



Deliberazione n. FVG/ 45 /2022/RQ

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

**Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia**

**II Collegio**

**composto dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE: Emanuela Pesel  
CONSIGLIERE: Daniele Bertuzzi (relatore)  
REFERENDARIO: Tamara Lollis

**Deliberazione del 18 luglio 2022**

**Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali  
approvate nel 2021 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di  
quantificazione degli oneri**

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni  
(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12  
luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e  
di controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come  
modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello  
Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della  
Sezione regionale della Corte dei conti;

visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con  
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 33, c. 2, lett. a)  
n. 1, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11  
agosto 2014, n. 116;

visto il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione adottato, da ultimo con la deliberazione n. 232/sez.pl. /2011;

vista la deliberazione FVG/9/2022/INPR con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2022;

vista l'Ordinanza presidenziale n. 8/2022 relativa alla competenza e alla composizione dei Collegi della Sezione;

vista la successiva Ordinanza presidenziale n. 15, del 6.4.2022, sulla composizione e ripartizione delle competenze dei Collegi della Sezione del controllo e distribuzione degli incarichi pendenti;

vista la relazione del magistrato istruttore afferente agli esiti del controllo;

considerato che la stessa è stata inviata, con nota prot. n. 1343 del 6 luglio 2022, al Presidente del Consiglio regionale, al Segretariato Generale del Consiglio regionale e alla Direzione Centrale Finanze della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di promuovere un contraddittorio sulle risultanze istruttorie contenute nella relazione medesima;

vista la nota prot. n. 7786 di data 13 luglio 2022 con cui la Direzione Centrale Finanze, ha presentato le proprie deduzioni su alcune delle problematiche evidenziate dalla Sezione;

vista la nota prot. n. 3702 di data 13 luglio 2022 con cui il Segretariato generale del Consiglio regionale ha svolto una serie di osservazioni e argomentazioni sia di carattere generale che puntuali su singoli argomenti della relazione;

tenuto conto delle osservazioni esposte, ai fini del citato contraddittorio, dal Presidente del Consiglio regionale, dal Segretario generale del Consiglio regionale e dal Ragioniere generale della Regione nel corso di una riunione di lavoro svoltasi in videoconferenza in data 15 luglio 2022;

vista l'ordinanza presidenziale n. 26, del 12 luglio 2022, di convocazione del II Collegio per l'approvazione degli esiti del controllo;

Udito nella Camera di Consiglio il magistrato istruttore e relatore Cons. Daniele Bertuzzi,

### **DELIBERA**

di approvare la relazione, allegata alla presente deliberazione al fine di costituirne parte integrate, intitolata "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di

quantificazione degli oneri”;

### ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione e dell’unita relazione siano trasmesse al Consiglio regionale e, per opportuna informazione, alla Presidenza della Regione, alla Direzione Centrale Finanze della Regione Friuli Venezia Giulia nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze;

### INCARICA

la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione e l’allegata relazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e di curare gli adempimenti necessari sull’apposito spazio dedicato del sito web regionale.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 luglio 2022.

il relatore

Daniele Bertuzzi



Depositata in segreteria in data  
DANIELE BERTUZZI  
CORTE DEI CONTI  
19.07.2022 11:10:36  
GMT+00:00

il Presidente

Emanuela Pesel



EMANUELA PESEL  
CORTE DEI  
CONTI/80218670588  
19.07.2022 11:42:18  
GMT+00:00

Il preposto al Servizio di supporto

Leddi Pasian



Leddi Pasian  
CORTE DEI  
CONTI/80218670588  
19.07.2022 13:49:10  
GMT+01:00

Depositata in segreteria in data 19 luglio 2022



**CORTE DEI CONTI**

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE  
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE NELLE  
LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2021  
DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI  
VENEZIA GIULIA E SULLE TECNICHE DI  
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI.**

**DELIBERAZIONE DEL 18 LUGLIO 2022**



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE  
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE  
NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE  
NEL 2021 DALLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA E SULLE  
TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE  
DEGLI ONERI.**

# 1. PREMESSA

## 1.1 Inquadramento normativo e giurisprudenziale in materia di copertura delle leggi di spesa.

Il principio di copertura finanziaria è recato dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione che impone, ogni qualvolta si introduca una nuova previsione legislativa che possa, anche solo ipoteticamente, determinare nuove o maggiori spese, l'esplicita indicazione dei mezzi per farvi fronte. Tali spese vanno valutate alla luce dell'oggetto e del contenuto della legge medesima e solo per le spese continuative e ricorrenti è consentita l'individuazione dei relativi mezzi di copertura in sede di redazione e approvazione del bilancio annuale.

Requisito imprescindibile della copertura finanziaria è che essa deve sempre essere valutata *ex ante*; la copertura deve inoltre essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale e dev'essere altresì ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile (Corte cost., Sent. n. 192 del 2012), in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (Corte cost., Sent. 272 del 2011).

Ogni legge o provvedimento che comporti nuovi o maggiori oneri, anche sotto forma di minori entrate, deve quindi indicare la relativa copertura finanziaria che va determinata esclusivamente attraverso le seguenti metodologie, specificatamente previste dalle disposizioni di cui all'articolo 17 e seguenti della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) puntualmente attuative del precetto costituzionale:

- 1) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18 della citata legge n. 196/2009, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
- 2) modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;
- 3) riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

- 4) modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

Si tratta di tecniche di copertura finanziaria delle leggi di spesa che, l'articolo 19, comma 2, della medesima legge n. 196 del 2009, richiamando l'articolo 81, terzo comma, Cost., prevede che siano utilizzate anche dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, previa quantificazione della spesa quale presupposto della stessa copertura (*“per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita”* - Corte cost., Sent. n. 147/2018). Proprio perché il principio di copertura delle spese promana dall'articolo 81 della Costituzione la Corte costituzionale ha affermato l'immediata applicabilità del principio di copertura delle leggi di spesa, anche agli enti territoriali ad autonomia speciale, a prescindere dall'esistenza di norme interposte (Sent. n. 235/2020). Le Regioni, dunque, sono tenute a uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi e alle regole tecniche previsti dall'ordinamento in vigore, ma anche ai principi di diritto che la giurisprudenza costituzionale ha approfondito in tema di copertura finanziaria di cui al citato art. 81 Cost. Per completezza, si evidenzia che ulteriori disposizioni attuative del medesimo articolo 81 si ravvisano negli articoli 36, 38, 39 e 48 del d.lgs. n. 118 del 2011, secondo i quali, le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo debbono quantificarne l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, che deve avere *“un orizzonte temporale almeno triennale”*; le stesse leggi regionali devono viepiù indicare l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie (queste ultime sono riferite in particolare al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, spese per interessi passivi e derivanti da obblighi comunitari e internazionali, spese per ammortamenti di mutui nonché spese così identificate per espressa disposizione normativa), possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

Ai fini dello scrutinio finanziario della legislazione di spesa, il già citato articolo 17 della legge n. 196/2009, al comma 3, prevede che *“i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna*



*disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti”.*

Anche il legislatore regionale è dunque chiamato, in base al citato articolo 17, a redigere, per ogni progetto di legge che comporti conseguenze finanziarie, una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono annualmente ai Consigli regionali, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza, una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Il referto annuale della Corte, in rapporto di ausiliarità con le Assemblee regionali (art. 100, secondo comma, Cost.), mira ad arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali sul tema della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, tema che riveste un "elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile"; il referto è preordinato, in ultima analisi, a salvaguardare l'equilibrio del bilancio regionale per garantire, di conseguenza, più in generale, "la tenuta" dei conti pubblici<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> La giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato che il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira (*ex plurimis* Sent. 272 del 2011).

La presente relazione, redatta ai sensi della citata normativa, riguarda l'analisi della legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia nel corso del 2021 ed è diretta, nell'ambito del rispetto del principio di pareggio di bilancio sancito dall'art. 81 Cost., ad accrescere il patrimonio informativo del Consiglio regionale sugli aspetti già menzionati, anche ai fini di incentivare il miglioramento della qualità della legislazione regionale di spesa. Si evidenzia che il referto deve necessariamente precedere il giudizio di parificazione del consuntivo regionale, in quanto il rendiconto 2021 registra anche gli effetti della vigente legislazione onerosa approvata nel corso dello stesso esercizio.

Va fin d'ora precisato che, ai fini del controllo propedeutico che ha condotto alla stesura della presente relazione, la Sezione ha preso in considerazione esclusivamente le leggi di settore, ovvero le leggi che rinvergono nel bilancio la loro copertura, escludendo così le cosiddette leggi "finanziarie" (legge di stabilità, di assestamento, di variazione) ovvero le leggi che recano esse stesse le risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese previste dalle medesime. Per queste ultime non si pone, di fatto, un problema di copertura, bensì, eventualmente, di natura giuridica delle risorse finanziarie o della loro esistenza, come tali oggetto di altri referti e in particolare del giudizio di parificazione del rendiconto regionale.

Sul fronte della normativa regionale, si evidenzia la legge di contabilità regionale, n. 21/2007, che, all'articolo 10, prevede, tra l'altro, che *"le leggi che autorizzano spese ne indicano l'ammontare complessivo e la quota a carico di ciascun esercizio, compatibilmente con il quadro di riferimento stabilito dal bilancio pluriennale"*. La stessa legge regionale regola, all'articolo 11, le leggi di spesa pluriennali<sup>2</sup> e, all'articolo 17, i fondi globali (fondi speciali)<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Articolo 11 - *Leggi di spesa pluriennale.*

1. Le leggi regionali che comportano spese a carattere pluriennale si distinguono, in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalità della spesa, in:

- a) leggi che autorizzano spese per attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente;
- b) leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi;
- c) leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali.

2. Le leggi che autorizzano attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell'entità della relativa spesa.

3. Le leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi indicano l'ammontare complessivo della spesa prevista per l'intera opera, programma o intervento e la quota a carico di ciascun esercizio.

4. Le leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali stabiliscono il numero delle annualità e l'ammontare della quota a carico di ciascun esercizio.

<sup>3</sup> Articolo 17 - *Fondi globali.*

Si richiama altresì l'articolo 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale (approvato con delibera del Consiglio regionale in data 6.10.2005 e da ultimo modificato con delibera del Consiglio regionale del 12.3.2018), che disciplina la relazione tecnico finanziaria che deve essere presentata, ai fini della copertura di cui trattasi, a corredo dei progetti di legge e degli emendamenti<sup>4</sup>.

Ai fini di completare il quadro legislativo regionale, si cita infine l'articolo 92, comma 2, del medesimo Regolamento interno, inerente all'istruttoria legislativa in Commissione, che dispone quanto segue: *“compatibilmente con l'organizzazione e la programmazione dei lavori, e nel rispetto dei principi di economicità e speditezza, l'istruttoria legislativa è diretta a raccogliere elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità, l'efficacia, gli effetti finanziari e la relativa copertura delle disposizioni contenute nel progetto di legge”*.

La presente relazione si compone di una prima parte introduttiva, esplicativa della metodologia utilizzata per la verifica del rispetto degli obblighi in materia di copertura finanziaria, per proseguire poi con un quadro ricognitivo della legislazione regionale del 2021. A seguire, vengono presentati gli esiti specifici del controllo, con un'ampia disamina sulle problematiche riscontrate, nonché, in continuità con l'analoga relazione dell'anno precedente, un focus specifico sulla copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con legge regionale nel 2021.

Alla relazione è altresì allegata un'Appendice che espone, per ogni singola legge regionale oggetto di controllo, oltre a una descrizione del contenuto del medesimo provvedimento, gli esiti specifici della disamina inerente alla copertura finanziaria degli oneri. Inoltre, per ciascuna legge esaminata, la citata Appendice riporta una tabella che indica, in maniera analitica, gli oneri recati e le coperture disposte per singola disposizione di riferimento, nonché le eventuali clausole di neutralità finanziaria invocate dalla legge e/o dalle relazioni tecnico-finanziarie, unitamente ai criteri utilizzati per la quantificazione delle spese, laddove

---

1. In apposita unità di bilancio sono individuate le risorse destinate alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

2. Le risorse di cui al comma 1 non sono riportate nel programma operativo di gestione previsto dall'articolo 28.

<sup>4</sup> Articolo 86 bis (Relazione tecnico - finanziaria)

1. Tutti i progetti di legge sono corredati di una relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture. Per gli strumenti della manovra di bilancio e per il disegno di legge di assestamento del bilancio la relazione è redatta con riferimento alla manovra complessiva.

2. Gli emendamenti sono corredati della relazione tecnico-finanziaria di cui al comma 1, redatta in forma semplificata.

specificati nelle citate relazioni tecniche. La stessa Appendice contiene infine una tabella riepilogativa delle problematiche riscontrate in ciascuna legge regionale oggetto di controllo. In tal modo si ha un quadro complessivo e al contempo analitico degli aspetti inerenti alla copertura finanziaria di ciascun provvedimento e di quelli relativi alla singola norma, ove è stato possibile ricostruirli sulla base della documentazione a disposizione.

## **1.2 Metodologia utilizzata per la verifica del rispetto degli obblighi in materia di copertura finanziaria.**

Come richiamato dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 10/2013/INPR, la verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali presuppone tre distinti profili riguardanti:

- a) la morfologia giuridica degli oneri finanziari;
- b) la loro quantificazione;
- c) l'individuazione delle risorse necessarie a dar loro copertura finanziaria.

La suddetta verifica è dunque connotata dalla doppia categoria onere (morfologia-quantificazione)/copertura.

Si tratta di un'operazione complessa dal punto di vista operativo, in quanto richiede di ricostruire *in primis* la tipologia dell'onere (obbligatorio o flessibile, continuativo o occasionale), poi la sua quantificazione (anche alla luce del corredo informativo recato dalla relazione tecnico finanziaria e da altri eventuali documenti disponibili) e, infine, di individuarne le modalità di copertura. Solo in esito a tale propedeutica operazione ricostruttiva si può provvedere a formulare un giudizio circa la conformità o meno della norma scrutinata al precetto costituzionale di cui all'art. 81 Cost. in argomento.

Con riferimento alla configurazione dell'onere va sottolineato come esso debba essere obbligatoriamente inquadrato o come limite massimo di spesa o come semplice previsione (in presenza, ad esempio, di diritti soggettivi difficilmente comprimibili in un ammontare predeterminato di risorse). In tale ultimo caso, tuttavia, è previsto l'obbligo di una clausola di

salvaguardia della legge per apprestare mezzi di copertura aggiuntivi in caso di andamenti divergenti tra oneri e relative coperture.

Come già anticipato nelle premesse, in esito alla suddetta operazione di ricomposizione degli aspetti concernenti la morfologia, quantificazione e copertura degli oneri recati dalle leggi regionali approvate nel corso del 2021, per ciascuna legge regionale interessata dal controllo è stata elaborata una tabella sinottica che evidenzia:

- le caratteristiche dell'onere (o della minore entrata), specificando se trattasi di una nuova o maggiore spesa, di un onere corrente, di parte capitale o relativo a incrementi/decrementi di attività finanziarie, nonché evidenziando la natura inderogabile o facoltativa della spesa e la tipologia della stessa (una tantum, pluriennale, continuativa);
- l'impatto finanziario dello stesso onere (ovvero la sua distribuzione nell'arco del triennio cui è riferito il bilancio pluriennale e la sua imputazione contabile ai sensi del d.lgs. n. 118/2011);
- i criteri e le modalità secondo i quali è stata operata la quantificazione della spesa recata dalle disposizioni esaminate;
- la tipologia di copertura finanziaria utilizzata ovvero la previsione di una clausola di neutralità finanziaria (compresi i riferimenti contabili).


Le tabelle in argomento sono riportate, in calce alle osservazioni svolte per ciascuna legge regionale, nell'Appendice allegata alla presente relazione.

## 2 LA LEGISLAZIONE REGIONALE DEL 2021: QUADRO DI SINTESI.

### 2.1 Gli interventi legislativi adottati nel 2021.

Nel corso del 2021 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha adottato venticinque leggi regionali, diciannove delle quali su iniziativa della Giunta regionale e sei su iniziativa consiliare.

Tabella 1 - Iniziativa legislativa leggi regionali approvate nel 2021.



Origine dei dati: dati elaborati dalla Sezione.

Nel complesso delle venticinque leggi regionali approvate sono incluse anche la legge di assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 (l.r. n. 13/2021), la legge recante misure finanziarie intersettoriali (l.r. n. 16/2021), la legge recante misure finanziarie intersettoriali urgenti (l.r. n. 21/2021) e le tre leggi in materia di programmazione 2022 (l.r. n. 23, n. 24 e n. 25 del 2021) che, per i motivi specificati in premessa, rimangono escluse dalla disamina. Si segnala altresì che le leggi regionali n. 8 (legge regionale di semplificazione per l'anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000), n. 11 (approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020), n. 17 (promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale) e n. 18 (promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia) non hanno dirette ricadute, in termini di oneri finanziari, sul bilancio regionale.

Va precisato, in via generale, che facendo il raffronto tra la legislazione del 2020 e quella del 2021 emerge che nel 2020 la produzione legislativa regionale risultava fortemente caratterizzata dalla necessità di interventi per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza (sanitaria, sociale ed economica) causata dal Covid, con ben dodici leggi che contemplavano misure legate alla situazione contingente, mentre nel 2021 la legislazione regionale finalizzata all'implementazione delle misure di carattere generale o settoriale per far fronte ai gravi effetti prodotti dalla pandemia sul tessuto economico e sociale della Regione risulta limitata a sole quattro leggi regionali: la l.r. n. 1 (ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi), la l.r. n. 2 (misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali), la l.r. n. 6 (legge regionale multisetoriale 2021) e la l.r. n. 15 (modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico).

Si può anticipare in questa sede che il rilievo finanziario di tali quattro leggi regionali relative a interventi per far fronte all'emergenza determinata dal Covid è del 24,89% sul totale degli oneri previsti per l'esercizio 2021 dalla legislazione complessivamente approvata nell'anno 2021 (va comunque tenuto conto del fatto che la l.r. n. 6/2021 è multisetoriale, pertanto, non tutti gli interventi introdotti dalla medesima legge sono ascrivibili a misure volte a contenere gli effetti della pandemia).


## **2.2 Il rilievo finanziario degli interventi legislativi.**

Le seguenti tabelle indicano i nuovi o maggiori oneri previsti nelle leggi regionali approvate nel triennio 2019-2021 (Tabella 1) e il trend degli oneri e delle relative coperture contemplati nelle predette leggi (Tabella 2), con il dettaglio degli oneri autorizzati (e per i quali è stata prevista la relativa copertura finanziaria) nonché gli scostamenti percentuali che emergono dal confronto degli oneri previsti nell'esercizio 2021 con quelli previsti nei due esercizi precedenti. Una ulteriore tabella (Tabella 4) dà evidenza degli oneri recati dalle leggi regionali approvate nel 2021 oggetto della presente analisi, per singolo esercizio di imputazione delle spese (triennio 2021-2023).

Si evidenzia che i dati esposti con riferimento all'esercizio 2021 non comprendono le movimentazioni che riguardano le variazioni di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale n. 6/2021<sup>5</sup>, né gli oneri previsti per gli esercizi successivi al 2023 di cui alla l.r. n. 4/2021. Come già specificato nei precedenti paragrafi, rimangono escluse dalla disamina la legge di assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 (l.r. n. 13/2021), la legge recante misure finanziarie intersettoriali (l.r. n. 16/2021), la legge recante misure finanziarie intersettoriali urgenti (l.r. n. 21/2021) e le tre leggi afferenti alla programmazione 2022 (l.r. n. 23, n. 24 e n. 25 del 2021).

Nel complesso, gli oneri recati dalla legislazione 2021 ammontano a euro 245.688.135,06 di cui euro 128.797.484,42 nel 2021, euro 58.103.105,87 nel 2022 ed euro 58.787.544,77 nel 2023 (si ribadisce che le leggi regionali n. 8, n. 11, n. 17 e n. 18 del 2021, non hanno dirette ricadute, in termini di oneri finanziari, sul bilancio regionale).

**Tabella 2 - Nuovi oneri previsti nelle leggi approvate nel triennio 2019-2021**



Origine dei dati: elaborazione della Sezione di controllo

<sup>5</sup> Con riferimento all'articolo 6 della legge citata, recante disposizioni contabili e intersettoriali, va evidenziato che il comma 3 prevede l'introduzione, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, di una serie di variazioni di cui alla tabella A allegata alla legge: il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste (meramente) attraverso la citata tabella, trova copertura "nel quadro delle riduzioni di spesa e degli incrementi di entrata previsti dalla medesima tabella A".




**Tabella 3 – Trend oneri (e relative coperture) previsti nelle leggi approvate nel triennio 2019-2021**

	Totale coperture oneri leggi approvate nel 2019 (triennio 2019-2021)	Totale coperture oneri leggi approvate nel 2020 (triennio 2020-2022)	Totale coperture oneri leggi approvate nel 2021 (triennio 2021-2023)	Scostamento 2019-2021	Scostamento 2020-2021
FONDI SPECIALI	3.316.458,32	2.056.000,00	135.197.889,73	3976,57%	6475,77%
STORNI DI SPESA	26.555.906,68	102.228.459,91	104.486.063,74	293,46%	2,21%
MAGGIORI ENTRATE	1.375.000,00	4.845.000,00	6.004.181,59	336,67%	23,93%
<b>TOTALE</b>	<b>31.247.365</b>	<b>109.129.459,91</b>	<b>245.688.135,06</b>	<b>686,27%</b>	<b>125,13%</b>

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali e dati tratti da relazioni pregresse.

**Tabella 4 – Oneri recati dalle leggi regionali approvate nel 2021 per singolo esercizio di imputazione delle spese nel triennio 2021-2023.**




Origine dei dati: elaborazione della Sezione di controllo

## 2.3 La consistente riduzione dei debiti fuori bilancio.

Nel capitolo 5 di questa relazione vengono illustrati specificamente gli aspetti relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti con leggi del 2021 che trovano copertura nel bilancio 2021-2023.

In questa sede si vuole anticipatamente evidenziare che il totale dei debiti fuori bilancio riconosciuti è passato da euro 1.420.144,88 del 2020 ad euro 148.529,24 del 2021, con una sostanziosa riduzione, pari al 89,54%, che conferma una costante e positiva inversione di tendenza nel biennio 2020-2021 rispetto all'aumento registrato nel biennio 2018-2019, come risulta dalla tabella di seguito riportata.

Tabella 5 – Sintesi grafica evoluzione debiti fuori bilancio riconosciuti negli anni 2018-2021.



Origine dei dati: dati elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali.

### 3. CONTENUTI ED ESITI GENERALI DELL'ANALISI SVOLTA SULLA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DELLE LEGGI REGIONALI PROMULGATE NEL 2021.

#### 3.1 Le leggi di spesa considerate nel perimetro del presente controllo.

Il presente paragrafo è dedicato a fornire l'elenco delle leggi regionali adottate nel 2021 e a riassumere, in maniera prospettica, le modalità di copertura relative all'esercizio 2021 delle venticinque leggi regionali promulgate<sup>6</sup>, alcune delle quali prive di espressi riflessi finanziari<sup>7</sup>. Infine, viene presentato un quadro sinottico riassuntivo, riferito al triennio 2021-2023, di tutti i mezzi di copertura indicati nei medesimi provvedimenti.

Tabella 6 - Leggi regionali approvate dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel 2021

N.	DATA	OGGETTO	BUR	INIZIATIVA
1	8.2.2021	Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi.	1° S.O. n. 7 del 10.2.2021 al BUR n. 6 del 10.2.2021	Progetto di legge n. 121 presentato il 24.12.2020 d'iniziativa della Giunta regionale
2	9.2.2021	Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.	2° S.O. n. 8 dell' 11.2.2021 al BUR n. 6 del 10.2.2021	Progetto di legge n. 122 presentato il 28.12.2020 d'iniziativa della Giunta regionale
3	22.2.2021	Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).	1° S.O. n. 9 del 25.2.2021 al BUR n. 8 del 24.2.2021	Progetto di legge n. 123 presentato il 30.12.2020 d'iniziativa della Giunta regionale
4	30.3.2021	Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo 'Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione' 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale" e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea.	1° S.O. n. 10 dell' 1.4.2021 al BUR n. 13 del 31.3.2021	Progetto di legge n. 120 presentato il 23.12.2020 d'iniziativa della Giunta regionale

<sup>6</sup> Rimangono escluse dalla disamina la legge di assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 (l.r. n. 13/2021), la legge recante misure finanziarie intersettoriali (l.r. n. 16/2021), la legge recante misure finanziarie intersettoriali urgenti (l.r. n. 21/2021) e le tre leggi afferenti alla programmazione 2022 (l.r. n. 23, n. 24 e n. 25 del 2021).

<sup>7</sup> Le leggi regionali n. 8, n. 11 (approvazione rendiconto esercizio 2020), n. 17 e n. 18 del 2021, non hanno dirette ricadute, in termini di oneri finanziari, sul bilancio regionale.

N.	DATA	OGGETTO	BUR	INIZIATIVA
5	8.4.2021	Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.	1° S.O. n. 11 del 12.4.2021 al BUR del 7.4.2021	Progetto di legge n. 125 presentato il 9.2.2021 d'iniziativa della Giunta regionale
6	14.5.2021	Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).	1° S.O. n. 15 del 19.5.2021 al BUR n. 20 del 19.5.2021	Progetto di legge n. 130 presentato il 26.3.2021 d'iniziativa della Giunta regionale
7	28.5.2021	Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell'onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale.	BUR n. 22 del 3.6.2021	Progetto di legge n. 138 presentato il 7.5.2021 d'iniziativa del Presidente del Consiglio regionale e di diversi consiglieri regionali
8	28.5.2021	Legge regionale di semplificazione per l'anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000.	BUR n. 22 del 3.6.2021	Progetto di legge n. 133 presentato il 23.4.2021 d'iniziativa della Giunta regionale
9	3.6.2021	Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG.	BUR n. 23 del 9.6.2021	Progetto di legge n. 129 presentato il 15.3.2021 di iniziativa della Giunta regionale
10	9.7.2021	Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.	BUR n. 28 del 14.7.2021	Progetto di legge n. 101 presentato il 10.7.2020 d'iniziativa di alcuni consiglieri regionali
11	6.8.2021	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020.	1° S.O. n. 25 dell' 11.8.2021 al BUR n. 32 dell' 11.8.2021	Progetto di legge n. 140 presentato il 28.6.2021 di iniziativa della Giunta regionale
12	6.8.2021	Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori.	2° S.O. n. 26 dell' 11.8.2021 a BUR n. 32 dell'11.8.2021	Progetto di legge n. 127 presentato l'8.3.2021 d'iniziativa di alcuni consiglieri regionali
13	6.8.2021	Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.	4° S.O. n. 28 dell'11.8.2021 al BUR n. 32 dell' 11.8.2021	Progetto di legge n. 141 presentato il 28.6.2021 d'iniziativa della Giunta regionale

N.	DATA	OGGETTO	BUR	INIZIATIVA
14	12.8.2021	Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale.	1° S.O. n. 29 del 18.8.2021 al BUR n. 33 del 18.8.2021	Progetto di legge n. 142 presentato il 5.7.2021 d'iniziativa della Giunta regionale
15	22.10.2021	Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.	1° S. O. n. 34 del 27.10.2021 al BUR n. 43 del 27.10.2021	Progetto di legge n. 132 presentato il 9.4.2021 d'iniziativa di alcuni consiglieri regionali
16	2.11.2021	Misure finanziarie intersettoriali.	1° S.O. n. 35 del 5.11.2021 al BUR n. 44 del 3.11.2021	Progetto di legge n. 147 presentato il 6.10.2021 d'iniziativa della Giunta regionale
17	8.11.2021	Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale.	1° S.O. n. 36 del 10.11.2021 al BUR n. 45 del 10.11.2021	Progetto di legge n. 64 presentato il 2.10.2019 d'iniziativa di alcuni consiglieri regionali
18	8.11.2021	Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia.	1° S.O. n. 36 del 10.11.2021 al BUR n. 45 del 10.11.2021	Progetto di legge n. 43 presentato il 13.3.2019 d'iniziativa di alcuni consiglieri regionali
19	8.11.2021	Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.	1° S.O. n. 36 del 10.11.2021 al BUR n. 45 del 10.11.2021	Progetto di legge n. 145 presentato il 23.9.2021 d'iniziativa della Giunta regionale
20	26.11.2021	Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.	1° S.O. n. 39 del 1.12.2021 al BUR n. 48 del 1.12.2021	Progetto di legge n. 144 presentato il 21.9.2021 d'iniziativa della Giunta regionale
21	7.12.2021	Misure finanziarie multisettoriali urgenti.	1° S.O. n. 41 del 9.12.2021 al BUR n. 49 del 9.12.2021	Progetto di legge n. 152 presentato il 18.11.2021 d'iniziativa della Giunta regionale
22	10.12.2021	Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.	1° S.O. n. 43 del 15.12.2021 al BUR n. 50 del 15.12.2021	Progetto di legge n. 148 presentato il 18.10.2021 d'iniziativa della Giunta regionale
23	29.12.2021	Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024.	2° S.O. n. 46 del 31.12.2021 al BUR n. 52 del 29.12.2021	Progetto di legge n. 149 presentato il 15.11.2021 d'iniziativa della Giunta regionale
24	29.12.2021	Legge di stabilità 2022.	3° S.O. n. 47 del 31.12.2021 al BUR n. 52 del 29.12.2021	Progetto di legge n. 150 presentato il 15.11.2021 d'iniziativa della Giunta regionale
25	30.12.2021	Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024.	4° S.O. n. 48 del 31.12.2021 al BUR n. 52 del 29.12.2021	Progetto di legge n. 151 presentato il 15.11.2021 d'iniziativa della Giunta regionale

Origine dei dati: BUR e sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.

### 3.2 Evidenza sinottica delle modalità di copertura e della loro dimensione finanziaria nel 2021 e nel triennio 2021-2023.

La tabella che segue evidenzia in maniera sinottica i metodi di copertura delle leggi regionali approvate dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel corso del 2021.

Tabella 7 – Oneri finanziari e copertura delle leggi regionali adottate nel 2021<sup>8</sup>

L.R.	ESERC. ONERE	METODI DI COPERTURA			TOTALE	NOTE
		FONDO SPECIALE	STORNI DI SPESA	MAGGIORI ENTRATE		
N. 1	2021	21.646.432,78	0,00	0,00	21.646.432,78	Fondi speciali di parte corrente
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>21.646.432,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.646.432,78</b>	
N. 2	2021	6.320.000,00	200.000,00	0,00	6.520.000,00	Fondi speciali di parte corrente
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>6.320.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520.000,00</b>	
N. 3	2021	20.201.808,29	290.000,00*	0,00	20.491.808,29	€ 11.018.800,00 di fondi speciali di parte corrente ed € 40.483.008,29 di fondi speciali di parte capitale * di cui € 100.000 sono rimodulaz. di fondi.
	2022	15.800.000,00	200.000,00*	0,00	16.000.000,00	
	2023	15.500.000,00	200.000,00*	0,00	15.700.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>51.501.808,29</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.191.808,29</b>	
N. 4	2021	0,00	20.447.300,77*	0,00	20.447.300,77	* trattasi di prelievi da fondi per interventi a finanziamento comunitario di cui all'art. 19 l.r. 21/2007 ** di cui € 665.594,44 sono rimodulaz. di fondi. *** di cui € 1.331.188,89 sono rimodulaz. di fondi.
	2022	0,00	1.331.188,88**	0,00	1.331.188,88	
	2023	0,00	2.662.377,78***	0,00	2.662.377,78	
	Eserc. Successivi (2024-2029)	0,00	19.967.833,34****	0,00	19.967.833,34	
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>44.408.700,77</b>	<b>0,00</b>	<b>44.408.700,77</b>	

<sup>8</sup> Rimangono escluse dalla disamina la legge di assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 (l.r. n. 13/2021), la legge recante misure finanziarie intersettoriali (l.r. n. 16/2021), la legge recante misure finanziarie intersettoriali urgenti (l.r. n. 21/2021) e le tre leggi afferenti alla programmazione 2022 (l.r. n. 23, n. 24 e n. 25 del 2021). Infine, si segnala che le leggi regionali n. 8, n. 11 (approvazione rendiconto esercizio 2020), n. 17 e n. 18 del 2021, non hanno dirette ricadute, in termini di oneri finanziari, sul bilancio regionale.

L.R.	ESERC. ONERE	METODI DI COPERTURA			TOTALE	NOTE
		FONDO SPECIALE	STORNI DI SPESA	MAGGIORI ENTRATE		
						**** di cui € 9.983.916,67 sono rimodulaz. di fondi.
N. 5	2021	50.000,00	95.000,00*	0,00	145.000,00	Fondo speciale di parte corrente * di cui € 45.000 sono rimodulaz. di fondi.
	2022	0,00	95.000,00*	0,00	95.000,00	
	2023	0,00	95.000,00*	0,00	95.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>50.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	
N. 6	2021	329.648,66	1.111.912,33*	2.000.000,00	<b>3.441.560,99</b>	Non sono comprese le movimentazioni che riguardano le partite di giro e quelle relative alle variazioni di cui alla Tabella A allegata alla legge. Fondi speciali di parte corrente. *di cui € 126.397,23 sono rimodulaz. e € 5.000 riguardano più propriamente un prelievo dal fondo per oneri di contenzioso. **di cui € 17.500 sono rimodulaz. ***di cui € 43.750 sono rimodulaz.
	2022	175.000,00	309.916,99**	0,00	<b>484.916,99</b>	
	2023	175.000,00	336.166,99***	0,00	<b>511.166,99</b>	
	<b>Totale</b>	<b>679.648,66</b>	<b>1.757.996,31</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.437.644,97</b>	
N. 7	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Gli oneri recati dalla legge fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
N. 8	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Legge priva di oneri.
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
N. 9	2021	0,00	100.000,00	4.004.181,59	4.104.181,59	* tutti rimodulaz. di fondi.
	2022	0,00	530.000,00*	0,00	530.000,00	
	2023	0,00	530.000,00*	0,00	530.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>4.004.181,59</b>	<b>5.164.181,59</b>	

L.R.	ESERC. ONERE	METODI DI COPERTURA			TOTALE	NOTE
		FONDO SPECIALE	STORNI DI SPESA	MAGGIORI ENTRATE		
N. 10	2021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Fondo speciale di parte corrente.
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
N. 11	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	La legge non comporta oneri finanziari (Rendiconto gen. della Regione aut. Friuli Venezia Giulia per l'eser. finanziario 2020).
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
N. 12	2021	0,00	1.200,00	0,00	<b>1.200,00</b>	*di cui € 1.145.000,00 sono rimodulazioni di fondi.
	2022	0,00	1.148.000,00*	0,00	<b>1.148.000,00</b>	
	2023	0,00	1.148.000,00*	0,00	<b>1.148.000,00</b>	
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297.200,00</b>	
N. 14	2021	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>50.000.000,00</b>	Fondo speciale di parte capitale. *di cui € 15.566.000 sono rimodulaz. di fondi
	2022	0,00	17.669.000*	0,00	<b>17.669.000,00</b>	
	2023	0,00	17.666.000*	0,00	<b>17.666.000,00</b>	
	<b>Totale</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>35.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.335.000,00</b>	
N. 15	2021	450.000,00	0,00	0,00	<b>450.000,00</b>	Fondo speciale di parte corrente.
	2022	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	2023	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	<b>Totale</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	
N. 17	2021	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	Legge priva di oneri.
	2022	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	2023	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
N. 18	2021	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	Legge priva di oneri.
	2022	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	2023	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
N. 19	2021	1.500.000,00	0,00	0,00	<b>1.500.000,00</b>	€ 1.250.000 fondi speciali di parte capitale ed € 250.000 fondi speciali di parte corrente.
	2022	0,00	200.000,00	0,00	<b>200.000,00</b>	
	2023	0,00	200.000,00	0,00	<b>200.000,00</b>	
	<b>Totale</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	



L.R.	ESERC. ONERE	METODI DI COPERTURA			TOTALE	NOTE
		FONDO SPECIALE	STORNI DI SPESA	MAGGIORI ENTRATE		
N. 20	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	*di cui € 710.000 sono rimodulaz. di fondi
	2022	0,00	620.000	0,00	620.000,00	
	2023	0,00	1.040.000,00*	0,00	1.040.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	
N. 22	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondi speciali di parte corrente *di cui € 4.395.000 sono rimodulaz. di fondi **di cui € 3.635.000 sono rimodulaz. di fondi
	2022	1.000.000,00	19.025.000*	0,00	20.025.000,00	
	2023	2.000.000,00	17.235.000**	0,00	19.235.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>36.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.260.000,00</b>	
TOT. GEN.	TOT. 2021	100.547.889,73	22.245.413,10	6.004.181,59	128.797.484,42	
	TOT. 2022	16.975.000,00	41.128.105,87	0,00	58.103.105,87	
	TOT. 2023	17.675.000,00	41.112.544,77	0,00	58.787.544,77	
	TOT. ES. SUCC. (2024-2029)	0,00	19.967.833,34	0,00	19.967.833,34	
	TOT. GEN.	135.197.889,73	124.453.897,08	6.004.181,59	265.655.968,40	


Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

**Tabella 8 – Mezzi di copertura nelle leggi adottate nel 2021 – quadro riassuntivo riferito al triennio 2021-2023 e raffronto negli anni**

	2021	2022	2023	Totale	% 2021 - 2023	% 2020 - 2022	% 2019 - 2021	% 2018 - 2020	% 2017 - 2019
FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE	34.614.881,44	3.925.000,00	4.925.000,00	135.197.889,73	55,03	1,88	10,61	2,58	0,69
FONDI SPECIALI DI PARTE CAPITALE	65.933.008,29	13.050.000,00	12.750.000,00						
STORNI DI SPESA	22.245.413,10	41.128.105,87	41.112.544,77	104.486.063,74	42,53	93,68	84,99	80,32	28,55
MAGGIORI ENTRATE	6.004.181,59	0,00	0,00	6.004.181,59	2,44	4,44	4,40	17,10	70,76
<b>TOTALE</b>	<b>128.797.484,42</b>	<b>58.103.105,87</b>	<b>58.787.544,77</b>	<b>245.688.135,06</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>


Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

**Tabella 9 – Totale coperture oneri previsti nel triennio 2021-2023**



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

**Tabella 10 – Serie storica dei mezzi di copertura delle leggi regionali di settore adottate dal 2017 al 2021**



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

Dalle tabelle sopra esposte emerge che gli oneri indotti dalle leggi oggetto di verifica, a carico del bilancio 2021-2023, ammontanti a complessivi euro 245.688.135,06 nel triennio<sup>9</sup>, sono stati coperti per la maggior parte attraverso il prelievo di fondi accantonati nei fondi speciali (euro 135.197.889,73 nel triennio 2021-2023, pari al 55,03% delle coperture), in maggior misura afferenti alla parte capitale del bilancio (euro 91.733.008,29 nel triennio) e con limitato ricorso a quelli iscritti nella parte corrente del bilancio medesimo (euro 43.464.881,44 nel triennio)<sup>10</sup>. L'utilizzo precipuo della modalità di copertura attraverso il prelievo di fondi accantonati nei fondi speciali può essere un sintomo di miglioramento nel processo di pianificazione delle

<sup>9</sup> Detto importo non tiene conto degli oneri previsti sugli esercizi successivi al 2023: in particolare, trattasi di € 19.967.833,34 (esercizi 2024-2029) autorizzati con la l.r. n. 4/2021. Non risultano inoltre compresi gli oneri di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 6/2021.

<sup>10</sup> A tale proposito va evidenziato che parte delle risorse prelevate nel 2021 da fondi speciali iscritti nella parte corrente del bilancio sono state destinate a coprire oneri di parte capitale. Si rimanda, per gli approfondimenti, alla successiva disamina relativa al riepilogo dei fondi autorizzati con il bilancio 2021-2023, nonché stanziati con leggi regionali promulgate nel 2021 (e relative variazioni di bilancio), contenente l'evidenza dei prelievi disposti nel corso del 2021 con le leggi regionali approvate in tale esercizio.

risorse finanziarie in quanto è da ritenersi *“la modalità organizzativa più adatta ad una tempestiva programmazione degli obiettivi da conseguire ed alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie, poiché consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e di trasparenza delle decisioni di spesa, dall’altro, di concentrare nelle sessioni di bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo delle coperture finanziarie”* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/2013/INPR).

Le altre modalità di copertura delle leggi prese in considerazione, per il triennio 2021-2023, consistono in parte nello storno di fondi da precedenti autorizzazioni di spesa (euro 104.486.063,74 nel triennio 2021-2023 pari al 42,53% del totale delle coperture), ivi comprese le rimodulazioni tra capitoli iscritti alle medesime Missioni, Programmi e Titoli, e in parte nelle maggiori entrate previste, peraltro, nel solo esercizio 2021 (euro 6.004.181,59 pari al 2,44% del totale delle coperture).

Con riferimento agli storni di fondi, si rileva che si sono verificati casi in cui la copertura di oneri di parte capitale (l.r. n. 6/2021) risulta realizzata a mezzo di storno di fondi da partite di parte corrente. Ciò non rappresenta una irregolarità, ma si ribadisce, analogamente ai precedenti referti, che tale modalità costituisce un elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all’entità del fenomeno (nella fattispecie l’entità delle riduzioni di stanziamenti di parte corrente per la copertura di oneri di parte capitale ammonta complessivamente a euro 285.373 per il 2021 e a euro 160.000 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023), alla sua ripetitività (di fatto la casistica riguarda la legge regionale n. 6/2021 – peraltro il fenomeno risulta intercettato anche con riferimento alle variazioni di cui alla Tabella A) allegata alla medesima legge regionale) e alla natura della spesa coperta.

In particolare, si ricorda che la Sezione aveva già in precedenza richiamato l’Amministrazione regionale al rispetto delle regole procedurali e sostanziali con riferimento alla programmazione e al principio della congruità delle allocazioni contabili in funzione delle necessità di spesa previste, sottolineando che il fenomeno rilevato su analoghe fattispecie (specifica destinazione fondi) può costituire sintomo della qualità dell’azione programmatica e della gestione contabile della Regione<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> In particolare, vedasi il capitolo 5 *“Considerazioni sistemiche sulla produzione legislativa regionale”* – pag. 52 e seguenti - della Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017 dalla Regione

Come per la legislazione posta in essere nell'annualità precedente al 2021, si osserva inoltre, in questa sede, il ricorso agli storni di risorse da precedenti autorizzazioni di spesa, anche con riferimento al finanziamento di nuove leggi senza evidenziare le ragioni del mancato utilizzo di dette risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, pur tenuto conto che il fenomeno risulta essersi ridimensionato rispetto all'esercizio 2020 (nel 2020 il ricorso alla modalità di copertura attraverso lo storno di fondi era pari al 93,68% delle coperture complessivamente realizzate laddove nel 2021 il fenomeno riguarda il 42,53% delle coperture). Tale modalità di copertura, pur legittima, presuppone tuttavia una "elasticità" nell'allocazione delle risorse in bilancio che non risulta affatto agevole valutare nei suoi aspetti tecnici e che, in carenza di informazioni dettagliate, genera incertezze in merito ai criteri con i quali viene operata la programmazione finanziaria nonché riguardo alla congruità delle allocazioni contabili in funzione delle necessità di spesa previste per specifici obiettivi. Pare inoltre opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che la copertura finanziaria a mezzo di storno di risorse provenienti dallo stanziamento di altro capitolo del bilancio, se per un verso può essere intesa come la modalità di copertura di più immediata attuazione gestionale e finanziaria, per altro verso, sotto il profilo operativo, a causa della sua interferenza con la pregressa programmazione finanziaria e finalizzazione della spesa, richiederebbe un più ampio e oneroso dettaglio di verifica e di informazione nella corrispondente relazione tecnico-finanziaria.

Dall'odierna disamina emerge inoltre un'elevata frequenza del rinvio alle risorse già stanziato in bilancio: nella maggior parte dei casi trattasi di norme per le quali viene esplicitamente invocata nelle relazioni tecnico finanziarie una clausola di neutralità finanziaria (l.r. n. 3, 5, 6, 9, 14, 19, 20 e 22)<sup>12</sup>.

Si ribadisce che la mancata (o supposta mancata) previsione di oneri aggiuntivi, senza darne adeguata dimostrazione nella documentazione a corredo dei progetti di legge, non esclude che

---

Autonoma Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, approvata con deliberazione n. FVG/32/2018/RQ di data 20 giugno 2018.

<sup>12</sup> Si evidenzia che l'articolo 17 della L. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) al comma 6-bis prevede quanto segue: "6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria".

possano derivare, dalle norme introdotte, future o maggiori esigenze di stanziamenti a legislazione vigente.

In alcuni casi di rimando agli stanziamenti già previsti, connessi alla riprogrammazione di fondi, le relazioni tecnico finanziarie correlate alle relative disposizioni di legge spesso non riportano circostanziati elementi informativi<sup>13</sup> che consentano di valutare gli effetti da essi derivanti e l'attendibilità di siffatta modalità di copertura (l.r. n. 1, 6, 9 e 15).

Ulteriori casi peculiari in cui l'onere derivante dalle disposizioni della legge risulta finanziato nei limiti delle disponibilità delle dotazioni di alcune gestioni fuori bilancio (nello specifico trattasi della Gestione FRIE, del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), senza che venga prevista una quantificazione del nuovo onere e senza che sia rinvenibile, ai fini della copertura finanziaria, un'adeguata dimostrazione dell'adeguatezza delle risorse assegnate alla medesima gestione fuori bilancio, si rinvencono nelle leggi regionali n. 3/2021 e n. 6/2021.

---

<sup>13</sup> Ad esempio, nel caso della l.r. n. 1/2021, l'art. 2, comma 4, autorizza l'utilizzo delle economie derivanti dall'impiego di risorse per le funzioni amministrative delegate al CATA e al CATT FVG di cui all'art. 5, comma 1 ter, della l.r. n. 3/2020, allo scopo di soddisfare le ulteriori domande presentate a valere sulle linee contributive previste dalla medesima legge regionale a sostegno dei soggetti economici danneggiati dalla pandemia, nonché a valere sulle ulteriori linee contributive previste dalla l.r. 1/2021. Dalla RTF a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la norma in parola emerge che le economie a disposizione ammontano a circa euro 392.622,27 e derivano "dalle risorse già concesse e impegnate nell'esercizio finanziario 2020 a valere sulla Missione 14 Programma 1 Titolo 1 (capitoli 8926/S e 8927/S)". La medesima relazione, tuttavia, non contiene elementi dettagliati che consentano di valutare la congruità della quantificazione operata, anche con riferimento al maggior compenso eventualmente spettante al CATA e al CATT FVG per lo svolgimento degli adempimenti correlati alle funzioni amministrative delegate concernenti l'erogazione dei contributi di cui trattasi.

Altro esempio è costituito dalla l.r. n. 15/2021 nell'ambito della quale è presente una disposizione, (art. 7, comma 3), nella quale viene specificato che, per le finalità di cui all'articolo 38 della l.r. n. 3/2021 relativo al voucher "TureSTA in FVG", come modificato dall'art. 5 della legge che ne autorizza la concessione da parte delle agenzie di viaggio e dei tour operator con sede in Regione, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Si osserva in merito che sarebbe risultata opportuna una puntuale dimostrazione degli effetti finanziari della disposizione in argomento, attraverso lo strumento della relazione tecnico finanziaria, in quanto dal testo legislativo non risulta chiaro se tale norma sia effettivamente priva di riflessi finanziari, oppure costituisca meramente il presupposto giuridico e finanziario a giustificazione di un eventuale onere futuro, ovvero se l'asserita assenza di oneri risulti invece, di fatto, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli oneri indotti dalla nuova disposizione (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziati in bilancio che sono oggetto di riprogrammazione.

Altro esempio è costituito dalla l.r. n. 6/2021, con riferimento alle clausole di neutralità finanziaria invocate a fronte degli oneri, peraltro non quantificati, di cui agli art. 1 e 2 della legge - rispettivamente concernenti l'estensione del periodo di proroga tecnica del vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo tesoriere e l'autorizzazione a costituire con Poste Italiane Spa rapporti di conto corrente postale diversi, in luogo di uno solo, laddove ciò si renda opportuno per dare separata evidenza ai flussi che ineriscano alle finalità perseguite dalle stesse norme. Anche in questo caso non pare soddisfacente la mera affermazione della presenza di sufficienti risorse già stanziati a carico del bilancio regionale utilizzabili, attraverso la loro riprogrammazione, per le nuove finalità individuate dalla legge, senza che ne venga attestata in maniera dettagliata nella RTF la relativa disponibilità.

La Sezione ha altresì riscontrato che in tre leggi regionali (l.r. n. 6, n. 19 e n. 22 del 2021) sono presenti alcuni aspetti di natura programmatica che potrebbero presentarsi non pienamente rispondenti alle prescrizioni della legge di contabilità n. 196/2009 in materia di copertura finanziaria degli oneri:

- l'articolo 64 della legge n. 6/2021, relativo a contributi una tantum concessi ai soggetti che si occupano dell'organizzazione di sagre, feste locali ecc., prevede tra l'altro che la giunta regionale individui "le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 30 giugno 2021". L'attuazione della disposizione in argomento risulta pertanto finanziariamente condizionata dalla disponibilità finanziaria dei capitoli utilizzati per la copertura dell'onere. Tale disponibilità non risulta peraltro analiticamente evidenziata nella documentazione a corredo del progetto di legge e dei relativi emendamenti e ciò non consente di trarre conclusioni in merito all'effettiva misura in cui la norma verrà attuata;
- la RTF a corredo del progetto di legge, con riferimento all'articolo 7 della legge n. 19/2021, che introduce modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16/2014 in materia di beneficiari dei finanziamenti relativi agli interventi regionali in materia di attività culturali, qualifica detta disposizione quale "*norma programmatica di carattere generale finalizzata a fornire una più puntuale definizione delle possibili categorie di soggetti ammissibili a divenire beneficiari degli incentivi previsti dalla LR 16/2014*", senza oneri a carico della finanza regionale. Va in proposito rilevato che la norma in argomento introduce specificatamente *ex novo*, tra le citate categorie di soggetti potenzialmente destinatari dei contributi in parola, gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Tale specificazione, più che una più puntuale definizione parrebbe, di fatto, un'estensione dei beneficiari di cui trattasi. Andrebbe pertanto approfondito se l'asserita assenza di oneri vada intesa, più precisamente, come una clausola di neutralità finanziaria, nel senso che le risorse già esistenti nel bilancio potrebbero essere sufficienti per coprire anche l'onere (che andrebbe, nel caso, quantificato) derivante dalla concessione di finanziamenti alla nuova categoria di beneficiari introdotta.

Con riferimento all'articolo 11 della medesima legge regionale n. 19/2021 si evidenzia inoltre che le norme transitorie della legge (art. 34, c. 5) prevedono che detta




disposizione trova applicazione “a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l’allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa”. L’attuazione della disposizione in argomento risulta pertanto finanziariamente condizionata dalla disponibilità finanziaria dei capitoli utilizzati per la copertura dell’onere, peraltro non quantificato. Anche in questo caso detta disponibilità non risulta analiticamente esplicitata nella documentazione a corredo del progetto di legge e dei relativi emendamenti – che, anzi, qualificano la disposizione in argomento quale “norma programmatica che troverà attuazione con l’approvazione degli avvisi pubblici previsti dalla normativa per gli incentivi destinati all’adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche” priva di riflessi finanziari - e ciò non consente di trarre conclusioni in merito all’effettiva misura in cui la norma verrà attuata;

- infine, si evidenzia la disposizione di cui all’articolo 7 della legge n. 22/2021, concernente la cosiddetta “dote famiglia”, la cui RTF allegata al disegno di legge risulta, evidenzia, tra l’altro, che *“la norma prevede una modulazione dell’intensità del beneficio a seconda della composizione del nucleo familiare e verrà programmata nell’intensità e nella gestione della presentazione delle domande, concessione e liquidazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio pluriennale. In considerazione di dare priorità alle misure previste in materia di politiche per la famiglia è stata proposta una copertura tecnica dei capitoli a valere sul 2022 e 2023, nell’ottica che gli interventi depotenziati siano compatibili con un rifinanziamento nella prossima manovra di bilancio”*. Da tali enunciazioni, sembrerebbe che l’attuazione dell’intervento risulti finanziariamente condizionato dalla disponibilità finanziaria dei capitoli del bilancio pluriennale utilizzati per la copertura dell’onere: si rileva, come per i casi precedentemente illustrati, che tale disponibilità non risulta analiticamente evidenziata nella documentazione a corredo del progetto di legge e dei relativi emendamenti; pertanto, non si possono trarre conclusioni in merito all’effettiva misura in cui anche tale norma verrà attuata.

Le specifiche modalità di copertura previste nelle leggi adottate nel 2021, afferenti al bilancio del triennio 2021-2023, vengono esposte nei grafici che seguono.




**Tabella 11 - Percentuale mezzi di copertura leggi 2021 - triennio 2021-2023.**



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

**Tabella 12 - Mezzi di copertura oneri leggi 2021 distribuiti per singolo esercizio finanziario.**



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

### 3.2.1 L'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali nel triennio 2021-2023.

L'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 prevede che *“nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio”*.

Nell'esercizio 2021, con riferimento al bilancio pluriennale regionale 2021-2023, sono stati autorizzati complessivamente ventidue fondi speciali di cui undici iscritti nella parte corrente e undici nella parte capitale. Quattordici dei suddetti ventidue fondi risultano autorizzati in sede di approvazione del bilancio, tuttavia non si rinvengono, nella nota integrativa allo stesso bilancio di previsione 2021-2023, informazioni specifiche in merito. Risulterebbe opportuno, come peraltro avveniva in passato, ai fini informativi e di trasparenza, inserire nella citata nota integrativa al bilancio le notizie concernenti i fondi speciali autorizzati vista l'utilità di tali informazioni ai fini dell'interpretazione dello stesso bilancio (art. 11, comma 5, lett. j) del d.lgs. 118/2011 e paragrafo 9.11 principio contabile applicato concernente la programmazione).

Lo stanziamento di ulteriori due fondi speciali è stato iscritto (ai sensi dell'art. 42, commi 8 e 10 del d.lgs. n. 118/2011) con la delibera della giunta regionale n. 52 del 19.1.2021 a seguito dell'approvazione della delibera di preconsuntivo 2020. I restanti sei fondi speciali sono stati autorizzati a seguito dell'approvazione della l.r. n. 13/2021 di assestamento del bilancio 2021-2023.

Va evidenziato in via generale che i fondi speciali svolgono un ruolo strumentale *“a servizio”* (e in conseguenza dell'attività) della programmazione. Essi andrebbero pertanto determinati nei documenti di programmazione finanziaria e, come sopra già evidenziato, adeguatamente dettagliati nella nota integrativa al bilancio (e conseguenti aggiornamenti), in ossequio ai principi che definiscono il medesimo bilancio quale *“bene pubblico”*.

Con riferimento alla modalità di copertura attraverso il prelievo disposto dai fondi speciali<sup>14</sup>, va ricordato che la stessa è da ritenersi *“la modalità organizzativa più adatta ad una tempestiva programmazione degli obiettivi da conseguire ed alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni*

---

<sup>14</sup> Si ricorda che la denominazione di cui all'articolo 17 della l.r. n. 21/2007 fa riferimento a *“fondi globali”* mentre l'articolo 49 del d.lgs. 118/2011 li qualifica *“fondi speciali”*.

finanziarie, poiché consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e di trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di concentrare nelle sessioni di bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo delle coperture finanziarie" (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/2013/INPR).

Di seguito si espone il riepilogo dei fondi autorizzati con il bilancio 2021-2023 (come risultanti dal bilancio finanziario gestionale 2021 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30.12.2020), nonché iscritti a seguito della già citata delibera della giunta regionale n. 52 del 19.1.2021 ovvero stanziati con leggi regionali promulgate nel 2021 (e relative variazioni di bilancio), unitamente all'evidenza dei prelievi disposti nel corso del 2021 con le leggi prese in considerazione.

Si evidenzia che, in assenza di specifici elementi informativi analitici, sussistono dei dubbi sulla qualificazione, tra i fondi speciali, dell'accantonamento di cui al capitolo di spesa n. 80080 "Accantonamento relativo alla proroga del versamento della seconda rata di acconto IRAP", iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 2 (spese in conto capitale), pur dato atto che, nel corso del 2021, il medesimo fondo non ha visto movimentazioni finanziarie.

Si rimanda, per gli elementi di dettaglio inerenti ai fondi autorizzati, i prelievi, le variazioni in aumento e la disponibilità residua dei singoli fondi speciali, all'apposito paragrafo dell'Appendice allegata alla relazione.

**Tabella 13 - Riepilogo fondi speciali bilancio 2021-2023**

	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Eserc. 2023	TOT. TRIENNIO
Tot. fondi speciali autorizz. con il bil. prev. 2021-2023 (come da BFG)	166.165.746,46	112.506.560,18	80.595.000,00	<b>359.267.306,64</b>
Tot. Fondi speciali iscritti per effetto della DGR n. 52 del 19.1.2021 a seguito dell'approvazione del preconsuntivo 2020	27.646.432,78	0,00	0,00	<b>27.646.432,78</b>
Nuovi fondi autorizzati con leggi del 2021	69.894.000,00	140.000,00	140.000,00	<b>70.174.000,00</b>
<b>Totale fondi autorizzati (escluse variazioni aumentative)</b>	<b>263.706.179,24</b>	<b>112.646.560,18</b>	<b>80.735.000</b>	<b>457.087.739,42</b>

	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Eserc. 2023	TOT. TRIENNIO
Totale variazioni aumentative autorizzate nel corso del 2021 sui fondi già autorizzati	24.530.956,40	5.000.000,00	0,00	<b>29.530.956,4</b>
Totale prelievi 2021	-126.858.053,29	-64.593.911,59	-51.540.000	<b>-242.991.964,88</b>
<b>Totale fondi disponibili al 31.12.2021</b>	<b>161.379.082,35</b>	<b>53.052.648,59</b>	<b>29.195.000,00</b>	<b>243.626.730,94</b>

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base del bilancio finanziario gestionale approvato con deliberazione G.R. n. 2026 del 30.12.2020 e delle variazioni al bilancio 2021-2023.

La tabella che segue ha lo scopo di evidenziare la percentuale di utilizzo dei fondi speciali complessivamente autorizzati nel bilancio 2021-2023 e la corrispondente percentuale relativa alla disponibilità residua al 31.12.2021 dei già menzionati fondi.

**Tabella 14 – Utilizzo fondi speciali bilancio 2021-2023**

	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	TOTALE TRIENNIO
Totale fondi speciali autorizzati nel bilancio 2021-2023 (comprese variazioni aumentative)	288.237.135,64	117.646.560,18	80.735.000	486.618.695,82
Totale prelievi disposti nel 2021	-126.858.053,29	-64.593.911,59	-51.540.000	-242.991.964,88
<b>% PRELIEVI su fondi autorizzati</b>	<b>44,01%</b>	<b>54,90%</b>	<b>63,84%</b>	<b>49,93%</b>
<b>% disponibilità residua al 31.12.2021 dei fondi autorizzati</b>	<b>55,99%</b>	<b>45,10%</b>	<b>36,16%</b>	<b>50,07%</b>

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo

Si osserva in proposito che le quote dei fondi speciali non utilizzate, entro il termine del relativo esercizio, attraverso i prelievi, costituiscono economie di spesa ai sensi dell'articolo 49, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011.

La situazione che emerge dai dati delle tabelle precedentemente esposte evidenzia, a fronte di stanziamenti iniziali nel bilancio di previsione di oltre 193 milioni di euro per l'esercizio 2021 (compresi i fondi iscritti a seguito della DGR n. 52/2021 a seguito dell'approvazione del

preconsuntivo 2021), un considerevole incremento – pari a oltre 94 milioni di euro - degli stanziamenti autorizzati nel corso dell'esercizio 2021 (nuovi fondi speciali autorizzati e variazioni aumentative dei fondi già autorizzati). Si osserva, inoltre, una percentuale di utilizzo dei fondi speciali nel corso del 2021 pari al 44,01% con una disponibilità residua di fondi al 31.12.2021, sempre per l'esercizio 2021, pari a 161 milioni di euro.

Pur riconoscendo che i fondi speciali sono un elemento di flessibilità del bilancio, tanto più utili nel contesto emergenziale determinatosi in conseguenza della pandemia, la Sezione richiama l'Amministrazione sull'opportunità di introdurre sistemi di monitoraggio del fenomeno di immobilizzazione di risorse, in quanto comportante una sottrazione delle stesse ad altri impieghi, anche in una prospettiva triennale (la percentuale di utilizzo dei fondi complessivamente autorizzati nel triennio 2021-2023 risulta del 49,93% se si considerano i prelievi previsti a valere sull'intero triennio di riferimento).

Va inoltre rilevato, in continuità con le osservazioni già formulate in precedenti referti, che anche nel corso del 2021 alcuni prelievi effettuati dai fondi in argomento sono stati disposti (in parte) per impinguare stanziamenti di spese non coerenti con la destinazione del fondo medesimo a spesa corrente o in conto capitale. A titolo esemplificativo si evidenzia il fondo di parte corrente 970090 per il quale risultano, tra l'altro, prelevati con la l.r. n. 2/2021 € 120.000 nel 2021 per esigenze di parte capitale (cap. 10088) e il fondo di parte corrente 970091 per il quale risultano, tra l'altro, prelevati con la l.r. n. 13/2021 € 700.000 nel 2022 sempre per esigenze di parte capitale (cap. 12080).

Il fenomeno anzidetto è stato riscontrato anche sul fronte delle variazioni aumentative apportate con leggi del 2021 ai fondi speciali in argomento; dall'esame delle variazioni per atto trasmesse dalla Regione risulta infatti che alcuni impinguamenti disposti nei confronti dei fondi di parte capitale sono stati attuati (in parte) attraverso lo storno di fondi o maggiori entrate di parte corrente. Ciò, pur non rappresentando una irregolarità, costituisce un elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria. Anche in questo caso si evidenzia, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, il fondo di parte capitale 970093 impinguato di € 1.230.000 per il 2021 (l.r. n. 13/2021) per effetto di maggiori entrate extratributarie (cap. 24) iscritte al titolo 3 dell'entrata e il fondo di parte capitale 970131 impinguato di € 5.000.000 per il 2021 (l.r. n. 16/2021) per effetto di maggiori entrate tributarie

(cap. 7330 e 7332), nonché il fondo di parte capitale 970523 impinguato di € 2.000.000 (l.r. n. 16/2021) attraverso lo storno di fondi da un capitolo di parte corrente (cap. 9602).

Sulla tematica in argomento si richiama l'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 laddove dispone che i fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, vanno *“tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale”*.

Il prelievo dal fondo speciale costituisce la modalità organizzativa che meglio esprime una valida (e ponderata) programmazione degli obiettivi da conseguire e delle corrispondenti dotazioni finanziarie, tuttavia, anche le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno evidenziato, nella relazione quadrimestrale sett.-dic. 2016 (delib. n. 2/2017), con riferimento all'utilizzo di stanziamenti di fondo speciale corrente per la copertura di oneri permanenti, che *“ferma rimanendo la valenza positiva dell'istituto del fondo speciale, va rilevato che un suo utilizzo per la copertura di oneri permanenti, pur non incontrando un divieto formale ad opera della legge di contabilità, comporta la conseguenza di un irrigidimento delle poste di bilancio, il che – a parità di condizioni – pone le premesse per una difficoltà aggiuntiva in ordine all'agibilità di manovre future che si basino in gran parte sulla riduzione della spesa”*. In merito a tale problematica, già peraltro riscontrata in sede di verifica delle coperture delle leggi di spesa approvate nel corso del 2018 e successivamente emersa anche in sede di verifica delle coperture delle leggi di spesa approvate nel 2019, la Direzione centrale finanze, con nota prot. n. 15271 del 9 luglio 2019, aveva già rappresentato che *“sussiste l'oggettiva difficoltà in fase di programmazione di attività legislativa a individuare, in una fase così prematura, la specifica tipologia di spesa che la legge intenderà finanziare”*. Pur nella costante consapevolezza delle ricadute che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha avuto anche sull'attività legislativa e programmatica del 2021, si ribadisce che quanto sopra rappresentato, unitamente al ripetersi della criticità negli anni, che depone per un non episodico utilizzo dei fondi speciali svincolato dalla loro destinazione alla parte corrente o alla parte capitale, costituisce un ulteriore sintomo di debolezza a carico della fase di programmazione finanziaria afferente la copertura delle nuove leggi di spesa.

## 4. ESITI SPECIFICI DEL CONTROLLO.

### 4.1 Le problematiche riscontrate.

Posto che le verifiche condotte sulla legislazione regionale del 2021 hanno evidenziato diversi profili problematici, spesso interconnessi, per la maggior parte già riscontrati dalla Sezione in passato (pur con diversi gradi di intensità), si ritiene opportuno richiamare preliminarmente le principali osservazioni svolte nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2020 dalla Regione Friuli Venezia Giulia<sup>15</sup>.

In tale sede la Sezione aveva individuato sei aree tematiche cui facevano riferimento le principali criticità emergenti dal controllo, peraltro valutate nella prospettiva emergenziale in cui erano stati adottati gli interventi a causa della pandemia in atto. Una prima problematica atteneva alle previsioni che dispongono l'ampliamento, attraverso modifiche della legislazione previgente, della platea dei potenziali beneficiari degli interventi, senza un corrispondente rimpinguamento delle risorse stanziare in bilancio nell'assunto della loro neutralità finanziaria. In secondo luogo, era stato evidenziato l'ampio ricorso allo storno/rimodulazione di pregresse autorizzazioni di spesa come strumento di copertura degli oneri recati da nuove disposizioni, modalità peraltro già ampiamente utilizzata in passato dal legislatore regionale. Una terza tematica riguardava il finanziamento di nuovi interventi previsti dalla legge a carico di gestioni fuori bilancio (compresi gli aspetti connessi all'adeguatezza della dotazione finanziaria delle medesime gestioni fuori bilancio). Ulteriori criticità erano state rilevate con riferimento alla natura meramente programmatica di taluni interventi i cui profili finanziari si presentavano non del tutto rispondenti alle prescrizioni in materia di copertura finanziaria degli oneri, alla laconicità-tecnicismo delle relazioni tecnico finanziarie e della rappresentazione contabile comportanti effetti negativi sulla comprensibilità del bilancio nonché, infine, ai profili concernenti la qualità della programmazione finanziaria.

Su tali tematiche l'Amministrazione si era espressa rappresentando in particolare che il legislatore aveva orientato la propria azione al principio di flessibilità in fase gestionale nell'allocazione e gestione delle risorse del bilancio, al fine di ottimizzare il loro utilizzo

---

<sup>15</sup> Deliberazione n. FVG/ 32 /2021/RQ del 13 luglio 2021.



nell'ambito delle spese rimodulabili, anche tenuto conto della situazione contingente, fortemente mutevole e legata a programmazioni sopravvenute, come quella causata dall'emergenza pandemica. Inoltre, l'Amministrazione aveva assicurato, pro-futuro, l'impegno delle proprie strutture nel garantire un'attenta e completa compilazione delle relazioni tecnico finanziarie, al fine di ottenere una migliore qualità delle informazioni ivi contenute, con l'obiettivo fondamentale di assicurare una scelta consapevole al legislatore regionale. Lo stesso Consiglio regionale aveva riconosciuto l'opportunità di migliorare e arricchire le informazioni contenute nelle relazioni tecnico finanziarie anche attraverso l'eventuale emanazione di una circolare del Presidente del Consiglio regionale atta a definire criteri più dettagliati per la compilazione dei modelli di RTF tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Sezione.

In esito al contraddittorio finale la Sezione aveva conclusivamente sollecitato l'Amministrazione a dare maggior peso all'accuratezza ed esaustività delle relazioni tecnico finanziarie e dei relativi allegati esplicativi a corredo dei progetti di legge dei relativi emendamenti, soprattutto sotto i profili della corretta quantificazione degli oneri indotti e dell'adeguatezza della disponibilità delle risorse utilizzabili per la copertura degli interventi aggiuntivi, anche nei confronti di disposizioni e provvedimenti implicanti, ai fini della relativa copertura finanziaria, clausole di neutralità/invarianza finanziaria. Ciò al fine di evitare che si generino situazioni di dubbia compatibilità della legislazione regionale di spesa con il dettato costituzionale e di limitare, allo stesso tempo, la possibilità che si concretizzino oneri non previsti.

Infine, la Sezione aveva richiamato quanto precisato dalla Corte costituzionale in merito all'importanza che i moduli standardizzati dell'armonizzazione dei bilanci - di per sé poco idonei a illustrare la peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell'organizzazione con cui vengono perseguiti e della rendicontazione di quanto realizzato - vengano integrati *“da esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità”* al fine di evitare il rischio di un abuso della *“tecnicità contabile”* e di rappresentare in modo comprensibile *“le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo,*



*puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate” (Sent. Corte cost. n. 247/2017).*

Le verifiche condotte sulla legislazione regionale del 2021 hanno fatto emergere problematiche in larga parte sovrapponibili a quelle già rilevate con riferimento alla legislazione dell’anno precedente. Si tratta di aspetti riconducibili a undici ambiti tematici e che, sovente, risultano interconnessi tra loro e si riscontrano congiuntamente.

Di seguito sono illustrate nel dettaglio, per ciascun ambito tematico, le fattispecie nei cui confronti sono state riscontrate criticità.

Si ritiene di sottolineare anticipatamente che la verifica effettuata fa emergere la rinnovata necessità di migliorare il corredo informativo e l’accuratezza delle relazioni tecnico finanziarie al fine di garantire la comprensione della reale portata normativa (e finanziaria) del provvedimento all’esame del legislatore rispetto all’ordinamento vigente. Tale esigenza vale anche ai fini dell’individuazione dell’onerosità o meno degli interventi posto che, a tale riguardo, è essenziale la chiara comprensione degli aspetti innovativi (precisando in maniera netta se la nuova normativa ha natura, sostanzialmente, esclusivamente programmatica) ovvero meramente ripositivi rispetto alla legislazione previgente.

Quanto agli esiti dettagliati del controllo, per ogni singola legge regionale esaminata, si rinvia alla prima parte dell’Appendice di questa relazione “Esiti del controllo. Osservazioni della Sezione sulle specifiche risultanze”, nella quale, in forma schematica e dettagliata, vengono esposte le criticità e/o le problematiche emerse a seguito del controllo, nonché le osservazioni sulle specifiche risultanze, svolte sulla base dei principi di riferimento ivi evidenziati.

#### **4.1.1 Valutazione effetti finanziari sostanziali derivanti da disposizioni contenenti clausole di neutralità finanziaria e problematiche inerenti alla distinzione tra norme recanti clausole di invarianza e norme prive di oneri.**

Come puntualizzato anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 10/2013/INPR) l’indicazione della copertura finanziaria è richiesta anche quando alle nuove

o maggiori spese possa farsi fronte con somme già iscritte in bilancio, sia perché rientranti in un capitolo che abbia sufficiente capienza sia perché fronteggiabili con lo “storno” di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli. In tali casi, è necessaria l'espressa menzione dei capitoli di bilancio ovvero delle variazioni compensative fra capitoli sui quali far gravare l'onere della spesa, fermo restando che non si possono incidere fondi già impegnati a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate (Corte cost., Sent. n. 272/2011, secondo un principio espresso fin dalla Sent. n. 30/1959).

Inoltre, secondo quanto più volte rammentato dalla Corte costituzionale, *“gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria. La necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa. Sicché le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalità comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all'effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi”* (Corte cost., Sent. n. 25/2021, n. 235/2020 e n. 188/2015).

Va evidenziato che il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 163/2016, che costituisce puntualizzazione tecnica del principio di analitica copertura degli oneri finanziari, interviene specificatamente sul contenuto delle relazioni tecniche inerenti alle disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria specificando che le medesime relazioni devono riportare *“la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria”*.

In diverse leggi regionali oggetto di controllo sono state rilevate disposizioni contenenti, di fatto, clausole di neutralità finanziaria per le quali, nelle correlate relazioni tecnico finanziarie,

non risultano esplicitati adeguati elementi informativi che consentano di valutare gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte e/o l'attendibilità della copertura realizzata. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la l.r. n. 1/2021 (Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi) presenta possibili criticità in particolare con riferimento a una disposizione recante una clausola di neutralità finanziaria. Si tratta dell'articolo 2, comma 4, della legge, che autorizza l'utilizzo delle economie derivanti dall'impiego delle risorse per le funzioni amministrative delegate al CATA e al CATT FVG di cui all'art. 5, comma 1 ter della l.r. n. 3/2020, allo scopo di soddisfare le ulteriori domande presentate a valere sulle linee contributive previste dalla medesima legge regionale (misure a sostegno dei soggetti economici danneggiati dal Covid 19 e a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori), nonché a valere sulle ulteriori linee contributive previste dalla stessa legge regionale n. 1/2021. Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la norma in parola emerge che le economie a disposizione derivano *“dalle risorse già concesse e impegnate nell'esercizio finanziario 2020 a valere sulla Missione 14 Programma 1 Titolo 1 (capitoli 8926/S e 8927/S)”*. In merito alla citata disposizione si ribadisce che, seppur sia consentito far fronte alle nuove o maggiori spese indotte dalla legge con somme già iscritte in capitoli di bilancio che presentino eccedenze di stanziamenti, previa indicazione dell'entità e della disponibilità delle risorse in essere, resta in ogni caso preclusa la possibilità di incidere fondi già impegnati a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate (Corte cost., Sent. n. 272/2011 già citata).

Nel caso della l.r. n. 3/2021 (SviluppoImpresa), laddove le relazioni tecnico finanziarie invocano il ricorso a clausole di neutralità finanziaria con utilizzo di risorse già esistenti nel bilancio per le finalità da essa indicate (anche attraverso la loro riprogrammazione), manca invece del tutto la quantificazione degli oneri. Nel dettaglio, si evidenzia che nel provvedimento in esame risultano ricorrenti tre casistiche riconducibili a clausole di neutralità finanziaria: una prima casistica riguarda le norme (art. 98, c. 19, art. 21, c. 1, art. 23, art. 29, art. 57, c. 2 e art. 87) concernenti interventi che verranno attuate dal (o per il tramite dell') Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa (pertanto gli oneri conseguenti gravano sulle risorse già previste e allocate ai fini del funzionamento della medesima Agenzia - capitolo 8135); una seconda casistica prevede che gli oneri presunti a fronte di diverse disposizioni introdotte

dalla legge (art. 98, c. 3, c. 4 e c. 6) vengano coperti a valere sulle risorse allocate, ad opera dell'art. 98, comma 2, della stessa legge, con riferimento al "Fondo commercio" (di parte corrente e di parte capitale – rispettivamente cap. 10051 e 10050); una terza casistica vede infine gravare gli oneri previsti da alcune disposizioni, che verranno attuate attraverso la finanziaria regionale Friulia Spa (art. 31, c. 3, art. 37, c. 4, art. 61, c. 2), a valere sulle risorse previste dalla legge in argomento (art. 56, comma 4) per la ricapitalizzazione della medesima società (capitolo 10077). Ulteriori clausole finanziarie risultano riferite, in un caso, all'articolo 98, comma 21 che, ai fini dell'istituzione di una banca dati degli standard qualitativi delle unità abitative e delle locazioni turistiche regionali, pone l'aggravio dell'onere sulle risorse allocate alla Missione 1, Programma 8, Titolo 1 del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 342 – spese piano SIIR) e, in un altro caso, a due disposizioni (art. 98, commi 41 e 45) afferenti rispettivamente i trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche e il sostegno a progetti pilota per l'impresa diffusa, che integrano meramente la disciplina già prevista dagli art. 85 e 86 della l.r. 3/2015 a valere sulle risorse allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione 14, Programma 1, Titolo 2 (cap. 8078 e 8079 relativi a trasferimenti ai Consorzi di sviluppo economico locale per interventi relativi a infrastrutture locali). Sussiste infine un'ultima disposizione (art. 98, comma 55) afferente ai compensi previsti per i componenti del Comitato tecnico di valutazione in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, che evidenzia il ricorso a una clausola di neutralità finanziaria in quanto modifica la disciplina relativa al citato Comitato, già previsto dall'art. 15 della l.r. n. 26/2005, a valere sulle risorse già allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione 14, Programma 1, Titoli 1 (cap. 718 e 764 relativi a spese per il funzionamento di Comitati, Consigli ecc.).

In merito alle citate fattispecie di cui alla l.r. n. 3/2021, nel richiamare il citato comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009 che individua il contenuto minimo delle relazioni tecniche inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, si sottolinea che, nel caso di norme che prevedono che l'ampliamento di taluni interventi regionali avvenga con le risorse già stanziare nel bilancio regionale per finanziarie gli interventi originari senza che la copertura finanziaria sia accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati, potrebbero determinarsi, di fatto, a posteriori,

problemi di incoerenza del tetto di spesa originariamente previsto rispetto all'ampiezza degli interventi.

Anche nel caso della l.r. n. 4/2021 (Modifiche alla l.r. n. 14/2015 recante disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale" e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea), viene rilevato un difetto di quantificazione. Nello specifico, l'articolo 10, comma 1, della legge prevede la copertura delle rettifiche finanziarie sulle operazioni che rilevano la non conformità della normativa nazionale di recepimento delle direttive eurounitarie sugli appalti attraverso la rendicontazione del parco progetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) della l.r. n. 14/2015; si evidenzia in merito che, seppur la copertura venga assicurata attraverso le risorse regionali aggiuntive assegnate ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 7 bis della l.r. n. 14/2015, che trovano a loro volta finanziamento mediante prelievo da fondi per interventi a finanziamento comunitario, l'onere afferente alle citate rettifiche finanziarie non è stato quantificato nel dettaglio.

Anche con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria invocata a fronte della disposizione di cui all'art. 60, comma 1, della l.r. n. 20/2021, che dispone che a seguito dell'inserimento di un nuovo membro (rappresentante delle aree protette) nel Comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'articolo 8, comma 8, della l.r. n. 42/1996, si provvede a valere sullo stanziamento già previsto alla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2021-2023, gli oneri indotti dalla nuova disposizione troverebbero copertura sulle risorse già stanziare in bilancio (oggetto di riprogrammazione); si osserva, tuttavia, anche in questo caso, che l'onere in parola non risulta quantificato.

Ancora, con riferimento alla l.r. n. 5/2021 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), si evidenzia che alcuni oneri recati dalla legge per la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali (artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 - comma 5, art. 16 - comma 7, art. 18 - comma 1, artt. 26 e 29), la cui puntuale quantificazione non è stata peraltro definita in sede di approvazione della legge

ma viene demandata a una deliberazione della Giunta regionale, vengono posti a carico di risorse già previste in bilancio; le relative relazioni tecnico finanziarie evidenziano il ricorso a clausole di neutralità finanziaria e riportano nel dettaglio gli stanziamenti dei capitoli interessati dalla riprogrammazione di fondi: tuttavia, non è del tutto chiaro se detti importi risultino interamente disponibili. In merito si evidenzia che la previsione di una spesa, peraltro non esplicitamente individuata nel *quantum*, a valere su uno stanziamento già previsto, senza indicare l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, impedisce una trasparente evidenza del ciclo della gestione con riferimento alla specifica autorizzazione di spesa.

L'assenza di elementi informativi che consentano di valutare gli effetti finanziari derivanti da disposizioni contenenti, di fatto, clausole di neutralità finanziaria, nonché l'attendibilità della copertura, si rileva anche nei confronti di diverse disposizioni della l.r. n. 6/2021 (Legge regionale multisettoriale 2021) (art. 1, 2, 18, 24, 38, 43, 64, 100, da 126 a 130, da 132 a 143 e da 145 a 154). In alcuni casi (art. 1 e 2), si osserva nuovamente che non pare soddisfacente, né sufficiente a dirimere i dubbi in merito alla misura in cui la norma verrà attuata, la mera affermazione della presenza di adeguate risorse già stanziata a carico del bilancio regionale utilizzabili, attraverso la loro riprogrammazione, per le nuove finalità individuate dalla legge, senza che ne venga attestata in maniera dettagliata la relativa entità e disponibilità.

Ulteriori casi in cui non risulta chiaro se l'asserita assenza di oneri nella relazione tecnico finanziaria sottenda, invece, di fatto, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli eventuali oneri indotti dalla nuova legislazione (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziata in bilancio, si rinvencono con riferimento alla l.r. n. 22/2021 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) – trattasi in particolare delle spese a fronte degli articoli 8, 14, 19 e dell'art. 45, commi 7, 25, 32, 33, 34, 35, 40.

Si ribadisce in generale che, ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere all'individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa



autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da un'adeguata dimostrazione economica e contabile (Corte cost., Sent. n. 115/2012).

Anche nel caso riferito all'articolo 15 della l.r. n. 19/2021 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), in materia di sostegno ai distretti culturali, la verifica ha fatto emergere delle perplessità in merito alla dichiarata assenza di oneri finanziari in presenza di una previsione di finanziamenti regionali a sostegno dei citati distretti culturali. Sembrerebbe trattarsi nuovamente di una fattispecie in cui una norma sostanzialmente "onerosa" che parrebbe ascrivibile, avuto riguardo del contenuto della legge, tra quelle potenzialmente recanti una clausola di neutralità finanziaria, è stata invece qualificata come una disposizione "non onerosa".

Dalle verifiche istruttorie emerge il caso, ad esempio, della l.r. n. 1 ove la clausola di neutralità finanziaria viene invocata a fronte della conferma dei finanziamenti per gli interventi a valere sul bando PISUS (Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile) di cui all'articolo 4 della legge, ai sensi del quale è stato spostato il termine di ultimazione degli interventi al 31.12.2021. Nella relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento di Commissione che ha introdotto la disposizione in argomento risulta all'uopo specificato che *"gli interventi di cui trattasi gravano sulle risorse già concesse e impegnate nell'esercizio finanziario 2019 a valere sulla Missione 14 Programma 5 Titolo 2 (capitolo 8897/S per euro 5.777.702,68)"*. Un ulteriore caso si riscontra con riferimento alla l.r. n. 6/2021, nei confronti delle disposizioni che modificano la l.r. n. 19/2012 (in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua) e la l.r. n. 11/2015 (in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque); anche in questo caso le relazioni tecnico finanziarie evidenziano il ricorso a clausole di neutralità finanziaria; tuttavia, le stesse disposizioni sembrerebbero maggiormente ascrivibili alla tipologia di norme prive di oneri finanziari.

La stessa problematica inerente alla qualificazione di norme verosimilmente prive di oneri finanziari come dotate di clausole di neutralità finanziaria senza fornire dettagliati elementi per la valutazione degli effetti derivanti dalle medesime clausole, si rileva con riferimento all'articolo 132 (relativo alle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso ittiogenico), nonché agli articoli dal 133 al 143 (modifica della

disciplina delle attività estrattive di cui alla l.r. n. 12/2016) e agli articoli dal 145 al 154 (modifiche alla legge regionale n. 21/2020 in materia di disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico) della stessa l.r. n. 6/2021.

A miglior comprensione della problematica pare opportuno evidenziare la sostanziale distinzione tra le due fattispecie anzi richiamate. Nel primo caso - disposizione per la quale viene invocata una clausola di neutralità finanziaria - la norma (onerosa) dispiega effetti finanziari, da individuarsi nel *quantum*, che tuttavia vengono "risolti" attraverso una più efficiente utilizzazione di risorse già previste (stanziare) e disponibili in bilancio<sup>16</sup>. Trattasi ad esempio di disposizioni in cui il legislatore regionale fa ricorso a formule di copertura quali *"Per le finalità di cui al comma ... dell'articolo ... della legge regionale ..., si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. ... - Programma n. 1 ... - Titolo n. ... dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni ..."*; tali formulazioni fanno supporre che vi sia una spesa, conseguente all'introduzione della nuova norma, che tuttavia viene finanziata da risorse già stanziare in bilancio: le relazioni tecnico finanziarie dovrebbero dar conto di tali "margini" di bilancio disponibili.

Nel secondo caso, invece - norma priva di oneri - la disposizione non comporta alcun effetto finanziario ovvero non sussistono nuovi o maggiori costi indotti dalla nuova legislazione - o minori entrate - e, pertanto, non si pone il problema della copertura ma solo della dimostrazione dell'asserita assenza di oneri. Si evidenzia infatti, in proposito, che anche la previsione dell'assenza di oneri aggiuntivi, in assenza di un'adeguata dimostrazione, si traduce in una mera clausola di stile, priva di sostanza.

Si osserva che le carenze informative osservate nelle relazioni tecnico finanziarie correlate alle menzionate disposizioni dotate di clausole di neutralità finanziaria, non consentono di verificare con certezza se l'asserita invarianza delle risorse sia in concreto praticabile ovvero se invece risulti una *"mera clausola di stile, priva di sostanza"* (sentenza Corte Cost. n. 5/2018). Inoltre, sul piano contenutistico *"non venendo fornite informazioni, la mancata previsione di costi aggiuntivi per dar corso a nuovi compiti può far assumere alla legislazione un mero carattere programmatico [...] ovvero può porre le premesse per una attuazione non omogenea della normativa"*

---

<sup>16</sup> Il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato con riferimento agli effetti complessivi della norma e non comporta in sé la preclusione di un eventuale aggravio di spesa, sempre che tale aggravio sia "neutralizzato" con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate (*ex plurimis*, Corte cost., sentenza n. 132 del 2014).



*medesima”* , senza potersi escludere che possano derivarne maggiori oneri a legislazione vigente (Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - Sez. Riunite - leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2019).

Inoltre, l’ampia casistica rilevata con riferimento al rinvio alle “risorse in essere” come metodologia di risoluzione degli obblighi di quantificazione e di copertura degli oneri “*costituisce una tendenza che va giudicata negativamente, in quanto in buona sostanza elusiva dell’obbligo di copertura*” (Relazione quadrimestrale Sez. Riunite settembre-dicembre 2019 sopra citata). Ciò fatti salvi i casi in cui venga dimostrata puntualmente, nelle relazioni tecnico finanziarie, la capienza delle risorse già stanziata. Anche in quest’ultimo caso, tuttavia, viene a emergere una problematica ovvero quella relativa alla valutazione della correttezza dei parametri utilizzati per la costruzione *ex ante* delle previsioni di bilancio.

#### **4.1.2 Laconicità-tecnicismo o assenza delle relazioni tecnico-finanziarie e della rappresentazione contabile di rango legislativo con effetti negativi sulla comprensibilità del bilancio.**

Come ribadito, da ultimo, dalle Sezioni Autonomie della Corte dei conti nella già citata delibera n. 08/SEZAUT/2021/INPR del 27.5.2021, il principio di cui all’art. 81, quarto comma, della Costituzione opera direttamente, a prescindere dall’esistenza di norme interposte e “*da ciò discende l’estensione alle Regioni dell’intero apparato normativo in materia di copertura che si trova sistematicamente regolato nella legge n. 196/2009, quali le diverse tipologie delle leggi onerose, nonché la disciplina della Relazione tecnica stabilite dall’art. 21, comma 5 (Corte cost., sentenze n. 26 del 2013; n. 176 del 2012; n. 115 del 2012).*”

*Le Regioni, dunque, sono tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi e alle regole tecniche previsti dall’ordinamento in vigore, ma anche ai principi di diritto che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato in tema di copertura finanziaria sancito dall’art. 81 Cost.”*

È ben noto come anche il legislatore regionale sia chiamato al rispetto dell'obbligo di redigere, per ogni disegno di legge che comporti conseguenze finanziarie, una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, secondo i dettami dell'art. 17 della legge 196/2009, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale nonché dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi prefissati.

Ai fini delle valutazioni e osservazioni inerenti alla copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, la relazione tecnico finanziaria, come prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale<sup>17</sup>, assume pertanto un'importanza fondamentale in quanto è chiamata a garantire la massima trasparenza possibile nelle scelte contabili e la loro effettiva conoscibilità da parte degli *stakeholders* e, in generale, della comunità amministrata. Ciò a maggior ragione dopo l'entrata in vigore degli schemi di bilancio previsti dal d.lgs. n. 118/2011 che non forniscono più elementi di dettaglio al livello di capitoli di bilancio, come avveniva, invece, per gli schemi di bilancio previgenti.

Tuttavia, l'odierno referto, che conferma quanto già rilevato con riferimento al controllo svolto sulle leggi regionali approvate nel 2020, evidenzia che non sempre viene data una puntuale attuazione ai principi che presidiano la chiara comprensione e l'intelligibilità della reale portata finanziaria del singolo provvedimento regionale rispetto all'ordinamento in vigore<sup>18</sup>. Le prescrizioni in materia di corredi informativi vengono ancora disattese, come nel caso della l.r. n. 1/2021 dove, a fronte di nuovi oneri relativi a contributi a fondo perduto a favore dei soggetti economici, che trovano copertura a mezzo prelievo da un fondo speciale, le relazioni tecnico finanziarie a corredo del progetto di legge e degli emendamenti d'Aula non specificano elementi circostanziati che consentano di valutare la congruità della quantificazione dell'onere

---

<sup>17</sup> I vigenti modelli di relazione tecnico finanziaria da presentarsi a corredo dei progetti di legge e degli emendamenti, unitamente alle linee guida per la predisposizione delle medesime relazioni, sono stati adottati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella seduta n. 130 del 30.6.2017. Su tali modelli e linee guida la Giunta regionale, con generalità n. 143 del 25.1.2018 ha espresso l'intesa. Sempre in merito a tali modelli, la Sezione si è espressa evidenziandone la completezza e la buona qualità (si veda la relazione sulle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017 dalla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla deliberazione n. FVG/32/2018/RQ).

<sup>18</sup> Ciò, verosimilmente, è anche conseguenza della breve tempistica in cui, a volte, matura la decisione legislativa – specialmente con riferimento all'approvazione degli emendamenti – che non facilita una ponderata valutazione degli effetti finanziari delle disposizioni.

previsto (frutto di una stima), anche con riferimento al rimborso a favore del CATA e del CATT FVG, degli oneri da sostenere per lo svolgimento degli adempimenti correlati alle funzioni amministrative delegate concernenti l'erogazione dei contributi in parola.

Ovvero nel caso della l.r. n. 2/2021, ove a fronte dell'introduzione di sovvenzioni previste in favore dei proprietari e dei gestori degli impianti natatori la relazione tecnico finanziaria difetta dell'indicazione degli elementi a supporto della quantificazione degli oneri, limitandosi a riportare le finalità sottese all'intervento (sostegno al settore e rilancio delle attività) anziché chiarire il percorso che ha portato alla quantificazione degli oneri stimati, precludendo così la possibilità di valutare l'attendibilità dei dati di spesa e la regolarità della relativa copertura. Si osserva in aggiunta, sempre con riferimento alla citata relazione, che la modalità di copertura ivi indicata (storno di fondi) non risulta coerente con quella prevista in via definitiva dall'articolo 9, comma 8, della legge 2/2021 in esame (prelievo da un fondo speciale).

Analogamente, nel caso della l.r. n. 3/2021, si rilevano problematiche attinenti all'insufficiente analiticità delle informazioni riguardanti i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, anche in questo frangente con riferimento agli elementi necessari per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione operata a mezzo di stime. In tale ambito preme soprattutto evidenziare che desta perplessità la qualificazione, in alcune relazioni tecnico finanziarie a corredo degli emendamenti al disegno di legge, di spese a carattere pluriennale in presenza di un andamento stimato degli oneri privo del requisito della continuità (pur dato atto che, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011, la legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa). In particolare, in un caso riferito all'onere autorizzato dal comma 16, dell'articolo 98, per il finanziamento di contributi a favore di *start-up* e *spin-off* imprenditoriali costituite da giovani, la spesa, qualificata nella relativa RTF come spesa pluriennale, viene prevista per gli esercizi 2021 e 2023 senza evidenziare alcun onere nell'esercizio 2022. Le informazioni inerenti ai criteri che hanno governato il processo di quantificazione di suddetti oneri (stima effettuata sulla base dei costi necessari per finanziare l'avvio di nuove imprese giovanili sull'esperienza di precedenti bandi in materia analoga) non paiono sufficienti a dirimere i dubbi circa l'effettiva mancata previsione di spese per il citato anno 2022.

Similmente, il caso riferito all'onere pluriennale di cui al comma 25, dell'articolo 98, finalizzato all'erogazione di contributi a favore dei soggetti gestori degli alberghi diffusi, vede la previsione di oneri per i soli esercizi 2021 e 2023. Anche in questo caso le informazioni presenti nella RTF in merito alla modalità di quantificazione della spesa (stima effettuata sulla base degli oneri necessari a PromoTurismo FVG per garantire adeguate modalità di promozione degli alberghi diffusi, di formazione degli operatori ecc.) non consentono di effettuare valutazioni in merito all'assenza di oneri prevista per l'esercizio 2022 in presenza di oneri pluriennali stimati per l'esercizio precedente (2021) e per quello conseguente (2023).

Inoltre, sempre a carico della l.r. n. 3/2021, va rilevato che dalla documentazione esaminata ai fini delle valutazioni inerenti la copertura degli oneri non sembrano emergere sufficienti informazioni circostanziate che consentano di delineare con certezza i cospicui contorni finanziari della riforma degli strumenti di accesso al credito delle imprese che entrerà in vigore dall'1.1.2022 (in merito si veda anche quanto esposto nel successivo paragrafo "Finanziamento di nuovi interventi previsti dalla legge a carico di gestioni fuori bilancio").

Problematiche attinenti all'eshaustività e alla completezza delle relazioni tecnico finanziarie si rilevano altresì con riferimento alla l.r. n. 6/2021 (Legge regionale multisettoriale 2021), in particolare per quanto concerne gli aspetti attinenti l'eshaustività e l'accuratezza nell'indicazione dei mezzi di copertura (art. 20, art. 22, art. 144), la loro attendibilità – anche con riferimento alla dimostrazione delle maggiori entrate individuate quali copertura delle spese (art. 70) e l'adeguata e ponderata quantificazione degli oneri fino alla completa attuazione delle norme (art. 7 e art. 30), nonché l'esplicitazione dei dati e degli elementi relativi ai metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri (art. 170). Tali imprecisioni e incompletezze recano come conseguenze, in un caso (art. 22), l'impossibilità di valutare con certezza la validità della dichiarata assenza di oneri, mentre negli altri casi precludono la possibilità di giudicare con certezza la "bontà" della copertura operata.

Anche nel caso della l.r. n. 10/2021 (disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare) non può essere considerata sufficientemente esaustiva, al fine di dimostrare l'assenza di oneri a fronte della previsione di azioni volte a sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative, tramite campagne di

comunicazione coordinate dalla Regione, una mera dichiarazione in tal senso, senza una adeguata dimostrazione sostanziale.

Inoltre, sempre con riferimento alla medesima legge regionale, si osserva che la previsione di un onere facoltativo *una tantum* per il solo esercizio 2021, in assenza di ulteriori elementi esplicativi, sembrerebbe mal conciliarsi con l'introduzione di interventi che vedono, quale caratteristica espressa dal legislatore, una periodicità annuale.

Sussistono altri casi in cui gli oneri, qualificati quali pluriennali, di parte capitale per la realizzazione, da parte degli enti di decentramento regionale (EDR), della Rete sovracomunale per la gestione e manutenzione dei tratti di itinerario di proprietà regionale nonché per il trasferimento ai citati EDR delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite dalla legge in materia di viabilità, già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade Spa, come previsto dalla l.r. n. 14/2021, vengono quantificati e autorizzati per il solo esercizio 2022 laddove, per contro, gli oneri di parte corrente vengono previsti per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023. Anche in questo caso, le informazioni contenute nelle relative relazioni tecnico finanziarie non sono sufficienti a dirimere i dubbi circa una possibile sottostima degli oneri di parte capitale.

In un ulteriore caso, gli oneri previsti dalla l.r. n. 7/2021, che risultano finanziati nei limiti delle disponibilità di risorse già previste per l'attività del Consiglio regionale (e pertanto la copertura va intesa come atto di indirizzo per la gestione finanziaria del bilancio consiliare e, in quanto tale, non necessiterebbe, in questa sede, della dimostrazione della capienza degli stanziamenti interessati), vengono quantificati genericamente, nella relazione tecnico finanziaria a corredo della proposta di legge, in "*circa 10.000 euro annui*", senza alcuna indicazione specifica inerente agli esercizi di riferimento e ai parametri e criteri utilizzati ai fini della definizione dell'importo dell'onere medesimo.

Anche con riferimento all'onere *una tantum* per l'anno 2021, pari a 450 mila euro, finalizzato alla concessione di finanziamenti e contributi per la salvaguardia del comparto turistico regionale a favore delle agenzie viaggio e dei tour operator, di cui alla l.r. n. 15/2021 (art. 7, c. 1), sussistono dei dubbi sull'attendibilità della quantificazione posto che la relazione tecnico finanziaria evidenzia che lo stesso onere risulta conteggiato sulla base di "dati disponibili" non meglio esplicitati.

Si richiama l'attenzione anche sulla disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della stessa legge regionale n. 15/2021, nel quale viene specificato che, per le finalità di cui all'articolo 38 della l.r. n. 3/2021 relativo al voucher "TureSTA in FVG", come modificato dall'art. 5 della legge che ne autorizza la concessione da parte delle agenzie di viaggio e dei tour operator con sede in Regione, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Si osserva, ancora una volta, che sarebbe risultata opportuna una puntuale dimostrazione degli effetti finanziari della disposizione in argomento, attraverso lo strumento della relazione tecnico finanziaria, in quanto dal testo legislativo non risulta chiaro se tale norma sia effettivamente priva di riflessi finanziari, oppure costituisca meramente il presupposto giuridico e finanziario a giustificazione di un eventuale onere futuro, ovvero se l'asserita assenza di oneri risulti invece, di fatto, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli oneri indotti dalla nuova disposizione (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziato in bilancio che sono oggetto di riprogrammazione.

Nel caso della l.r. n. 9/2021, invece, si evidenzia in particolare la carenza delle relazioni tecnico finanziarie riferite agli oneri coperti con maggiori entrate quanto alla fornitura di elementi dettagliati che consentano di dimostrare l'attendibilità della previsione di entrata, nonché, con riferimento all'onere per il finanziamento di tirocini extracurricolari in mobilità geografica attraverso la rete EURES (art. 9 della legge), la mancata indicazione, nella relativa RTF, dei metodi e delle tecniche utilizzate per la quantificazione dell'onere finanziario (la relazione definisce le finalità dell'intervento anziché fornire elementi utili al fine di consentire le opportune valutazioni sull'attendibilità e congruità della quantificazione dell'onere).

Inoltre, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 7 della legge - concernente benefici normativi in materia di conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari a favore di giovani professionalità altamente specializzate - si registra un'apparente incongruenza tra quanto evidenziato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge in merito all'assenza di oneri finanziari (in quanto trattasi di una norma a carattere di regolazione) e quanto esposto nel testo legislativo laddove viene specificato che, per le finalità di cui al citato articolo 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 12, Programma



1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Anche in questo caso sarebbe risultata opportuna una più puntuale dimostrazione degli effetti finanziari della disposizione in argomento in quanto non risulta chiaro se tale norma sia effettivamente priva di riflessi finanziari, oppure costituisca meramente il presupposto giuridico e finanziario a giustificazione di un eventuale onere futuro, ovvero se l'asserita assenza di oneri risulti invece, di fatto, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli oneri indotti dalla nuova disposizione (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziati in bilancio che sono oggetto di riprogrammazione. Si cita ancora il caso della l.r. n. 19/2021 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della cultura 2025 e modifiche alle l.r. 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), in cui la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge evidenzia l'assenza di oneri finanziari con riferimento alla norma di cui all'articolo 15 del provvedimento, che reca modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 16/2014 in materia di distretti culturali. Desti in particolare perplessità tale asserita assenza di oneri senza ulteriori dimostrazioni, in presenza di una previsione di finanziamenti a sostegno dei distretti culturali (il nuovo comma 3-bis dell'art. 31 dispone infatti che la Regione sostiene l'attività dei distretti culturali mediante finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale, stipulata con gli organismi culturali operanti sul territorio). Analoghe riserve, legate alla laconicità della relazione tecnico finanziaria, nascono nei confronti della disposizione dell'articolo 10 della citata legge n. 19, che modifica l'articolo 19 della l.r. n. 16/2014 in materia di enti di cultura cinematografica e mediateche: si osserva che la relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la norma in argomento specifica che la stessa non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale. Dalle norme finanziarie, tuttavia, si evince che (art. 35, c. 8) per le finalità della disposizione di cui al citato art. 19 della l.r. n. 16/2014, come modificata dall'art. 10 in argomento, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Si osserva che, anche in questo frangente, sarebbe risultata opportuna una più

puntuale dimostrazione degli effetti finanziari della disposizione in argomento, attraverso lo strumento della relazione tecnico finanziaria.

Sempre in tema di accuratezza delle relazioni tecnico finanziarie si richiama anche la l.r. n. 20/2021 (Modifiche alla l.r. 30 settembre 1996, n. 42, alla l.r. 7/2008, alla l.r. n. 45/1988 e alla l.r. 24/2006) in cui alcune norme relative ai trasferimenti di risorse a copertura delle spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali agli rispettivi organi gestori, qualificate nelle relative relazioni tecnico finanziarie come prive di oneri, adducendo il fatto che trattasi di “mera riscrittura della norma sostanziale” (trattasi dell’art. 40 ter, c. 1, lettere da a) a h) della l.r. n. 42/1996, introdotto dall’articolo 38 della legge in esame), vedono per contro evidenziate, nelle citate norme finanziarie, specifiche autorizzazioni di spesa che trovano copertura attraverso la rimodulazione di fondi.

La l.r. n. 22/2021 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità), invece, presenta problematiche attinenti l’imprecisa indicazione della modalità di copertura evidenziata nelle relazioni tecnico finanziarie; in tre casi, infatti, riferiti all’erogazione di contributi per interventi in ambito educativo e di promozione della salute (art. 45 commi 15 e 18) nonché alla promozione dell’Informagiovani nel territorio regionale (art. 45 comma 26), le coperture vengono qualificate nelle RTF quali storni laddove, di fatto, risultano operate attraverso rimodulazioni di fondi nelle poste iscritte nelle medesime Missioni, Programmi e Titoli di bilancio. Va comunque evidenziato che il testo legislativo individua dette coperture con la terminologia appropriata.

La medesima problematica si riscontra anche nei confronti della l.r. n. 3/2021 a carico della relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti d’Aula, che evidenzia la copertura dell’onere autorizzato a fronte del finanziamento della redazione di un *master plan* che indichi le linee strategiche di intervento nell’ambito dello sviluppo del sistema industriale regionale di cui all’articolo 98, comma 49, della legge attraverso il prelievo da fondi speciali (seppur il riferimento alla Missione, Programma e Titolo nonché al capitolo di spesa interessato dal citato prelievo non afferisca fondi speciali) laddove, l’articolo 98, comma 58, della legge e lo stesso emendamento che ha introdotto la disposizione in argomento prevedono una modalità di copertura a mezzo storno di fondi.



Tornando alla l.r. n. 22/2021, si rilevano, infine, diversi casi in cui, a fronte di interventi di varia natura previsti dal provvedimento (diffusione di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, sostegno alle famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita, sostegno alla genitorialità fragile, Consultori familiari, interventi a favore di nuclei monoparentali e sostegno alle attività di cura svolte dal caregiver familiare), le relative relazioni tecnico finanziarie specificano che non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto le spese trovano copertura nei finanziamenti già destinati/disciplinati da altre leggi regionali. Come già evidenziato più volte in questa sede per altre leggi regionali, non risulta chiaro se le norme scrutinate siano effettivamente prive di riflessi finanziari ovvero se l'assenza di oneri asserita nella relazione tecnico finanziaria sottenda, invece, di fatto, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli eventuali oneri indotti dalla nuova disposizione (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziare in bilancio.

In generale, si osserva che risulterebbe opportuno, specie in taluni casi di obiettiva complessità interpretativa delle norme finanziarie, che la relazione tecnico finanziaria venga corredata da ulteriori e più accurati elementi informativi che consentano, oltre alla ricostruzione dettagliata degli oneri riportati dal provvedimento, fino alla completa attuazione delle norme, anche la valutazione sia degli effetti previsti dalle norme medesime sia della relativa compatibilità con le risorse a disposizione. Ciò andrebbe a vantaggio, oltre che di una migliore tecnica di rappresentazione degli impatti della nuova legislazione introdotta, anche di una più agevole e strutturata capacità previsionale<sup>19</sup>.

Anche le Sezioni riunite della Corte dei conti, nella relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2021 - di cui alla deliberazione n. SSRRCO/10/2021/RQ, hanno ribadito che *“secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (da ultimo, sentenza n. 25/2021), gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura,*

---

<sup>19</sup> Anche la Sezione delle Autonomie, nella propria deliberazione n. 10/2013/INPR, ha precisato che *“la relazione tecnica di accompagnamento all'iniziativa legislativa [...] dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio”*.

*in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria (v., anche, sentenza n. 25 del 2021). [...] La Corte costituzionale ha altresì più volte precisato la portata della relazione di cui all'art. 17 della legge n. 196 del 2009, affermando che essa costituisce «puntualizzazione tecnica» del principio di analitica copertura degli oneri finanziari; sicché ogni disposizione che comporti conseguenze finanziarie, positive o negative, deve essere corredata da un'apposita istruttoria in merito agli effetti previsti e alla loro compatibilità con le risorse disponibili (v., anche, sentenze n. 133 del 2016, n. 70 del 2015, n. 190 del 2014 e n. 26 del 2013)».*

Tale necessità risulta di primaria importanza soprattutto nei confronti delle leggi di grande rilevanza quantitativa, sia dal punto di vista normativo che finanziario (leggi multisettoriali quali la l.r. 6/2021- o leggi di grande impatto finanziario quale la l.r. n. 14/2021 – che ha introdotto nuovi oneri per oltre 85 milioni di euro complessivi nel triennio 2021-2023), che presentano generalmente maggiori difficoltà di valutazione visti i numerosi settori interessati dalle modifiche normative.

È dunque auspicabile che la legislazione regionale sia maggiormente orientata all'approvazione di interventi settoriali, anziché di leggi *omnibus*, anche in funzione dell'eliminazione o quantomeno riduzione degli elementi di incertezza in ordine alle implicazioni interpretative e ai riflessi finanziari. Sotto quest'ultimo aspetto, ciò potrebbe anche assicurare una migliore corrispondenza tra singolo onere e singola copertura della decisione legislativa; il tutto a beneficio, oltre che della semplificazione normativa, della trasparenza, dell'effettività e della responsabilità di mandato secondo il principio di *accountability* nei confronti della comunità amministrata.

### **4.1.3 Problematiche attinenti ai criteri utilizzati per la quantificazione della spesa.**

Tutte le tecniche di copertura “tipizzate” dall'art. 17 della legge n. 196/2009 (utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa, modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, modifica o soppressione

dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa) esigono una analitica quantificazione degli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa, a dimostrazione dell'idoneità della copertura a compensare gli stessi, specie laddove il bilancio presenti un elevato grado di rigidità.

Anche nelle situazioni in cui la quantificazione degli oneri non può prescindere da stime economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici, il legislatore prevede (art. 17 della legge n. 196 del 2009, le cui modalità, si ribadisce, sono estese anche alle Regioni e alle Province autonome) l'obbligo di una relazione tecnica giustificativa degli stanziamenti di bilancio ed illustrativa delle modalità dinamiche attraverso le quali qualsiasi sopravvenienza possa essere gestita in ossequio al principio dell'equilibrio del bilancio (Sent. Corte cost. n. 26/2013).

Inoltre, secondo l'orientamento della Corte costituzionale, la quantificazione degli oneri finanziari di un intervento di spesa deve ritenersi necessaria tanto nel caso in cui il carattere generico di una disposizione normativa sia tale da impedire una precisa determinazione delle spese che essa comporta (sentenza n. 106/2011), quanto nel caso in cui l'intervento finanziato sia ritenuto sostenibile con l'eccedenza di risorse rinvenibili nella relativa partita di bilancio (sentenza n. 115/2012).

In esito ai controlli di cui trattasi è emerso che la documentazione a corredo dei progetti di legge e dei relativi emendamenti non sempre espone una analitica e attendibile quantificazione degli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa con riferimento ai criteri di quantificazione, che a volte non vengono chiaramente esposti, impedendo così una piena comprensione del percorso che ha portato alla determinazione dell'onere.

Casi di carente quantificazione della spesa si rilevano nella l.r. n. 6/2021 (Legge regionale multisettoriale 2021), con riferimento all'onere previsto a fronte dell'articolo 7, relativo all'affidamento a un soggetto esperto della valutazione della congruità del prezzo di cessione della partecipazione in Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa; tale spesa viene stimata in un importo (non meglio specificato) "*inferiore a 40 mila euro*", senza ulteriori dettagli utili a valutarne l'attendibilità. Anche con riferimento all'onere recato dall'art. 30 della stessa l.r. n. 6/2021, relativo ai trasferimenti di risorse alle Comunità di montagna e agli Enti di decentramento regionale a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei

funghi nel territorio regionale, la relazione tecnico finanziaria non risulta efficace in quanto specifica che “[...] lo stanziamento da trasferire ai Comuni per l’anno 2022 potrà essere definitivamente quantificato a chiusura del presente esercizio, a conclusione delle riscossioni intervenute in tutto l’arco del 2021”. Si osserva in merito che l’art. 17 della legge n. 196/2009 prevede che la relazione tecnico finanziaria indichi l’ammontare degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme: pertanto, avrebbe dovuto veder quantificato ai fini della copertura, quantomeno attraverso una stima, l’onere previsto per l’esercizio 2022 a fronte del trasferimento agli enti interessati, per effetto dell’estensione della disciplina transitoria anche al 2022, dei contributi annuali per la raccolta dei funghi epigei riscossi durante l’esercizio 2021 dalla Regione.

Anche nel caso della l.r. n. 7/2021 (Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell’onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell’attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale) la RTF a corredo della proposta di legge contiene una quantificazione “sommaria” degli oneri in argomento, che peraltro fanno carico al bilancio del Consiglio regionale, stimati in “circa 10.000 euro annui”, senza alcuna indicazione specifica inerente gli esercizi di riferimento e totalmente mancante dell’indicazione dei parametri e dei criteri utilizzati ai fini della definizione dell’importo dell’onere medesimo: trattasi di carenze che necessitano di attenzione da parte dell’Amministrazione regionale posto che l’Assemblea deliberante deve essere informata in modo analitico, attraverso la documentazione a corredo delle nuove previsioni legislative, degli oneri preventivati e dei correlati mezzi di copertura relativi ad ogni disposizione comportante spesa.

Nei confronti della l.r. n. 10/2021 (disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare), inoltre, la previsione di azioni e interventi da realizzarsi “con cadenza annuale” (art. 2, comma 3) – ovvero percorsi formativi specifici sulle tematiche del primo soccorso, della rianimazione cardiopolmonare e dell’utilizzo del defibrillatore esterno rivolti a docenti, famiglie, studenti e personale di strutture che offrono servizi educativi integrati - sembrerebbe mal conciliarsi con la quantificazione (e autorizzazione) di un onere facoltativo *una tantum* per il solo esercizio 2021.

Sorgono, inoltre, dei dubbi sull'attendibilità della quantificazione della spesa a seguito dell'approvazione della l.r. n. 12/2021 (interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), che ha contestualmente abrogato la l.r. n. 17/2000 che regolava precedentemente la materia. In tale contesto, l'importo dell'onere per l'istituzione del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni autorizzato per il biennio 2022-2023 - che trova copertura attraverso la rimodulazione di fondi all'interno della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2021-2023 - è dato *“dalla somma delle risorse già previste nel bilancio regionale per gli interventi di cui alla LR 17/2000, che viene contestualmente abrogata”*. Si evidenzia che il Fondo di cui trattasi, le cui quote da destinare alle finalità della legge verranno determinate annualmente con la legge di bilancio, è alimentato da risorse regionali nonché da risorse destinate dallo Stato e dall'Unione europea e da eventuali altre entrate derivanti da contributi, lasciti, legati e donazioni. In proposito va osservato che, porre quale tetto massimo di spesa per gli interventi previsti dalla legge un importo quantificato, di fatto, per le esigenze della legge regionale che regolava precedentemente la materia (ora abrogata) senza evidenziare ulteriori elementi informativi nella relazione tecnico finanziaria, pone dei dubbi sulla portata innovativa della nuova legislazione introdotta ovvero sull'effettiva rivalutazione/congruità della quantificazione a seguito del nuovo provvedimento approvato.

Anche la verifica operata sulla l.r. n. 14/2021 (disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale) pone dei dubbi correlati alla quantificazione degli oneri. In particolare, il provvedimento autorizza tra l'altro (art. 8, c. 4, lett. a) e b)) oneri di parte corrente - pari a 30 milioni di euro per il biennio 2022-2023 - e di parte capitale - pari a 49,5 milioni di euro per il 2022 - per il trasferimento, ai citati enti di decentramento regionale, delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite dalla legge in materia di viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade Spa (trattasi in particolare di quelle relative a progettazione, realizzazione, espropriazione, manutenzione, gestione e vigilanza).

Nelle relazioni tecnico finanziarie a corredo del progetto di legge, i suddetti oneri risultano qualificati quali pluriennali; tuttavia, non si comprende l'avvenuta quantificazione e

autorizzazione degli oneri di parte capitale per il solo esercizio 2022 laddove, per contro, gli oneri di parte corrente vengono previsti per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Inoltre, a seguito del subentro, da parte della Regione, nei contratti di lavoro flessibile in essere presso la società Friuli Venezia Giulia Strade Spa alla data del 31.12.2021, stipulati dalla medesima società, per lo svolgimento delle attività attribuite agli Enti di decentramento regionale, la legge autorizza altresì una spesa complessiva pari a € 4.200.000 per il biennio 2022-2023. Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge risulta che il citato onere finanziario è stato definito in relazione al personale attualmente occupato nelle funzioni che saranno trasferite agli EDR e alle ulteriori esigenze derivanti da una ripartizione di dette funzioni per ciascun ambito territoriale. La stessa relazione tecnico finanziaria evidenzia altresì che *“in via amministrativa si dovrà provvedere ad iscrivere lo stanziamento di bilancio necessario alla contabilizzazione delle ritenute ed al loro riversamento per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 1 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023”*. Pur dato atto che trattasi di oneri afferenti alle partite per conto terzi e le partite di giro, detti stanziamenti non risultano quantificati.

Nel caso della l.r. n. 15/2021 (misure per la salvaguardia del comparto turistico regionale) l'onere previsto per l'anno 2021 – ai fini della concessione di finanziamenti e contributi per la salvaguardia del comparto turistico regionale a favore delle agenzie viaggio e dei tour operator – risulta quantificato sulla base di *“dati disponibili”* non esplicitati. Si osserva in proposito che la relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti d'Aula ha anche specificato, con riferimento alla quantificazione della spesa prevista dalla legge, che detto importo deve intendersi quale *“autorizzazione al limite massimo di spesa entro la cifra indicata”*.

Si coglie l'occasione per ribadire, come già rilevato nei precedenti analoghi referti e in altra parte di questa relazione, che porre un tetto massimo di spesa – costituito dalla spesa autorizzata, seppur non obbligatoria - a fronte della concessione di finanziamenti e contributi quali quelli in argomento, peraltro concessi con procedimento *“a sportello”*<sup>20</sup>, potrebbe

---

<sup>20</sup> Ai sensi del comma 4 dell'art. 36 della l.r. n. 7/2000 *“Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle*



risultare svantaggiosa per i soggetti richiedenti che, pur avendo i requisiti per accedere all'intervento, potrebbero non vedere soddisfatta nell'immediato la propria domanda in caso di avvenuto raggiungimento del citato tetto massimo di spesa regionale.

Sussistono inoltre alcuni casi, riconducibili alla l.r. n. 20/2021 in cui, dalle relazioni tecnico finanziarie a corredo del disegno di legge, emerge che la spesa quantificata per il biennio 2022-2023 per il rimborso agli organi gestori di parchi e riserve a copertura delle spese sostenute per l'erogazione di indennizzi ai privati (art. 60, comma 2), nonché per i contributi ai soggetti cui è attribuita la gestione delle aree della Rete Natura 2000 (art. 60, c. 17) e agli enti parchi e agli organi gestori delle riserve naturali per interventi strutturali e acquisto di immobili (art. 60, c. 19), potrà essere oggetto di rifinanziamento con i successivi bilanci. Nell'evidenziare che trattasi di oneri - in un caso pluriennali e negli altri due casi una tantum - di natura facoltativa, afferenti sia il titolo 1 sia il titolo 2 della spesa, si osserva che, a maggior ragione in questo contesto, assume peculiare rilevanza la problematica afferente alla chiara e dettagliata enunciazione e applicazione dei criteri in base ai quali viene operata la quantificazione degli oneri posto che la medesima quantificazione è suscettibile di dispiegare effetti anche negli esercizi oltre il triennio 2021-2023 considerato.

Da ultimo, si evidenzia che anche la l.r. n. 22/2021 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) pone problematiche legate alla mancata esplicitazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri. Diverse tra le RTF facenti capo alla legge di cui trattasi, infatti, si occupano piuttosto, nella parte della scheda finanziaria dedicata all'esplicitazione di tali elementi, di sintetizzare il contenuto e gli obiettivi della disposizione. Con riferimento, poi, alla disposizione di cui all'articolo 7 della stessa legge n. 22, concernente la cosiddetta "dote famiglia" si evidenzia che dalla RTF al DDL risulta tra l'altro evidenziato che *"la norma prevede una modulazione dell'intensità del beneficio a seconda della composizione del nucleo familiare e verrà programmata nell'intensità e nella gestione della presentazione delle domande, concessione e liquidazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio pluriennale. In considerazione di dare priorità alle misure previste in materia di politiche per la famiglia è stata proposta*

---

domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime [...]"

*una copertura tecnica dei capitoli a valere sul 2022 e 2023, nell’ottica che gli interventi depotenziati siano compatibili con un rifinanziamento nella prossima manovra di bilancio”*. Da tali enunciazioni, sembrerebbe che l’attuazione dell’intervento risulti finanziariamente condizionato dalla disponibilità finanziaria dei capitoli del bilancio pluriennale utilizzati per la copertura dell’onere: si rileva, come per altre leggi regionali esaminate nella presente relazione, che tale disponibilità non risulta analiticamente evidenziata nella documentazione a corredo del progetto di legge e dei relativi emendamenti; pertanto, non si possono trarre conclusioni in merito all’effettiva misura in cui la norma verrà attuata. Pur preso atto della volontà esplicitata nella citata relazione tecnico finanziaria in merito a un eventuale futuro rifinanziamento degli interventi di cui trattasi nel caso gli stessi risultino, in prima battuta, depotenziati, si ribadisce che porre quale tetto massimo per la spesa legata a un intervento regionale (nel caso di specie la misura finanziaria denominata “dote famiglia”) la dotazione di uno o più capitoli di bilancio potrebbe non essere sufficiente a preservare dal rischio che si concretizzino ulteriori oneri. Inoltre, considerato che le spese di cui trattasi non rivestono carattere di obbligatorietà, dovrebbe essere la quantificazione della spesa a determinare le risorse necessarie per la sua copertura e non viceversa.

#### **4.1.4 Univocità delle locuzioni e della terminologia utilizzate a livello legislativo e nell’ambito della relazione tecnico finanziaria.**

I temi precedentemente affrontati in ordine alla formulazione delle clausole di neutralità finanziaria hanno già evidenziato quanto sia rilevante l’accuratezza delle relazioni tecnico-finanziarie ai fini dell’esatta individuazione delle implicazioni finanziarie conseguenti alle nuove norme che vanno a comporre la legislazione regionale (in precedenza si è detto, in particolare, della distinzione tra norme recanti clausole di neutralità finanziaria e norme che non generano alcun onere sul bilancio regionale).

Si rinnova, in questo contesto, il richiamo alla chiarezza e alla trasparenza delle fonti di copertura che si ottengono (anche) per effetto di un’univocità delle locuzioni e della



terminologia che vengono utilizzate, sia nell'ambito della relazione tecnico finanziaria, sia a livello legislativo.

Trattasi di un aspetto non meramente "stilistico" ma sostanziale, che non sempre viene tenuto in debito conto come si evince dalle seguenti casistiche rilevate.

Nei confronti della l.r. n. 3/2021, con riferimento all'onere di cui al comma 29 dell'articolo 98 della legge, inerente a un canale di finanziamento dedicato a un progetto di aggregazione di operatori economici dell'area montana, il comma 61 del medesimo art. 98 evidenzia una modalità di copertura a mezzo storno laddove, di fatto, trattasi di una rimodulazione di fondi dalla medesima Missione, Programma e Titolo del bilancio 2021-2023.

Sempre con riferimento alla puntuale qualificazione della modalità di copertura, si evidenzia, a carico della l.r. n. 5/2021 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), che l'articolo 37, comma 13, della legge, con riferimento all'onere recato dal comma 12 del medesimo articolo, inerente l'istituzione di un fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale di cui all'art. 33, evidenzia una modalità di copertura a mezzo storno laddove, di fatto, trattasi di un prelievo da un fondo speciale iscritto alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio 2021-2023.

Si registrano ulteriori due casi a carico della l.r. n. 9/2021 (Talent FVG) in cui la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge espone una modalità di copertura realizzata attraverso lo storno di fondi, anziché specificare che trattasi di rimodulazioni, sebbene il testo legislativo riporti la corretta definizione.

#### **4.1.5 Ampliamento, attraverso modifiche alla legislazione previgente, della platea dei potenziali beneficiari di interventi, ovvero degli adempimenti da svolgersi nell'esercizio di funzioni delegate, senza procedere a un rimpinguamento delle risorse stanziato a bilancio e problematicità del ricorso alla formula di stile della neutralità finanziaria di tali interventi normativi.**

Considerato il rilievo che tale problematica ha rivestito nella legislazione 2020 e le sue possibili implicazioni ai fini della formazione di eventuali debiti fuori bilancio, va fin d'ora specificato che il fenomeno relativo all'ampliamento, attraverso modifiche alla legislazione previgente, della platea dei potenziali beneficiari di interventi, ovvero degli adempimenti da svolgersi nell'esercizio di funzioni delegate, senza un corrispondente rimpinguamento delle risorse originariamente stanziato a bilancio, risulta essersi ridimensionato con riferimento alla legislazione del 2021 ed è limitato alle leggi regionali n. 6/2021 (Legge regionale multisettoriale 2021) e n. 19/2021 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle l.r. 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021).

Nei confronti dell'art. 15 della citata l.r. n. 6/2021, che apporta modifiche all'art. 4 della l.r. n. 26/2020 in materia di contributi per i sistemi di biosicurezza degli allevamenti, si osserva che, nella RTF a corredo dell'emendamento che ha introdotto la disposizione in argomento, risulta evidenziato che la medesima norma non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale in quanto si limita a modificare il numero minimo di capi degli allevamenti di suini che possono accedere ai contributi - che passa da cinquanta a trenta - nonché la spesa ammissibile a contributo - che ora deve essere compresa fra 5.000 e 20.000 euro, invece che fra 15.000 e 25.000 euro. Si osserva che le modifiche di cui trattasi, in mancanza di ulteriori elementi informativi, potrebbero indurre a pensarle come potenzialmente suscettibili di generare un ampliamento della platea dei beneficiari dei contributi previsti dal comma 62 del

citato art. 4 della l.r. n. 26/2020<sup>21</sup> (legge di stabilità) per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di controllo passivo all'ingresso della fauna selvatica a favore delle PMI con allevamenti di suini operativi in regione. La medesima problematica emerge con riferimento all'articolo 99 della citata legge n. 6, relativo ai contributi concessi ai piccoli Comuni a fronte delle spese sostenute per la realizzazione del servizio di scuolabus. In tale caso è proprio la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge a evidenziare che la norma *“non comporta nuovi oneri finanziari in quanto, pur ampliando la platea dei possibili beneficiari, resta sempre correlata alle risorse finanziarie già disponibili a bilancio (capitolo di spesa S/5381 [...])”*. Come già rilevato nei precedenti analoghi referti, si osserva che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati a richiedere un finanziamento senza un corrispondente rimpinguamento delle risorse stanziato nel bilancio, pur senza costituire una criticità ai fini della copertura finanziaria dell'onere, potrebbe risultare svantaggioso per i soggetti richiedenti che, pur avendo i requisiti per accedere all'intervento, potrebbero non vedere soddisfatta nell'immediato la propria richiesta a causa del raggiungimento del tetto massimo di spesa regionale - costituito dalla spesa *“autorizzata”*, spesso coincidente con la dotazione del capitolo di bilancio interessato dall'onere.

Anche nel caso della modifica introdotta dall'articolo 157 della medesima legge, che vede, quale misura transitoria, nelle more del riordino normativo delle misure di sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione a favore delle persone fisiche residenti in Regione, l'applicazione degli incrementi dei contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione anche a favore dei residenti nei Comuni limitrofi al confine di Stato, di fatto amplia la platea dei soggetti interessati al contributo di cui trattasi, senza un corrispondente rimpinguamento delle risorse stanziato in bilancio. In questo caso in cui l'accesso alle agevolazioni di cui trattasi implica un diritto per i beneficiari per sua natura difficilmente comprimibile, le risorse

---

<sup>21</sup> All'attuazione degli interventi di cui al citato comma 62 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di bandi. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, ivi compresi i requisiti tecnici delle recinzioni e degli altri sistemi di controllo passivo, i requisiti per il loro corretto posizionamento e i criteri di priorità correlati all'ubicazione dell'azienda in funzione delle modalità di diffusione del rischio di contagio nel territorio regionale.

Si evidenzia che il comma 67 dell'art. 4 della stessa l.r. n. 26/2020 ha destinato, ai fini della concessione dei contributi di cui al citato comma 62, una spesa di 800.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

finanziarie disponibili, di cui la relazione tecnico finanziaria attesta la sufficienza, in caso di “incapienza” dovranno necessariamente essere aumentate al fine di non pregiudicare l’effettività dei diritti dei beneficiari.

Una situazione simile si riscontra nuovamente con riferimento all’articolo 39 della legge n. 6, relativo alla delega di funzioni alle Camere di commercio per la concessione di incentivi per il sostegno e lo sviluppo delle PMI del Friuli Venezia Giulia. In tale caso, le modifiche apportate all’articolo 42 della legge regionale n. 4/2005 – in particolare al comma 1 lettere n sexies) e n septies) – ampliano, di fatto, le fattispecie di contributi per le quali le funzioni amministrative di concessione sono delegate alle Camere di commercio. La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge evidenzia in proposito che la norma in argomento integra la disciplina già prevista dall’articolo 42 della legge regionale 4/2005 a valere sulle risorse già allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione n.14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) Titolo n. 1 (Spese correnti) - cap. 6931/S (stanziamento anno 2021 euro 1.244.000 di cui impegnati euro 80.000) e cap. 6896/S (stanziamento anno 2021 euro 694.250 di cui impegnati euro 40.000). Si osserva che le modifiche di cui trattasi, in mancanza di ulteriori elementi informativi, potrebbero essere considerate come potenzialmente suscettibili di generare un’implementazione delle attività delegate alle citate Camere di commercio e ciò potrebbe comportare maggiori oneri a carico dell’Amministrazione regionale. Anche in questo caso preme ribadire, come già rilevato nei precedenti analoghi referti, che, laddove a fronte dell’ampliamento degli adempimenti da svolgersi nell’esercizio di funzioni delegate non viene previsto un corrispondente rimpinguamento delle risorse già stanziato nel bilancio ma si fa ricorso, ai fini della copertura degli oneri conseguenti, a clausole di neutralità finanziaria, non può venire del tutto escluso il rischio che tali norme, nel corso della loro applicazione, possano causare oneri non coperti. Inoltre, la possibile sottostima degli oneri a fronte del citato ampliamento di funzioni delegate, in assenza di una esaustiva relazione tecnico finanziaria, può addirittura porre le premesse per il verificarsi di fenomeni distorsivi quali i debiti fuori bilancio.

Anche con riferimento all’articolo 156 della stessa legge regionale n. 6/2021, che vede un ampliamento delle funzioni regionali in materia di attività propedeutiche alle indagini sulle matrici ambientali al fine di verificare eventuali contaminazioni di siti da bonificare, si

riscontra la medesima problematica anzi evidenziata. Nel caso di specie, a fronte dell'ampliamento delle funzioni regionali connesse alle citate indagini sulle matrici ambientali, non viene previsto un corrispondente rimpinguamento delle risorse già stanziato nel bilancio ma si fa ricorso, ai fini della copertura degli oneri conseguenti, a una clausola di neutralità finanziaria, senza che la relativa relazione tecnico finanziaria chiarisca i "contorni" finanziari di detto intervento e dirimi le perplessità in merito alla possibile sottostima degli oneri. Si ribadisce in proposito quanto già osservato con riferimento al precedente caso di cui all'articolo 39 della legge in esame.

Con riferimento, invece, all'articolo 7 della legge regionale n. 19/2021 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle l.r. n. 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), che introduce modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16/2014 in materia di beneficiari dei finanziamenti relativi agli interventi regionali in materia di attività culturali, si osserva che la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge qualifica detta disposizione quale *"norma programmatica di carattere generale finalizzata a fornire una più puntuale definizione delle possibili categorie di soggetti ammissibili a divenire beneficiari degli incentivi previsti dalla LR 16/2014"*, senza oneri a carico della finanza regionale. Va in proposito rilevato che la norma in argomento introduce specificatamente *ex novo*, tra le citate categorie di soggetti potenzialmente destinatari dei contributi in parola, gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Tale specificazione, più che una più puntuale definizione dei destinatari parrebbe, di fatto, un'estensione dei beneficiari di cui trattasi. Andrebbe pertanto approfondito se l'asserita assenza di oneri debba essere intesa, più precisamente, come una clausola di neutralità finanziaria, nel senso che le risorse già esistenti nel bilancio sembrerebbero sufficienti per coprire anche l'onere (che andrebbe, nel caso, quantificato) derivante dalla concessione di finanziamenti alla nuova categoria di beneficiari introdotta. Analogamente, desta perplessità l'ampliamento delle tipologie di iniziative finanziabili dalla Regione per la divulgazione della cultura umanistica e scientifica (come previste dall'articolo 12 della legge) senza un conseguente rimpinguamento delle risorse già stanziato in bilancio, ovvero facendo ricorso, ai fini della copertura, a una clausola di neutralità finanziaria, senza che la relativa RTF chiarisca l'impatto finanziario di detto intervento e dirimi le perplessità in merito alla possibile sottostima di oneri ovvero in merito al rinvio dell'attuazione della

disposizione al 2022, previo stanziamento delle risorse necessarie che attualmente non risultano definite nel *quantum*.

Diverso è il caso dell'articolo 11 del provvedimento in argomento, che introduce modifiche all'articolo 22 della l.r. n. 16/2014 e inserisce, tra l'altro, nuove tipologie di interventi di manutenzione e miglioramento delle sale cinematografiche, accanto al già previsto adeguamento tecnologico, finanziabili attraverso incentivi regionali; in questo caso si evidenzia che le norme transitorie della legge (art. 34, c. 5) prevedono che detta disposizione trovi applicazione *“a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa”*. L'attuazione della disposizione in argomento risulta pertanto finanziariamente condizionata dalla disponibilità finanziaria dei capitoli utilizzati per la copertura dell'onere, peraltro non quantificato. Tale disponibilità non risulta analiticamente esplicitata nella documentazione a corredo del progetto di legge e dei relativi emendamenti - che, anzi, qualificano la disposizione in argomento quale *“norma programmatica che troverà attuazione con l'approvazione degli avvisi pubblici previsti dalla normativa per gli incentivi destinati all'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche”* priva di riflessi finanziari - e ciò non consente di trarre conclusioni in merito all'effettiva misura in cui la norma verrà attuata.

Le citate modalità di copertura attraverso l'utilizzo di risorse già stanziare in bilancio pone l'interrogativo sulla reale coerenza dell'originaria costruzione della previsione del bilancio su cui viene ora ad insistere la nuova legislazione. In via generale, infatti, le disponibilità di bilancio dovrebbero essere quantificate in modo da non presentare già *ex ante* spazi di copertura di incrementi di spesa conseguenti all'introduzione di futuri provvedimenti.

L'introduzione nei medesimi provvedimenti delle suddette clausole di neutralità finanziaria, altrimenti dette di non onerosità o di invarianza, dovrebbe inoltre essere finalizzata a specificare che dall'attuazione di una disposizione (nel caso delle leggi regionali esaminate trattasi di uno o più articoli di una legge ovvero di uno o più commi) non debbano derivare conseguenze finanziarie.

Invero, non pare sufficiente una siffatta dichiarazione a preservare dal rischio che tali norme, nel corso della loro applicazione, possano determinare oneri non coperti.

In riferimento alle disposizioni che prevedono che contributi o finanziamenti siano concessi fino a esaurimento delle risorse disponibili (quali ad esempio i contributi previsti al punto n sexies) dell'art. 42 della l.r. n. 4/2005 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 39 della l.r. n. 6/2021), la Sezione rileva che il mancato aumento dello stanziamento a fronte dell'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari della provvidenza economica, pur senza costituire una criticità ai fini della copertura finanziaria dell'onere, potrebbe risultare svantaggioso per gli aventi diritto che, a causa dell'esaurimento delle risorse, pur avendo i requisiti per accedere all'intervento, non vedrebbero soddisfatta nell'immediato la propria richiesta (quantomeno fino all'eventuale impinguamento delle risorse allocate per le finalità previste, salvo l'intervento di diversa opzione politica): le relative norme perdono infatti efficacia, o comunque incontrano difficoltà attuative, nel caso di accertato superamento delle risorse "autorizzate".

Si determina dunque, inevitabilmente, nei beneficiari una aspettativa di un ulteriore intervento legislativo che renda disponibili le risorse finanziarie necessarie per corrispondere alle richieste rimaste inevase.

Va peraltro ribadito che porre quale tetto massimo per la spesa legata a un intervento regionale la dotazione di un capitolo di bilancio potrebbe non essere sufficiente a preservare dal rischio che si concretizzino ulteriori oneri, anche indiretti.

Inoltre, la possibile sottostima di tali oneri, in assenza di una esaustiva relazione tecnico finanziaria, può addirittura porre le premesse per il verificarsi di fenomeni "distorsivi" quali i debiti fuori bilancio.

Sempre con riferimento alle norme la cui copertura si avvale della tecnica del limite di spesa, la Sezione rileva che, non avendo gli oneri relativi ai finanziamenti e alle contribuzioni regionali in argomento natura obbligatoria, dovrebbe essere la quantificazione dell'onere a determinare l'importo delle risorse necessarie per la sua copertura e non viceversa.

Per completezza va aggiunto che diverso è il caso in cui l'accesso a determinate agevolazioni (finanziamenti, garanzie ecc.) implichi, per i beneficiari, un diritto soggettivo, per sua natura difficilmente comprimibile (è il caso tipico, ad esempio, della legislazione "sociale" quale quella in campo sanitario, assistenziale o educativo). Le previsioni normative che prevedono tali fattispecie mal si conciliano con limitazioni finanziarie che circoscrivano l'accesso ai



benefici nei limiti di risorse finanziarie disponibili: queste ultime, in caso di incapacienza, dovranno infatti essere necessariamente aumentate al fine di non pregiudicare l'effettività dei diritti dei beneficiari<sup>22</sup>.

#### **4.1.6 Ricorso allo storno/rimodulazione di pregresse autorizzazioni di spesa come strumento di copertura, con conseguente ricaduta sull'idoneità delle risorse residue a realizzare le iniziative originariamente finanziate, ovvero sulla reale adeguatezza della correlata programmazione effettuata a suo tempo.**

Si evidenzia preliminarmente che la rilevanza che nella legislazione regionale del 2020 ha assunto il ricorso allo storno/rimodulazione di pregresse autorizzazioni di spesa vede un ridimensionamento (in termini di "peso" della modalità di copertura) con riferimento alla legislazione approvata nel 2021 (nel 2021 il 55% delle coperture risulta realizzato a mezzo storni di fondi mentre nel 2020 tale modalità copriva il 94% delle coperture complessive, seppur il totale degli storni del triennio 2020-2022, pari a poco più di 100 milioni di euro, risulti di importo analogo agli storni previsti nel triennio 2021-2023).

Tale modalità, ampiamente utilizzata in passato, pur non costituendo più quella maggiormente utilizzata per la copertura dei nuovi oneri indotti dalla legislazione, sconta ancora una insufficiente esplicitazione, nei documenti a corredo dei provvedimenti legislativi, delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse stornate per le finalità originariamente previste, con conseguente ricaduta sull'idoneità delle risorse residue a realizzare le iniziative programmate e finanziate *ab origine*, ovvero sulla reale adeguatezza della correlata programmazione.

Non pare condivisibile l'inserimento, nelle relazioni tecnico finanziarie relative a disposizioni i cui oneri vengono coperti a mezzo di storno di fondi, ai fini della dimostrazione

---

<sup>22</sup> Si veda in merito la sentenza della Corte costituzionale n. 275/2016 che precisa che l'effettività di un diritto fondamentale non può essere finanziariamente condizionata.



dell'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste, della mera formula standardizzata "si attesta altresì l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide". Tale espressione non dà contezza al legislatore né delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse stornate per le finalità originariamente previste né della misura in cui sono state realizzate le iniziative programmate e finanziate *ab origine*.

È già noto che lo storno di risorse deve sempre essere accompagnato da un'approfondita dimostrazione a sostegno di un'adeguata quantificazione degli oneri inizialmente previsti recati dall'intervento, nonché del margine disponibile, anche per evitare che nascano perplessità sull'eventuale sovrastima di oneri in sede di costruzione *ex ante* degli stanziamenti di bilancio. Inoltre, si evidenzia l'importanza di dar conto al legislatore delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse stornate per le finalità originariamente previste al fine di fargli cogliere, nella sostanza, i dettagli dell'attuazione ma anche della variazione della decisione assunta in sede legislativa sotto i profili amministrativo e contabile.

#### **4.1.7 Finanziamento di nuovi interventi previsti dalla legge a carico di gestioni fuori bilancio.**

Il controllo ha evidenziato alcuni casi, riferiti alle leggi regionali n. 3/2021 (Sviluppoimpresa) e n. 6/2021 (Legge regionale multisetoriale 2021), in cui le norme introdotte non prevedono oneri diretti a carico del bilancio regionale in quanto i medesimi interventi gravano sulle dotazioni delle gestioni fuori bilancio.

Con riferimento alla l.r. n. 3/2021, si evidenzia le disposizioni di cui agli articoli da 43 a 49 e da 52 a 54 della legge in esame, i cui oneri gravano sulle risorse afferenti alle gestioni fuori bilancio dei Fondi di rotazione relativi alla riforma complessiva dell'accesso al credito che entrerà in vigore dal 1.1.2022 e comporterà la riduzione delle precedenti gestioni fuori bilancio che gestivano gli interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese a due sole gestioni fuori bilancio denominate "Gestione FRIE" e "Fondo regionale per le iniziative economiche in

Friuli Venezia Giulia". Nella RTF a corredo degli emendamenti di commissione risulta meramente specificato che *"attualmente la disponibilità di cassa dei fondi ammonta a complessivi 189 milioni di euro"*. Va in proposito rilevato che dalla documentazione esaminata non sembrano emergere sufficienti informazioni circostanziate che consentano di delineare con certezza i cospicui contorni finanziari di una siffatta riforma degli strumenti di accesso al credito delle imprese e le relative implicazioni (anche in termini finanziari) sulle citate gestioni fuori bilancio.

Nel caso della l.r. n. 6/2021, con riferimento alla disposizione dell'articolo 10, la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge evidenzia che verranno utilizzate le disponibilità già stanziata nel Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo (gestione fuori bilancio), per l'attuazione del Programma Anticrisi Covid 19, al fine di agevolare in modo più flessibile, oltre alle spese di conduzione aziendale, anche alcune tipologie di investimento, con forme ed intensità maggiormente favorevoli rispetto a quanto consentito dagli ordinari regimi di aiuto. Nella medesima RTF risulta specificato che *"per tenere conto dell'incidenza delle nuove disposizioni ora in esame e garantire l'operatività delle medesime in termini di copertura, si specifica che con nuovi indirizzi di spesa, sarà operata di fatto una rimodulazione delle risorse del Fondo (sia quelle già presenti che quelle relative ai rientri) tra le diverse tipologie di aiuti"*. Anche in relazione alla disposizione di cui all'articolo 11 del provvedimento di cui trattasi, la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge evidenzia che verranno utilizzate le disponibilità già stanziata nel citato Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, ai fini dell'erogazione di finanziamenti agevolati nonché per finanziare la rinuncia, da parte dell'Amministratore dello stesso Fondo, di parte del rientro delle quote di ammortamento, nel rispetto dell'importo massimo previsto dalla legislazione vigente in materia. Anche in questo caso nella RTF risulta specificato, ai fini delle valutazioni sulla copertura dell'onere, che, con nuovi indirizzi di spesa, sarà operata di fatto una rimodulazione delle risorse del Fondo (sia quelle già presenti che quelle relative ai rientri) tra le diverse tipologie di aiuti.

In merito ai due casi anzi citati, si osserva che risulterebbe opportuno che le relative relazioni tecnico finanziarie recassero ulteriori e più accurati elementi informativi atti a consentire, oltre alla quantificazione dettagliata degli oneri riportati dalle disposizioni, anche la valutazione

della compatibilità con le risorse a disposizione, di cui al citato Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, utilizzate per le finalità di cui trattasi.

Si ribadisce, in generale, come già espresso in precedenti analoghi referti, che la copertura di interventi aggiuntivi a carico delle gestioni fuori bilancio, senza che venga prevista la quantificazione del nuovo onere e senza che vengano specificate altre linee di spesa da ridurre o vengano incrementate le risorse già assegnate alla medesima gestione fuori bilancio, assimilano di fatto tali gestioni a un fondo generico le cui dimensioni, peraltro, non risultano messe in relazione diretta con le esigenze da soddisfare.

Anche se maturata in presenza di esigenze di immediatezza delle erogazioni monetarie e di speditezza dei procedimenti conseguenti, la scelta di avvalersi delle gestioni fuori bilancio per attivare specifiche tipologie di finanziamenti non può tuttavia esimere il legislatore dall'operare una quantificazione e una puntuale (e trasparente) valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge, in termini di impatto sulle poste complessive del bilancio, ivi compresa l'adeguatezza delle disponibilità delle contabilità speciali per le finalità cui sono preordinate.

A questo proposito si richiama nuovamente quanto già rilevato nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla deliberazione n. FVG/18/2019/RQ del 10 luglio 2019 ovvero *“Con riferimento alle casistiche che prevedono nuovi oneri a carico delle gestioni fuori bilancio e alla luce del principio della trasparenza, le Sezioni Riunite della Corte dei conti (SSRRCO 4/2019) hanno rilevato che spesso non c'è contezza dell'ammontare aggiornato delle risorse giacenti nelle varie contabilità interessate di volta in volta, sicché non si è in grado di giudicare la sussistenza o meno di adeguate risorse ovvero la coerenza dei nuovi oneri con quelli che discendono dalla legislazione previgente, peraltro il più delle volte lasciata invariata. Ne consegue che di frequente la quantificazione delle risorse sulle contabilità speciali sembra prescindere dalle esigenze fissate con norme primarie, come attesta ad adjuvandum il fatto che su di esse vengono appoggiati nuovi interventi senza un rimpinguamento delle disponibilità”*.

#### **4.1.8 Aspetti incidenti sulla qualità della programmazione finanziaria.**

Persistono i dubbi, già espressi in passato dalla Sezione, legati all'attendibilità della quantificazione e delle valutazioni iniziali, nonché alla qualità della programmazione, quantomeno per quanto concerne l'individuazione dell'esercizio sul quale è stata prevista la spesa in argomento, per alcuni nuovi interventi previsti dalle leggi regionali n. 1 (Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi), n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), n. 15 (misure per la salvaguardia del comparto turistico regionale), n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021) del 2021. Trattasi di interventi i cui oneri, inizialmente previsti a carico dell'esercizio 2021, in corso d'anno sono stati interessati dallo storno integrale, operato da parte di altri provvedimenti, tanto che al 31.12.2021 gli stanziamenti previsti nell'esercizio 2021 sui capitoli di riferimento risultano pari a zero.

Ulteriori elementi che incidono sulla valutazione della qualità della programmazione iniziale si riscontrano con riferimento alle leggi regionali n. 2/2021 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali) e n. 6/2021 (Legge regionale multisettoriale).

Trattasi in particolare della copertura di oneri di parte capitale, indotti da alcune disposizioni delle citate leggi regionali, realizzata a mezzo storno o prelievo (nel caso di coperture realizzate attraverso i fondi speciali) da partite iscritte nella parte corrente del bilancio. Seppur tale casistica non rappresenti una irregolarità, il fenomeno comporta un irrigidimento delle poste di bilancio che, come evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 2/2017), *"a parità di condizioni, pone le premesse per una difficoltà aggiuntiva in ordine all'agibilità di manovre future che si basino in gran parte sulla riduzione della spesa"*. Inoltre, nel caso di coperture operate attraverso il prelievo da fondi speciali, si richiama l'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 che dispone che i fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, vanno *"tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in*

*conto capitale*”; trattandosi della modalità organizzativa più idonea a consentire una tempestiva programmazione degli obiettivi da conseguire e a preconstituire le corrispondenti dotazioni finanziarie, la copertura realizzata attraverso il prelievo da detti fondi dovrebbe pertanto rispettare la destinazione (finalità) originaria del fondo medesimo.

#### **4.1.9 Onere di copertura in riferimento a una legge “complessa”.**

La Corte costituzionale (Sent. n. 227/2019 e 235/2020) ha più volte evidenziato come una legge “complessa” dovrebbe *“essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall’indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall’articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili”*.

Secondo la consolidata giurisprudenza della stessa Corte, infatti, gli allegati, le note e la relazione tecnica *“costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l’effettività e la congruità di quest’ultima e, quindi, il rispetto dell’art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell’adeguatezza della copertura finanziaria”* (Sentenza n. 25 del 2021).

Ciò risulta fondamentale ai fini dell’attività finalizzata all’odierno referto, che dipende fortemente dalla completezza ed esaustività della citata documentazione, ma soprattutto va a beneficio del decisore politico che, attraverso tale documentazione, ha la possibilità di conoscere nei dettagli l’attuazione o la variazione della decisione assunta in sede legislativa sotto il profilo amministrativo e contabile (anche nel caso di storno di fondi che fanno capo a un determinato programma di spesa).

Con riferimento a tali considerazioni si ritiene, pertanto, opportuno richiamare in questo referto una fattispecie contenuta nella l.r. n. 6/2021 (Legge regionale multisettoriale 2021).

In particolare, l’articolo 6, comma 3, della legge citata prevede l’introduzione, nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, di una serie di variazioni di cui alla tabella A allegata alla legge: il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste (meramente) attraverso la citata tabella, trova copertura *“nel quadro delle riduzioni di spesa e degli incrementi di entrata previsti dalla medesima*

tabella A". Con riferimento alle diverse spese previste nell'ambito delle citate variazioni, sia di parte corrente che di parte capitale, si segnala che risultano ad esse collegate solamente due relazioni tecnico finanziarie: tali atti sono limitati ai casi in cui vengono autorizzati oneri rispettivamente per € 20.000 per l'acquisto di pc e monitors per l'avvio dell'ufficio regionale del Runts, e per € 40.000 per le spese per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura e alle imprese. Fatte salve le due RTF anzi evidenziate, il quadro dei nuovi oneri introdotti (e autorizzati) e delle relative coperture finanziarie risulta pertanto caratterizzato da una certa indeterminatezza, in quanto può essere ricostruito solo mediante un'analisi delle variazioni contabili apportate al bilancio, senza peraltro che vengano esplicitati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri, lasciando così preclusa la possibilità di effettuare qualsivoglia valutazione in merito alle linee di spesa che vengono diminuite, a fronte del diverso utilizzo delle risorse disposto dal provvedimento, nonché in merito alle nuove o maggiori risorse previste sul fronte dell'entrata.

Si evidenzia, in generale, che le rappresentazioni di sintesi a mezzo di tabelle caratterizzate da un'elevata tecnicità contabile, pur risultanti coerenti e aderenti alle disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, non sembrano pienamente idonee a consentire una conoscenza e una lettura trasparente e diffusa delle variazioni di fondi/obiettivi operate<sup>23</sup>, soprattutto in assenza di relazioni tecnico finanziarie che assicurino adeguate informazioni di dettaglio in merito a oneri e relative coperture.

In merito si osserva che la Corte costituzionale ha più volte ribadito la necessità che il legislatore adotti una trasparenza divulgativa a corredo degli enunciati di più complessa interpretazione e attuazione, dovendosi prevenire il rischio di un abuso della "tecnicità contabile" (Sent. n. 247/2017). La necessità di assicurare un profilo divulgativo delle finalità perseguite e dei contenuti normativi - anche attraverso le relazioni tecnico finanziarie - deve

---

<sup>23</sup> La Corte costituzionale ha chiaramente riconosciuto che "è concreto il rischio che tale modo di legiferare pregiudichi la trasparenza in riferimento al rapporto tra politiche di bilancio, responsabilità politica delle strategie finanziarie e accessibilità alle informazioni da parte delle collettività amministrative". Inoltre, "il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, ["bene pubblico"] alla cui mancata approvazione, non a caso, l'ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, presuppone quali caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche. Sotto tale profilo, i moduli standardizzati dell'armonizzazione dei bilanci [...] non sono idonei, di per sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell'organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato. Le sofisticate tecniche di standardizzazione, indispensabili per i controlli della finanza pubblica ma caratterizzate dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza, devono essere pertanto integrate da esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità" (Sent. n. 247 del 2017 e Sent. n. 184 del 2016).



infatti sempre accompagnare la tecnicità degli enunciati, per rappresentare in modo comprensibile ed efficace le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro dettagliato, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate (Corte cost., Sentenza n. 184/2016). Inoltre, *“ogni disposizione normativa che comporti conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo, deve essere corredata da un’apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione”* (Corte cost., Sentenza n. 224 del 2014).

Va inoltre osservato, con riferimento alla copertura genericamente imputata alle maggiori entrate e alle minori spese recate dal provvedimento, che *“non appare ispirato a trasparenza un modello legislativo privo delle necessarie distinzioni, che non consenta cioè una ricostruzione sistematica delle coperture nell’ambito della dicotomia di base tra maggiori entrate e minori spese, prevista dalla legge di contabilità”* (Sez. Riunite - Relazione quadrimestrale sulle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2019 sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri). Tale formula di copertura, inoltre, oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative al reperimento e all’utilizzo delle risorse pubbliche, in assenza di adeguati documenti esplicativi a corredo degli enunciati non consente una agevole e puntuale ricostruzione della corrispondenza tra singolo onere e singola copertura.

#### **4.1.10 Copertura finanziaria leggi che comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza di altre amministrazioni pubbliche.**

L’articolo 19 della più volte richiamata Legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede che *“le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell’onere stesso e l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali”*. Lo stesso articolo dispone inoltre, che *“ai sensi dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle*



*leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17".*

Le verifiche sulla legislazione del 2021 hanno fatto emergere che la legge regionale n. 6/2021 (Legge regionale multisetoriale 2021) pone una quota di oneri - relativi agli interventi di manutenzione evolutiva dell'applicativo dedicato all'attività di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e al rimborso spese e gettoni di presenza destinati ai componenti esterni della Commissione d'esame ai fini del rilascio delle licenze di pesca sportiva - a carico del bilancio di altri enti ovvero, rispettivamente, dell'ERSA e dell'ETPI (Ente tutela patrimonio ittico), senza che vi sia traccia, nella documentazione informativa, di un'adeguata dimostrazione della copertura finanziaria riferita a detti bilanci.

#### **4.1.11 Incongruenza copertura prevista dalla legge e variazioni contabili disposte nel bilancio 2021-2023 e incoerenze nel testo legislativo.**

Il controllo sulle leggi di spesa emanate nel 2021 ha fatto emergere, con riferimento alla l.r. n. 20/2021 (Modifiche alla l.r. 30 settembre 1996, n. 42, alla l.r. 7/2008, alla l.r. 45/1988 e alla l.r. 24/2006), che la modalità di copertura esplicitata all'articolo 60, comma 25 della legge, a mezzo storno di fondi dalla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma 1 (Difesa del suolo) - Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2021-2023, a fronte degli oneri previsti dall'art. 60, comma 24 (euro 30 mila per l'anno 2022 ed euro 30 mila per l'anno 2023), per il finanziamento delle attività di promozione e gestione delle Riserve della Biosfera, site sul territorio regionale, nell'ambito del programma UNESCO "Man at the Biosphere", seppur allineata alle informazioni evidenziate nelle relazioni tecnico finanziarie a corredo del disegno di legge e degli emendamenti di Commissione, risulta tuttavia parzialmente incongruente con le variazioni contabili disposte nel bilancio 2021-2023 a fronte dell'approvazione della legge in esame. Tali variazioni evidenziano infatti una copertura realizzata in parte (30 mila euro nel 2022) attraverso lo storno di risorse a valere sulla già citata

Missione 9, Programma 1, Titolo 1 (30 mila euro stornati dal cap. 2962) e in parte attraverso lo storno dalla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2021-2023 (complessivi 30 mila euro nel 2023 stornati dai cap. 7827 e 5730).

Il controllo ha inoltre evidenziato un'incoerenza nel testo legislativo per quanto concerne l'articolo 45, comma 8, della legge regionale n. 22/2021, che autorizza, al fine della concessione di contributi a sostegno dei versamenti effettuati dalle famiglie in un fondo di previdenza complementare intestato ai minori presso un soggetto convenzionato, una spesa complessiva di € 2.360.000. Detta spesa, tuttavia, risulta suddivisa in ragione di € 1.360.000 per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023 determinando, di fatto, un onere complessivo pari a € 3.360.000 (importo quest'ultimo confermato dalle variazioni contabili al bilancio 2021-2023).

## **4.2 Le deduzioni della Regione sulle problematiche riscontrate e gli esiti del contraddittorio.**

Al fine di promuovere un contraddittorio sulle risultanze istruttorie della presente relazione, con nota prot. n. 1343 del 6 luglio 2022 è stato richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale, al Segretariato generale del Consiglio regionale e alla Direzione centrale finanze della Regione di presentare eventuali deduzioni e osservazioni.

L'Amministrazione regionale ha esposto le proprie conclusioni sulle valutazioni istruttorie concernenti le problematiche emerse, nel corso di una riunione di lavoro tenutasi in videoconferenza in data 15 luglio 2022, anticipandole con note della Direzione centrale finanze prot. n. 7786 del 13.7.2022 e del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia prot. n. 3702 del 13.7.2022.

Si sottolinea, innanzitutto, che nel corso della citata riunione, sia il Presidente sia il Segretario del Consiglio regionale, in aderenza alle sollecitazioni fornite dalla Sezione, hanno ribadito il costante impegno del Consiglio medesimo nel perseguire un miglioramento della qualità della legislazione, per assicurare che la medesima sia efficace, efficiente e, soprattutto, idonea a

rispondere ai bisogni della comunità di riferimento, pur nella sempre più accentuata complessità dell'attuale contesto in cui maturano le politiche pubbliche.

Ciò premesso, il Segretario generale del Consiglio regionale, nell'osservare che le leggi regionali del 2021 risultano rispettose del dettato Costituzionale di cui all'articolo 81, ha formulato le proprie deduzioni in merito agli esiti del controllo in argomento evidenziando, quanto alle criticità riguardanti le relazioni tecnico finanziarie che, per *"la quantificazione della spesa con la tecnica del cosiddetto "tetto di spesa" (che caratterizza gli oneri generati dai cd. fattori legislativi, intesi come spese espressamente autorizzate dal legislatore per specifiche finalità quale limiti massimi di spesa) esige un minor rigore rispetto alla quantificazione degli oneri inderogabili"*. Tali oneri generati dai citati fattori legislativi costituiscono la tipologia più frequente nel panorama legislativo regionale e, ad avviso della Segreteria generale del Consiglio, la loro quantificazione è frutto di una scelta politico-discrezionale circa la frazione di fabbisogno complessivo che il proponente intende soddisfare, in un contesto di scarsità di risorse e di priorità politiche definite, per cui sarebbe sufficiente illustrare, in sede di RTF, in conformità con quanto evidenziato nelle linee di orientamento fornite dalla Sezione delle autonomie con la delibera n. 8/SEZAUT/2021/INPR, *"i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita"*. La Segreteria, inoltre, nel riconoscere che una adeguata relazione tecnica dovrebbe contenere anche *"una stima del fabbisogno complessivo correlato all'implementazione dell'intervento (in particolare se d'investimento), anche se le risorse destinate dalla norma contribuiscono al soddisfacimento solamente di una sua frazione"*, ha assicurato il proprio impegno nel cercare di migliorare ulteriormente la qualità delle RTF a corredo di norme comportanti oneri finanziari aventi tale morfologia giuridica, *"attraverso l'acquisizione di elementi idonei a valutare, in base alle informazioni disponibili, il grado di copertura del fabbisogno complessivo necessario al raggiungimento delle finalità perseguite dalla norma, fornendo così un quadro conoscitivo più completo al decisore politico"*.

Quanto allo specifico rilievo riferito alla Tabella A) di cui all'articolo 6, comma 3, della l.r. n. 6/2021, in merito alla non piena idoneità delle rappresentazioni di sintesi a mezzo di tabelle contabili a consentire una conoscenza e una lettura trasparenti delle disposizioni sottostanti, la Segreteria del Consiglio regionale ha fatto presente che tale strumento viene in particolare *"utilizzato nelle leggi regionali per rappresentare schematicamente rifinanziamenti e definanziamenti"*

*di norme già in vigore. [...] Per prassi consolidata, introdotta fin dalle origini dell'utilizzo delle tabelle, analogamente a quelle approvate con la legge di stabilità e con le leggi di assestamento di bilancio, non sono presentate le RTF in riferimento alle tabelle di variazione, non trattandosi di nuovi interventi di spesa, ma di meri rifinanziamenti o definanziamenti di leggi di spesa in vigore".*

La Direzione centrale finanze, concordando con la necessità di una migliore rappresentazione dell'operato del legislatore, al fine di una più trasparente lettura dell'azione amministrativa, in linea con quanto espresso dal Segretario generale ha in particolare osservato, con riferimento all'uso della tecnica del limite di spesa, che proprio detto strumento, ponendosi quale misura di salvaguardia finanziaria a protezione degli stessi equilibri del bilancio, consente di evitare il verificarsi di fenomeni distorsivi a carico del bilancio medesimo.

Il Ragioniere generale, nel ricordare che l'esigenza di rimodulare politiche e risorse in un contesto mutevole comporta necessariamente una certa elasticità del bilancio, ha altresì assicurato il proseguimento, in collaborazione con il Consiglio regionale, dell'attività di sensibilizzazione delle Direzioni centrali, volta a una compilazione più puntuale e dettagliata delle RTF, *"affinché le stesse rispondano sempre più efficacemente all'esigenza di una maggiore chiarezza, facilità di lettura e comprensione dell'operato dell'Amministrazione"*.

La Sezione, preso atto delle osservazioni formulate dalla Regione, fermo restando le problematiche e criticità già rilevate nei precedenti paragrafi, cui si rimanda per gli approfondimenti, ritiene conclusivamente di esporre alcune ulteriori considerazioni.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri con la tecnica del cosiddetto "tetto di spesa", convenendo sulla necessità che la RTF esponga una stima del fabbisogno complessivo correlato all'implementazione degli interventi, anche se le risorse destinate dal provvedimento contribuiscono al soddisfacimento solamente di una sua frazione, la Sezione richiama in generale l'Amministrazione sulla necessità di dimostrare in maniera esauriente la coerenza dell'ammontare della spesa quantificata con l'ampiezza e la dimensione dell'intervento prefigurato nonché sull'esigenza di un'effettiva programmazione degli oneri anche laddove si faccia ricorso alla tecnica del limite di spesa.

Va osservato che sussistono casi in cui l'implementazione della normativa potrebbe risultare rallentata nel caso di rigido rispetto del "tetto" ovvero potrebbero generarsi tensioni nel raffronto tra il rispetto del limite di spesa e le esigenze che nascono dall'effettività delle

disposizioni interessate la cui portata potrebbe risultare “depotenziata” (a titolo esemplificativo si richiama l’art. 157 della l.r. n. 6/2021 che reca disposizioni transitorie in materia di sostegno all’acquisto di carburanti per autotrazione alle persone fisiche residenti in Regione e dispone che l’aumento dei contributi in parola si applica anche ai Comuni i cui confini distano meno di 10 chilometri dai confini di Stato).

Inoltre, laddove a fronte di una spesa discrezionale, autorizzata (e coperta) entro una prestabilita soglia massima, viene ampliata la platea dei potenziali beneficiari dell’intervento originario, si impone con maggior rigore la necessità di operare una valutazione in merito alla congruità del tetto di spesa rispetto alle conseguenze dell’ampliamento e, soprattutto, all’eventuale necessità di rimpinguare lo stanziamento iniziale al fine di evitare il verificarsi di difficoltà attuative nonché di preservare dal rischio che si concretizzino, nel corso dell’attuazione delle norme, ulteriori oneri, anche indiretti.

Con riferimento alla problematica inerente alla rappresentazione contabile di rango legislativo meramente a mezzo di tabelle, fermo restando che non è in dubbio la legittima discrezionalità dell’Amministrazione nell’adottare, nel tempo, opzioni politiche differenti, ridefinendo, quindi, in aumento o in diminuzione, precedenti autorizzazioni di spesa per dar seguito a interventi modulati secondo una diversa scala di priorità, visto l’accentuarsi della complessità tecnica della legislazione in materia finanziaria si ritiene che sussista un rischio concreto che tale modo di legiferare - ovvero finanziando, rifinanziando o definanziando leggi di spesa in vigore attraverso il mero richiamo a una rappresentazione tabellare delle variazioni introdotte, peraltro al livello contabile di Missione, Programma e Titolo secondo gli schemi previsti dal d.lgs. n. 118/2011 - pregiudichi la trasparenza in riferimento al rapporto tra le politiche di bilancio, la responsabilità politica delle strategie finanziarie e l’accessibilità delle informazioni da parte della comunità amministrata<sup>24</sup>.

Si sottolinea, inoltre, che tale tipo di rappresentazione, senza ulteriori supplementi informativi, non consente di operare con certezza la correlazione tra il singolo onere e la singola copertura. Conclusivamente si ribadisce che solo una relazione tecnico finanziaria chiara e corredata dei dati e degli elementi conoscitivi adeguati può consentire di valutare appieno gli effetti

---

<sup>24</sup> Si veda in proposito la Sentenza della Corte costituzionale n. 247/2017.

finanziari dell'iniziativa legislativa, la regolarità della relativa copertura, ovvero la validità dell'eventuale dichiarazione di assenza di oneri; essa si configura uno strumento di garanzia e di trasparenza delle decisioni di spesa ma anche, soprattutto, di coordinamento della finanza pubblica in quanto dalla stessa devono rinvenirsi gli elementi giustificativi della spesa e della sua copertura.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, gli allegati, le note e la relazione tecnica *“costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria”* (Sent. n. 25/2021). Inoltre, *“ogni disposizione normativa che comporti conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo, deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione”* (Sent. n. 224/2014).

Infine, la Consulta ha, altresì, più volte ribadito che il legislatore è tenuto ad adottare una trasparenza divulgativa a corredo degli enunciati di più complessa interpretazione e attuazione, dovendosi prevenire il rischio di un abuso della *“tecnicità contabile”* (Sent. n. 247/2017) al fine di assicurare un profilo divulgativo delle finalità perseguite e dei contenuti normativi e di rappresentare in modo comprensibile ed efficace le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati (Sent. n. 184/2016).

## 5. I DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON LEGGI DEL 2021 CHE TROVANO COPERTURA NEL BILANCIO 2021-2023.

### 5.1 Premessa metodologica sulla verifica della copertura finanziaria della spesa inerente ai debiti fuori bilancio.

Nell'ottica del presente referto, anche la spesa derivante dalla riconduzione, attraverso il riconoscimento, all'interno del sistema di bilancio (e dei suoi equilibri) dei debiti sorti fuori dalle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese - ovvero dei debiti fuori bilancio - pone il problema della verifica della sua copertura al fine delle valutazioni afferenti all'incidenza sugli equilibri di bilancio nonché delle valutazioni in merito alla presenza, nel medesimo bilancio, degli opportuni e congrui accantonamenti. Per tale motivo, nonché per la correlata esigenza di verificare le modalità attraverso le quali la copertura finanziaria viene assicurata, la relazione sulla copertura delle leggi di spesa adottate dalla Regione costituisce la sede per siffatte disamine. Va precisato che resta estraneo alle suddette valutazioni il tema della quantificazione della spesa da coprire, il cui ammontare corrisponde all'entità del debito da riconoscere.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti, nella propria deliberazione n. 27/2019 ha in proposito sottolineato, con specifico riferimento alla regolazione contabile dei debiti fuori bilancio rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, c. 1, del Tuel, che la finalità legata alla valutazione dell'incidenza degli oneri che si vanno ad assumere sugli equilibri di bilancio *"potrebbe essere frustrata"* laddove il riconoscimento del debito intervenga dopo il pagamento. La medesima Sezione ha altresì evidenziato che, in ogni caso, l'accantonamento di somme in bilancio non esime *"dalla doverosa verifica circa la effettività dei mezzi di copertura, anche in relazione alla sussistenza di ulteriori passività"*<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Si ribadisce che la copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell'art. 81, quarto comma, Cost., deve essere *"credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale"*. Inoltre, *"la forza espansiva dell'art. 81, quarto comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile"* (Corte Cost. Sent. n. 192/2012).



In questa sede preme anche evidenziare che la sussistenza di debiti fuori bilancio è suscettibile di comportare, nel tempo, una possibile alterazione degli equilibri di bilancio<sup>26</sup>.

L'importanza e la portata dell'impatto della tematica in argomento sulle risultanze contabili regionali hanno motivato la scelta di questa Sezione in merito all'inserimento della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio tra quelle oggetto di controllo ai fini della dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione (DAS) e di legittimità e regolarità delle relative operazioni anche per l'esercizio 2021<sup>27</sup>.

I grafici che seguono evidenziano l'evoluzione della legislazione regionale di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio nel quadriennio 2018-2021.

**Tabella 15 -Evoluzione debiti fuori bilancio riconosciuti nel quadriennio 2018-2021.**

	Art. 73, c.1, lett. a) d.lgs. 118/2011 (sent. esecutive)	% sul totale DFB art. 73, c.1, lett. a) riconosciuti nell'anno	art. 73, c.1, lett. e) d.lgs. 118/2011 (acq. beni e servizi in assenza del prevent. imp. di spesa)	% sul totale DFB art. 73, c.1, lett. e) riconosciuti nell'anno	TOTALE COMPLESSIVO DFB RICONOSCIUTI
Anno 2018	€ 3.232.430,60	89,91%	€ 362.864,43	10,09%	€ 3.595.295,03
Anno 2019	€ 1.212.674,54	22,59%	€ 4.156.086,28	77,41%	€ 5.368.760,82
Anno 2020	€ 1.118.973,12	78,79%	€ 301.171,76	21,21%	€ 1.420.144,88
Anno 2021	€ 26.007,37	17,51%	€ 122.521,87	82,49%	€ 148.529,24

Origine dei dati: dati elaborati dalla Sezione di controllo sulla base della precedente relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nel 2020 dalla Regione FVG nonché delle singole leggi regionali emanate nel 2021.

Nel 2020 l'ammontare dei debiti fuori bilancio aveva già subito una positiva inversione di tendenza, registrando una riduzione percentuale del 73,55% rispetto al totale dei debiti

<sup>26</sup> Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella relazione "Andamenti della gestione finanziaria degli Enti locali nel primo anno di applicazione della contabilità armonizzata" approvata con deliberazione n. 4/SEZAUT/2018/FRG).

<sup>27</sup> In aderenza al piano di lavoro, approvato con deliberazione n. FVG/26/2022/INPR del 10.3.2022, ai fini della dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2021, la Sezione ha inteso approfondire, con riferimento al rendiconto 2021, in sostanziale continuità con i criteri adottati per la DAS riferita al rendiconto 2020, alcune procedure contabili che attengono a istituti che incidono in modo significativo sulle risultanze del rendiconto tra cui quella relativa al riconoscimento di debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 118/2011 (acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa). Sono state a tal fine selezionate le due operazioni di maggior importo inerenti rispettivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 25.034,00 (avvenuto con la l.r. n. 13/2021) relativo alla Convenzione n. 7487 dd. 30.1.2002 - attività di gestione garanzie integrative l.r. n. 4/2001 - e al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 19.503,19 (avvenuto sempre con la l.r. n. 13/2021) relativo ai compensi a un gruppo di lavoro per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 e smi per la realizzazione del catasto stradale. Per gli approfondimenti si rimanda alla Dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia e di legittimità delle relative operazioni per l'esercizio 2021.

riconosciuti nel 2019. I dati relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio 2021 confermano ulteriormente che il fenomeno in argomento risulta in netta attenuazione con una riduzione percentuale, rispetto al 2020, dell'89,54%

Quanto alle fattispecie di debiti fuori bilancio riconosciuti va evidenziato che nel 2021 la fattispecie di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 (ovvero i debiti da sentenze esecutive) ha visto uno spiccato calo rispetto all'anno precedente, passando da € 1.118.973,12 a poco più di 26 mila euro.

La fattispecie di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011 (ovvero i debiti relativi all'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa), anch'essa di importo nettamente inferiore rispetto all'esercizio precedente, assestandosi su un importo di oltre 122 mila euro risulta preponderante rispetto alla casistica relativa alle sentenze esecutive.


## **5.2 L'oggetto, la consistenza e la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio nel periodo 2021-2023.**

Nel 2021 è stata riconosciuta, attraverso le leggi regionali n. 6/2021, 13/2021, 16/2021 e 24/2021 la legittimità di debiti fuori bilancio per complessivi € 148.529,24 di cui € 126.358,94 imputati all'esercizio 2021 ed € 22.170,30 imputati all'esercizio 2022.

Il riconoscimento di detti debiti concerne per € 26.007,37 (tutti riferiti al 2021) la fattispecie di cui alla lettera a) dell'articolo 73 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (sentenze esecutive) e per € 122.521,87 (di cui € 100.351,57 afferenti all'esercizio 2020 ed € 22.170,30 afferenti all'esercizio 2022) la fattispecie di cui alla lettera e) dell'articolo 73 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa).


Le tabelle che seguono espongono le diverse fattispecie di debiti fuori bilancio la cui legittimità è stata riconosciuta con legge regionale nel 2021 rispettivamente in termini complessivi e per singola legge regionale di riconoscimento.

**Tabella 16 - Fattispecie debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2021.**



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

**Tabella 17 - Fattispecie debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2021 per legge regionale.**



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

La seguente tabella evidenzia tra l'altro, oltre agli importi e alle tipologie dei singoli debiti riconosciuti, l'esercizio di imputazione della spesa, la Missione, il Programma e il Titolo cui

afferiscono le singole autorizzazioni di spesa, nonché le modalità di copertura utilizzate a fronte della spesa riconosciuta.

**Tabella 18 - Coperture debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2021.**

N.	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipol. DFB (d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2021	Importo 2022	Imp. 2023	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
1	6/2021	Direz. Centr. Risorse agroalimentari, forestali e ittiche	a)	Sentenza Giudice di Pace di Trieste n. 7/2021	5.000,00	0	0	16-2-1 (cap. 9141)	Prelievo da Miss. 20 Prog. 3 Tit. 1 (fondo contenzioso cap. 1002)
2	6/2021	Direz. Centr. Risorse agroalimentari, forestali e ittiche	a)	Sentenza Giudice di Pace di Udine n. 69/2021	648,41	0	0	16-2-1 (cap. 9141)	Rimodulaz. da Miss. 16 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 6131)
3	6/2021	Avvocatura della Regione	a)	Sentenze Tar FVG N. 502/2019 e N. 503/2019 - Oneri da Sentenza	8.000,00	0	0	1-11-1 (cap. 662)	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 (cap. 635)
4	6/2021	Direz. Centr. Risorse agroalimentari, forestali e ittiche	e)	Convenzione RAFVG per delega funzioni in materia vitivinicola	530,46	0	0	16-1-1 (cap. 35655)	Rimodulaz. da Miss. 16 Prog. 1 Tit. 1 (cap. 6236)
5	6/2021	Direz. Centr. Risorse agroalimentari, forestali e ittiche	e)	Interventi riparazione mezzi di trasporto IRF UD, GO e TS	5.546,91	0	0	1-3-1 (cap. 64744)	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 3 Tit. 1 (cap. 6474)
6	6/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Quota associativa anno 2020	300,00	0	0	1-11-1 (cap. 37500)	Storno da Miss. 10 Prog. 3 Tit. 1 (cap. 3750)
7	6/2021	Direz. Centr. Risorse agroalimentari, forestali e ittiche	e)	Gettoni presenza componenti Comitato faunistico regionale legale assoc. R.V.	1.671,45	0	0	16-1-1 (cap. 10030)	Rimodulaz. da Miss. 16 Prog. 1 Tit. 1 (cap. 9806)
8	13/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9784 dd. 23/02/2017 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	2.257,00	0	0	8-2-1 (cap. 38211)	Storno da Miss. 14 Prog. 4 Tit. 1 (cap. 3821)
9	13/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 7487 dd. 30.01.2002 - attività di gestione garanzie	25.034,00	0	0	8-2-1 (cap. 12056)	Storno da Miss. 14 Prog. 4 Tit. 1 (cap. 3821)

N.	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipol. DFB (d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2021	Importo 2022	Imp. 2023	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
				integrative LR 4/2001					
10	13/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9809 dd. 03/08/2017 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	610,00	0	0	8-2-1 (cap. 38211)	Storno da Miss. 14 Prog. 4 Tit. 1 (cap. 3821)
11	13/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9792 dd. 10/05/2017 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	1.098,00	0	0	8-2-1 (cap. 38211)	Storno da Miss. 14 Prog. 4 Tit. 1 (cap. 3821)
12	13/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9784 dd. 23/02/2017 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	549,00	0	0	8-2-1 (cap. 38211)	Storno da Miss. 14 Prog. 4 Tit. 1 (cap. 3821)
13	13/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9784 dd. 23/02/2017 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	1.708,00	0	0	8-2-1 (cap. 38211)	Storno da Miss. 14 Prog. 4 Tit. 1 (cap. 3821)
14	13/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9784 dd. 23/02/2017 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	3.172,00	0	0	8-2-1 (cap. 38211)	Storno da Miss. 14 Prog. 4 Tit. 1 (cap. 3821)
15	13/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9784 dd. 23/02/2017 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	1.281,00	0	0	8-2-1 (cap. 38211)	Storno da Miss. 14 Prog. 4 Tit. 1 (cap. 3821)
16	13/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Incremento parcella per varianti	1.384,13	0	0	10-6-2 (cap. 73900)	Rimodulaz. da Miss. 10 Prog. 6 Tit. 2 (cap. 7390)

N.	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipol. DFB (d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2021	Importo 2022	Imp. 2023	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
17	13/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Gruppo di lavoro per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 e smi per la realizzazione catasto stradale	19.503,19	0	0	10-5-2 (cap. 39388)	Storno da Miss. 14 Prog. 4 Tit. 1 (cap. 3821)
18	13/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	a)	Tribunale ordinario di Trieste - Sez. Civile, ordinanza del 21/06/2021 emessa in esito al procedimento sub RG 2834/2018	6.838,83	0	0	10-5-2 (cap. 9071)	Prelievo da Miss. 20 Prog. 3 Tit. 1 (cap. 1002)
				Tribunale ordinario di Trieste - Sez. Civile, ordinanza del 21/06/2021 emessa in esito al procedimento sub RG 2834/2018 - Interessi di mora	3.680,13	0	0	10-5-1 (cap. 19080)	Prelievo da Miss. 20 Prog. 3 Tit. 1 (cap. 1002)
19	13/2021	Direzione generale	e)	Corsi di formazione università	3.150,00	0	0	1-10-1 (cap. 80300)	Storno da Miss. 1 Prog. 8 Tit. 1 (cap. 8030)
20	16/2021	Presidenza della Regione - Avvocatura della Regione	a)	Sentenza del Tribunale di Trieste n. 905/2016	1.840,00	0	0	1-11-1 (cap. 662)	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 (cap. 635)
21	16/2021	Direz. Centr. Risorse agroalimentari, forestali e ittiche	e)	Ordinativi di fornitura prot. 57842 e 57852 dd. 09/08/2021	376,35	0	0	1-5-1 (cap. 33197)	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 5 Tit. 1 (cap. 3197)
22	16/2021	Direz. Centr. Attività produttive e turismo	e)	Contratto di sorveglianza e manutenzione ordinaria prot. TERINF-CON-2017-97-P dd. 14/09/2017	1.366,68	0	0	10-3-1 (cap. 33768)	Storno da Miss. 14 Prog. 1 Tit. 1 (cap. 6931)

N.	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipol. DFB (d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2021	Importo 2022	Imp. 2023	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
23	16/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9784 dd. 23/02/2017 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	1.672,00	0	0	8-2-1 (cap. 33306)	Rimodulaz. da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
24	16/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9784 dd. 23/02/2017 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	3.694,00	0	0	8-2-1 (cap. 33306)	Rimodulaz. da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
25	16/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9784 dd. 23/02/2017 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	4.473,00	0	0	8-2-1 (cap. 33306)	Rimodulaz. da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
26	16/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9784 dd. 23/02/2017 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	4.240,00	0	0	8-2-1 (cap. 33306)	Rimodulaz. da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
27	16/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9784 dd. 23/02/2017 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	1.853,00	0	0	8-2-1 (cap. 33306)	Rimodulaz. da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
28	16/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9784 dd. 23/02/2017 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	6.474,00	0	0	8-2-1 (cap. 33306)	Rimodulaz. da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
29	16/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9784 dd. 23/02/2017 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	1.141,00	0	0	8-2-1 (cap. 33306)	Rimodulaz. da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)



N.	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipol. DFB (d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2021	Importo 2022	Imp. 2023	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
30	16/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9784 dd. 23/02/2017 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	625,00	0	0	8-2-1 (cap. 33306)	Rimodulaz. da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
31	16/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9832 dd. 18/05/2018 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	1.074,00	0	0	8-2-1 (cap. 33306)	Rimodulaz. da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
32	16/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9782 dd. 23/02/2017 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	4.799,00	0	0	8-2-1 (cap. 33306)	Rimodulaz. da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
33	16/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 9784 dd. 23/02/2017 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol.	317,00	0	0	8-2-1 (cap. 33306)	Rimodulaz. da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
34	16/2021	Direz. Centr. Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile	e)	Decreto 2913/AMB dd. 01.06.2021 - servizio di interpretariato	451,40	0	0	9-2-1 (cap. 12101 e cap. 12102)	Rimodulaz. da Miss. 9 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 11012 e 11013)
35	24/2021	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	e)	Convenzione rep. N. 7487 dd. 30/01/2002 - attività di acquisiz. domande edilizia agevol. LR 4/2001	0	10.150	0	8-2-1 (cap. 12056)	La copertura della spesa è garantita nel quadro complessivo delle risorse disponibili recate dalle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata, così come elaborato in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il nuovo triennio.
36	24/2021	Direz. Centr. Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile	e)	Seduta della Commissione Tecnico consultiva VIA del 02.12.2020 - gettoni di presenza	0	207,99	0	9-1-1 (cap. 19815)	La copertura della spesa è garantita nel quadro complessivo delle risorse disponibili recate dalle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata, così come elaborato in sede di predisposizione del bilancio di previsione

N.	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipol. DFB (d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2021	Importo 2022	Imp. 2023	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
									per il nuovo triennio. Nello specifico, le risorse necessarie alla copertura dell'onere sono state stornate dal cap. S/9815/1 dove, nel corso dell'iter della manovra di bilancio, erano state in precedenza allocate.
37	24/2021	Direz. Centr. Lavoro, formazione, istruzione e famiglia	e)	Decreto n. 157/Pres. Dd. 17.09.2021 e D.G.R. n. 1468 dd. 24.09.2021 - determinazione indennità mensile Consigliere di parità per l'anno 2021	0	834,16	0	15-1-1 (cap. 24495)	La copertura della spesa è garantita nel quadro complessivo delle risorse disponibili recate dalle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata, così come elaborato in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il nuovo triennio. Nello specifico, le risorse necessarie alla copertura dell'onere in parola sono state stornate dal Cap. S/14495/1 dove, nel corso dell'iter della manovra di bilancio, erano state in precedenza allocate.
38	24/2021	Presidenza della Regione - Avvocatura della Regione	e)	Deliberaz. Giunta Provinciale di Trieste n. 159 dd. 31.10.2003 di conferma dell'incarico conferito; sentenze n. 265/2006 del Tribunale di Trieste e n. 340/2010 della Corte d'Appello di Trieste - compenso attività di rappresentanza e difesa della Provincia di Trieste	0	10.978,15	0	1-11-1 (cap. 11665)	La copertura della spesa è garantita nel quadro complessivo delle risorse disponibili recate dalle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata, così come elaborato in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il nuovo triennio. Nello specifico, le risorse necessarie alla copertura dell'onere in parola sono state stornate dal cap. S/664 dove, nel corso dell'iter della manovra di bilancio, erano state in precedenza allocate.
<b>TOTALE</b>					<b>126.358,94</b>	<b>22.170,30</b>	<b>0</b>		

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali e sulle delibere di variazione al bilancio 2021-2023.


La tabella che segue evidenzia la suddivisione dei debiti fuori bilancio per legge regionale che ne ha disposto il riconoscimento (e il finanziamento).

**Tabella 19 - Debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2021 per exerc. di imputazione della spesa.**

L.R. di riconoscimento debiti fuori bilancio	Importo 2021	Importo 2022	Importo 2023	TOTALE RICONOSCIUTO
L.R. N. 6/2021	21.697,23	0	0	<b>21.697,23</b>
L.R. N. 13/2021	70.265,28	0	0	<b>70.265,28</b>
L.R. N. 16/2021	34.396,43	0	0	<b>34.396,43</b>
L.R. N. 24/2021	0	22.170,30	0	<b>22.170,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>126.358,94</b>	<b>22.170,30</b>	<b>0</b>	<b>148.529,24</b>

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali.

**Tabella 20 - Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2021 per legge di riferimento e anno di imputazione spesa.**



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali.

Nello specifico si osserva che la legge che ha riconosciuto la legittimità della maggior quota di debiti fuori bilancio ricondotti al “sistema bilancio” nel 2021 è la legge n. 13 di assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 (€ 70.265,28). Le restanti tre leggi regionali n. 6 (legge regionale multisettoriale 2021), n. 16 (misure finanziarie intersettoriali) e n. 24 (legge di stabilità regionale 2022) hanno provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio di importo decisamente più “modesto” (rispettivamente € 21.697,23, € 34.396,43 ed € 22.170,30).

Dal punto di vista delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconosciuti, dalle tabelle sopra riportate emerge che i debiti la cui legittimità è stata riconosciuta nel 2021 sono prevalentemente riconducibili all'acquisizione di beni e servizi in assenza di un preventivo impegno di spesa (complessivi € 122.521,87). I medesimi si riferiscono, per i maggiori importi, a: attività di gestione delle domande di edilizia agevolata da parte di banche convenzionate (€ 51.187 di cui € 41.037 imputati al 2021 ed € 10.150 imputati al 2022), convenzione per attività di gestione garanzie integrative di cui alla l.r. n. 4/2002 (€ 25.034 imputati al 2021), gruppo di lavoro per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione del catasto stradale (€ 19.503,19 imputati al 2021), compenso per incarico conferito dalla Provincia di Trieste per attività di rappresentanza e difesa in giudizio della medesima Provincia (€ 10.978,15 imputati al 2022) e interventi di riparazione di mezzi di trasporto (€ 5.546,91 imputati al 2021). Ulteriori casistiche con importi (per singolo debito) meno significativi afferiscono, tra l'altro, a corsi di formazione universitari, gettoni di presenza e indennità<sup>28</sup>, incremento parcella per varianti, contratto di sorveglianza e manutenzione ordinaria e rimborsi a commissioni (complessivi € 10.272,62 riconosciuti nel 2021)<sup>29</sup>.

Quanto alle relazioni tecnico finanziarie a corredo delle norme di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio presenti nelle leggi approvate nel 2021, si evidenzia che le stesse risultano sufficientemente analitiche e dettagliate sotto il punto di vista della quantificazione e della copertura dell'onere.

L'esame dei prospetti delle variazioni apportate al bilancio 2021-2023 ("movimenti per atto") trasmessi dalla Direzione centrale finanze della Regione con nota prot. n. 4572 del 26.4.2022 (acquisita al prot. della Sezione n. 756 del 27.4.2022) in ottemperanza alla richiesta della Sezione

---

<sup>28</sup> La Direzione centrale finanze, con propria Circolare n. 11 del 31.5.2021, ha fornito alle strutture regionali e agli enti (compresi quelli di decentramento regionale) puntuali indirizzi operativi inerenti alla predisposizione degli atti di spesa per la corresponsione di gettoni di presenza, indennità e rimborsi spese ai componenti degli organi collegiali.

<sup>29</sup> Nella relazione al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione dell'esercizio 2018 di cui alla delibera n. FVG/19/2019/PARI, la Sezione aveva riscontrato, con riferimento ai debiti fuori bilancio per gettoni di presenza e partecipazione a commissioni, quanto segue: "La Direzione Centrale finanze e patrimonio, a seguito del Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, in esito all'istruttoria sui debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi nell'esercizio 2017 ai sensi dell'articolo 73 del D.lgs. 118/2011, ha di nuovo raccomandando alle Direzioni e alle strutture regionali, con nota prot. n. 17291 del 8.8.2018, il rispetto delle indicazioni fornite in tema di riconoscimento dei debiti fuori bilancio con le circolari n. 18 del 31.10.2016 e n. 3 del 25.7.2017. Relativamente alla fattispecie di cui alla lett. e) dell'art. 73 del D.Lgs. 118/2011, al fine di evitare la violazione delle norme che presidiano il procedimento contabile di spesa, erano state impartite, anche in anni precedenti, precise istruzioni in merito alle tempistiche di assunzione dell'impegno. Tali raccomandazioni hanno senz'altro contribuito alla lodevole attività dell'Amministrazione Regionale volta alla diminuzione di acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, pur dovendosi ancora rilevare il ricorrente ricorso alla richiesta di riconoscimento di debito fuori bilancio per "gettoni di presenza" per la partecipazione a commissioni".


prot. n. 573 del 23.3.2022, nonché delle relazioni tecnico finanziarie a corredo dei progetti di legge (e relativi emendamenti) hanno consentito di individuare con sufficiente certezza le modalità di copertura degli oneri relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del 2021 con le già citate leggi regionali (il dettaglio della copertura per singola voce di debito risulta evidenziato nella Tabella “Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2021” esposta in precedenza).

Nello specifico si osserva che i debiti fuori bilancio afferenti la fattispecie di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, ovvero le sentenze esecutive, pari a complessivi € 26.007,37 (tutti riferiti al 2021), trovano copertura per € 15.518,96 attraverso il prelievo dal Fondo contenziosi iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio 2021-2023 e per € 10.488,41 attraverso la rimodulazione di fondi all’interno della medesima Missione, Programma e Titolo di quelle sulle quali insistono i nuovi oneri derivanti dal riconoscimento.

I debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2021 afferenti alla fattispecie di cui all’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, ovvero le acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, pari a complessivi € 122.521,87 (imputati al periodo 2021-2022), trovano copertura attraverso lo storno di fondi tra differenti Missioni, Programmi e Titoli (€ 60.028,87) o la rimodulazione di fondi all’interno della medesima Missione, Programma e Titolo (€ 40.322,70).

Per quanto concerne i debiti riconosciuti con la legge di stabilità 2022, i cui oneri sono stati imputati all’esercizio 2022, pari a € 22.170,30, le relazioni tecnico finanziarie a corredo della norma di riconoscimento specificano che la copertura della spesa è garantita nel quadro complessivo delle risorse disponibili recate dalle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata, così come elaborato in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024.

**Tabella 21 – Modalità di copertura oneri relativi a debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2021 per fattispecie di debito.**



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle variazioni al bilancio (movimenti per atto) trasmesse dalla Direz. centrale finanze con nota prot. n. 4572 del 26.4.2022 e delle RTF.

Nella precedente relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2020 dalla Regione Friuli Venezia Giulia<sup>30</sup>, la Sezione aveva ribadito l’opportunità di pubblicare la relazione contenente le informazioni necessarie all’individuazione del debito e dei presupposti per il suo riconoscimento, redatta a cura delle competenti strutture regionali e propedeutica alla stesura della proposta di legge di riconoscimento, tra gli atti dell’iter legislativo riferito alla legge di riconoscimento, raccomandando altresì di dare sempre adeguata e analitica evidenza ai dati contabilmente rilevanti ai fini della copertura nell’apposita relazione tecnico finanziaria (ovvero nelle note agli emendamenti introduttivi dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti).

In occasione della segnalazione alle Direzioni/strutture regionali della deliberazione n. FVG/ 32 /2021/RQ, avente ad oggetto la citata relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2020 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, la Direzione centrale finanze, ha richiamato le citate strutture ad adottare misure utili al fine

<sup>30</sup> Deliberazione n. FVG/ 32 /2021/RQ del 13 luglio 2021.

di limitare l'insorgere di debiti fuori bilancio; ove si verifichi la necessità di riconoscere tali tipologie di debiti, la medesima Direzione ha ribadito l'opportunità di corredare la proposta di riconoscimento di un'esauriente relazione contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione del debito e dei presupposti per il riconoscimento stesso, nonché l'obbligo di presentare la prevista relazione tecnico finanziaria per ciascun debito, completa delle informazioni inerenti l'imputazione della spesa e la modalità di copertura prevista.

Con riferimento alle leggi regionali approvate nel 2021 si evidenzia che le disposizioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono corredate dalle previste relazioni tecnico finanziarie: queste ultime contengono le informazioni necessarie a qualificare il debito stesso nonché a identificare le modalità di copertura e risultano debitamente pubblicate nell'iter delle medesime leggi (ciò vale anche con riferimento alla legge di stabilità 2022).



# INDICE

1. PREMESSA .....	1
1.1 Inquadramento normativo e giurisprudenziale in materia di copertura delle leggi di spesa. ....	1
1.2 Metodologia utilizzata per la verifica del rispetto degli obblighi in materia di copertura finanziaria.....	6
2 LA LEGISLAZIONE REGIONALE DEL 2021: QUADRO DI SINTESI.....	8
2.1 Gli interventi legislativi adottati nel 2021.....	8
2.2 Il rilievo finanziario degli interventi legislativi.....	9
2.3 La consistente riduzione dei debiti fuori bilancio.....	12
3. CONTENUTI ED ESITI GENERALI DELL'ANALISI SVOLTA SULLA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DELLE LEGGI REGIONALI PROMULGATE NEL 2021.....	13
3.1 Le leggi di spesa considerate nel perimetro del presente controllo.....	13
3.2 Evidenza sinottica delle modalità di copertura e della loro dimensione finanziaria nel 2021 e nel triennio 2021-2023.....	16
3.2.1 L'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali nel triennio 2021-2023.....	28
4. ESITI SPECIFICI DEL CONTROLLO.....	33
4.1 Le problematiche riscontrate.....	33
4.1.1 Valutazione effetti finanziari sostanziali derivanti da disposizioni contenenti clausole di neutralità finanziaria e problematiche inerenti alla distinzione tra norme recanti clausole di invarianza e norme prive di oneri.....	35
4.1.2 Laconicità-tecnicismo o assenza delle relazioni tecnico-finanziarie e della rappresentazione contabile di rango legislativo con effetti negativi sulla comprensibilità del bilancio.....	43
4.1.3 Problematiche attinenti ai criteri utilizzati per la quantificazione della spesa.....	52

4.1.4	Univocità delle locuzioni e della terminologia utilizzate a livello legislativo e nell'ambito della relazione tecnico finanziaria. ....	58
4.1.5	Ampliamento, attraverso modifiche alla legislazione previgente, della platea dei potenziali beneficiari di interventi, ovvero degli adempimenti da svolgersi nell'esercizio di funzioni delegate, senza procedere a un rimpinguamento delle risorse stanziato a bilancio e problematicità del ricorso alla formula di stile della neutralità finanziaria di tali interventi normativi. ....	60
4.1.6	Ricorso allo storno/rimodulazione di pregresse autorizzazioni di spesa come strumento di copertura, con conseguente ricaduta sull'idoneità delle risorse residue a realizzare le iniziative originariamente finanziate, ovvero sulla reale adeguatezza della correlata programmazione effettuata a suo tempo. ....	66
4.1.7	Finanziamento di nuovi interventi previsti dalla legge a carico di gestioni fuori bilancio. ....	67
4.1.8	Aspetti incidenti sulla qualità della programmazione finanziaria. ....	70
4.1.9	Onere di copertura in riferimento a una legge "complessa". ....	71
4.1.10	Copertura finanziaria leggi che comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza di altre amministrazioni pubbliche. ....	73
4.1.11	Incongruenza copertura prevista dalla legge e variazioni contabili disposte nel bilancio 2021-2023 e incoerenze nel testo legislativo. ....	74
4.2	Le deduzioni della Regione sulle problematiche riscontrate e gli esiti del contraddittorio. ....	75
5.	I DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON LEGGI DEL 2021 CHE TROVANO COPERTURA NEL BILANCIO 2021-2023. ....	80
5.1	Premessa metodologica sulla verifica della copertura finanziaria della spesa inerente ai debiti fuori bilancio. ....	80
5.2	L'oggetto, la consistenza e la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio nel periodo 2021-2023. ....	82

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Iniziativa legislativa leggi regionali approvate nel 2021.....	8
Tabella 2 – Nuovi oneri previsti nelle leggi approvate nel triennio 2019-2021 .....	10
Tabella 3 – Trend oneri (e relative coperture) previsti nelle leggi approvate.....	11
Tabella 4 – Oneri recati dalle leggi regionali approvate nel 2021 per singolo esercizio di imputazione delle spese nel triennio 2021-2023.....	11
Tabella 5 – Sintesi grafica evoluzione debiti fuori bilancio riconosciuti negli anni 2018-2021..	12
Tabella 6 – Leggi regionali approvate dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel 2021 .....	13
Tabella 7 – Oneri finanziari e copertura delle leggi regionali adottate nel 2021 .....	16
Tabella 8 – Mezzi di copertura nelle leggi adottate nel 2021 – quadro riassuntivo riferito al triennio 2021-2023 e raffronto negli anni.....	20
Tabella 9 – Totale coperture oneri previsti nel triennio 2021-2023 .....	20
Tabella 10 – Serie storica dei mezzi di copertura delle leggi regionali di settore.....	21
Tabella 11 – Percentuale mezzi di copertura leggi 2021 – triennio 2021-2023. ....	27
Tabella 12 – Mezzi di copertura oneri leggi 2021 distribuiti per singolo esercizio finanziario. ....	27
Tabella 13 – Riepilogo fondi speciali bilancio 2021-2023 .....	29
Tabella 14 – Utilizzo fondi speciali bilancio 2021-2023 .....	30
Tabella 15 – Evoluzione debiti fuori bilancio riconosciuti nel quadriennio 2018-2021. ....	81
Tabella 16 – Fattispecie debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2021.....	83
Tabella 17 – Fattispecie debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2021 per legge regionale.....	83
Tabella 18 – Coperture debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2021.....	84
Tabella 19 – Debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2021 per eserc. di imputazione della spesa. ....	90
Tabella 20 – Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2021 per legge di riferimento e anno di imputazione spesa.....	90
Tabella 21 – Modalità di copertura oneri relativi a debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2021 per fattispecie di debito. ....	93

L'istruttoria e l'editing sono stati curati dalla dott.ssa Barbara RIZZI. Hanno collaborato all'Appendice allegata alla presente relazione la dott.ssa Mirella Cannata e la dott.ssa Paola Luchetti.





CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA







**CORTE DEI CONTI**

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE  
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE NELLE  
LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2021  
DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI  
VENEZIA GIULIA E SULLE TECNICHE DI  
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI.**

APPENDICE: DISAMINA DELLE SINGOLE LEGGI REGIONALI DI SPESA  
APPROVATE NEL 2021



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE  
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE  
NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE  
NEL 2021 DALLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA E SULLE  
TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE  
DEGLI ONERI.**

APPENDICE: DISAMINA DELLE SINGOLE LEGGI REGIONALI DI SPESA  
APPROVATE NEL 2021

# 1. ESITI DEL CONTROLLO.

## 1.1 Osservazioni della Sezione sulle specifiche risultanze.

Nella tabella che segue vengono espone, per singola legge regionale esaminata, le criticità e le problematiche emerse a seguito del controllo, nonché le osservazioni sulle specifiche risultanze svolte sulla base dei principi di riferimento evidenziati.

Tabella 1 – Sintesi criticità e problematiche emerse a seguito del controllo

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 1	<p>Laconicità della relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge. Nella medesima RTF non risultano infatti specificati adeguati elementi circostanziati che consentano di valutare la congruità della quantificazione dell'onere previsto (frutto di una stima), anche con riferimento al rimborso, a favore del CATA e al CATT FVG, degli oneri da sostenere per lo svolgimento degli adempimenti correlati alle funzioni amministrative delegate concernenti l'erogazione dei contributi previsti dalla legge.</p> <p>Si osserva che al 31.12.2021, sul capitolo di spesa n. 10090 sul quale tra l'altro sono stati stanziati i fondi relativi ai nuovi oneri introdotti dalla legge a fronte dei citati contributi a favore dei soggetti economici che hanno subito una contrazione delle attività nel periodo pandemico, risulta, con riferimento all'esercizio 2021, uno stanziamento consolidato pari a zero; ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa, tra l'altro classificata come "obbligatoria" e sulla qualità della programmazione, quantomeno per quanto concerne l'individuazione dell'esercizio sul quale è stata prevista la spesa in argomento.</p>	<p>Il principio di analitica copertura finanziaria ha natura di precetto sostanziale (Sent. Corte Cost. n. 224/2014) cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili (la relazione al ddl deve informare in modo analitico l'Assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati mezzi relativi a ciascuna disposizione comportante spesa).</p>
n. 2	<p>Assenza della relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale a corredo del disegno di legge.</p> <p>Scarsa e insufficiente qualità e attendibilità dei dati indicati nella relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti d'Aula. Le problematiche attengono in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la mancata esposizione degli elementi a supporto della quantificazione degli oneri;</li> <li>2. l'incoerenza tra la modalità di copertura esposta nella RTF e quella indicata in via definitiva nel testo della legge.</li> </ol>	<p>Il principio di analitica copertura finanziaria ha natura di precetto sostanziale (Sent. Corte Cost. n. 224/2014) cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili (la relazione al ddl deve informare in modo analitico l'Assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati mezzi relativi a ciascuna disposizione comportante spesa).</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>Utilizzo di fondi speciali non coerente con la destinazione originaria dei fondi medesimi.</p> <p>La copertura dell'onere di parte capitale previsto dall'articolo 4, comma 1 (contributi straordinari agli enti religiosi riconosciuti civilmente per l'attuazione di progetti di ristrutturazione edilizia e acquisto di beni mobili e attrezzature degli spazi dei locali medesimi da mettere a disposizione con finalità culturali e sociali), viene assicurata a mezzo prelievo da un fondo speciale iscritto nella parte corrente del bilancio 2021-2023.</p>	<p>L'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 dispone che i fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, vanno "tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale".</p>
n. 3	<p>Con riferimento all'univocità delle locuzioni e della terminologia utilizzata nelle disposizioni finanziarie si segnala che, l'art. 98, comma 61, della legge dispone la copertura della spesa (di cui al comma 29) mediante "storno" laddove, di fatto, trattasi di una "rimodulazione di fondi".</p> <p>Laconicità della relazione tecnico finanziaria: problematiche attinenti all'accurata e ponderata quantificazione degli oneri, anche con riferimento a spese pluriennali che presentano un andamento stimato degli oneri privo del requisito della continuità nel triennio considerato dal bilancio pluriennale (2021-2023).</p> <p>Disposizioni contenenti, di fatto, clausole di neutralità finanziaria (art. 98 c. 3, 4, 6, 19, 21, 41, 45, 55, art. 31, c. 3, art. 37, c. 4, art. 61, c. 2 e art. 21, c. 1, art. 23, art. 29, art. 57, c. 2 e art. 87) per le quali nelle RTF non risultano esplicitati adeguati elementi informativi circostanziati che consentano di valutare gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte e/o l'attendibilità della copertura.</p> <p>L'ampliamento di taluni interventi regionali avviene con le risorse già stanziare nel bilancio regionale per finanziare gli interventi originari. Ciò potrebbe determinare (di fatto) a posteriori problemi di incoerenza del tetto di spesa originariamente previsto rispetto all'ampiezza dell'intervento.</p> <p>La legge dispone tra l'altro (art. da 43 a 49 e da 52 a 54) la riforma complessiva dell'accesso al credito da parte delle imprese a decorrere dal</p>	<p>Nei precedenti analoghi referti era già stato precisato come la chiarezza delle fonti di copertura si ottenga anche per il tramite di un'univocità delle locuzioni e della terminologia che vengono utilizzate a livello legislativo e nell'ambito della relazione tecnico finanziaria.</p> <p>Non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio (Corte Cost. Sent. n. 181/2013). Inoltre, ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. (Sent. Corte Cost. 115/2012).</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p> <p>Il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 163/2016, interviene specificatamente sul contenuto delle relazioni tecniche inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria specificando che le medesime relazioni devono riportare "la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione".</p> <p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l. n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>1.1.2022; gli oneri previsti a fronte di detti interventi gravano sulle risorse afferenti alle gestioni fuori bilancio denominate "Gestione FRIE" e "Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia" che proseguiranno, acquisendone le risorse, nell'attività di gestione delle precedenti gestioni fuori bilancio che gestivano gli interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese prima della suddetta riforma.</p> <p>Nell'ambito della citata riforma uno degli interventi relativi ai nuovi strumenti di agevolazione dell'accesso al credito previsti dall'innovato art. 2 della l.r. /2012 risulta peraltro destinato ad essere finanziato "con risorse a valere sul bilancio della Regione" (art. 44) non meglio precisate nelle RTF.</p> <p>In generale, si osserva che la documentazione a disposizione non consente di delineare con certezza i contorni finanziari di una siffatta riforma.</p> <p>Si osserva che al 31.12.2021, sui capitoli di spesa n. 10049, 10051, 9024, 10053, 8055, 10055, 10064, 10067, 10081, 10082, 10083, 10084, 10086, 10056, 10057, 10071, 10080, 10085, 9224 e 10114, sui quali tra l'altro sono stati stanziati i fondi relativi ai nuovi oneri introdotti dalla legge, risulta, con riferimento all'esercizio 2021, uno stanziamento consolidato pari a zero; ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa, tra l'altro classificata come "obbligatoria" e sulla qualità della programmazione, quantomeno per quanto concerne l'individuazione dell'esercizio sul quale è stata prevista la spesa in argomento.</p>	<p>quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (sent. n. 181/2013).</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve, inoltre, necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (Sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p> <p>Si ribadisce nuovamente quanto già rilevato nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla deliberazione n. FVG/18/2019/RQ del 10 luglio 2019 ovvero "Con riferimento alle casistiche che prevedono nuovi oneri a carico delle gestioni fuori bilancio e alla luce del principio della trasparenza, le Sezioni Riunite della Corte dei conti (SSRRCO 4/2019) hanno rilevato che spesso non c'è contezza dell'ammontare aggiornato delle risorse giacenti nelle varie contabilità interessate di volta in volta, sicché non si è in grado di giudicare la sussistenza o meno di adeguate risorse ovvero la coerenza dei nuovi oneri con quelli che discendono dalla legislazione previgente, peraltro il più delle volte lasciata invariata. Ne consegue che di frequente la quantificazione delle risorse sulle contabilità speciali sembra prescindere dalle esigenze fissate con norme primarie, come attesta ad adjuvandum il fatto che su di esse vengono appoggiati nuovi interventi senza un rimpinguamento delle disponibilità".</p>
n. 4	<p>Con particolare riferimento all'articolo 10, comma 1, della legge, che prevede la copertura delle rettifiche finanziarie sulle operazioni che rilevano la non conformità della normativa nazionale di recepimento delle direttive eurounitarie sugli appalti attraverso la rendicontazione del parco progetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) della l.r. n. 14/2015, come modificato dall'art. 2 della legge n. 4/2021 in esame, si evidenzia che, seppur la copertura venga assicurata attraverso le risorse regionali aggiuntive assegnate ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 7 bis della l.r. n. 14/2015 - come introdotto dall'art. 7 della legge in esame - che trovano a loro volta finanziamento mediante prelievo da fondi speciali, l'onere afferente alle citate rettifiche finanziarie non è stato quantificato nel dettaglio.</p>	<p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l. n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (sent. n. 181/2013).</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 5	<p>L'articolo 6 della legge prevede che la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali vengano definiti in un programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata da approvarsi annualmente a cura della Giunta regionale.</p> <p>Gli oneri a fronte delle disposizioni recate dagli art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, comma 5, art. 16, comma 7, art. 18, comma 1, art. 26 e 29 della legge vengono posti a carico di risorse già previste in bilancio. Le relative RTF evidenziano il ricorso a clausole di neutralità finanziaria e riportano nel dettaglio gli stanziamenti dei capitoli interessati dalla riprogrammazione di fondi, tuttavia, non è del tutto chiaro se detti importi risultino interamente disponibili.</p> <p>Con riferimento all'univocità delle locuzioni e della terminologia utilizzata nelle disposizioni finanziarie si segnala che, l'art. 37, comma 13, della legge dispone la copertura della spesa (di cui al comma 12) mediante "storno" laddove, di fatto, trattasi di un "prelievo da un fondo speciale".</p> <p>Infine, si osserva che al 31.12.2021, sui capitoli di spesa n. 10101, 10102 e 10103 sui quali sono stati tra l'altro stanziati i fondi relativi ai nuovi oneri introdotti dalla legge a fronte dell'istituzione dell'Osservatorio sulla polizia locale, del coordinamento regionale della polizia locale e del fondo per gli infortuni degli operatori di polizia locale, risulta, con riferimento all'esercizio 2021, uno stanziamento consolidato pari a zero; ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa, tra l'altro classificata come "obbligatoria", e sulla qualità della programmazione, quantomeno per quanto concerne l'individuazione dell'esercizio sul quale è stata prevista la spesa in argomento.</p>	<p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l. n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (sent. n. 181/2013).</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve, inoltre, necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (Sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p> <p>Si evidenzia che la previsione di una spesa, peraltro non esplicitamente individuata nel quantum, a valere su uno stanziamento già previsto, senza indicare l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, impedisce una trasparente evidenza del ciclo della gestione con riferimento alla specifica autorizzazione di spesa.</p> <p>Nei precedenti analoghi referti era già stato precisato come la chiarezza delle fonti di copertura si ottenga anche per il tramite di un'univocità delle locuzioni e della terminologia che vengono utilizzate a livello legislativo e nell'ambito della relazione tecnico finanziaria.</p>
n. 6	<p>Disposizioni contenenti, di fatto, clausole di neutralità finanziaria (art. 1, 2, 18, 24, 38, 43, 64, 100, 126-130, 132-143, 145-154) per le quali nelle RTF non risultano esplicitati adeguati elementi informativi circostanziati che consentano di valutare gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte e/o l'attendibilità della copertura.</p> <p>L'ampliamento di taluni interventi regionali avviene con le risorse già stanziate nel bilancio regionale per finanziare gli interventi originari. Ciò potrebbe determinare (di fatto) a posteriori problemi di incoerenza del tetto di spesa</p>	<p>Non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio (Corte Cost. Sent. n. 181/2013).</p> <p>Inoltre, ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. (Sent. Corte Cost. 115/2012).</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p>



Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>originariamente previsto rispetto all'ampiezza dell'intervento.</p> <p>A fronte di una serie di variazioni di bilancio, disposte attraverso l'allegazione di una tabella al testo legislativo (Tabella A), fatta eccezione per due casi per i quali sono presenti le relative RTF, manca la quantificazione degli oneri autorizzati e il quadro delle coperture finanziarie risulta caratterizzato da una certa indeterminatezza, in quanto può essere dedotto solo dalle medesime variazioni contabili, lasciando preclusa la possibilità di effettuare qualsivoglia valutazione in merito alle linee di spesa che vengono diminuite, a fronte del diverso utilizzo delle risorse disposto dal provvedimento, nonché in merito alle nuove o maggiori risorse previste sul fronte dell'entrata. Si evidenzia, in generale, che le rappresentazioni di sintesi a mezzo di tabelle contabili, non sembrano pienamente idonee a consentire una conoscenza e una lettura trasparente e diffusa delle variazioni di fondi/obiettivi operate, vieppiù in assenza di relazioni tecnico finanziarie che assicurino adeguate informazioni in merito a oneri e relative coperture.</p> <p>La copertura degli oneri a fronte di alcuni interventi previsti dalla legge (artt. 10 e 11) viene garantita attraverso le disponibilità di fondi già stanziati nel Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo (gestione fuori bilancio).</p>	<p>Il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 163/2016, interviene specificatamente sul contenuto delle relazioni tecniche inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria specificando che le medesime relazioni devono riportare "la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione".</p> <p>Non può essere assoggettata a copertura una entità indefinita (Corte Cost. Sent. n. 181/2013). Inoltre, "ogni disposizione normativa che comporti conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo, deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione" (Corte Cost. Sent. n. 224/2014).</p> <p>La necessità di assicurare un profilo divulgativo delle finalità perseguite e dei contenuti normativi - anche attraverso le RTF - dovendosi prevenire il rischio di un abuso della "tecnicità contabile", deve sempre accompagnare la tecnicità degli enunciati, per rappresentare in modo comprensibile le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro dettagliato, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate (Corte Cost. Sent. n. 184/2016).</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (Sent. Corte Cost. n. 30/1959). Si ribadisce inoltre quanto già rilevato nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla deliberazione n. FVG/18/2019/RQ del 10 luglio 2019 ovvero "Con riferimento alle casistiche che prevedono nuovi oneri a carico delle gestioni fuori bilancio e alla luce del principio della trasparenza, le Sezioni Riunite della Corte dei conti (SSRRCO 4/2019) hanno rilevato che spesso non c'è contezza dell'ammontare aggiornato delle risorse giacenti nelle varie contabilità interessate di volta in volta, sicché non si è in grado di giudicare la sussistenza o meno di adeguate risorse ovvero la coerenza dei nuovi oneri con quelli che discendono dalla legislazione previgente, peraltro il più delle volte lasciata invariata. Ne consegue che di frequente la quantificazione delle risorse sulle contabilità speciali sembra prescindere dalle esigenze fissate con norme primarie, come attesta ad adjuvandum il fatto</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>L'identificazione, in capo ad alcune norme della legge (art. 15, 99, 157) e attraverso le RTF, di clausole di neutralità finanziaria parrebbe non tenere conto dell'estensione, di fatto, attraverso le modifiche introdotte alle linee di finanziamento previgenti, del numero dei potenziali beneficiari interessati a presentare le richieste di finanziamento. Si evidenzia che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati a richiedere un finanziamento imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura.</p> <p>L'interpretazione di invarianza delle risorse già stanziato, per il rimborso a enti delegatari di funzioni concernenti la concessione di contributi, desta perplessità a fronte dell'ampliamento degli adempimenti da svolgersi per l'esercizio delle funzioni delegate (art. 39).</p> <p>Analogamente, desta perplessità l'ampliamento di talune attività regionali (art. 156) senza una conseguente ridotazione delle risorse già stanziato in bilancio, ovvero facendo ricorso, ai fini della copertura, a una clausola di neutralità finanziaria, senza che la relativa RTF chiarisca i "contorni" finanziari di detto intervento e dirimi le perplessità in merito alla possibile sottostima di oneri.</p> <p>Previsione di spese, peraltro non quantificate, a carico del bilancio dell'ERSA (art. 18) e dell'ETPI (art. 36) senza che vi sia una adeguata dimostrazione della copertura finanziaria riferita a detti bilanci.</p> <p>Laconicità della relazione tecnico finanziaria: problematiche attinenti all'accuratezza nell'indicazione dei mezzi di copertura (art. 20), nonché alla loro attendibilità (art. 70) e all'adeguata e ponderata quantificazione degli oneri fino alla completa attuazione delle norme (artt. 7 e 30) e dei dati ed elementi relativi ai metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri (art. 170); in generale esaustività e completezza RTF (art. 144).</p> <p>Non pare sufficientemente esaustivo, al fine di dimostrare l'assenza di oneri in sede di emissione del provvedimento, quanto specificato nella relazione tecnico finanziaria con riferimento alle modifiche apportate all'art. 4 della l.r. n. 9/2007</p>	<p><i>che su di esse vengono appoggiati nuovi interventi senza un rimpinguamento delle disponibilità".</i></p> <p>L'affermazione della neutralità finanziaria di una disposizione che amplia il numero dei possibili beneficiari del finanziamento previsto dalla norma o è inveritiera o depone negativamente per l'attendibilità delle originarie previsioni di spesa.</p> <p>L'articolo 19 della legge n. 196/2009 prevede tra l'altro che <i>"ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17".</i></p> <p>La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (Sent. Corte cost. n. 30/1959).</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>per effetto dell'art. 22 della legge in esame (gestione sedi di allocamento o deposito mezzi e attrezzature in dotazione alle strutture della Protezione civile).</p> <p>L'articolo 64 della legge, relativo a contributi <i>una tantum</i> concessi ai soggetti che si occupano dell'organizzazione di sagre, feste locali ecc., prevede tra l'altro che la giunta regionale individui "le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 30 giugno 2021". L'attuazione della disposizione in argomento risulta pertanto finanziariamente condizionata dalla disponibilità finanziaria dei capitoli utilizzati per la copertura dell'onere. Tale disponibilità non risulta peraltro analiticamente evidenziata nella documentazione a corredo del progetto di legge e dei relativi emendamenti e ciò non consente di trarre conclusioni in merito all'effettiva misura in cui la norma verrà attuata.</p> <p>La copertura di oneri di parte capitale (art. 76 e alcune variazioni di cui alla Tabella A allegata alla legge) si realizza a mezzo storno da partite di parte corrente.</p> <p>Ciò non rappresenta una irregolarità ma costituisce elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all'entità del fenomeno, alla sua ripetitività e alla natura della spesa coperta (nel caso di specie trattasi di complessivi euro 370.000 nel triennio 2021-2023 - quota, quest'ultima, "al netto" delle variazioni di cui alla Tabella A allegata alla legge).</p> <p>Infine, si osserva che al 31.12.2021, escludendo le variazioni di cui alla Tabella A allegata alla legge, sui capitoli di spesa n. 10143, 10346 e 10923 sui quali sono stati tra l'altro stanziati i fondi relativi ai nuovi oneri introdotti dalla legge per gli uffici speciali di PromoTurismo FVG, per il sostegno alle scuole paritarie e per convenzioni con le Università regionali per progetti di ricerca riguardanti il Terzo settore, risulta, con riferimento all'esercizio 2021, uno stanziamento consolidato pari a zero; ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa, tra l'altro classificata come "obbligatoria", e sulla qualità della programmazione, quantomeno per quanto concerne l'individuazione dell'esercizio sul quale è stata prevista la spesa in argomento.</p>	<p>L'irrigidimento delle poste di bilancio, a parità di condizioni, pone le premesse per una difficoltà aggiuntiva in ordine all'agibilità di manovre future che si basino in gran parte sulla riduzione della spesa (delibera Sez. Riunite n. 2/2017).</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 7	<p>Gli oneri previsti dalla legge risultano finanziati nei limiti delle disponibilità di risorse già previste per l'attività del Consiglio regionale; la copertura operata con tale modalità va intesa come atto di indirizzo per la gestione finanziaria del bilancio consiliare e, in quanto tale, non necessiterebbe, in questa sede, della dimostrazione della capienza degli stanziamenti interessati.</p> <p>Va tuttavia evidenziato che la RTF a corredo della proposta di legge contiene una quantificazione generica degli oneri in argomento, stimati in "circa 10.000 euro annui", senza alcuna indicazione specifica inerente agli esercizi di riferimento e totalmente mancante dell'indicazione dei parametri e dei criteri utilizzati ai fini della definizione dell'importo dell'onere medesimo.</p>	<p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (Sent. 181/2013).</p> <p>Il principio di analitica copertura finanziaria ha natura di precetto sostanziale (Sent. Corte Cost. n. 224/2014) cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili (la relazione al ddl deve informare in modo analitico l'Assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati mezzi relativi a ciascuna disposizione comportante spesa).</p>
n. 8	Legge priva di oneri.	
n. 9	<p>In merito alle coperture realizzate con maggiori entrate, si evidenzia che le relazioni tecnico finanziarie a corredo del disegno di legge non presentano elementi dettagliati che consentano di dimostrare l'attendibilità della suddetta previsione di entrata ma si limitano a indicare che detto stanziamento corrisponde agli accertamenti dell'esercizio finanziario 2021 del Servizio coordinamento politiche per la famiglia sul capitolo 2285/E per la copertura della spesa prevista dal provvedimento per l'esercizio finanziario 2021.</p> <p>Laconicità della relazione tecnico finanziaria: problematiche attinenti all'accurata e ponderata quantificazione degli oneri.</p> <p>Con riferimento all'univocità delle locuzioni e della terminologia utilizzata nelle relazioni tecnico finanziarie si segnala che si registrano due casi (riferiti agli artt. 3 e 6 della legge) in cui la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge espone una modalità di copertura realizzata attraverso lo storno di fondi, anziché specificare che trattasi di rimodulazioni, seppur il testo legislativo riporti la corretta definizione.</p>	<p>Il principio di analitica copertura finanziaria ha natura di precetto sostanziale (Sent. Corte Cost. n. 224/2014) cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili (la relazione al ddl deve informare in modo analitico l'Assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati mezzi relativi a ciascuna disposizione comportante spesa).</p> <p>Si ribadisce che nei precedenti analoghi referti era già stato precisato come la chiarezza delle fonti di copertura si ottenga anche per il tramite di un'univocità delle locuzioni e della terminologia utilizzate a livello legislativo e nell'ambito delle citate relazioni tecnico finanziarie.</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>Infine, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 7 della legge si osserva un'apparente incongruenza tra quanto evidenziato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge in merito all'assenza di oneri finanziari (in quanto trattasi di una norma a carattere di regolazione) e quanto evidenziato nel testo legislativo laddove viene specificato che, per le finalità di cui al citato articolo 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 12, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. In questo caso sarebbe risultata opportuna una più puntuale dimostrazione degli effetti finanziari della disposizione in argomento in quanto non risulta chiaro se tale norma sia effettivamente priva di riflessi finanziari, oppure costituisca meramente il presupposto giuridico e finanziario a giustificazione di un eventuale onere futuro, ovvero se l'asserita assenza di oneri risulti invece, di fatto, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli oneri indotti dalla nuova disposizione (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziate in bilancio che sono oggetto di riprogrammazione.</p>	
n. 10	<p>Non pare sufficientemente esaustiva, al fine di dimostrare l'assenza di oneri a fronte della previsione di azioni volte a sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative, tramite campagne di comunicazione coordinate dalla Regione, una mera dichiarazione in tal senso senza una adeguata dimostrazione dell'invarianza sui saldi di bilancio.</p> <p>La previsione di un onere facoltativo una tantum per il solo esercizio 2021 sembrerebbe mal conciliarsi con l'affermazione di interventi che vedono, quale caratteristica espressa dal legislatore, la periodicità annuale.</p>	La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (Sent. Corte cost. n 30/1959).
n. 11	Legge priva di oneri.	
n. 12	<p>Con riferimento alla quantificazione dell'onere per l'istituzione del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni (art. 21 della legge) va osservato che, porre quale tetto massimo di spesa per gli interventi previsti dalla legge un importo quantificato, di fatto, per le esigenze della legge regionale che regolava precedentemente la materia (ora abrogata), senza evidenziare ulteriori elementi informativi nella relazione tecnico finanziaria, pone dei dubbi sulla portata innovativa della nuova legislazione introdotta ovvero sull'effettiva rivalutazione della quantificazione a seguito del nuovo provvedimento approvato.</p>	

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 13	Legge non commentata (Assestamento al bilancio 2021-2023).	
n. 14	<p>La legge autorizza, tra l'altro, oneri di parte corrente e di parte capitale per la realizzazione, da parte degli enti di decentramento regionale, della Rete sovracomunale (RSC), per la gestione e la manutenzione dei tratti di itinerario di proprietà regionale nonché per il trasferimento, ai citati EDR, delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite dalla legge in materia di viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade Spa. Nelle relazioni tecnico finanziarie a corredo del progetto di legge, detti oneri risultano qualificati quali pluriennali; tuttavia, non si comprende l'avvenuta quantificazione e autorizzazione degli oneri di parte capitale per il solo esercizio 2022 laddove, per contro, gli oneri di parte corrente vengono previsti per ciascuno degli anni 2022 e 2023.</p> <p>A seguito del subentro, da parte della Regione, nei contratti di lavoro flessibile in essere presso la società Friuli Venezia Giulia Strade Spa alla data del 31.12.2021, stipulati dalla medesima società, per lo svolgimento delle attività attribuite agli Enti di decentramento regionale (art. 4, c. 2), la legge autorizza una spesa complessiva pari a € 4.200.000 per il biennio 2022-2023. Dalla RTF a corredo del progetto di legge risulta che il citato onere finanziario è stato definito in relazione al personale attualmente occupato nelle funzioni che saranno trasferite agli EDR e alle ulteriori esigenze derivanti da una ripartizione di dette funzioni per ciascun ambito territoriale. La stessa RTF evidenzia altresì che <i>"in via amministrativa si dovrà provvedere ad iscrivere lo stanziamento di bilancio necessario alla contabilizzazione delle ritenute ed al loro riversamento per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 1 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023"</i>. Detti stanziamenti, tuttavia, non risultano, in questa sede, oggetto di quantificazione.</p>	
n. 15	Il provvedimento prevede un onere una tantum per l'anno 2021, pari a € 450.000, finalizzato alla concessione di finanziamenti e contributi per la salvaguardia del comparto turistico regionale a favore delle agenzie viaggio e dei tour operator (art. 7). Detto onere risulta quantificato sulla base di "dati disponibili" non meglio esplicitati.	Il principio di analitica copertura finanziaria ha natura di precetto sostanziale (Sent. Corte Cost. n. 224/2014) cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili (la relazione al ddl deve informare in modo analitico l'Assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati mezzi relativi a ciascuna disposizione comportante spesa).



Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>Inoltre, la relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti d’Aula ha specificato, con riferimento alla quantificazione della spesa prevista dalla legge, che detto importo deve intendersi quale <i>“autorizzazione al limite massimo di spesa entro la cifra indicata”</i>.</p> <p>Come già rilevato nei precedenti analoghi referti, si osserva che porre un tetto massimo di spesa – costituito dalla spesa autorizzata, seppur non obbligatoria - a fronte della concessione di finanziamenti e contributi quali quelli in argomento, peraltro concessi con procedimento <i>“a sportello”</i>, potrebbe risultare pregiudizievole per i soggetti richiedenti che, pur avendo i requisiti per accedere all’intervento, potrebbero non vedere soddisfatta nell’immediato la propria domanda in caso di avvenuto raggiungimento del citato tetto massimo di spesa regionale.</p> <p>Infine, si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’art. 7, comma 3 della legge, che prevede che, a seguito dell’autorizzazione alla concessione del voucher <i>“TURReSTA in FVG”</i> da parte delle agenzie di viaggio e dei tour operator con sede in Regione, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Si osserva in proposito che sarebbe risultata opportuna una puntuale dimostrazione degli effetti finanziari della disposizione in argomento, attraverso lo strumento della relazione tecnico finanziaria, in quanto dal testo legislativo non risulta chiaro se tale norma sia effettivamente priva di riflessi finanziari, oppure costituisca meramente il presupposto giuridico e finanziario a giustificazione di un eventuale onere futuro, ovvero se l’asserita assenza di oneri risulti invece, di fatto, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli oneri indotti dalla nuova disposizione (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziate in bilancio che sono oggetto di riprogrammazione.</p> <p>Si osserva infine che, al 31.12.2021, sul cap. 11280 sul quale sono stati stanziati i fondi relativi ai nuovi oneri introdotti dalla legge, risulta, con riferimento all’esercizio 2021, uno stanziamento consolidato pari a zero; ne conseguono perplessità sull’attendibilità della quantificazione iniziale della spesa, tra l’altro classificata come <i>“obbligatoria”</i> e sulla qualità della programmazione, quantomeno per quanto concerne l’individuazione dell’esercizio sul quale è stata prevista la spesa in argomento.</p>	



Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 16	Legge non commentata (Misure finanziarie intersettoriali).	
n. 17	Legge priva di oneri.	
n. 18	Legge priva di oneri.	
n. 19	<p>La dichiarata assenza di oneri riferita all'art. 7 della legge, sul presupposto che trattasi di una norma programmatica di carattere generale finalizzata a fornire una più puntuale definizione delle possibili categorie di soggetti ammissibili a divenire beneficiari degli incentivi previsti dalla l.r. n. 16/2014, desta perplessità posto che vengono introdotti ex novo, tra i soggetti potenzialmente beneficiari dei contributi in parola, gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Si evidenzia, infatti, che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati a richiedere un finanziamento imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura.</p> <p>Con riferimento all'articolo 11 del provvedimento si evidenzia che le norme transitorie della legge (art. 34, c. 5) prevedono che detta disposizione trova applicazione "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa". L'attuazione della disposizione in argomento risulta pertanto finanziariamente condizionata dalla disponibilità finanziaria dei capitoli utilizzati per la copertura dell'onere, peraltro non quantificato. Tale disponibilità non risulta analiticamente esplicitata nella documentazione a corredo del progetto di legge e dei relativi emendamenti - che, anzi, qualificano la disposizione in argomento quale "norma programmatica che troverà attuazione con l'approvazione degli avvisi pubblici previsti dalla normativa per gli incentivi destinati all'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche" priva di riflessi finanziari - e ciò non consente di trarre conclusioni in merito all'effettiva misura in cui la norma verrà attuata.</p> <p>Anche con riferimento all'articolo 12 della legge le norme transitorie del provvedimento (art. 34, c. 6) stabiliscono che l'applicazione è subordinata allo stanziamento di risorse disponibili a decorrere dall'esercizio 2022. L'onere non risulta quantificato. Inoltre, dalla relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge e dalle norme finanziarie (art. 35, c. 9), emerge che per le finalità di cui trattasi si provvede a valere su risorse già allocate nel bilancio regionale. Ciò parrebbe in contrasto con quanto specificato dalle norme transitorie in merito all'applicazione della norma con riferimento alle risorse</p>	<p>La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (Sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p> <p>Inoltre, l'affermazione della neutralità finanziaria di una disposizione che amplia il numero dei possibili beneficiari del finanziamento previsto dalla norma o è invertebra o depone negativamente per l'attendibilità delle originarie previsioni di spesa.</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>disponibili a decorrere dal 2022. Analogamente, desta perplessità l'ampliamento delle tipologie di iniziative finanziabili dalla Regione per la divulgazione della cultura umanistica e scientifica senza una conseguente ridotazione delle risorse già stanziata in bilancio, ovvero facendo ricorso, ai fini della copertura, a una clausola di neutralità finanziaria, senza che la relativa RTF chiarisca l'impatto finanziario di detto intervento e dirima le perplessità in merito alla possibile sottostima di oneri ovvero al rinvio dell'attuazione della disposizione al 2022 previo stanziamento delle risorse necessarie, che attualmente non risultano definite nel <i>quantum</i>.</p> <p>Desta perplessità, la dichiarata assenza di oneri finanziari con riferimento alla norma di cui all'articolo 15 della legge, in presenza della previsione di finanziamenti regionali a sostegno dei distretti culturali.</p> <p>Quanto alla disposizione dell'articolo 10 della legge, si osserva che la relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la norma in argomento specifica che la stessa non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale. Dalle norme finanziarie, tuttavia, si evince che (art. 35, c. 8) per le finalità della disposizione di cui al citato art. 19 della l.r. n. 16/2014, come modificata dall'art. 10 in argomento, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Dal testo legislativo non risulta chiaro se la norma sia effettivamente priva di riflessi finanziari ovvero se l'asserita assenza di oneri risulti, invece, di fatto, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli eventuali oneri indotti dalla nuova disposizione (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziata in bilancio.</p> <p>Si osserva infine che, al 31.12.2021, sul cap. 12091 sul quale sono stati stanziati, tra l'altro, i fondi relativi ai nuovi oneri introdotti dalla legge, risulta, con riferimento all'esercizio 2021, uno stanziamento consolidato pari a zero; ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa, tra l'altro classificata come "obbligatoria" e sulla qualità della programmazione, quantomeno per quanto concerne l'individuazione dell'esercizio sul quale è stata prevista la spesa in argomento.</p>	<p>La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (Sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 20	<p>Norme qualificate nelle RTF come prive di oneri, adducendo il fatto che trattasi di “mera riscrittura della norma sostanziale” (trattasi dell’art. 40 ter, c. 1, lettere da a) a h) della l.r. n. 42/1996, introdotto dall’articolo 38 della legge in esame), che vedono per contro evidenziate, nelle norme finanziarie della legge, specifiche autorizzazioni di spesa che trovano copertura attraverso la rimodulazione di fondi.</p> <p>Sussistono alcuni casi (art. 60, c. 2, 17 e 19) in cui, dalle RTF a corredo del disegno di legge, emerge che la spesa quantificata per il biennio 2022-2023 potrà essere oggetto di rifinanziamento con i successivi bilanci. Nell’evidenziare che trattasi di oneri – in un caso pluriennali e negli altri due casi una tantum – di natura facoltativa, afferenti sia il titolo 1 sia il titolo 2 della spesa, si osserva che, in questo contesto, assume peculiare rilevanza la problematica afferente alla chiara e dettagliata enunciazione e applicazione dei criteri in base ai quali viene operata la quantificazione degli oneri fino alla completa attuazione delle norme posto che la medesima quantificazione è suscettibile di dispiegare effetti anche negli esercizi oltre il triennio 2021-2023 considerato.</p> <p>Quanto alla disposizione di cui all’articolo 60, comma 1, della legge, che dispone che a fronte dell’inserimento di un nuovo membro (rappresentante delle aree protette) nel Comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all’articolo 8, comma 8, della l.r. n. 42/1996, si provvede a valere sullo stanziamento già previsto alla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2021-2023, invocando una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli oneri indotti dalla nuova disposizione trovano copertura sulle risorse già stanziato in bilancio (oggetto di riprogrammazione), si osserva che l’onere in parola non risulta quantificato.</p> <p>Sussiste infine un’incongruenza tra la disposizione inerente la copertura esposta nel testo legislativo (articolo 60, comma 25) e le variazioni contabili disposte nel bilancio 2021-2023 (la norma dispone lo storno delle risorse – a copertura dell’intera spesa autorizzata con l’art. 60, c. 24 – a valere sulla Missione 9, Programma 1, Titolo 1, mentre, le variazioni contabili disposte a seguito dell’approvazione della legge, evidenziano una copertura realizzata, in parte, attraverso lo storno dalla citata Missione 9, Programma 1, Titolo 1 e, in parte, attraverso lo storno di risorse dalla Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio 2021.2023).</p>	<p>La mancanza o l’esistenza di un onere si desume dall’oggetto della legge e dal contenuto di essa (Sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 21	Legge non commentata (Misure finanziarie multisettoriali urgenti).	
n. 22	<p>Laconicità della relazione tecnico finanziaria: problematiche attinenti all'accurata e ponderata quantificazione degli oneri.</p> <p>In diversi casi (riferiti all'art. 2, comma 3 nonché agli articoli 13, 19, 23, 26, 28, 30, 35, 36, 40), la relazione tecnico finanziaria non evidenzia compiutamente i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari, occupandosi piuttosto, nella parte della scheda finanziaria dedicata all'esplicitazione di tali elementi, di sintetizzare il contenuto e gli obiettivi della disposizione in argomento.</p> <p>Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 7 della legge, concernente la cosiddetta "dote famiglia" si evidenzia che dalla RTF al DDL risulta tra l'altro evidenziato che <i>"la norma prevede una modulazione dell'intensità del beneficio a seconda della composizione del nucleo familiare e verrà programmata nell'intensità e nella gestione della presentazione delle domande, concessione e liquidazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio pluriennale. In considerazione di dare priorità alle misure previste in materia di politiche per la famiglia è stata proposta una copertura tecnica dei capitoli a valere sul 2022 e 2023, nell'ottica che gli interventi depotenziati siano compatibili con un rifinanziamento nella prossima manovra di bilancio"</i>. Da tali enunciazioni, sembrerebbe che l'attuazione dell'intervento risulti finanziariamente condizionato dalla disponibilità finanziaria dei capitoli del bilancio pluriennale utilizzati per la copertura dell'onere: si rileva, come per altre leggi regionali esaminate nella presente relazione, che tale disponibilità non risulta analiticamente evidenziata nella documentazione a corredo del progetto di legge e dei relativi emendamenti; pertanto, non si possono trarre conclusioni in merito all'effettiva misura in cui la norma verrà attuata.</p> <p>Dal testo legislativo non risulta chiaro se le norme correlate alle disposizioni finanziarie di cui agli art. 45, c. 7, e comma 14, siano prive di riflessi finanziari ovvero se l'asserita assenza di oneri nelle relative RTF sottenda, invece, di fatto, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli eventuali oneri indotti dalle nuove disposizioni (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziare in bilancio.</p> <p>Si rileva altresì un'incoerenza nel testo legislativo per quanto concerne l'articolo 45, comma 8, della legge, che autorizza una spesa complessiva di € 2.360.000, suddivisa in ragione di 1.360.000 per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023: la spesa complessivamente autorizzata</p>	

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>risulterebbe, pertanto, di fatto, pari ad € 3.360.000.</p> <p>Incoerenza tra la modalità di copertura esposta nella RTF e quella indicata in via definitiva nel testo della legge (rif. art. 45, c. 16, c. 19, c. 27).</p> <p>In alcuni casi riferiti alle disposizioni di cui agli art. 45, c. 25, c. 32, c. 33, c. 34, c. 35 e c. 40, sarebbe risultata opportuna una più puntuale dimostrazione degli effetti finanziari delle disposizioni in argomento in quanto non risulta chiaro se tali norme siano prive di riflessi finanziari, ovvero se l'asserita assenza di oneri risulti invece, di fatto, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale sussistono degli oneri indotti dalle nuove disposizioni (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) che trovano tuttavia copertura a valere sulle risorse già stanziare in bilancio (oggetto di riprogrammazione).</p>	
n. 23	Legge non commentata (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024).	
n. 24	Legge non commentata (Legge di stabilità 2022).	
n. 25	Legge non commentata (Bilancio di previsione 2022-2024).	

Fonte: Corte dei conti - Sezione di controllo del FVG

## **2. LE LEGGI DI SPESA APPROVATE NEL 2021.**

### **2.1 illustrazione dei principali contenuti delle leggi di spesa.**

Di seguito, si espone una breve illustrazione dei principali contenuti delle singole leggi di spesa emanate dal legislatore regionale nel corso del 2021. L'obiettivo della disamina è quello di esporre a grandi linee, in una prima parte, i contenuti della legge nonché di evidenziare, in una seconda parte, le problematiche emergenti dal controllo strettamente attinente alle disposizioni finanziarie. A tal fine è stata elaborata anche una scheda sintetica (sotto forma di tabella) che riporta, per ogni legge esaminata, la sintesi delle norme finanziarie con indicazione degli oneri autorizzati e delle relative modalità di copertura previste.

## **Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1. Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi.**

Il provvedimento, in continuità con le misure adottate dalla Regione a partire dalla legge regionale 12 marzo 2020 n. 3, detta una serie di ulteriori interventi urgenti per assicurare il ristoro dei danni economici a favore dei soggetti che hanno subito la contrazione delle attività produttive in conseguenza del perdurare della situazione pandemica. I ristori, sotto forma di contributi a fondo perduto, sono destinati prevalentemente al sostegno degli operatori economici nonché dei Consorzi turistici e delle reti di impresa turistiche della montagna friulana.

La legge regionale è entrata in vigore l'11 febbraio 2021 ed è successivamente stata modificata dalla l.r. n. 13 del 2021.

Il progetto di legge, presentato il 24.12.2020 dalla Giunta regionale, risulta corredato dalla prevista relazione tecnico finanziaria ai sensi dell'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Sotto il profilo finanziario si evidenzia che la quantificazione dell'onere complessivo autorizzato per l'anno 2021, pari a euro 21.646.432,78, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti che hanno subito una contrazione delle attività nel periodo pandemico - onere interamente coperto attraverso prelievo dal fondo speciale destinato al ristoro dei soggetti che hanno patito conseguenze a seguito dell'emergenza Covid - deriva da una valutazione *"effettuata sulla base del numero degli operatori economici che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica"*.

Quanto ai contributi previsti specificatamente a favore dei Consorzi turistici e delle reti di impresa turistiche della montagna friulana, il cui onere complessivamente autorizzato per il 2021 risulta pari a 250 mila euro, va precisato che la legge medesima fissa un contributo massimo concedibile per ogni soggetto nella misura di 50 mila euro per i tre Consorzi turistici e di 20 mila euro per le cinque reti d'impresa turistiche presenti sul territorio regionale.

Si evidenzia inoltre che due disposizioni del provvedimento in esame evidenziano altrettante clausole di neutralità finanziaria. Si tratta, in un caso, dell'articolo 2, comma 4, della legge, che autorizza l'utilizzo delle economie derivanti dall'impiego delle risorse per le funzioni amministrative delegate al CATA e al CATT FVG di cui all'art. 5, comma 1 ter della l.r. n. 3/2020, allo scopo di soddisfare le ulteriori domande presentate a valere sulle linee



contributive previste dalla medesima legge regionale (misure a sostegno dei soggetti economici danneggiati dal Covid 19 e a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori), nonché a valere sulle ulteriori linee contributive previste dalla legge regionale ora in esame. Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la norma in parola emerge che le economie a disposizione ammontano a circa euro 392.622,27 e derivano *“dalle risorse già concesse e impegnate nell'esercizio finanziario 2020 a valere sulla Missione 14 Programma 1 Titolo 1 (capitoli 8926/S e 8927/S)”*.

Nel secondo caso, la clausola di neutralità finanziaria viene invocata a fronte della conferma dei finanziamenti per gli interventi a valere sul bando PISUS (Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile) di cui all'articolo 4 della legge, ai sensi del quale è stato spostato il termine di ultimazione degli interventi al 31.12.2021. Nella relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento di Commissione che ha introdotto la disposizione in argomento risulta all'uopo specificato che *“gli interventi di cui trattasi gravano sulle risorse già concesse e impegnate nell'esercizio finanziario 2019 a valere sulla Missione 14 Programma 5 Titolo 2 (capitolo 8897/S per euro 5.777.702,68)”*.

Per quanto concerne i profili specificatamente attinenti la copertura delle spese indotte dalla legge in esame, preme osservare che dalle relazioni tecnico finanziarie a corredo del progetto di legge e degli emendamenti d'Aula non risultano elementi dettagliati che consentano di valutare la congruità della quantificazione operata, soprattutto per quanto concerne i contributi a fondo perduto a favore dei soggetti economici, anche con riferimento al maggior compenso eventualmente spettante al CATA e al CATT FVG per lo svolgimento degli adempimenti correlati alle funzioni amministrative delegate concernenti l'erogazione dei contributi di cui trattasi. Si sottolinea altresì che, per detti contributi, la determinazione dei beneficiari, dei criteri e delle tipologie di contributo, nonché delle risorse da assegnare in relazione alle deleghe al CATA e al CATT FVG relative all'erogazione dei benefici di cui trattasi, viene demandata dalla legge all'adozione di una successiva delibera della Giunta regionale<sup>1</sup>. Inoltre, si osserva che al 31.12.2021, sul capitolo di spesa n. 10090 sul quale sono

---

<sup>1</sup> Con delibera n. 378 approvata dalla Giunta regionale in data 12 marzo 2021, sono stati, tra l'altro, individuati i potenziali beneficiari, i requisiti di ammissibilità, i criteri e le modalità procedurali per l'accesso alla contribuzione di cui trattasi. Si evidenzia che i contributi in parola sono concessi e contestualmente erogati, per il tramite del CATA e del CATT FVG, sulla base della sola presentazione della domanda, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

stati stanziati i fondi relativi ai nuovi oneri introdotti dalla legge a fronte dei citati contributi a favore dei soggetti economici che hanno subito una contrazione delle attività nel periodo pandemico, risulta, con riferimento all'esercizio 2021, uno stanziamento consolidato pari a zero; ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa, tra l'altro classificata come "obbligatoria" e sulla qualità della programmazione.

LR N. 1/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 1/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 6, c. 1</b> Ulteriore contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici che hanno subito una contrazione delle attività a causa della pandemia.	NS	CORR	T	FAC	21.396.432,78	0	0	11	2	1	10090	<b>Quantificazione onere:</b> Valutazione effettuata sulla base del numero degli operatori economici che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della pandemia. <b>Copertura:</b> art. 6, c. 3.	21.396.432,78	FS	20	3	1	970020
<b>Art. 6, c. 2</b> Contributi a favore dei Consorzi turistici della montagna e delle reti d'impresa turistiche della montagna friulana che hanno subito una contrazione delle attività a causa del Covid.	NS	CORR	T	FAC	250.000	0	0	11	2	1	10099	<b>Quantificazione onere:</b> Valutazione effettuata sulla base del numero degli operatori economici che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della pandemia. <b>Copertura:</b> art. 6, c. 3.	250.000	FS	20	3	1	970020

**Legenda:** TIP tipologia spesa; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; CAP capitolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato.

## **Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2. Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.**

Il provvedimento reca misure di sostegno, nonché finalizzate alla ripartenza post pandemia, a favore di soggetti operanti nei settori culturale e sportivo regionale.

Vengono in particolare previste sovvenzioni a fondo perduto una tantum a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali che, a causa della pandemia in atto, hanno subito la chiusura o la contrazione delle proprie attività. Al fine della ripartenza delle citate attività vengono altresì previsti incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e integrati, da assegnarsi previa procedura valutativa delle domande.

Ulteriori misure per la ripartenza del settore culturale e per il miglioramento dei beni del patrimonio culturale o dei luoghi della cultura regionali riguardano contributi straordinari agli enti religiosi riconosciuti per l'attuazione di progetti di ristrutturazione edilizia e acquisto di beni mobili e attrezzature destinati agli spazi da mettere a disposizione a uso pubblico o della comunità locale con finalità culturali e sociali.

La legge prevede infine contributi straordinari finalizzati al sostegno e al rilancio degli impianti natatori e a beneficio delle iniziative, attuate tramite il soggetto gestore del cluster regionale cultura e creatività, finalizzate alla programmazione delle politiche di stimolo alla ricerca e innovazione nel campo culturale.

La legge regionale è entrata in vigore l'11 febbraio 2021.

Il disegno di legge presentato il 28 dicembre 2020, di iniziativa della Giunta regionale, non risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale. Sul punto, il Consiglio regionale, con nota prot. n. 3702 del 13.7.2022 presentata ai fini del contraddittorio, ha specificato che effettivamente il provvedimento al momento del deposito era sprovvisto di RTF ma la stessa è stata poi depositata durante l'esame in Commissione in osservanza dell'articolo 92, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale che testualmente prevede che "La Commissione, qualora abbia all'esame progetti di legge che non siano corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 86 bis, acquisisce dai proponenti la relazione medesima". La RTF pertinente al testo

risulta pertanto inserita tra quelle relative agli emendamenti di Commissione in considerazione del momento in cui è stata presentata.

Sotto il profilo finanziario si evidenzia che la maggior parte degli oneri recati dalla legge (euro 6.320.000 su complessivi euro 6.520.000) risulta coperta mediante prelievo da fondi speciali.

Va tuttavia evidenziato che nel caso dell'onere di parte capitale, pari a 120 mila euro, previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge (contributi straordinari agli enti religiosi riconosciuti civilmente per l'attuazione di progetti di ristrutturazione edilizia e acquisto di beni mobili e attrezzature degli spazi dei locali medesimi da mettere a disposizione con finalità culturali e sociali), la copertura viene assicurata a mezzo prelievo da un fondo speciale iscritto nella parte corrente del bilancio 2021-2023, ovvero non rispettando la destinazione (finalità) originaria del fondo medesimo.

Con riferimento alla documentazione esaminata ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione degli oneri stimati e dell'adeguatezza della copertura finanziaria va evidenziata, con riferimento alla relazione tecnico finanziaria presentata a corredo degli emendamenti d'Aula, la scarsa e insufficiente qualità e attendibilità dei dati ivi indicati. In particolare, con riferimento all'emendamento d'Aula 3.bis.1, per effetto del quale è stata introdotta la disposizione di cui all'articolo 5 della legge (sostegno e rilancio degli impianti natatori), si sottolinea come la relativa relazione tecnico finanziaria, nella sezione dedicata ai *"Dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, loro fonti e ulteriori elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione"*, riporta le finalità sottese all'introduzione delle sovvenzioni previste in favore dei proprietari e dei gestori degli impianti natatori (sostegno al settore e rilancio delle attività) anziché gli elementi a supporto della congrua quantificazione dell'onere finanziario preventivato. Inoltre, sempre con riferimento alla citata relazione, si osserva che la modalità di copertura ivi indicata - ovvero lo storno di fondi dal capitolo di spesa 5159 iscritto alla Missione 6, Programma 1, Titolo 2 del bilancio 2021 - non risulta coerente con quella prevista in via definitiva dall'articolo 9, comma 8 della legge in esame (prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio 2021).

LR N. 2/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 2/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 9, c. 1.</b> Sovvenzioni a favore di soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionale	NS	CORR	T	FAC	3.000.000	0	0	5	2	1	10091	<b>Quantificazione onere:</b> spesa per interventi analoghi. <b>Copertura:</b> art. 9, c. 6.	3.000.000	FS	20	3	1	970020
<b>Art. 9, c. 2.</b> Incentivi annuali per progetti regionali finalizzati al rilancio delle attività culturali e sportive e alla ripartenza dei relativi settori.	NS	CORR	T	FAC	2.850.000	0	0	5	2	1	10092	<b>Quantificazione onere:</b> spesa per interventi analoghi. <b>Copertura:</b> art. 9, c. 7.	2.850.000	FS	20	3	1	970021
<b>Art. 9, c. 3.</b> Contributi straordinari agli enti religiosi riconosciuti civilmente per l'attuazione di progetti di ristrutturazione edilizia e acquisto di beni mobili e attrezzature degli spazi dei locali medesimi da mettere a disposizione con finalità culturali e sociali.	NS	CAP	T	FAC	120.000	0	0	5	2	2	10088	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo degli emendamenti d'Aula risulta specificato che l'importo deriva da "informazioni ricevute nei casi in cui questo emendamento possa essere ultimato per progetti di ristrutturazione edilizia ed acquisto di beni mobili ed attrezzature degli spazi dei locali medesimi". <b>Copertura:</b> art. 9, c. 8.	120.000	FS	20	3	1	970090
<b>Art. 9, c. 4.</b> Contributi straordinari per il rilancio degli impianti natatori.	NS	CORR	T	FAC	200.000	0	0	6	1	1	10089	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF agli emendamenti d'Aula è specificato quanto segue: "Si intende sostenere i proprietari o i gestori di impianti natatori, in difficoltà per i mancati incassi derivanti dal blocco delle attività sportive ospitate in detti impianti conseguenti alla situazione epidemiologica ancora in corso. Attraverso il supporto dei contributi regionali si auspica altresì di contribuire al rilancio delle attività svolte negli impianti, consentendo la regolare riapertura degli impianti natatori nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza imposte per evitare la diffusione dei contagi". <b>Copertura:</b> art. 9, c. 8.	200.000	FS	20	3	1	970091

Copertura finanziaria leggi FVG - 2021

LR N. 2/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 2/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 9, c. 5.</b> Sostegno alle iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione, attuate tramite il soggetto gestore del cluster regionale cultura e creatività.	NS	CORR	T	FAC	150.000	0	0	5	2	1	10093	<b>Quantificazione onere:</b> spesa per interventi analoghi. <b>Copertura:</b> art. 9, c. 7.	150.000	FS	20	3	1	970021
<b>Art. 9, c. 9.</b> Integrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 118/2011.	NI	CAP	NI	NI	200.000	0	0	20	3	2	970043	<b>Quantificazione onere:</b> non risultano specificati elementi relativi alla quantificazione di cui trattasi. <b>Copertura:</b> art. 9, c. 9.	200.000	STO	6	1	2	5159

**Legenda:** TIP tipologia spesa; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; CAP capitolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato.



## **Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3. Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).**

Il provvedimento in argomento si concentra in particolare su tre macroaree tematiche concernenti la modernizzazione dell'economia regionale, la crescita della stessa e lo sviluppo sostenibile del sistema economico regionale.

La legge dedica un'attenzione specifica ai settori del commercio e del turismo, nonché alle piccole e medie imprese, affiancando, con misure di prospettiva e di sviluppo di medio lungo termine, quelle emergenziali già attuate in precedenza dall'Amministrazione regionale.

A favore invece del sistema economico complessivo vanno le misure previste ai fini della modernizzazione, che spingono tutti i settori verso un forte investimento sulla digitalizzazione.

Il provvedimento riforma e semplifica anche gli strumenti in materia di agevolazione dell'accesso al credito per il settore delle attività produttive.

Nell'ambito delle disposizioni volte a favorire la sostenibilità dell'economia regionale, particolare interesse viene riservato all'incentivazione dell'economia del legno e, in particolare, all'innovazione del settore del legno arredo.

Il provvedimento consta di 99 articoli e risulta suddiviso in sei titoli, di cui il primo recante disposizioni generali, il secondo concernente misure per la modernizzazione dell'economia regionale, il terzo riguardante misure per la crescita dell'economia regionale, il quarto recante misure per la sostenibilità dell'economia regionale, il quinto inerente modifiche alle leggi regionali n. 4/2005, n. 26/2005, n. 3/2015, n. 5/2020 e un'interpretazione autentica e il sesto contenente una clausola valutativa e le disposizioni finali.

Oltre alla citata clausola valutativa, ai fini del controllo dell'attuazione generale del provvedimento nonché della valutazione dei risultati ottenuti (art. 95), la legge prevede un più ampio e generale monitoraggio (art. 97) finalizzato a valutare e controllare l'efficacia e il rispetto delle finalità delle leggi (e dei conseguenti provvedimenti amministrativi) che prevedono interventi a sostegno delle attività produttive.

La legge è entrata in vigore il 26 febbraio 2021 ed è successivamente stata modificata dalle l.r. n. 5, 13, 15, 22, 23 e 24 del 2021.

Il disegno di legge presentato il 30 dicembre 2020, di iniziativa della Giunta regionale, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Dal punto di vista finanziario va evidenziato che la quasi totalità degli oneri previsti e quantificati dal provvedimento in esame (ovvero € 51.501.808,29 su complessivi € 52.191.808,29 previsti per il triennio 2021-2023) trova copertura a mezzo prelievi da fondi speciali iscritti sia nella parte corrente sia nella parte capitale del bilancio 2021-2023. Una quota di oneri residuale (€ 690.000) risulta invece coperta a mezzo di storni/rimodulazioni di fondi. Con riferimento a quest'ultima fattispecie di copertura, si osserva che l'articolo 98, comma 61, della legge, con riferimento all'onere recato dal comma 29 del medesimo articolo, inerente a un canale di finanziamento dedicato a un progetto di aggregazione di operatori economici dell'area montana, evidenzia una modalità di copertura a mezzo storno laddove, di fatto, trattasi di una rimodulazione di fondi dalla medesima Missione, Programma e Titolo del bilancio 2021-2023. Un tanto rileva ai fini dell'univocità delle locuzioni e della terminologia utilizzate nel *drafting* legislativo nonché nell'ambito delle relazioni tecnico finanziarie: detto aspetto "stilistico" riverbera sulla chiarezza e trasparenza delle fonti di copertura.

Sempre nell'ambito della puntuale rappresentazione delle modalità di copertura si segnala un'imprecisa esposizione, nella relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti d'Aula, della modalità prevista con riferimento all'onere autorizzato a fronte del finanziamento della redazione di un master plan che indichi le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema industriale regionale di cui all'articolo 98, comma 49, della legge. Nella citata RTF viene infatti evidenziato che la copertura dell'onere si assicura attraverso il prelievo da fondi speciali (seppur il riferimento alla Missione, Programma e Titolo nonché al capitolo di spesa interessato dal citato prelievo non afferisca fondi speciali) laddove, l'articolo 98, comma 58, della legge e lo stesso emendamento che ha introdotto la disposizione in argomento prevedono una modalità di copertura a mezzo storno di fondi.

L'esame delle relazioni tecnico finanziarie a corredo del disegno di legge e degli emendamenti riferiti al provvedimento ha altresì messo in evidenza alcune ulteriori problematiche meritevoli di attenzione.

Si rileva in generale, nelle RTF esaminate, una insufficiente analiticità delle informazioni riguardanti i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, soprattutto

con riferimento agli elementi necessari per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione operata a mezzo di stime.

In tale ambito preme evidenziare che desta perplessità la qualificazione, in alcune relazioni tecnico finanziarie a corredo degli emendamenti al disegno di legge, di spese a carattere pluriennale in presenza di un andamento stimato degli oneri privo del requisito della continuità (pur nella consapevolezza che, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011, la legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa). In particolare, in un caso riferito all'onere autorizzato dal comma 16 dell'articolo 98 per il finanziamento di contributi a favore di start-up e spin-off imprenditoriali costituite da giovani, la spesa, qualificata nella relativa RTF come spesa pluriennale, viene prevista per gli esercizi 2021 e 2023 senza evidenziare alcun onere nell'esercizio 2022. Le informazioni inerenti ai criteri che hanno governato il processo di quantificazione di suddetti oneri (stima effettuata sulla base dei costi necessari per finanziare l'avvio di nuove imprese giovanili sull'esperienza di precedenti bandi in materia analoga) non sono sufficienti a dirimere i dubbi circa l'effettiva mancata previsione di spese per il citato anno 2022. Analogamente, il caso riferito all'onere pluriennale di cui al comma 25 dell'articolo 98, finalizzato all'erogazione di contributi a favore dei soggetti gestori degli alberghi diffusi, vede la previsione di oneri per i soli esercizi 2021 e 2023. Anche in questo caso le informazioni presenti nella RTF in merito alla modalità di quantificazione della spesa (stima effettuata sulla base degli oneri necessari a PromoTurismo FVG per garantire adeguate modalità di promozione degli alberghi diffusi, di formazione degli operatori ecc.) non consentono valutazioni in merito all'assenza di oneri prevista per l'esercizio 2022 in presenza di oneri pluriennali stimati per l'esercizio precedente (2021) e conseguente (2023).

La carenza, nelle relazioni tecnico finanziarie, di dati ed elementi dettagliati che consentano una puntuale valutazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni approvate si lamenta anche nei casi in cui viene invocato il ricorso a clausole di neutralità finanziaria con utilizzo di risorse già esistenti nel bilancio per le finalità da essa indicate (anche attraverso la loro riprogrammazione). In tali casi manca del tutto la quantificazione degli oneri la cui copertura viene assicurata con le risorse disponibili già stanziato e oggetto di riprogrammazione.

Nel dettaglio si evidenzia che nel provvedimento in esame risultano ricorrenti tre casistiche riconducibili a clausole di neutralità finanziaria: una prima casistica riguarda le norme (art. 98, c. 19, art. 21, c. 1, art. 23, art. 29, art. 57, c. 2 e art. 87) concernenti interventi che verranno attuate dal (o per il tramite dell') Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa (pertanto gli oneri conseguenti gravano sulle risorse già previste e allocate ai fini del funzionamento della medesima Agenzia - capitolo 8135); una seconda casistica prevede che gli oneri presunti a fronte di diverse disposizioni introdotte dalla legge (art. 98, c. 3, c. 4 e c. 6) vengano coperti a valere sulle risorse allocate, ad opera dell'art. 98, comma 2, della stessa legge, con riferimento al "Fondo commercio" (di parte corrente e di parte capitale - rispettivamente cap. 10051 e 10050); una terza casistica vede infine gravare gli oneri previsti da alcune disposizioni, che verranno attuate attraverso la finanziaria regionale Friulia Spa (art. 31, c. 3, art. 37, c. 4, art. 61, c. 2), a valere sulle risorse previste dalla legge in argomento (art. 56, comma 4) per la ricapitalizzazione della medesima società (capitolo 10077). Ulteriori clausole finanziarie risultano riferite, in un caso, all'articolo 98, comma 21 che, ai fini dell'istituzione di una banca dati degli standard qualitativi delle unità abitative e delle locazioni turistiche regionali, pone l'aggravio dell'onere sulle risorse allocate alla Missione 1, Programma 8, Titolo 1 del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 342 - spese piano SIIR) e, in un altro caso, a due disposizioni (art. 98, commi 41 e 45) afferenti rispettivamente i trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche e il sostegno a progetti pilota per l'impresa diffusa, che integrano meramente la disciplina già prevista dagli art. 85 e 86 della l.r. 3/2015 a valere sulle risorse allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione 14, Programma 1, Titolo 2 (cap. 8078 e 8079 relativi a trasferimenti ai Consorzi di sviluppo economico locale per interventi relativi a infrastrutture locali). Sussiste infine un'ultima disposizione (art. 98, comma 55) afferente ai compensi previsti per i componenti del Comitato tecnico di valutazione in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, che evidenzia il ricorso a una clausola di neutralità finanziaria in quanto modifica la disciplina relativa al citato Comitato, già previsto dall'art. 15 della l.r. n. 26/2005, a valere sulle risorse già allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione 14, Programma 1, Titoli 1 (cap. 718 e 764 relativi a spese per il funzionamento di Comitati, Consigli ecc.).

In merito alle citate fattispecie si richiama il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, che interviene specificatamente sul contenuto delle relazioni tecniche inerenti le

disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria e dispone che tali relazioni devono riportare *“la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”*.

Presentano aspetti di peculiarità anche le disposizioni di cui agli articoli da 43 a 49 e da 52 a 54 della legge in esame, i cui oneri gravano sulle risorse afferenti alle gestioni fuori bilancio dei Fondi di rotazione relativi alla riforma complessiva dell'accesso al credito che entrerà in vigore dal 1.1.2022 e comporterà la riduzione delle precedenti gestioni fuori bilancio che gestivano gli interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese a due sole gestioni fuori bilancio denominate *“Gestione FRIE”* e *“Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia”*<sup>2</sup>. Nella RTF a corredo degli emendamenti di commissione risulta meramente specificato che *“attualmente la disponibilità di cassa dei fondi ammonta a complessivi 189 milioni di euro”*. Va tuttavia evidenziato che, nel novero degli interventi relativi agli strumenti di

<sup>2</sup> L'articolo 55 della l.r. n. 3/2021 in esame prevede infatti, tra l'altro, quanto segue:

Art. 55 disposizioni per l'attuazione della riforma delle norme concernenti l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese, disposizioni transitorie e modifiche all'articolo 28 della legge regionale 5/2012

1. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2012, come sostituito dall'articolo 44, è attivato con deliberazione della Giunta regionale e, a partire dall'1 gennaio 2022, prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della gestione relativa al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi di cui all'articolo 6 della legge regionale 2/2012.

2. Entro il termine di cui al comma 1 al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia affluiscono le risorse relative alle seguenti gestioni fuori bilancio:

a) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia);

b) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 115 riferito alla legge 30 aprile 1976, n. 198 (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908);

c) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015);

d) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

e) gestioni fuori bilancio concernenti la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), di seguito denominate *“Sezioni anticrisi”*;

f) gestione fuori bilancio concernente la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all'articolo 2, comma 95, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

3. Ai fini di cui al comma 2 con deliberazioni della Giunta regionale è disposta la cessazione delle gestioni fuori bilancio di cui al comma 2 e sono impartite disposizioni per la liquidazione delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle gestioni fuori bilancio sopresse.

*Omissis [...]*

agevolazione dell'accesso al credito previsti dal nuovo art. 2 della l.r. n. 2/2012, finanziati prioritariamente con le dotazioni delle citate gestioni fuori bilancio, ve n'è uno - concernente l'attivazione di interventi di garanzia a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine - destinato ad essere finanziato "con risorse stanziare a valere sul bilancio della Regione" (art. 44 della legge), risorse, queste ultime, non meglio precisate nelle RTF.

In generale va rilevato che dalla documentazione esaminata non sembrano emergere sufficienti informazioni circostanziate che consentano di delineare con certezza i cospicui contorni finanziari di una siffatta riforma degli strumenti di accesso al credito delle imprese.

Si segnala infine che nel provvedimento all'esame si rinvencono anche disposizioni che demandano il reperimento delle risorse a copertura dei potenziali oneri annuali relativi ad eventuali agevolazioni sotto forma di credito di imposta ed eventuali agevolazioni di natura fiscale alle PMI (art. 40 e 41 della legge), peraltro non quantificate, che l'Amministrazione può prevedere al fine di sostenere le imprese e l'occupazione, nell'ambito della legge di stabilità.

LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 98, c. 1.</b> Sostegno finanziario ai Comuni che attuano interventi a favore dell'occupazione e dell'utilizzo degli spazi commerciali nei centri cittadini.	NS	CORR	P	FAC	30.800	30.000	30.000	14	2	1	10049	<b>Quantificazione onere:</b> stima provvisoria. L'onere verrà rideterminato a seguito degli accordi conclusi tra l'Amm. regionale e ciascuna municipalità e sulla base dei dati consuntivi a bilancio di ciascun ente locale coinvolto nei medesimi accordi (RTF em. Comm.). Criteri e modalità per il sostegno finanziario ai Comuni saranno definiti con apposito regolamento da adottarsi entro 120 gg dall'entrata in vigore della legge.  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 57.	90.800	FS	20	3	1	970088
<b>Art. 98, c. 2.</b> Sostegno per l'attuazione dei progetti di distretto mediante il "Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio" (Fondo commercio).	NS	CAP	P	FAC	200.000	165.000	225.000	14	2	2	10050	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulla valutazione degli oneri relativi alle spese in conto capitale (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	590.000	FS	20	3	2	970087
	NS	CORR	P	FAC	50.000	80.000	80.000	14	2	1	10051	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulla base della valutazione degli oneri relativi alle spese correnti (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 57.	210.000	FS	20	3	1	970088
<b>Art. 98, c. 3.</b> Finanziamento dei progetti dei distretti del commercio nelle zone di svantaggio economico con le risorse del Fondo commercio.	NS	CORR	P	FAC	NQ	NQ	NQ	14	2	1	10051	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato.  <b>Copertura:</b> Nella RTF a corredo del DDL e degli emendamenti risulta indicato che la presente norma integra la disciplina già prevista dall'articolo 10 della legge (ex art. 9 comma 5 del DDL) "a valere sulle risorse allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione 14 Programma 2 Titoli 1 e 2 (capitoli di nuova istituzione FONDO COMMERCIO SPESE CORRENTI e FONDO COMMERCIO SPESE CONTO CAPITALE)". L'art. 98, c. 3, specifica che, per il finanziamento in argomento, si provvede a valere sullo stanziamento della citata Missione	NQ	UF	14	2	1	10051
	NS	CAP	P	FAC	NQ	NQ	NQ	14	2	2	10050		NQ	UF	14	2	2	10050



LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
												(titoli 1 e 2) come finanziato dal precedente comma 2 del medesimo art. 98. Clausola di neutralità finanziaria.						
Art. 98, c. 4. Incentivi, nell'ambito dei distretti del commercio, a favore di Comuni e imprese per rinnovo e rigenerazione attività economiche con le risorse del Fondo commercio.	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	14	2	1	10051	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato.  Copertura: Nella RTF a corredo del DDL e degli emendamenti DI Commissione risulta indicato che la presente norma integra la disciplina già prevista dall'articolo 10 della legge (ex art. 9 comma 5 del DDL) "a valere sulle risorse allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione 14 Programma 2 Titoli 1 e 2 (capitoli di nuova istituzione FONDO COMMERCIO SPESE CORRENTI e FONDO COMMERCIO SPESE CONTO CAPITALE)". L'art. 98, c. 4, specifica che, per gli incentivi in argomento, si provvede a valere sullo stanziamento della citata Missione (titoli 1 e 2) come finanziato dal precedente comma 2 del medesimo art. 98. Clausola di neutralità finanziaria.	NQ	UF	14	2	1	10051
	NI	CAP	NI	NI	NQ	NQ	NQ	14	2	2	10050		NQ	UF	14	2	2	10050
Art. 98, c. 5. Contributi "de minimis" per l'acquisto e l'attivazione di tecnologie, nonché per la formazione al loro migliore utilizzo, per lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali.	NS	CORR	P	FAC	60.000	50.000	50.000	14	2	1	9024	Quantificazione onere: Stima effettuata sulla base degli oneri necessari al fine di dotare le PMI commerciali delle tecnologie utili ad affrontare i cambiamenti legati alla rivoluzione digitale che ha cambiato le abitudini e i comportamenti di acquisto dei consumatori (RTF em. Comm).  Copertura: art. 98, c. 57.	160.000	FS	20	3	1	970088
	NS	CAP	P	FAC	143.008,29	50.000	50.000	14	2	2	9025	Quantificazione onere: Stima effettuata come specificato sopra con riferimento alle spese correnti.  Copertura: art. 98, c. 58.	243.008,29	FS	20	3	2	970087

LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
Art. 98, c. 6. Accesso agli incentivi regionali per i distretti del commercio da parte dei centri commerciali naturali (finanziamento a carico del Fondo commercio).	NS	CORR	P	FAC	NQ	NQ	NQ	14	2	1	10051	<p><b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato.</p> <p><b>Copertura:</b> Nella RTF a corredo del DDL risulta indicato che la presente norma integra la disciplina già prevista dall'articolo 10 della legge (ex art. 9 comma 5 del DDL) "a valere sulle risorse allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione 14 Programma 2 Titoli 1 e 2 (capitoli di nuova istituzione FONDO COMMERCIO SPESE CORRENTI e FONDO COMMERCIO SPESE CONTO CAPITALE)".</p> <p>L'art. 98, c. 6, specifica che, per il finanziamento in argomento, si provvede a valere sullo stanziamento della citata Missione (titoli 1 e 2) come finanziato dal precedente comma 2 del medesimo art. 98.</p> <p>Clausola di neutralità finanziaria.</p>	NQ	UF	14	2	1	10051
	NS	CAP	P	FAC	NQ	NQ	NQ	14	2	2	10050		NQ	UF	14	2	2	10050
Art. 98, c. 7. Contributi per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato.	NS	CORR	P	FAC	60.000	40.000	40.000	14	2	1	10052	<p><b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulla base degli oneri necessari al sostegno finanziario dei piccolissimi negozi a rischio chiusura situati in Comuni inferiori a 3000 abitanti anche in zone svantaggiate (RTF em. Comm.).</p> <p><b>Copertura:</b> art. 98, c. 57.</p>	140.000	FS	20	3	1	970088
Art. 98, c. 8. Contributi per progetti finalizzati alla riqualificazione e sviluppo dei centri storici, delle frazioni e dei borghi dei Comuni.	NS	CAP	T	FAC	50.000	0	0	14	2	2	10111	<p><b>Quantificazione onere:</b> L'impegno si giustifica sulla base di una stima preventiva, a seguito di una verifica informale sulle necessità del territorio, e l'Amministrazione è autorizzata a concedere i contributi nei limiti delle risorse disponibili (RTF em. Aula e art. 17, c. 2 legge).</p> <p><b>Copertura:</b> art. 98, c. 59.</p>	50.000	STO	14	1	2	9310
	NS	CORR	T	FAC	200.000	0	0	14	2	1	10112	<p><b>Quantificazione onere:</b> Come specificato al punto precedente.</p> <p><b>Copertura:</b> art. 98, c. 59.</p>	200.000	FS	20	3	1	970090

LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
Art. 98, c. 9. Contributo al distretto industriale delle tecnologie digitali (DITEDI) per la realizzazione di iniziative per la digitalizzazione.	NS	CORR	P	FAC	80.000	80.000	80.000	14	1	1	10053	Quantificazione onere: Stima effettuata sulla base degli oneri necessari al DITEDI per la realizzazione, anche in collaborazione con altre aziende regionali, di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura digitale.  Copertura: art. 98, c. 57.	240.000	FS	20	3	1	970088
Art. 98, c. 10. Incentivi per lo sviluppo di capacità manageriali nelle PMI al fine della trasformazione tecnologica e digitale.	NS	CORR	P	FAC	1.500.000	500.000	500.000	14	1	1	8055	Quantificazione onere: Stima effettuata sulla base degli oneri necessari alle misure di supporto alle PMI quali l'acquisizione di servizi di temporary management, l'assunzione di personale manageriale altamente qualificato, la partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale (RTF em. Comm.).  Copertura: art. 98, c. 57.	2.500.000	FS	20	3	1	970088
Art. 98, c. 11. Incentivi per la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi delle PMI e incentivi per lo sviluppo della produzione orientata alla servitizzazione delle PMI.	NS	CORR	P	FAC	0	500.000	500.000	14	1	1	7035	Quantificazione onere: Stima effettuata sulla base degli oneri necessari alle misure di supporto alle PMI quali la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi, incluso il sistema di gestione della documentazione tecnico-amministrativa e delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali, e l'introduzione di tecnologie finalizzate alla personalizzazione della produzione industriale (RTF em. Comm.).  Copertura: art. 98, c. 57.	1.000.000	FS	20	3	1	970088

LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 98, c. 12.</b> Incentivi per sostenere il consolidamento delle PMI in relazione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	NS	CAP	T	FAC	0	100.000	0	14	1	2	10054	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulla base degli oneri necessari alle PMI per gli investimenti, inclusi l'acquisto di hardware e software, e per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per attivare la misura contributiva nelle more dell'utilizzo delle risorse della programmazione europea 2021-2027 (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	100.000	FS	20	3	2	970087
<b>Art. 98, c. 13.</b> Contributi a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico per progetti per la diffusione delle tecnologie additive e per il sostegno delle Alpine Technologies.	NS	CORR	T	FAC	150.000	0	0	14	1	1	10055	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulla base degli oneri necessari al sostegno finanziario a Friuli Innovazione per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie additive (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 57.	150.000	FS	20	3	1	970088
<b>Art. 98, c. 14.</b> Finanziamento attuazione misure a sostegno delle KIBS regionali.	NS	CORR	P	FAC	100.000	100.000	100.000	14	1	1	10113	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulla base degli oneri necessari a sostenere le misure a favore dei KIBS (RTF em. Aula).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 60.	300.000	STO	7	1	1	9224
<b>Art. 98, c. 15.</b> Contributo al COMET S.c.r.l. per la realizzazione di progetti di open technology per le imprese.	NS	CAP	P	FAC	40.000	40.000	40.000	14	3	2	10056	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulla base degli oneri necessari al Cluster COMET per la realizzazione di progetti di Open technology di elevato potenziale impatto sulla competitività e la digitalizzazione di imprese (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	120.000	FS	20	3	2	970087

LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 98, c. 16.</b> Contributi a favore di start-up e spin-off imprenditoriali costituite da giovani.	NS	CAP	P	FAC	2.500.000	0	1.000.000	14	1	2	10057	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulla base degli oneri necessari per finanziare l'avvio di nuove imprese giovanili, incluse le spin-off della ricerca, sull'esperienza dei precedenti bandi in materia analoga (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	3.500.000	FS	20	3	2	970087
<b>Art. 98, c. 17.</b> Contributi a favore di imprese, Comuni e altri enti pubblici e privati a sostegno delle spese per la creazione di centri di prototipazione della business idea ecc. per lo sviluppo di start-up e spin-off.	NS	CAP	P	FAC	0	500.000	500.000	14	1	2	10058	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulla base degli oneri necessari allo sviluppo del coworking, prevedendo la concessione di contributi a favore di imprese ed enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di coworking attrezzati e gestiti professionalmente, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab lab) sull'esperienza dei precedenti bandi in materia analoga (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	1.000.000	FS	20	3	2	970087
<b>Art. 98, c. 18.</b> Contributi a titolo di integrazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative a favore di dette start up e contribuzione integrativa della garanzia medesima.	NS	CAP	P	FAC	200.000	200.000	100.000	14	1	2	10059	<b>Quantificazione onere:</b> Valutazione effettuata sulla base delle risorse necessarie al Comitato di gestione del Fondo di garanzia regionale, finalizzate alla concessione alle start-up destinatarie dell'investimento di venture capital di un bonus per sostenerle nello sforzo finanziario necessario all'aumento del capitale sociale.  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	500.000	FS	20	3	2	970087

LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
Art. 98, c. 19. Potenziamento, attraverso Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa, delle attività di diffusione e comunicazione delle opportunità messe a disposizione delle imprese del territorio e sviluppo strumento per la stima dell'impatto dei progetti beneficiari di agevolazioni regionali.	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	15	3	1	8135	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato.  Copertura: Nella RTF a corredo degli emendamenti di Commissione risulta specificato che la disposizione in argomento "grava sulle risorse allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) -Programma n. 03 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 8135/S spese funzionamento Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa). Clausola di neutralità finanziaria.	NQ	UF	15	3	1	8135
Art. 98, c. 20. Fondo credito turismo.	NS	CAP	T	FAC	0	500.000	500.000	14	1	2	10062	Quantificazione onere: Valutazione delle risorse necessarie al Fondo credito turismo per sostenere gli investimenti turistici diretti al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi (RTF em. Comm.).  Copertura: art. 98, c. 58.	1.000.000	FS	20	3	2	970087
Art. 31, c. 2. Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese del settore turistico-ricettivo attraverso Friulia Spa.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	14	1	3	NI	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato.  Copertura: Nella RTF a corredo del DDL risulta specificato che la disposizione in argomento "integra la disciplina già prevista dall'articolo 52 comma 4 del presente disegno di legge a valere sulle risorse allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione 14 Programma 1 Titolo 2 (capitolo di nuova istituzione NUOVI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA - RICAPITALIZZAZIONE FRIULIA)". Clausola di neutralità finanziaria.	NQ	UF	14	1	3	NI

LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 98, c. 21.</b> Istituzione banca dati standard qualitativi delle unità abitative e delle locazioni turistiche offerte sul territorio regionale.	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	1	8	1	342	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato.  <b>Copertura:</b> Nella RTF a corredo del disegno di legge risulta indicato quanto segue: "La presente norma grava sulle risorse allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione- Programma n. 08 (Statistica e sistemi informativi) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 342/S)". Clausola di neutralità finanziaria.	NQ	UF	1	8	1	342
<b>Art. 98, c. 22.</b> Incentivi per la promozione della realizzazione di aggregazioni in forma di reti di impresa tra soggetti operanti in ambito turistico ai fini di migliorare gli standard del settore turistico.	NS	CAP	P	FAC	200.000	60.000	200.000	14	1	2	7802	<b>Quantificazione onere:</b> Valutazione delle risorse necessarie allo sviluppo di una nuova forma di organizzazione dell'offerta turistica attraverso l'introduzione di reti agenziali (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	460.000	FS	20	3	2	970087
<b>Art. 98, c. 23.</b> Contributi a favore dei proprietari di unità abitative ammobiliate ad uso turistico.	NS	CAP	P	FAC	2.000.000	1.500.000	1.600.000	7	1	2	10063	<b>Quantificazione onere:</b> Valutazione effettuata prevedendo le risorse finanziarie necessarie stimando, per ogni unità immobiliare, un importo massimo di 20.000 euro per interventi di ristrutturazione e fornitura di mobili e arredo, su una media di 500 unità immobiliari ad anno (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	5.100.000	FS	20	3	2	970087
<b>Art. 98, c. 24.</b> Compensazione, a favore degli enti locali, per la riduzione di entrate a fronte di agevolazioni ai proprietari di unità abitative ammobiliate ad uso turistico.	NS	CORR	P	FAC	20.000	30.000	30.000	7	1	1	10064	<b>Quantificazione onere:</b> Valutazione effettuata sulla previsione della compensazione agli enti locali, nella misura massima del 50 per cento, dell'ammontare della riduzione delle entrate (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 57.	80.000	FS	20	3	1	970088



LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
Art. 98, c. 25. Contributi a favore dei soggetti gestori degli alberghi diffusi.	NS	CORR	P	FAC	200.000	0	200.000	7	1	1	10065	Quantificazione onere: Stima effettuata sulla base degli oneri necessari a PromoTurismoFVG per garantire adeguate modalità di promozione degli alberghi diffusi, di formazione degli operatori ecc. (RTF em. Comm.).  Copertura: art. 98, c. 57.	400.000	FS	20	3	1	970088
Art. 98, c. 26. Finanziamento progetti per la creazione di nuovi alberghi diffusi.	NS	CAP	P	FAC	200.000	500.000	500.000	7	1	2	10066	Quantificazione onere: Stima effettuata sulla base degli oneri necessari al finanziamento di progetti per la creazione di nuovi alberghi diffusi (RTF em. Comm.).  Copertura: art. 98, c. 58.	1.200.000	FS	20	3	2	970087
Art. 98, c. 27. Creazione del cluster turismo.	NS	CORR	T	FAC	60.000	0	0	14	1	1	10067	Quantificazione onere: Stima effettuata sulla base degli oneri necessari alla creazione del Cluster Turismo in considerazioni dei costi sostenuti in precedenza per analoghe operazioni (RTF em. Comm.).  Copertura: art. 98, c. 57.	60.000	FS	20	3	1	970088
Art. 37, c. 4. Sostegno finanziario per progetti di investimento con finalità turistico-ricettiva attraverso Friulia Spa.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	14	1	3	NI	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato.  Copertura: Nella RTF a corredo del disegno di legge e degli emendamenti di Commissione risulta specificato quanto segue: "La presente norma integra la disciplina già prevista dall'articolo 52 comma 4 del presente disegno di legge a valere sulle risorse allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione 14 Programma 1 Titolo 2 (capitolo di nuova istituzione NUOVI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA - RICAPITALIZZAZIONE FRIULIA)". Clausola di neutralità finanziaria.	NQ	UF	14	1	3	NI

LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
Art. 98, c. 28. Voucher "TUReSTA in FVG".	NS	CORR	T	FAC	1.550.000	0	0	7	1	1	10068	Quantificazione onere: Stima effettuata prevedendo incentivi sotto forma di voucher, da un minimo di 80 euro ad un massimo di 320 euro per ogni nucleo familiare, articolato in base al numero di componenti il nucleo familiare ed al numero di pernottamenti consecutivi effettuati presso una delle strutture ricettive aderenti all'iniziativa (RTF em. Comm.).  Copertura: art. 98, c. 57.	1.550.000	FS	20	3	1	970088
Art. 43 (sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 2/2012 concernente strumenti di intervento); art. 44 (sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 2/2012 concernente il finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito); art. 45 (sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 2/2012); art. 46 (inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 2/2012 concernente interventi finanziari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi); art. 47 (sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 2/2012 concernente finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti); art. 48 (inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 2/2012 concernente finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine); art. 49 (inserimento degli articoli 6 quater e 6 sexies nella l.r. 2/2012 concernenti microcredito e prestiti partecipativi); art. 52 (sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 2/2012 concernente le disposizioni di attuazione ed	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	NI	NI	NI	NI	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato.  Copertura: Nella RTF a corredo del disegno di legge e degli emendamenti di Commissione risulta specificato che le disposizioni di cui trattasi "gravano sulle risorse afferenti alle gestioni fuori bilancio dei Fondi di rotazione relativi alla riforma complessiva dell'accesso al credito che entrerà in vigore dal 1.1.2022 e comporterà la riduzione delle stesse a due sole gestioni fuori bilancio "Gestione FRIE" e "Fondo regionale per le iniziative economiche". Attualmente la disponibilità di cassa dei fondi ammonta a complessivi 189 milioni di euro".	NQ	NI	NI	NI	NI	NI

LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
esecuzione); <b>art. 53</b> (modifiche all'articolo 9 della l.r. 2/2012 concernente spese ammissibili); <b>art. 54</b> (modifiche all'articolo 10 della l.r. 2/2012 concernente l'amministrazione dei Fondi di rotazione).																		
<b>Art. 98, c. 29.</b> Istituzione canale di finanziamento dedicato al finanziamento di un progetto presentato da un consorzio unitario per la montagna.	NS	CORR	P	FAC	100.000	100.000	100.000	7	1	1	10114	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulla base degli oneri necessari alla predisposizione di un progetto complessivo che aggrega soggetti territoriali rappresentativi di operatori economici dell'intera area montana.  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 61. La legge evidenzia una modalità di copertura attraverso storno mentre in realtà trattasi di rimodulazione di fondi dalla medesima missione, programma e titolo di bilancio.	300.000	RIM	7	1	1	9224
<b>Art. 98, c. 30.</b> Assegnazione risorse finanziarie ai Confidi da destinare alla concessione di garanzie a favore di imprese per sostenere esigenze di investimenti e di capitale circolante.	NS	CAP	P	FAC	2.000.000	1.000.000	1.000.000	14	1	2	10069	<b>Quantificazione onere:</b> Valutazione effettuata sulla base delle risorse da assegnare ai CONFIDI da destinarsi alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	4.000.000	FS	20	3	2	970087
<b>Art. 98, c. 31.</b> Contribuzione integrativa dell'intervento di agevolazione finanziaria concesso alle imprese per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari.	NS	CAP	T	FAC	0	1.000.000	1.000.000	14	1	2	10070	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulle risorse necessarie ad integrare le tradizionali misure del credito agevolato del FRIE con una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	2.000.000	FS	20	3	2	970087

LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 98, c. 32.</b> Contribuzione integrativa della garanzia per l'abbattimento degli oneri finanziari relativi agli interventi di agevolazione finanziaria (microcredito) concessi alle imprese.	NS	CAP	P	FAC	500.000	500.000	500.000	14	1	2	10071	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulle risorse necessarie ad integrare le tradizionali misure del credito agevolato dei CONFIDI con una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	1.500.000	FS	20	3	2	970087
<b>Art. 98, c. 33.</b> Contribuzione integrativa del mutuo a valere sul FRIE per l'abbattimento degli oneri finanziari per iniziative di internazionalizzazione, digitalizzazione, innovazione, riconversione ecc. delle imprese.	NS	CAP	T	FAC	500.000	0	0	14	1	2	10072	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulle risorse necessarie ad integrare le tradizionali misure del credito agevolato del FRIE con una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	500.000	FS	20	3	2	970087
<b>Art. 98, c. 34.</b> Contribuzione integrativa del finanziamento per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo a valere sul Fondo per lo sviluppo.	NS	CAP	T	FAC	200.000	0	0	14	1	2	10074	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulle risorse necessarie ad integrare le tradizionali misure del credito agevolato del Fondo per lo sviluppo con una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	200.000	FS	20	3	2	970087
<b>Art. 98, c. 35.</b> Finanziamento, mediante il FRIE e il Fondo per lo sviluppo, delle iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico.	NS	CAP	T	FAC	500.000	0	0	14	1	2	10075 10076	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulle risorse necessarie ad integrare le tradizionali misure del credito agevolato del FRIE con una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	500.000	FS	20	3	2	970087

LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
Art. 98, c. 36. Ricapitalizzazione di Friulia SpA - finanziaria regionale.	NS	ATT. FIN.	T	FAC	0	1.000.000	0	14	1	3	10077	Quantificazione onere: Stima effettuata sulla base delle risorse necessarie alla partecipazione alla ricapitalizzazione di Friulia Spa, anche attraverso l'acquisizione di azioni detenute dalla medesima, al fine di consentire a Friulia Spa di promuovere e coordinare le iniziative di sviluppo territoriale attraverso l'attuazione di programmi di investimento (RTF em. Comm.).  Copertura: art. 98, c. 58.	1.000.000	FS	20	3	2	970087
Art. 98, c. 37. Accordi di collaborazione e sostegno iniziative ai fini del rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'economia regionale.	NS	CORR	P	FAC	100.000	100.000	100.000	19	1	1	7671	Quantificazione onere: Stima delle risorse necessarie per la collaborazione con lo SPRINT (Sportello Unico per l'Internazionalizzazione) al fine di supportare e migliorare la capacità delle imprese di stare sul mercato mondiale, soprattutto rafforzando le collaborazioni internazionali (RTF em. Comm.).  Copertura: Art. 98, c. 57.	300.000	FS	20	3	1	970088
Art. 98, c. 38. Contributi per l'internazionalizzazione delle imprese.	NS	CORR	P	FAC	0	500.000	500.000	14	1	1	10078	Quantificazione onere: Stima effettuata sulla base degli oneri necessari alle nuove misure per l'internazionalizzazione delle imprese, ampliando la gamma delle iniziative finanziabili rispetto al precedente canale contributivo (RTF em. Comm.).  Copertura: art. 98, c. 57.	1.000.000	FS	20	3	1	970088
Art. 98, c. 39. Incentivi all'insediamento al fine di attrarre nuovi investimenti da parte di imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla Regione.	NS	CAP	P	FAC	1.000.000	1.000.000	1.000.000	14	1	2	8054	Quantificazione onere: Stima effettuata sulla base degli oneri necessari ai Consorzi per la stipula di contratti regionali di insediamento delle imprese per il sostegno all'attrazione degli investimenti da imprese esterne la regione FVG nelle aree degli agglomerati urbani (RTF em. Comm.).  Copertura: art. 98, c. 58.	3.000.000	FS	20	3	2	970087

LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
Art. 61, c. 2. Interventi finanziari al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile, il rafforzamento e l'integrazione delle filiere produttive nei settori dell'acciaio, automotive, cantieristica e nautica, legno arredo, trasformazione agroalimentare, comparto biomedicale, da attuarsi attraverso Friulia Spa.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	14	1	3	NI	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato.  Copertura: Nella RTF a corredo del disegno di legge e degli emendam. di Commissione risulta specificato che la disposizione di cui trattasi integra la disciplina già prevista dall'articolo 52, comma 4 della legge "a valere sulle risorse allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione 14 Programma 1 Titolo 2 (capitolo di nuova istituzione NUOVI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA - RICAPITALIZZAZIONE FRIULIA)" Clausola di neutralità finanziaria.	NQ	UF	14	1	3	NI
Art. 98, c. 40. Incentivi per nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico, anche in aree svantaggiate.	NS	CAP	P	FAC	1.000.000	1.000.000	1.000.000	14	1	2	8054	Quantificazione onere: Stima effettuata sulla base degli oneri necessari ai Consorzi per la stipula di contratti regionali di insediamento delle imprese, di cui all'art 6 della LR 3/2015, anche nelle aree destinate ad insediamenti industriali ed artigianali dei territori montani (RTF em. Comm.).  Copertura: art. 98, c. 58.	3.000.000	FS	20	3	2	970087
Art. 98, c. 41. Trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche.	NI	CAP	NI	NI	NQ	NQ	NQ	14	1	2	8078	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato.  Copertura: Nella RTF a corredo del disegno di legge e degli emendamenti di Commissione risulta specificato che la presente norma "integra la disciplina già prevista dall'articolo 85 della LR 3/2015 a valere sulle risorse allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione n. 14 Programma 1 Titolo 2 (cap. 8078/S)". Clausola di neutralità finanziaria.	NQ	UF	14	1	2	8078

LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 98, c. 42.</b> Contributi ai consorzi per operazioni di riordino.	NS	CORR	T	FAC	100.000	0	0	14	1	1	10079	<b>Quantificazione onere:</b> Risorse necessarie alle operazioni giuridiche, tecniche e finanziarie, già previste dalla legge regionale 3/2015, derivanti dalla fusione del Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia e del Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 57.	100.000	FS	20	3	1	970088
<b>Art. 98, c. 43.</b> Contributi alle imprese per attuazione interventi nell'ambito dell'economia circolare e per investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici.	NS	CAP	P	FAC	1.000.000	1.000.000	0	14	1	2	10080	<b>Quantificazione onere:</b> Stima delle risorse necessarie alle misure per la realizzazione di investimenti finalizzati all'attuazione di interventi nell'ambito dell'economia circolare e per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dell'attività produttiva (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	2.000.000	FS	20	3	2	970087
<b>Art. 98, c. 44.</b> Contributi alle imprese per acquisizione di studi e consulenze concernenti economia circolare, ecoprogettazione e per introduzione esperto in gestione dell'energia.	NS	CORR	P	FAC	400.000	200.000	0	14	1	1	10081	<b>Quantificazione onere:</b> Stima delle risorse necessarie alle misure per l'acquisizione di studi e consulenze tecniche specialistiche concernenti l'economia circolare, l'ecoprogettazione dei prodotti e la produzione di beni e servizi a ridotto consumo energetico (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 57.	600.000	FS	20	3	1	970088
<b>Art. 98, c. 45.</b> Sostegno progetti pilota per impresa diffusa.	NI	CAP	NI	NI	NQ	NQ	NQ	14	1	2	8079	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato.  <b>Copertura:</b> Nella RTF a corredo del disegno di legge e degli emendamenti di Commissione risulta specificato che la presente norma "integra la disciplina già prevista dall'articolo 86 commi 1-4 della LR 3/2015 a valere sulle risorse allocate sulla Missione n. 14 Programma n. 1 Titolo n. 2 (capitolo 8079/S)". Clausola di neutralità finanziaria.	NQ	UF	14	1	2	8079



LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 98, c. 46.</b> Incentivi alle imprese del settore del legno per incentivazione dell'economia del legno in FVG.	NS	CORR	P	FAC	100.000	100.000	100.000	14	1	1	10082	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulla base delle risorse necessarie alla concessione alle imprese di incentivi indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive, nonché per il sostegno ai progetti di innovazione diffusa sostenibile, attraverso il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 57.	300.000	FS	20	3	1	970088
<b>Art. 98, c. 47.</b> Convenzione con Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG srl per gestione incentivi per l'incentivazione dell'economia del legno in FVG.	NS	CORR	P	FAC	50.000	50.000	50.000	14	1	1	10083	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulla base delle risorse necessarie alla concessione alle imprese del settore di incentivi indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive, nonché per il sostegno ai progetti di innovazione diffusa sostenibile, attraverso il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 57.	150.000	FS	20	3	1	970088
<b>Art. 98, c. 48.</b> Contributo al Cluster Legno Arredo e sistema Casa FVG srl per iniziative finalizzate allo sviluppo e all'innovazione del comparto Arredo FVG.	NS	CORR	P	FAC	40.000	40.000	40.000	14	1	1	10084	<b>Quantificazione onere:</b> Stima delle risorse necessarie al Cluster Legno, Arredo e sistema Casa FVG srl consortile per la realizzazione, sinergicamente con altri attori economici interessati e con i Consorzi di sviluppo economico locale, di iniziative di stimolo per la standardizzazione dei processi, la riconversione, l'ampliamento, l'orientamento e valorizzazione dei profili formativi (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 57.	120.000	FS	20	3	1	970088
<b>Art. 98, c. 49.</b> Master plan per linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema industriale regionale.	NS	CORR	T	FAC	40.000	0	0	14	1	1	10115	<b>Quantificazione onere:</b> Si finanzia la redazione di un Master plan preliminare all'attività ricognitiva dei Consorzi, con l'obiettivo di definire un documento programmatico che indichi le linee direttrici. Alla stregua di analoghe	40.000	STO	7	1	1	9224

LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
												redazioni di piani di dimensione regionale, precauzionalmente, si stanziava la posta di 40.000 euro. <b>Copertura:</b> art. 98, c. 62.						
<b>Art. 98, c. 50.</b> Finanziamento iniziative Consorzi di sviluppo economico locale per riqualificazione produttiva sostenibile aree degradate.	NS	CAP	P	FAC	1.000.000	1.600.000	2.000.000	14	1	2	8078 8079	<b>Quantificazione onere:</b> Valutazione delle risorse destinate a finanziare gli interventi di riqualificazione produttiva sostenibile all'interno delle aree degradate (RTF em. Comm.). <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	4.600.000	FS	20	3	2	970087
<b>Art. 98, c. 51.</b> Finanziamento ai privati per riqualificazione produttiva sostenibile aree degradate.	NS	CAP	P	FAC	500.000	800.000	1.000.000	14	1	2	8054	<b>Quantificazione onere:</b> Valutazione delle risorse destinate a finanziare gli interventi di riqualificazione produttiva sostenibile all'interno delle aree degradate (RTF em. Comm.). <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	2.300.000	FS	20	3	2	970087
<b>Art. 98, c. 52.</b> Finanziamento alle imprese per interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale di edifici produttivi.	NS	CAP	P	FAC	1.000.000	500.000	500.000	14	1	2	10085	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulla base delle risorse necessarie per la nuova misura contributiva, a favore delle imprese, in regime de minimis, afferente agli interventi di riqualificazione produttiva sostenibile (RTF em. Comm.). <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	2.000.000	FS	20	3	2	970087
<b>Art. 98, c. 53.</b> Sostegno ai progetti di innovazione organizzativa e nuovi modelli di business per lo sviluppo della sostenibilità aziendale.	NS	CORR	P	FAC	100.000	100.000	100.000	14	1	1	10086	<b>Quantificazione onere:</b> Valutazione delle risorse per la possibilità di integrare lo strumento di finanziamento con alcune tipologie di intervento finalizzate a far emergere le azioni di CSR (Corporate Social Responsibility) inconsapevole e ad accompagnare le aziende del territorio in strategie di implementazione e crescita (RIF em. Comm.). <b>Copertura:</b> art. 98, c. 57.	300.000	FS	20	3	1	970088

LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 98, c. 54.</b> Incentivi per interventi di internazionalizzazione delle imprese e contributi per start-up giovanili, coworking e fab lab nonché per la promozione dell'economia circolare e dell'efficientamento energetico.	NS	CORR	P	FAC	668.000	350.000	350.000	14	1	1	6931 6896	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sul calcolo del compenso alle Camere di commercio sulla base di quanto stabilito dall'articolo 42 della legge regionale 4/2005 in materia di delega di funzioni (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 57.	1.368.000	FS	20	3	1	970088
<b>Art. 98, c. 55.</b> Compensi Comitato tecnico di valutazione in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	14	1	1	718 764	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato.  <b>Copertura:</b> Nella RTF a corredo degli emendamenti di Commissione risulta specificato che la disposizione in argomento "modifica la disciplina già prevista dall'articolo 15 della LR 26/2015 a valere sulle risorse già allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione 14 Programma 1 Titolo 1 capitoli 718/S e 764/S". Clausola di neutralità finanziaria.	NQ	UF	14	1	1	718 764
<b>Art. 98, c. 56.</b> Incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per brevettazione di prodotti propri e acquisizione di brevetti, marchi e know-how.	NS	CAP	P	FAC	0	35.000	35.000	14	1	2	10087	<b>Quantificazione onere:</b> Stima effettuata sulla base delle risorse necessarie agli incentivi relativi alla brevettazione di prodotti propri ed all'acquisto di marchi, brevetti ed altre forme di utilizzo di licenze e di know-how, estesi a tutto il comparto del manifatturiero ed al settore terziario (RTF em. Comm.).  <b>Copertura:</b> art. 98, c. 58.	70.000	FS	20	3	2	970087

LR N. 3/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 3/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
Art. 21, c. 1 (monitoraggio opportunità di finanziamento pubblico per le imprese regionali); art. 23 (misure a sostegno delle KIBS); art. 29 (diffusione e comunicazione opportunità messe a disposizione delle imprese del territorio); art. 57, c. 2 (iniziative di informazione e accompagnamento alle imprese per ottimizzazione risorse per il rilancio dell'economia regionale); art. 87 (welfare territoriale e aziendale).	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	15	3	1	8135	Quantificazione onere: Gli oneri non risultano quantificati.  Copertura: Nella RTF a corredo del disegno di legge è specificato che le disposizioni di cui trattasi "gravano sulle risorse allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione n. 15 (POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE) - Programma n. 03 (SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 8135/S spese di funzionamento dell'Agenzia Lavoro&Sviluppo Impresa)". Clausola di neutralità finanziaria.	NQ	UF	15	3	1	8135

**Legenda:** TIP tipologia spesa; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; CAP capitolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato.

**Legge regionale 30 marzo 2021, n. 4. Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo ‘Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione’ 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale” e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea.**

Il provvedimento in esame, attraverso le modifiche introdotte alla l.r. n. 14/2015, estende le procedure di attuazione e finanziarie sperimentate nella precedente programmazione del POR FESR 2014-2020, al nuovo Programma Regionale Obiettivo “Investimenti in favore dell’occupazione e della crescita” cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2021-2027.

Per il finanziamento dei nuovi interventi previsti dal citato Programma Regionale, la legge prevede l’utilizzo del Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR (gestione fuori bilancio) – ex Fondo POR FESR 2014-2020 – cui affluiscono, oltre alle risorse assegnate dall’UE a valere sul FESR e alle risorse appositamente assegnate dallo Stato e dalla Regione a titolo di cofinanziamento/integrazione del piano finanziario dei programmi previsti, le risorse aggiuntive destinate dalla Regione alla costituzione di un parco progetti, da gestire e rendicontare con le stesse procedure previste per i programmi, finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno e tempestivo utilizzo delle citate risorse comunitarie e statali. Il provvedimento prevede altresì finanziamenti integrativi a favore del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 nell’ambito della strategia di sviluppo locale del Gruppo di azione locale (GAL) Montagna Leader Scarl, nelle more della modifica di Programma a seguito dell’estensione di due anni del periodo di programmazione 2014-2020, nonché l’anticipazione di risorse sui Programmi Operativi del FESR e del FSE Plus 2021-2027, al fine di consentire la progettazione di dettaglio e il tempestivo avvio delle attività previste nell’ambito dei citati Programmi.

La legge regionale è entrata in vigore il 2 aprile 2021.

Il progetto di legge, presentato il 23.12.2020 dalla Giunta regionale, risulta corredato dalla prevista relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell’art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Sotto il profilo finanziario si osserva che con l'articolo 10 viene autorizzata, per le finalità previste dalla legge, la spesa complessiva di € 44.408.700,77 per il periodo 2021-2029, di cui € 24.440.867,43 afferenti al bilancio pluriennale 2021-2023.

Gli oneri, i cui criteri di quantificazione sono riportati in dettaglio nella tabella che segue, trovano copertura per € 20.447.300,77 attraverso il prelievo dai fondi per interventi a finanziamento comunitario di cui all'art. 19 della l.r. n. 21/2007 e per € 23.961.400,00 attraverso storni/rimodulazioni.

Gli oneri derivanti dal provvedimento per le annualità successive al 2023 (ovvero € 19.967.833,34 per il periodo 2024-2029) faranno carico alle corrispondenti Missioni e Programmi dei bilanci per gli anni medesimi.

Con particolare riferimento all'articolo 10, comma 1, della legge, che prevede la copertura delle rettifiche finanziarie sulle operazioni che rilevano la non conformità della normativa nazionale di recepimento delle direttive eurounitarie sugli appalti attraverso la rendicontazione del parco progetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) della l.r. n. 14/2015, come modificato dall'art. 2 della legge n. 4/2021 in esame, si evidenzia che, seppur la copertura venga assicurata attraverso le risorse regionali aggiuntive assegnate ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 7 bis della l.r. n. 14/2015 - come introdotto dall'art. 7 della legge in esame - che trovano a loro volta finanziamento mediante prelievo da fondi per interventi a finanziamento comunitario, l'onere afferente alle citate rettifiche finanziarie non è stato quantificato nel dettaglio.

LR N. 4/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO								LR N. 4/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	ES. SUCCESSIVI	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
Art. 10, c. 1. Copertura rettifiche finanziarie sulle operazioni che rilevano la non conformità della normativa nazionale di recepimento delle direttive eurounitarie sugli appalti attraverso la rendicontazione del parco progetti finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali.	NI	CAP	NI	NI	NQ	NQ	NQ	NQ	14	5	2	NI	Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato.  Copertura: art. 10, c. 1. Una quota di € 3.360.000,00 per l'“overbooking” al programma “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” cofinanziato dal FESR per il periodo 2014-2020 è assicurata dalle risorse aggiuntive regionali assegnate dal comma 4 dell'articolo 7 bis alla L.R. 14/2015 che viene introdotto dall'articolo 7 della legge n. 4/2021. Il medesimo articolo 7 prevede inoltre al comma 1 dell'articolo 7 bis alla L.R. 14/2015 la previsione di un parco progetti aggiuntivo pari a 7 mln di euro anche per il Programma Regionale 2021/2027. La copertura delle rettifiche finanziarie relative agli appalti viene prevista con gli stanziamenti anzi citati di cui all'articolo 7 bis commi 1 e 4.	NQ	UF	14	5	2	10094 10097
Art. 10, c. 2. Risorse regionali aggiuntive da destinare alla costituzione di un parco progetti al fine di garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate al Programma Regionale Obiettivo “Investimenti in favore dell'occupazione e della	NS	CAP	T	FAC	7.000.000	0	0	0	14	5	2	10094	Quantificazione onere: Nella RTF al DDL è indicato che la quantificazione dell'onere è determinata sulla base di un tasso di overbooking minimo pari almeno al 20% (50 mln euro) ed un piano finanziario del programma di circa 250 mln euro. Ipotizzando una distribuzione uniforme delle risorse regionali aggiuntive nelle 7 annualità della programmazione (2021 -	7.000.000	PRE	20	3	2	9601

LR N. 4/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO								LR N. 4/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	ES. SUCCESSIVI	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
crescita" cofinanziato dal FESR 2021-2027.													2027) si stima una quota annuale di circa 7 mln di euro per il 2021.  <b>Copertura:</b> art. 10, c. 10						
<b>Art. 10, c. 3 e c. 4</b> Risorse regionali aggiuntive da destinare alla costituzione di un parco progetti al fine di garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate al Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal FSE 2021-2027.	NS	CORR	T	FAC	4.500.000	0	0	0	12	1	1	10095	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF al DDL è indicato che la quantificazione dell'onere è determinata sulla base di un tasso di overbooking minimo pari almeno al 20% (50 mln euro) ed un piano finanziario del programma di circa 250 mln euro. Ipotizzando una distribuzione uniforme delle risorse regionali aggiuntive nelle 7 annualità della programmazione (2021 - 2027) si stima una quota annuale di circa 7 mln di euro per il 2021.  <b>Copertura:</b> art.10, c. 11.	4.500.000	PRE	20	3	1	9603
	NS	CORR	T	FAC	2.500.000	0	0	0	14	3	1	10096	<b>Quantificazione onere:</b> vedi rigo precedente.  <b>Copertura:</b> art.10, c. 12.	2.500.000	PRE	20	3	1	9603
<b>Art. 10, c. 5 e c. 6.</b> Risorse regionali aggiuntive da destinare alla costituzione di un parco progetti al fine di garantire un volano finanziario per accelerare la spesa e il pieno utilizzo delle eventuali ulteriori risorse comunitarie assegnate con lo strumento ReactEU ai programmi regionali obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" cofinanziati dal FESR e dal FSE 2014-2020.	NS	CAP	T	FAC	3.360.000	0	0	0	14	5	2	10097	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL è evidenziato che, non disponendo degli stanziamenti che lo strumento ReactEu potrebbe mettere a disposizione dei programmi operativi regionali, sulla base della proposta regolamentare della Commissione Europea è stato previsto un primo importo minimo di risorse regionali quale volano finanziario (overbooking) che potrà essere poi successivamente rimpinguato.  <b>Copertura:</b> art. 10, c. 13.	3.360.000	PRE	20	3	2	9601



LR N. 4/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO								LR N. 4/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	ES. SUCCESSIVI	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
	NS	CORR	T	FAC	2.567.300,77	0	0	0	15	2	1	10098	<p><b>Quantificazione onere:</b> vedi rigo precedente.</p> <p><b>Copertura:</b> art. 10, c. 14.</p>	2.567.300,77	PRE	20	3	1	9603
<p><b>Art. 10, c. 7.</b> Finanziamenti integrativi a favore del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per il sostegno degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader Scarl.</p>	NS	CAP	T	FAC	520.000,00	0	0	0	16	1	2	8700	<p><b>Quantificazione onere:</b> La spesa risulta quantificata sulla base del fabbisogno segnalato dal Gruppo di azione locale.</p> <p><b>Copertura:</b> art. 10, c. 15.</p>	520.000,00	PRE	20	3	2	9601
<p><b>Art. 10, c. 8 e c. 9.</b> Anticipazione di risorse sui Programmi Operativi del FESR e del FSE Plus 2021-2027, al fine di consentire la progettazione di dettaglio e il tempestivo avvio delle attività previste nell'ambito dei citati Programmi.</p>	NS	CORR	P	FAC	0	665.594,44	1.331.188,89	9.983.916,67 (2024-2029)	15	4	1	10135	<p><b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo degli emendamenti d'aula è indicato che le risorse sono funzionali all'attivazione di nuovi programmi specifici da rendicontare nell'ambito dei Programmi regionali obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo plus per il periodo 2021-2027, nonché delle attività di assistenza tecnica funzionali all'avvio e alla gestione dei Programmi. Nello specifico, si rende necessario dare avvio alla gara di assistenza tecnica e alla gara relativa ai servizi di comunicazione.</p> <p><b>Copertura:</b> art.10, c. 16. Gli oneri derivanti dal provvedimento per le annualità successive al 2023 faranno carico alle corrispondenti Missioni e Programmi dei bilanci per gli anni medesimi.</p>	11.980.700,00	STO	15	2	1	9605

LR N. 4/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO								LR N. 4/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	ES. SUCCESSIVI	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
	NS	CAP	P	FAC	0	665.594,44	1.331.188,89	9.983.916,67 (2024-2029)	14	5	2	10134	<p><b>Quantificazione onere:</b> vedi rigo precedente.</p> <p><b>Copertura:</b> art.10, c. 17. Gli oneri derivanti dal provvedimento per le annualità successive al 2023 faranno carico alle corrispondenti Missioni e Programmi dei bilanci per gli anni medesimi.</p>	11.980.700,00	RIM	14	5	2	9604

**Legenda:** TIP tipologia spesa; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; CAP capitolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; FS prelievo da fondo speciale; PRE prelievo; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato.

## **Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5. Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.**

La legge in esame, oltre a definire gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale dei Comuni e delle loro forme associative e fissare i criteri generali per la realizzazione di un sistema permanente di formazione del personale di polizia locale, detta disposizioni per la promozione di politiche integrate favorendo il coordinamento delle azioni intraprese per la sicurezza sul territorio regionale. Ai fini di favorire la sicurezza partecipata, viene inoltre promosso l'impiego di volontari per la sicurezza e la collaborazione con forme di cittadinanza attiva e controllo di vicinato.

Il provvedimento contiene una clausola valutativa (art. 34) finalizzata ad esercitare il controllo sull'attuazione della legge medesima nonché a valutare i risultati ottenuti in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale.

L'articolato normativo è suddiviso in quattro titoli di cui il primo recante disposizioni generali e politiche regionali, il secondo inerente alle politiche della sicurezza, il terzo contenente la disciplina dell'ordinamento della polizia locale e il quarto recante la clausola valutativa e le norme finali.

La legge regionale è entrata in vigore il 27 aprile 2021 ed è successivamente stata modificata dalla l.r. n. 16 del 2021.

Il progetto di legge, presentato il 9.2.2021 dalla Giunta regionale, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Dal punto di vista finanziario, va subito evidenziato che l'articolo 6 della legge prevede che annualmente venga approvato, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata nel quale, tra l'altro, devono essere definiti la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali<sup>3</sup>. Con la citata deliberazione la Giunta

<sup>3</sup> Con deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 22.10.2021 è stato approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2021.

regionale deve altresì stabilire le risorse, i criteri e le modalità con cui la Regione incentiva gli enti che mettono a disposizione proprio personale e strumentazioni ai fini del coordinamento tra i servizi di polizia locale (art. 16, c. 7). In merito si osserva che la quantificazione delle risorse relative al programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2021 ha trovato definizione a seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 22.10.2021 (in particolare, con tale atto, sono stati tra l'altro previsti: € 300.000 per interventi di parte capitale per il potenziamento strumentale specialistico a favore dei Corpi di polizia locale - cap. 1717; € 500.000 per interventi di parte capitale per la realizzazione e l'adeguamento strutturale delle sedi e delle sale operative a favore dei Corpi di polizia locale neo istituiti e ai Servizi di polizia locale con almeno 5 operatori - cap. 1717; € 305.000 per interventi di parte corrente in materia di sicurezza per le spese correnti a favore dei Corpi di polizia locale neo istituiti e ai Servizi di polizia locale - cap. 1710).

Quanto agli oneri a fronte delle disposizioni recate dagli art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, comma 5, art. 16, comma 7, art. 18, comma 1, art. 26 e 29 della legge, si osserva che gli stessi vengono posti a carico di risorse già previste in bilancio. Le relative RTF evidenziano il ricorso a clausole di neutralità finanziaria e riportano nel dettaglio gli stanziamenti dei capitoli interessati dalla riprogrammazione di fondi, tuttavia, non è del tutto chiaro se detti importi risultino interamente disponibili.

In merito si evidenzia che la previsione di una spesa, peraltro non esplicitamente individuata nel *quantum*, a valere su uno stanziamento già previsto, senza indicare l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, impedisce una trasparente evidenza del ciclo della gestione con riferimento alla specifica autorizzazione di spesa.

Con riferimento alla puntuale qualificazione della modalità di copertura, si osserva che l'articolo 37, comma 13, della legge, con riferimento all'onere recato dal comma 12 del medesimo articolo, inerente l'istituzione di un fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale di cui all'art. 33, evidenzia una modalità di copertura a mezzo storno laddove, di fatto, trattasi di un prelievo da un fondo speciale iscritto alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio 2021-2023. Un tanto rileva ai fini dell'univocità delle locuzioni e della terminologia utilizzate nel *drafting* legislativo nonché nell'ambito delle relazioni tecnico finanziarie: detto aspetto "stilistico" riverbera sulla

chiarezza e trasparenza delle fonti di copertura. Va altresì rilevato, con riferimento al citato prelievo da un fondo speciale di parte corrente, che il medesimo è stato disposto per impinguare gli stanziamenti di un capitolo afferente al titolo 3 - spese per incremento di attività finanziarie: nello specifico, trattasi di una spesa riferita alla concessione di crediti a medio-lungo termine (fondo oneri procedimenti penali polizia locale). Si osserva che le variazioni di bilancio correlate alla legge in esame prevedono l'istituzione del correlato capitolo di entrata n. 10136 iscritto al titolo 5 - entrate da riduzione di attività finanziarie - relativo alla riscossione di crediti a medio-lungo termine (rientri delle somme ricevute a valere sul fondo per gli oneri procedimenti penali polizia locale); tuttavia, lo stanziamento consolidato di tale capitolo di entrata al 31.12.2021 risulta pari a zero.

Infine, si osserva che al 31.12.2021, sui capitoli di spesa n. 10101, 10102 e 10103 sui quali sono stati tra l'altro stanziati i fondi relativi ai nuovi oneri introdotti dalla legge a fronte dell'istituzione dell'Osservatorio sulla polizia locale, del coordinamento regionale della polizia locale e del fondo per gli infortuni degli operatori di polizia locale, risulta, con riferimento all'esercizio 2021, uno stanziamento consolidato pari a zero; ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa, tra l'altro classificata come "obbligatoria", e sulla qualità della programmazione, quantomeno per quanto concerne l'individuazione dell'esercizio sul quale è stata prevista la spesa in argomento.

LR N. 5/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 5/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 37, c. 1</b> Funzionamento Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza.	NS	CORR	P	FAC	15.000	15.000	15.000	3	2	1	10101	<b>Quantificazione onere:</b> stima di massima per oneri derivanti da incarichi di ricerca da affidare a soggetti pubblici e/o privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza.  <b>Copertura:</b> art. 37, c. 2.	45.000	RIM	3	2	1	1710
<b>Art. 37, c. 3</b> Finanziamento di parte corrente per: programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata (art. 6); sostegno collaborazione tra polizia locale e operatori della sicurezza sussidiaria (art. 8); sostegno iniziative di sicurezza partecipata (art. 9); promozione impiego volontari per la sicurezza (art. 10); collaborazione con forme di cittadinanza attiva e controllo di vicinato (art. 11); incentivazione enti che mettono a disposizione proprio personale e strumentazioni ai fini del coordinamento regionale della polizia locale (art. 16) e promozione gestione associata delle funzioni di polizia locale (art. 18).	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	3	2	1	NI	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato nella legge. Tuttavia, dalla RTF a corredo del DDL, risulta una riprogrammazione di fondi per complessivi Euro 5.915.000,00 di cui Euro 1.305.000,00 per l'anno 2021 ed Euro 2.305.000,00 per 2022 ed Euro 2.305.000,00 per 2023 derivanti dal capitolo S/1710.  <b>Copertura:</b> art.37, c. 3. Nella RTF a corredo del DDL, alla sezione "Dati ed elementi per la valutazione degli effetti derivanti dalla clausola di neutralità finanziaria ed eventuali risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità da essa indicate anche attraverso la loro riprogrammazione", risulta indicato che per le finalità di cui agli articoli interessati si provvede mediante rimodulazione dalla Missione 3, Programma 2 (cap. 1710). Di fatto, trattasi più propriamente di una clausola di neutralità	NQ	UF	3	2	1	1710

LR N. 5/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 5/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
												finanziaria (riprogrammazione di fondi).						
<b>Art. 37, c. 4</b> Finanziamento di parte capitale per: programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata (art. 6); promozione impiego volontari per la sicurezza (art. 10) e adeguamento tecnologico centrali operative e strumentazione accessoria della polizia locale (art. 15, c. 5).	NI	CAP	NI	NI	NQ	NQ	NQ	3	2	2	NI	<p><b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato nella legge. Tuttavia, dalla RTF a corredo del DDL, risulta una riprogrammazione di fondi per complessivi Euro 6.000.000,00 di cui 2.000.000,00 per l'anno 2021 ed euro 2.000.000, per l'anno 2022 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2023 (derivanti dallo stanziamento del capitolo 5/1717).</p> <p><b>Copertura:</b> art. 37, c. 4 Nella RTF a corredo del DDL, alla sezione "Dati ed elementi per la valutazione degli effetti derivanti dalla clausola di neutralità finanziaria ed eventuali risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità da essa indicate anche attraverso la loro riprogrammazione", risulta indicato che per le finalità di cui agli articoli interessati si provvede mediante rimodulazione dalla Missione 3, Programma 2 (cap. 1717). Di fatto, trattasi più propriamente di una clausola di neutralità finanziaria (riprogrammazione di fondi).</p>	NQ	UF	3	2	2	1717

LR N. 5/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 5/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 37, c. 5</b> Assegnazione ai Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di sistemi di sicurezza presso edifici privati, condomini, immobili religiosi e di culto, immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali e industriali, edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.	NI	CAP	NI	NI	NQ	NQ	NQ	3	2	2	6778	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato nella legge. Tuttavia, nella RTF a corredo del DDL, risulta una riprogrammazione di fondi per complessivi Euro 4.000.000,00 di cui Euro 2.000.000,00 per l'anno 2022 ed Euro 2.000.000,00 per il 2023 derivanti dal capitolo 6778/S dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso per gli anni 2021-2023. <b>Copertura:</b> art. 37, c. 5 Clausola di neutralità finanziaria.	NQ	UF	3	2	2	6778
<b>Art. 37, c. 6</b> Coordinamento, attraverso gli uffici del Comune capoluogo, tra i servizi di polizia locale per l'attivazione di interventi operativi di nuclei specialistici di polizia locale nonché per il coordinamento e l'impiego di unità di polizia locale.	NS	CORR	P	FAC	30.000	30.000	30.000	3	2	1	10102	<b>Quantificazione onere:</b> Stima di massima basata sui costi orari del personale impiegato per l'attività dei nuclei specialistici e rimborso di spese derivanti dalle prestazioni a favore dei Comuni richiedenti gli interventi specialistici (RTF al DDL). <b>Copertura:</b> art. 37, c. 7.	90.000	RIM	3	2	1	1710
<b>Art. 37, c. 8</b> Attività scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia.	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	3	1	1	1723, 1724 e 1748	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato nella legge, Tuttavia, nella RTF a corredo del DDL, risulta una riprogrammazione di fondi per complessivi 330.000 di cui euro 110.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (cap. 1723, 1724 e 1748). <b>Copertura:</b> art. 37, c. 8. Clausola di neutralità finanziaria.	NQ	UF	3	1	1	1723, 1724 e 1748



LR N. 5/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 5/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
		CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	1	11	1	9748	<p><b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato nella legge, Tuttavia, nella RTF a corredo del DDL, risulta una riprogrammazione di fondi per complessivi Euro 180.000 di cui euro 60.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (cap. 9748).</p> <p><b>Copertura:</b> art. 37, c. 8. Clausola di neutralità finanziaria.</p>	NQ	UF	1	11	1	9748
<p><b>Art. 37, c. 9</b> Contributi per l'organizzazione e la realizzazione della manifestazione regionale denominata Giornata della polizia locale al Comune sede della manifestazione.</p>	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	3	1	1	1727	<p><b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato nella legge, Tuttavia, nella RTF a corredo del DDL, risulta una riprogrammazione di fondi per complessivi 11.200,00 di cui euro 5.600,00 euro per l'anno 2022 ed euro 5.600,00 per l'anno 2023 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 (cap. 1727).</p> <p><b>Copertura:</b> art. 37, c. 9. Clausola di neutralità finanziaria.</p>	NQ	UF	3	1	1	1727
<p><b>Art. 37, c. 10</b> Fondo in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari per il riconoscimento di un indennizzo nei casi di decesso o danni permanenti derivanti da infortunio subito durante il servizio.</p>	NS	CORR	P	FAC	50.000	50.000	50.000	12	2	1	10103	<p><b>Quantificazione onere:</b> stima di massima effettuata sul fondo in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio. Gli importi da erogare sono determinati dalla Giunta regionale così come le modalità, i termini e</p>	150.000	STO	3	2	1	1710

LR N. 5/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 5/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
												le condizioni per l'erogazione dell'importo. <b>Copertura:</b> art. 37, c. 11.						
<b>Art. 37, c. 12</b> Fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio.	NS	ATT. FIN.	T	FAC	50.000	0	0	3	1	3	10136	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo degli emendamenti d'Aula è indicato che "La previsione di spesa per l'anno 2021 è riferita alla copertura degli oneri di difesa sostenuti dagli Enti locali nei procedimenti penali in carico agli agenti di Polizia Locale e riferiti all'espletamento dei propri compiti". <b>Copertura:</b> art. 37, c. 13. Nel testo legislativo e nella RTF a corredo dell'emend. D'Aula che ha introdotto la disposizione in argomento risulta indicata quale modalità di copertura lo storno di fondi laddove, di fatto, trattasi di un prelievo da un fondo speciale.	50.000	FS	20	3	1	970091

**Legenda:** TIP tipologia spesa; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; CAP capitolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato.

**Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6. Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisetoriale 2021).**

Il provvedimento reca disposizioni multisetoriali per soddisfare esigenze urgenti manifestate dal territorio regionale.

L'articolato normativo consta di 172 articoli suddivisi in 9 capi che contengono disposizioni in materia di finanze, di risorse agroalimentari, forestali, biodiversità dei funghi, gestione venatoria, pesca sportiva nonché in materia di attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, infrastrutture, viabilità e territorio, ambiente ed energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e terzo settore.

La legge provvede altresì al riconoscimento di debiti fuori bilancio (art. 8) per complessivi € 21.697,23.

Il disegno di legge, presentato il 26 marzo 2021 dalla Giunta regionale, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria ai sensi dell'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge regionale è entrata in vigore il 20 maggio 2021 ed è stata successivamente modificata dalle leggi regionali n. 13, 16, 21, 23 e 24 del 2021.

Attraverso il ricorso n. 39 del 26.7.2021 la legge è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri innanzi alla Corte costituzionale, in riferimento all'articolo 73: tale disposizione, riservando l'assunzione o la stabilizzazione a coloro i quali hanno un periodo continuativo di possesso del domicilio fiscale nella Regione, si pone in contrasto con le molteplici iniziative statali volte a facilitare l'ingresso nel mondo lavorativo di tutti i lavoratori e, indirettamente,

viola il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. di fatto privilegiando la categoria dei domiciliati di lungo periodo. Nello specifico, la norma impugnata eccederebbe dalle competenze attribuite alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dallo statuto speciale di autonomia (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1) e violerebbe gli articoli 3 (con riferimento al principio di eguaglianza), 4 (diritto al lavoro), 117, primo e secondo comma, lettera m) (rispetto dei vincoli imposti dall'ordinamento dell'UE e livelli essenziali delle prestazioni in cui rientrano le misure di politica attiva del lavoro) 120, primo comma (divieto di adottare provvedimenti che limitino la libera circolazione delle persone tra le Regioni e l'esercizio del diritto al lavoro), e 137, terzo comma, della Costituzione (elusione del giudicato costituzionale consolidatosi con la sentenza n. 281/2020). La questione risulta ancora pendente (udienza del 21.6.2022 - decisione non ancora pubblicata).

Per quanto attiene all'esame delle modalità di copertura degli oneri indotti dalla legge, si osserva innanzitutto, con riferimento alle clausole di neutralità finanziaria invocate a fronte degli oneri, peraltro non quantificati, di cui agli art. 1 e 2 della legge - rispettivamente concernenti l'estensione del periodo di proroga tecnica del vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo tesoriere e l'autorizzazione a costituire con Poste Italiane Spa rapporti di conto corrente postale diversi, in luogo di uno solo, laddove ciò si renda opportuno per dare separata evidenza ai flussi che ineriscano alle finalità perseguite dalle stesse norme - che non pare soddisfacente la mera affermazione della presenza di sufficienti risorse già stanziata a carico del bilancio regionale utilizzabili, attraverso la loro riprogrammazione, per le nuove finalità individuate dalla legge, senza che ne venga attestata in maniera dettagliata la relativa disponibilità.

Nel caso invece dell'onere autorizzato a fronte della previsione dell'art. 7 della legge, relativo all'affidamento a un soggetto esperto della valutazione della congruità del prezzo di cessione della partecipazione in Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa, pur sussistendo la dimostrazione della capienza dello stanziamento già presente (pari a 400 mila euro) menzionato ai fini della copertura dell'onere in parola, a risultare carente è la puntuale quantificazione della spesa; quest'ultima viene stimata in un importo (non meglio specificato) "inferiore a 40 mila euro", senza ulteriori dettagli utili a valutarne l'attendibilità. Va peraltro incidentalmente rilevato che la relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento

d'Aula che ha introdotto la norma in argomento specifica che l'onere di cui trattasi farà capo al capitolo 961/S: detto capitolo, riguardante spese relative ad operazioni societarie di cessione di ramo d'azienda, trasformazione, dismissione, liquidazione o fusione o scioglimento, risulta classificato tra le "altre spese per redditi di capitale n.a.c." (voce 1.08.99.99.000 del Piano dei conti integrato) laddove sembrerebbe più appropriato, in assenza di ulteriori informazioni specifiche nella relazione tecnico finanziaria, ascrivere l'onere di cui trattasi a un capitolo afferente "consulenze" (voce 1.03.02.10.000 del Piano dei conti integrato).

Con riferimento all'articolo 6 della legge, recante disposizioni contabili e intersettoriali, va evidenziato che il comma 3 prevede l'introduzione, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, di una serie di variazioni di cui alla tabella A allegata alla legge: il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste (meramente) attraverso la citata tabella, trova copertura "nel quadro delle riduzioni di spesa e degli incrementi di entrata previsti dalla medesima tabella A". Con riferimento alle diverse spese previste nell'ambito delle citate variazioni, sia di parte corrente che di parte capitale, si segnala che risultano ad esse collegate solamente due relazioni tecnico finanziarie: tali atti sono limitati ai casi in cui vengono autorizzati oneri rispettivamente per € 20.000 per l'acquisto di pc e monitors per l'avvio dell'ufficio regionale del Runts, e per € 40.000 per le spese per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura e alle imprese. Fatte salve le due RTF anzi evidenziate, il quadro dei nuovi oneri introdotti (e autorizzati) e delle relative coperture finanziarie risulta pertanto caratterizzato da una certa indeterminatezza, in quanto può essere dedotto solo dalle variazioni contabili apportate al bilancio, senza peraltro che vengano esplicitati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri, lasciando preclusa la possibilità di effettuare qualsivoglia valutazione in merito alle linee di spesa che vengono diminuite, a fronte del diverso utilizzo delle risorse disposto dal provvedimento, nonché in merito alle nuove o maggiori risorse previste sul fronte dell'entrata. Le citate coperture avvengono a mezzo di storni di fondi, nuove/maggiori entrate e prelevamenti da fondi speciali (cap. 970094 e 970201) nonché dal fondo (di parte corrente) per spese obbligatorie e d'ordine (cap. 9680) e dal fondo (di parte capitale) per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario e parco progetti fondi regionali (cap. 9601).

Si evidenzia, in generale, che le rappresentazioni di sintesi a mezzo di tabelle caratterizzate da un'elevata tecnicità contabile, pur risultanti coerenti con le citate disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, non sembrano pienamente idonee a consentire una conoscenza e una lettura trasparente e diffusa delle variazioni di fondi/obiettivi operate, soprattutto in assenza di relazioni tecnico finanziarie che assicurino adeguate informazioni di dettaglio in merito a oneri e relative coperture.

In merito si osserva che la Corte costituzionale ha più volte ribadito la necessità che il legislatore adotti una trasparenza divulgativa a corredo degli enunciati di più complessa interpretazione e attuazione, dovendosi prevenire il rischio di un abuso della "tecnicità contabile". La necessità di assicurare un profilo divulgativo delle finalità perseguite e dei contenuti normativi - anche attraverso le relazioni tecnico finanziarie - deve infatti sempre accompagnare la tecnicità degli enunciati, per rappresentare in modo comprensibile le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro dettagliato, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate (Corte cost., Sentenza n. 184/2016). Inoltre, *"ogni disposizione normativa che comporti conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo, deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione"* (Corte cost., Sentenza n. 224 del 2014).

Quanto alla disposizione dell'articolo 10 della legge, la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge evidenzia che verranno utilizzate le disponibilità già stanziata nel Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo (gestione fuori bilancio), per l'attuazione del Programma Anticrisi Covid 19, al fine di agevolare in modo più flessibile, oltre alle spese di conduzione aziendale, anche alcune tipologie di investimento, con forme ed intensità maggiormente favorevoli rispetto a quanto consentito dagli ordinari regimi di aiuto. Nella medesima RTF risulta specificato che *"per tenere conto dell'incidenza delle nuove disposizioni ora in esame e garantire l'operatività delle medesime in termini di copertura, si specifica che con nuovi indirizzi di spesa, sarà operata di fatto una rimodulazione delle risorse del Fondo (sia quelle già presenti che quelle relative ai rientri) tra le diverse tipologie di aiuti"*. Anche nel caso della disposizione di cui all'articolo 11 del provvedimento, la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge evidenzia che verranno utilizzate le disponibilità già stanziata nel citato Fondo di

rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, ai fini dell'erogazione di finanziamenti agevolati nonché per finanziare la rinuncia, da parte dell'Amministratore dello stesso Fondo, di parte del rientro delle quote di ammortamento, nel rispetto dell'importo massimo previsto dalla legislazione vigente in materia. Anche in questo caso nella relazione tecnico finanziaria risulta specificato, ai fini delle valutazioni sulla copertura dell'onere, che, con nuovi indirizzi di spesa, sarà operata di fatto una rimodulazione delle risorse del Fondo (sia quelle già presenti che quelle relative ai rientri) tra le diverse tipologie di aiuti.

Con riferimento ai due casi anzi citati, si osserva che risulterebbe opportuno che le relative relazioni tecnico finanziarie recassero ulteriori e più accurati elementi informativi atti a consentire, oltre alla quantificazione dettagliata degli oneri riportati dalle disposizioni, anche la valutazione della compatibilità con le risorse a disposizione, di cui al citato Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, utilizzate per le finalità di cui trattasi.

Nei confronti dell'art. 15 della legge, che apporta modifiche all'art. 4 della l.r. n. 26/2020 in materia di contributi per i sistemi di biosicurezza degli allevamenti, si osserva che, nella RTF a corredo dell'emendamento che ha introdotto la disposizione in argomento, risulta evidenziato che la medesima norma non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale in quanto si limita a modificare il numero minimo di capi degli allevamenti di suini che possono accedere ai contributi - che passa da cinquanta a trenta - nonché la spesa ammissibile a contributo - che ora deve essere compresa fra 5.000 e 20.000 euro, invece che fra 15.000 e 25.000 euro. Si osserva che le modifiche di cui trattasi, in mancanza di ulteriori elementi informativi, potrebbero essere considerate come potenzialmente suscettibili di generare un ampliamento della platea dei possibili beneficiari dei contributi previsti dal comma 62 del citato art. 4 della l.r. n. 26/2020<sup>4</sup> (legge di stabilità) per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di controllo passivo all'ingresso della fauna selvatica a favore delle PMI con allevamenti di suini operativi in regione. La medesima problematica emerge con riferimento all'articolo 99 della legge, relativo ai contributi concessi

---

<sup>4</sup> All'attuazione degli interventi di cui al citato comma 62 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di bandi. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, ivi compresi i requisiti tecnici delle recinzioni e degli altri sistemi di controllo passivo, i requisiti per il loro corretto posizionamento e i criteri di priorità correlati all'ubicazione dell'azienda in funzione delle modalità di diffusione del rischio di contagio nel territorio regionale.

Si evidenzia che il comma 67 dell'art. 4 della stessa l.r. n. 26/2020 ha destinato, ai fini della concessione dei contributi di cui al citato comma 62, una spesa di 800.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.



ai piccoli Comuni a fronte delle spese sostenute per la realizzazione del servizio di scuolabus. In tale caso è proprio la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge a evidenziare che la norma *“non comporta nuovi oneri finanziari in quanto, pur ampliando la platea dei possibili beneficiari, resta sempre correlata alle risorse finanziarie già disponibili a bilancio (capitolo di spesa S/5381 [...])”*. Come già rilevato nei precedenti analoghi referti, si osserva che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati a richiedere un finanziamento senza una corrispondente ridotazione delle risorse stanziare nel bilancio, pur senza costituire una criticità ai fini della copertura finanziaria dell'onere, potrebbe risultare pregiudizievole per i soggetti richiedenti che, pur avendo i requisiti per accedere all'intervento, potrebbero non vedere soddisfatta nell'immediato la propria richiesta a causa del raggiungimento del tetto massimo di spesa regionale - costituito dalla spesa *“autorizzata”*, spesso coincidente con la dotazione del capitolo di bilancio interessato dall'onere.

Anche nel caso della modifica introdotta dall'articolo 157 della legge, che vede, quale misura transitoria nelle more del riordino normativo delle misure di sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione a favore delle persone fisiche residenti in Regione, l'applicazione degli incrementi dei contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione anche a favore dei residenti nei Comuni limitrofi al confine di Stato, di fatto amplia la platea dei soggetti interessati al contributo di cui trattasi, senza una corrispondente ridotazione delle risorse stanziare in bilancio. In questo caso in cui l'accesso alle agevolazioni di cui trattasi implica un diritto per i beneficiari per sua natura difficilmente comprimibile, le risorse finanziarie disponibili, di cui la relazione tecnico finanziaria attesta la sufficienza, in caso di *“incapienza”* dovranno necessariamente essere aumentate al fine di non pregiudicare l'effettività dei diritti dei beneficiari.

Una situazione simile si riscontra con riferimento all'articolo 39 della legge, relativo alla delega di funzioni alle Camere di commercio per la concessione di incentivi per il sostegno e lo sviluppo delle PMI del Friuli Venezia Giulia. In tale caso, le modifiche apportate all'articolo 42 della legge regionale n. 4/2005 - in particolare al comma 1 lettere n sexies) e n septies) - ampliano, di fatto, le fattispecie di contributi per le quali le funzioni amministrative di concessione sono delegate alle Camere di commercio. La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge evidenzia in proposito che la norma in argomento integra la disciplina già prevista dall'articolo 42 della legge regionale 4/2005 a valere sulle risorse già



allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione n.14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) Titolo n. 1 (Spese correnti) - cap. 6931/S (stanziamento anno 2021 euro 1.244.000 di cui impegnati euro 80.000) e cap. 6896/S (stanziamento anno 2021 euro 694.250 di cui impegnati euro 40.000). Si osserva che le modifiche di cui trattasi, in mancanza di ulteriori elementi informativi, potrebbero essere considerate come potenzialmente suscettibili di generare un'implementazione delle attività delegate alle citate Camere di commercio che potrebbe comportare maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale. Anche in questo caso preme ribadire, come già rilevato nei precedenti analoghi referti, che, laddove a fronte dell'ampliamento degli adempimenti da svolgersi nell'esercizio di funzioni delegate non viene prevista una corrispondente ridotazione delle risorse già stanziata nel bilancio ma si fa ricorso, ai fini della copertura degli oneri conseguenti, a clausole di neutralità finanziaria, non può venire del tutto escluso il rischio che tali norme, nel corso della loro applicazione, possano determinare oneri non coperti. Inoltre, la possibile sottostima degli oneri a fronte del citato ampliamento di funzioni delegate, in assenza di una esaustiva relazione tecnico finanziaria, può addirittura porre le premesse per il verificarsi di fenomeni distorsivi quali i debiti fuori bilancio.

Anche con riferimento all'articolo 156 della legge, che vede un ampliamento delle funzioni regionali in materia di attività propedeutiche alle indagini sulle matrici ambientali al fine di verificare eventuali contaminazioni di siti da bonificare, si riscontra la medesima problematica anzi evidenziata. Nel caso di specie, a fronte dell'ampliamento delle funzioni regionali connesse alle citate indagini sulle matrici ambientali, non viene prevista una corrispondente ridotazione delle risorse già stanziata nel bilancio ma si fa ricorso, ai fini della copertura degli oneri conseguenti, a una clausola di neutralità finanziaria, senza che la relativa relazione tecnico finanziaria chiarisca i "contorni" finanziari di detto intervento e dirimi le perplessità in merito alla possibile sottostima degli oneri. Si ribadisce in proposito quanto già osservato con riferimento al precedente caso di cui all'articolo 39 della legge in esame.

Con riferimento alle clausole di neutralità finanziaria asserite nelle relazioni tecnico finanziarie a corredo del progetto di legge e dei relativi emendamenti, si riscontra ancora una volta la mancata quantificazione degli oneri e la mancata dettagliata attestazione della disponibilità delle risorse già stanziata a carico del bilancio regionale e utilizzabili, attraverso la loro riprogrammazione, per le nuove finalità indotte dalla legge, nello specifico dall'art. 18 inerente

la manutenzione del sistema informativo di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite. Si evidenzia altresì che il medesimo articolo 18 pone una parte degli oneri previsti per gli interventi di manutenzione evolutiva dell'applicativo dedicato alla suddetta attività di controllo e certificazione anche a carico del bilancio dell'ERSA *“attraverso risorse destinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché risorse del proprio bilancio”*, senza che vi sia traccia, nella documentazione informativa, di un'adeguata dimostrazione della copertura finanziaria riferita a detto bilancio. Va osservato che l'articolo 19 della Legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede che *“le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali”*. Lo stesso articolo dispone inoltre, che *“ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17”*.

Analoga problematica riferita alla mancata quantificazione degli oneri indotti dalle nuove disposizioni introdotte ovvero, in alcuni casi, alla mancata dettagliata attestazione della disponibilità delle risorse già stanziata a carico del bilancio regionale e utilizzabili, attraverso la loro riprogrammazione, per le nuove finalità indotte dalla legge, si riscontra con riferimento agli articoli 24 (inerente alle revisioni e ai collaudi dei mezzi del Corpo Forestale Regionale), 38 (relativo al riconoscimento delle iniziative svolte dal CATT FVG nell'ambito del Programma generale per l'ammodernamento del settore terziario per l'anno 2020 a partire dalla data di presentazione del medesimo anziché dalla data di approvazione, come previsto dall'articolo 41, comma 4, del D.P.Reg. n. 35/2017), 64 (relativo a disposizioni urgenti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione alla necessità della rivisitazione degli interventi e dei procedimenti in corso in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali, a valere sulle risorse di bilancio già stanziata) e all'articolo 100 (relativo alla stipula di convenzioni per consentire l'emissione di carte prepagate da intestare a favore dei beneficiari del contributo *“bonus trasporto in sicurezza – Emergenza Covid-19”*).

La rinuncia, da parte dell'Amministrazione regionale, a esigere il canone di affitto relativo al periodo 12.6.2020 - 11.6.2021 dalle Vicinie agrarie carinziane che hanno in gestione i terreni di proprietà regionale a ridosso del confine con l'Austria, come previsto dall'articolo 20 della legge, dà origine a una minore entrata quantificata, secondo i contratti in essere, in complessivi euro 18.648,66 per il 2021. Con riferimento alla norma in esame, va sottolineato che la relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento che ha introdotto la medesima disposizione non riporta alcuna notizia in merito alla copertura dell'onere derivante dalla suddetta minore entrata. Tale carenza viene tuttavia colmata dal comma 5 dell'articolo 20 di cui trattasi che prevede la copertura della spesa corrispondente attraverso il prelevamento da un fondo speciale iscritto alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio per gli anni 2021-2023.

Quanto alla disposizione dell'articolo 22 della legge in esame, che ha modificato l'articolo 4 della l.r. n. 9/2007 in materia di risorse forestali, si osserva che l'asserita assenza di oneri espressa nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge, sulla base del presupposto che la disposizione non ha rilievo per il bilancio regionale, non appare del tutto convincente<sup>5</sup>. La modifica introdotta al comma 3 ter del citato articolo 4<sup>6</sup>, infatti, fa ricomprendere, tra gli oneri a carico della Regione, oltre a quelli inerenti la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature in dotazione alle strutture regionali, comunali e consorziali della Protezione civile della Regione di cui la Regione può avvalersi per l'esercizio delle funzioni esecutive in materia di manutenzione del territorio, foreste e aree protette di proprietà regionale, vivaistica forestale, formazione, tutela dei boschi e vincolo idrogeologico, anche gli oneri relativi alla eventuale gestione delle sedi di allocamento o deposito dei citati mezzi e attrezzature. Sarebbe risultata opportuna una più chiara dimostrazione a sostegno dell'assenza di oneri a seguito della citata modifica legislativa: non è chiaro, infatti, se la norma di cui trattasi sia effettivamente priva di riflessi finanziari, ovvero costituisca meramente il presupposto giuridico e finanziario a giustificazione di un eventuale onere futuro, o se l'asserita assenza di oneri risulti invece, di fatto, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli oneri indotti dalla nuova disposizione (che in tal caso andrebbero

<sup>5</sup> La RTF a corredo del DDL specifica in proposito quanto segue: "Elementi idonei a dimostrare l'assenza di oneri: la disposizione non ha rilievo per il bilancio regionale in quanto, per facilitare l'intervento delle squadre regionali di operai impegnate a supporto dei Comuni, consente che possano utilizzare, oltre ai mezzi ed alle attrezzature della Protezione Civile, anche le sedi di allocamento e deposito che sono beni comunali acquistati con contributi regionali".

<sup>6</sup> L'articolo 4, comma 3-ter della l.r. n. 9/2007 dispone infatti quanto segue: "Gli oneri per la gestione delle sedi di allocamento o deposito, dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis sono a carico della Regione".

debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziato in bilancio che vengono riprogrammate.

Quanto alla disposizione dell'articolo 30 della legge, nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge è evidenziato che la norma in esame conferma, anche per il 2021 e per il 2022, la disciplina transitoria prevista dalla l.r. n. 26/2020, al fine di trasferire agli enti di decentramento regionale e alle comunità di montagna l'importo introitato nell'anno precedente dalla Regione a titolo di contributo per raccolta dei funghi epigei. In particolare *“la Regione provvederà a trasferire alle CDM e agli EDR risorse a valere sul capitolo 6720/S, in misura complessivamente non superiore a quanto introitato rispettivamente negli anni finanziari 2020 e 2021, a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale con riferimento al capitolo 747/E”* La stessa relazione specifica che *“sul capitolo 6720/S nell'esercizio 2021 sono stanziato risorse pari a 180.000 disponibili alla data di sottoscrizione della presente scheda, mentre lo stanziamento da trasferire ai Comuni per l'anno 2022 potrà essere definitivamente quantificato a chiusura del presente esercizio, a conclusione delle riscossioni intervenute in tutto l'arco dell'anno 2021”*. Si osserva in merito che l'art. 17 della legge n. 196/2009 prevede che la relazione tecnico finanziaria indichi l'ammontare degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme: pertanto, avrebbe dovuto veder quantificato ai fini della copertura, quantomeno attraverso una stima, l'onere previsto per l'esercizio 2022 a fronte del trasferimento agli enti interessati, per effetto dell'estensione della disciplina transitoria anche al 2022, dei contributi annuali per la raccolta dei funghi epigei riscossi durante l'esercizio 2021 dalla Regione.

Con riferimento all'articolo 36 della legge, che apporta modifiche alla l.r. n. 42/2017 in materia di gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e, specificatamente, riguardo alla disciplina della pesca sportiva, va evidenziato che il medesimo articolo pone gli oneri previsti per il rimborso spese e per il gettone di presenza, destinati ai componenti esterni della Commissione d'esame ai fini del rilascio delle licenze di pesca sportiva, a carico del bilancio dell'ETPI (Ente tutela patrimonio ittico)<sup>7</sup>, senza che vi sia traccia, nella documentazione informativa, di un'adeguata dimostrazione della copertura finanziaria riferita a detto bilancio. Va nuovamente osservato che l'articolo 19 della legge n. 196/2009 dispone tra l'altro che, ai sensi dell'articolo

<sup>7</sup> Ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 42/2017 e s.m.i., l'ETPI è ente funzionale della Regione preposto alla gestione delle risorse ittiche delle acque interne. Tale Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.

81, terzo comma, della Costituzione, le regioni sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza ma anche della finanza di altre amministrazioni pubbliche utilizzando le già note metodologie di copertura delle spese previste dall'articolo 17 della medesima legge n. 196/2009.

A fronte della disposizione di cui all'art. 43 della legge, attraverso la quale viene disposta la proroga fino al 31 ottobre 2021 dei termini per lo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 59 della l.r. n. 21/2016 a valere sul Fondo turismo 2019, viene invocata ancora una volta una clausola di neutralità finanziaria; nella relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento che ha introdotto la medesima norma, infatti, viene specificato che la copertura finanziaria viene assicurata *“a valere sulle risorse già allocate ed impegnate sul bilancio regionale negli esercizi precedenti con riferimento alla Missione n. 7 Programma n. 1 Titolo n. 2 (capitolo 9254/S)”*. Preme nuovamente evidenziare che una siffatta dichiarazione, in assenza di elementi informativi dettagliati soprattutto con riferimento alla disponibilità di risorse esistenti in bilancio e utilizzabili ai fini dello scorrimento della graduatoria di cui trattasi, non pare sufficiente a dirimere i dubbi in merito all'effettiva possibilità che la norma venga attuata (e in quale misura). Si evidenzia infatti che i contributi in argomento sono concessi, successivamente all'approvazione della graduatoria, secondo l'ordine delle domande di contributo e gli importi di spesa ritenuti ammissibili, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'Amministrazione regionale.

Analoga problematica emerge con riferimento alla disposizione dell'articolo 64 della legge, relativo a contributi a tantum concessi ai soggetti che si occupano dell'organizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali al fine di garantire la continuità, la ripresa e la messa in sicurezza dell'attività svolta fino al 31 maggio 2021. Anche in tale caso, ai fini della copertura finanziaria, vengono utilizzate risorse già stanziare in bilancio e il comma 2 del citato articolo 64 prevede specificatamente che la giunta regionale individui *“le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 30 giugno 2021”*. L'attuazione della disposizione in argomento risulta pertanto finanziariamente condizionata dalla disponibilità finanziaria dei capitoli utilizzati per la copertura dell'onere: ancora una volta tale disponibilità non risulta analiticamente evidenziata nella documentazione a corredo del progetto di legge e dei relativi emendamenti; pertanto, non si possono trarre conclusioni in merito all'effettiva misura in cui la norma verrà attuata.

Con riferimento ai due casi anzi esposti, preme ribadire che porre quale tetto massimo per la spesa legata a un intervento regionale (nel caso di specie lo scorrimento della graduatoria di domande di contributo a valere sul Fondo turismo e la concessione di contributi una tantum al fine della valorizzazione di sagre e feste locali) la dotazione di un capitolo di bilancio potrebbe non essere sufficiente a preservare dal rischio che si concretizzino ulteriori oneri. Inoltre, considerato che le spese di cui trattasi non rivestono carattere di obbligatorietà, dovrebbe essere la quantificazione della spesa a determinare le risorse necessarie per la sua copertura e non viceversa.

Ai sensi dell'articolo 70 della legge, l'Amministrazione regionale viene autorizzata a concedere alcuni incentivi di politica attiva del lavoro, introdotti dalla l.r. n. 18/2005, nel limite di 2 milioni di euro, con riferimento alle domande presentate nel 2020 che risultino ammissibili a contributo e non ancora definite alla data di entrata in vigore dell'articolo in argomento. La relativa copertura viene assicurata a mezzo di maggiori entrate iscritte e da accertarsi con riferimento al Titolo 3, Tipologia 305 del bilancio 2021-2023. Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge risulta che l'onere è stato quantificato sulla base del numero di domande ammissibili (n. 360) con una media di contributo pari a euro 5.500,00 per ciascuna domanda. Nel medesimo documento, tuttavia, non vengono forniti elementi sufficientemente dettagliati a dimostrazione dell'attendibilità della maggiore previsione di entrata individuata quale copertura della spesa prevista, risultando indicato solamente il numero del capitolo di bilancio interessato (capitolo 2285 - recupero risorse Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia).

La copertura prevista a fronte dell'onere di parte capitale (pari a complessivi 370 mila euro nel triennio 2021-2023) stimato per il contributo al Distretto dell'innovazione - polo tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani - ai sensi dell'art. 76 della legge in esame, per le attività previste dall'art. 7, comma 43 bis della l.r. n. 22/2010 in materia di ricerca scientifica, innovazione e sviluppo tecnologico, nonché la copertura di alcune spese autorizzate attraverso la Tabella A) allegata alla legge, viene assicurata attraverso lo storno di fondi iscritti nella parte corrente. Ciò, pur non rappresentando una irregolarità, costituisce un elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all'entità del fenomeno, alla sua ripetitività e alla natura della spesa coperta e contribuisce all'irrigidimento delle poste di bilancio.



Con riferimento agli articoli dal 126 al 129 della legge, recanti alcune modifiche alla legge regionale n. 19/2012, si osserva che la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge evidenzia che *“Le norme elencate sono dotate di clausola di neutralità finanziaria in quanto dispongono modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico)”*. Parimenti, la relazione tecnico finanziaria a corredo della disposizione di cui all’articolo 130 della legge, che ha inserito il titolo IV bis *“Tutela qualitativa dei corpi idrici”* nella l.r. n. 11/2015, evidenzia, con riferimento agli aspetti finanziari, che *“Le norme elencate sono dotate di clausola di neutralità finanziaria in quanto dispongono modifiche alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)”*. In merito si evidenzia che le suddette motivazioni addotte a sostegno della neutralità finanziaria delle disposizioni interessate non sarebbero sufficientemente *“chiarificatrici”*<sup>8</sup>, pur tenuto conto che le modifiche introdotte alle citate leggi regionali n. 19/2012 e n. 11/2015 dalle citate disposizioni sembrerebbero ascrivibili alla tipologia di norme prive di oneri finanziari.

La medesima problematica anzidetta (qualificazione di norme verosimilmente prive di oneri finanziari come dotate di clausole di neutralità finanziaria senza fornire dettagliati elementi per la valutazione degli effetti derivanti dalle medesime clausole, quali ad esempio le eventuali risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle nuove disposizioni introdotte) si rileva con riferimento agli articoli 132 (relativo alle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso ittiogenico), nonché agli articoli dal 133 al 143 (modifica della disciplina delle attività estrattive di cui alla l.r. n. 12/2016) e agli articoli dal 145 al 154 della legge (modifiche alla legge regionale n. 21/2020 in materia di disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico).

Si osserva inoltre, con riferimento all’aspetto inerente all’esaustività e l’accuratezza della documentazione, che la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, con riferimento alla disposizione dell’articolo 144 della legge (modifiche all’art. 4 della l.r. n.

---

<sup>8</sup> Secondo la legge di contabilità pubblica n. 196/2009, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria (art. 17, comma 6-bis).

13/2019 in materia di ispezioni negli stabilimenti a rischio incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), non risulta compilata se non nel campo “oggetto delle disposizioni”, né risulta sottoscritta.

Si rileva infine, nei confronti della relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento che ha introdotto la disposizione di cui all'art. 170 della legge, inerente al sostegno agli enti del Terzo settore, la mancata indicazione di dati ed elementi relativi ai metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario; tali omissioni precludono la formulazione di valutazioni in merito all'attendibilità e alla congruità della quantificazione operata.



LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
Art. 1, c. 3 Estensione periodo di proroga tecnica del vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria cessato il 31.12.2020.	NS	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	1	3	1		Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Nella RTF è indicato che trattasi di una riprogrammazione delle risorse già disponibili a bilancio e utilizzabili. La disposizione è infatti volta a consentire agli enti interessati dalla Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria venuto a scadenza il 31.12.2020 di proseguire nella fruizione del medesimo servizio in condizione di proroga tecnica del rapporto convenzionale instaurato con l'attuale Istituto Tesoriere anche per il periodo dal 1.7.2021 al 31.12.2021, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara. Clausola di neutralità finanziaria.  Copertura: art. 1, c. 3.	NQ	UF	1	3	1	
Art. 2, c. 2 Spese per convenzioni con Poste Italiane spa per gestione rapporti di c/c postale.	NS	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	1	3	1		Quantificazione onere: L'onere non risulta quantificato. Nella RTF a corredo degli em. d'Aula è indicato che la disposizione è volta ad autorizzare l'Ammin. regionale a costituire con Poste Italiane SpA rapporti di c/c postale diversi, in luogo di uno solo, laddove ciò si renda opportuno per dare separata evidenza ai flussi che ineriscano alle finalità perseguite dalle stesse norme (ad es. procedim. contributivi inerenti all'emergenza da COVID-19). Tali rapporti potranno venire costituiti senza ulteriori maggiori oneri rispetto alle risorse già stanziare a carico del bilancio regionale, ma all'interno di una riprogrammazione delle stesse. Clausola di neutralità finanziaria.  Copertura: art. 2, c. 2.	NQ	UF	1	3	1	

LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 3, c. 3</b> Gestione disponibilità detenute presso il proprio istituto tesoriere, dagli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione e degli enti regionali, sul conto di tesoreria intestato all'Amministrazione regionale.	NS	PG	T	FAC	10.000.000	0	0	99	1	7	10921	<b>Quantificazione onere:</b> stima delle risorse giacenti degli enti (organi gestori delle gestioni fuori bilancio ed enti regionali) di cui si chiederà il versamento a favore del Bilancio regionale (capitolo di entrata), che troverà corrispondenza nel capitolo di spesa in partita di giro, a carico del quale verranno successivamente riversate le medesime somme a favore degli enti medesimi non appena, e nella misura in cui, ne dichiareranno il fabbisogno.  <b>Copertura:</b> art. 3, c. 5 e 6.	10.000.000,00	MAGE	-	-	-	E Tit. 9, Tip. 100, cap. 10921
<b>Art. 7</b> Affidamento a soggetto esperto della valutazione della congruità del prezzo di cessione della partecipazione in Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa.	NS	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	1	3	1	961	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non è stato quantificato con puntualità. Tuttavia, nella RTF a corredo degli emendam. d'Aula è indicato che la spesa stimata per l'affidamento della valutazione della congruità del prezzo si presume sarà inferiore a 40.000 euro. Tale onere farà capo al capitolo 961/S, che attualmente presenta uno stanziamento di € 400.000,00 che viene ritenuto sufficiente per sostenere anche la spesa in argomento.  <b>Copertura:</b> art. 7, c. 3.	NQ	UF	1	3	1	961
<b>Art. 8</b> Riconoscimento debiti fuori bilancio.	NS	CORR	T	IND	5.648,41	0	0	16	2	1	9141	<b>Quantificazione onere:</b> dispositivo Sentenze con le quali la Regione è stata condannata a risarcire i danni derivanti da sinistri stradali causati da animali selvatici.  <b>Copertura:</b> art. 8, c. 8.	5.000,00	PRE	20	3	1	1002
												648,41	RIM	16	2	1	6131	
	NS	CORR	T	IND	8.000,00	0	0	1	11	1	662	<b>Quantificazione onere:</b> oneri per contributi unificati derivanti da sentenze TAR FVG 502 e 503/2019.  <b>Copertura:</b> art.8, c. 9.	8.000,00	RIM	1	11	1	635

LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
	NS	CORR	T	IND	530,46	0	0	16	1	1	35655	<b>Quantificazione onere:</b> maggiore onere da riconoscere a un Centro di assistenza agricola (CAA) titolare di funzioni delegate.  <b>Copertura:</b> art. 8, c. 10.	530,46	RIM	16	1	1	6236
	NS	CORR	T	IND	5.546,91	0	0	1	3	1	64744	<b>Quantificazione onere:</b> stanziamento necessario per il riconoscimento del debito nei confronti della ditta creditrice per lavori effettuati sui mezzi di servizio assegnati alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche  <b>Copertura:</b> art. 8, c. 11.	5.546,91	RIM	1	3	1	6474
	NS	CORR	T	IND	300,00	0	0	1	11	1	37500	<b>Quantificazione onere:</b> quota associativa dovuta all'AIDNI (Assoc. Italiana diritto della navigazione interna).  <b>Copertura:</b> art. 8, c. 12.	300,00	STO	10	3	1	3570
	NS	CORR	T	IND	1.671,45	0	0	16	1	1	10030	<b>Quantificazione onere:</b> gettoni di presenza da corrispondere ai dodici componenti esterni del Comitato faunistico regionale che hanno partecipato alle sedute del 08/02/2021 e 18/02/2021 svolte in modalità telematica.  <b>Copertura:</b> art. 8, c. 13.	1.671,45	RIM	16	1	1	9806
<b>Art. 10</b> Modifica art. 12 (interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare) della l.r. n. 5/2020 recante ulteriori misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid19.	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	NI	NI	NI	Fondo di rotaz. Reg.le per interv. nel sett. agricolo	<b>Quantificazione onere: Onere non quantificato.</b> La RTF a corredo del progetto di legge evidenzia che verranno utilizzate le disponibilità già stanziate nel Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo (gest. Fuori bilancio), per l'attuazione del Programma Anticrisi Covid 19, al fine di agevolare in modo più flessibile, oltre alle spese di conduzione aziendale, anche alcune tipologie di investimento, con forme ed intensità maggiormente favorevoli rispetto a quanto consentito dagli ordinari regimi	NQ	UF	NI	NI	NI	Fondo rotaz. Reg.le per interv. Sett. agricolo

LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
												di aiuto. Nella medesima RTF risulta specificato che "per tenere conto dell'incidenza delle nuove disposizioni ora in esame e garantire l'operatività delle medesime in termini di copertura, si specifica che con nuovi indirizzi di spesa, sarà operata di fatto una rimodulazione delle risorse del Fondo (sia quelle già presenti che quelle relative ai rientri) tra le diverse tipologie di aiuti". Clausola di neutralità finanziaria.						
<b>Art. 11</b> Aiuti alle filiere agroalimentari nell'ambito del Programma Anticrisi Covid19 attraverso finanziamenti agevolati tramite le disponibilità del Fondo di rotazione regionale.	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	NI	NI	NI	Fondo rotaz. Reg.le per interv. Sett. agricolo	<b>Quantificazione onere:</b> Onere non quantificato. La RTF a corredo del progetto di legge evidenzia che verranno utilizzate le disponibilità già stanziare nel Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo (gest. Fuori bilancio), ai fini dell'erogazione di finanziamenti agevolati nonché per finanziare la rinuncia, da parte dell'Amministratore dello stesso Fondo, di parte del rientro delle quote di ammortamento, nel rispetto dell'importo massimo previsto dalla legislazione vigente in materia. Come per il caso precedente, nella RTF viene specificato, ai fini delle valutazioni sulla copertura dell'onere, che, con nuovi indirizzi di spesa, sarà operata di fatto una rimodulazione delle risorse del Fondo (sia quelle già presenti che quelle relative ai rientri) tra le diverse tipologie di aiuti. Clausola di neutralità finanziaria.	NQ	UF	NI	NI	NI	Fondo rotaz. Reg.le per interv. Sett. agricolo

LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 13</b> Autorizzazione sostegno prosieguo iniziative avviate nel periodo di emergenza sanitaria dal Parco Agro-Alimentare FVG Agri-Food & Bioeconomy cluster agency Scarl (AgrifoodFVG)	NS	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	16	1	1	NI	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL risulta specificato quanto segue: "Le risorse attualmente sul capitolo 9462/S sono state stanziare con la Legge di stabilità 2021. La presente norma funge da base giuridica per garantire la possibilità di presentazione della nuova domanda nel corso del presente esercizio, quale prosieguo delle iniziative avviate o realizzate in via d'urgenza nel periodo di emergenza sanitaria dal Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., - AgrifoodFVG. La corrispondente disponibilità di fondi, disponibili alla data di sottoscrizione della presente scheda RTF sul cap. 9462/S è di euro 150.000 del bilancio per l'anno 2021. Tutte le risorse ivi stanziare sono destinate a copertura della disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, della Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22, che si va a modificare con la disposizione in oggetto, posto che la presente norma mira a disciplinare la fase amministrativa attivata a mezzo domanda dell'interessato". <b>Clausola di neutralità finanziaria.</b>	NQ	UF	16	1	1	NI
<b>Art. 18</b> Manutenzione del sistema informativo di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite.	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	1	8	1, 2	342, 315	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere, non quantificato, risulta in parte gravare sul bilancio dell'ERSA e in parte sul bilancio regionale. Secondo quanto indicato nella RTF al DDL, la copertura degli oneri a carico del bilancio regionale risulta assicurata a mezzo riprogrammazione di fondi già stanziati ai capp. 342 e 315 del bilancio regionale. <b>Clausola di neutralità finanziaria.</b>	NQ	UF	1	8	1 e 2	342, 315

LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
												<b>Copertura:</b> art. 18, c. 2.						
<b>Art. 20, c. 1</b> Rinuncia ad esigere il canone di affitto relativo al periodo 12.6.2020-11.6.2021 dalle Vicinie agrarie carinziane che hanno in gestione i terreni di proprietà regionale a ridosso del confine con l'Austria.	NS	CORR	T	-	18.648,66	0	0	9	5	1	10149	<b>Quantificazione onere:</b> canoni di affitto previsti dai contratti in essere per il periodo indicato.  <b>Copertura:</b> art. 20, c. 5. Nella RTF a corredo dell'emendamento che ha introdotto la norma in argomento non risultano evidenziate le modalità di copertura dell'onere conseguente alla minore entrata di cui trattasi.	18.648,66	FS	20	3	1	970090
<b>Art. 21, c. 1</b> Modifiche alla legge regionale n. 10/2010 finalizzate ad ampliarne l'ambito di applicazione con l'obiettivo di recuperare i terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	9	7	2	6014	<b>Quantificazione onere:</b> Onere non quantificato. Nella RTF a corredo del DDL risulta indicato quanto segue: "La disposizione prevede una modifica degli articoli 1 e 10 della legge regionale 10/2010 (che disciplina il recupero dei terreni incolti e abbandonati nei territori montani) per estenderne l'ambito di applicazione, consentendo il recupero per l'esercizio di qualsiasi attività agricola coerente e compatibile con le caratteristiche dell'ambito montano. Trattandosi di una mera modifica alla disciplina, concernente l'applicazione della norma preesistente, la norma di cui in parola non comporta di fatto ulteriori carichi sulle risorse stanziate sul capitolo 6014/S (che alla data di sottoscrizione della presente scheda reca 450.000 euro di disponibilità): le predette risorse verranno impiegate per dare applicazione alla normativa che con la presente disposizione viene rimodulata". Clausola di neutralità finanziaria.	NQ	UF	9	7	2	6014
												<b>Copertura:</b> art. 21, c. 2.						

LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 24</b> Revisioni e collaudi dei mezzi del Corpo Forestale Regionale.	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	1	3	1		<p><b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Nella RTF a corredo del DDL risulta specificato che "la norma in esame nasce da una scelta organizzativa per ottimizzare i costi complessivi di gestione dei mezzi e del personale dedicato: consentendo che i collaudi vengano svolti presso le officine convenzionate, vicine alle sedi del Corpo Forestale Regionale, con spesa praticamente analoga a quella dei pre-collaudi, non si aggrava il bilancio con costi aggiuntivi e si evita di spostare mezzi e personale per raggiungere le Stazioni di controllo. Per tali ragioni la disposizione non comporta oneri aggiuntivi al bilancio regionale, anche considerato che le risorse già stanziate sul capitolo 5/6474, sono già adeguate alle revisioni in programma nell'anno in corso".</p> <p>Clausola di neutralità finanziaria.</p> <p><b>Copertura:</b> art. 24, c. 2.</p>	NQ	UF	1	3	1	6474
<b>Art. 27</b> Modifiche all'art. 5, comma 33, lett. b) della l.r. n. 24/2019 (Legge di stabilità 2020) in materia di interventi di ripristino, valorizzazione ambientale e di rimboscimento delle aree boscate avvalendosi dei Comuni interessati.	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	NI	NI	NI		<p><b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Nella RTF a corredo del DDL risulta evidenziato che la modifica normativa in argomento consente di avvalersi dei Comuni interessati ai fini degli interventi di ripristino, valorizzazione ambientale e rimboscimento delle aree boscate. Gli oneri fanno carico alle risorse già allocate sul Fondo regionale per la protezione civile di cui alla l.r. n. 64/86.</p> <p>Clausola di neutralità finanziaria.</p> <p><b>Copertura:</b> art. 27, c. 2.</p>	NQ	UF	NI	NI	NI	Fondo reg.le prot. civile

LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
Art. 30 Modifiche alla l.r. n. 25/2017 in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	-	18	1	1		<p><b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Nella RTF a corredo del DDL è evidenziato che la norma in esame conferma, anche per il 2021 e per il 2022, la disciplina transitoria prevista dalla l.r. n. 26/2020, al fine di trasferire agli enti di decentramento regionale e alle comunità di montagna l'importo introitato nell'anno precedente dalla Regione a titolo di contributo per raccolta funghi. In particolare "la Regione provvederà a trasferire alle CDM e agli EDR risorse a valere sul capitolo 6720/S, in misura complessivamente non superiore a quanto introitato rispettivamente negli anni finanziari 2020 e 2021, a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale con riferimento al capitolo 747/E. Sul capitolo 6720/S nell'esercizio 2021 sono stanziati risorse pari a 180.000 disponibili alla data di sottoscrizione della presente scheda, mentre lo stanziamento da trasferire ai Comuni per l'anno 2022 potrà essere definitivamente quantificato a chiusura del presente esercizio, a conclusione delle riscossioni intervenute in tutto l'arco dell'anno 2021".</p> <p>Clausola di neutralità finanziaria.</p> <p><b>Copertura:</b> art. 30, c. 4.</p>	NQ	UF	18	1	1	6720



LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 38</b> Finanziamento delle iniziative del Programma generale per l'ammodernamento del settore del terziario per l'anno 2020.	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	14	2	2	9022	NQ	UF	14	2	2	9022	
<b>Art. 39</b> Modifiche all'art. 42 della l.r. n. 4/2005 relativo alla delega di funzioni alle Camere di commercio per la concessione di incentivi per il sostegno e lo sviluppo delle PMI del Friuli Venezia Giulia.	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	14	1	1	6931 6896	NQ	UF	14	1	1	6931 6896	

LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 43</b> Proroga graduatoria, relativa al bando 2019, delle domande di contributo di cui all'art. 59 della l.r. n. 21/2016 (contributi in c/capitale alle imprese turistiche).	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	7	1	2	NI	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Nella RTF a corredo degli emendam. d'Aula risulta indicato che la norma stabilisce un'ulteriore proroga dei termini di scorrimento della graduatoria Fondo turismo 2019 e trova copertura "a valere sulle risorse già allocate ed impegnate sul bilancio regionale negli esercizi precedenti con riferimento alla Missione n. 7 Programma n. 1 Titolo n. 2 (capitolo 9254/S)". Clausola di neutralità finanziaria.  <b>Copertura:</b> come sopra evidenziata nella RTF a corredo degli em. D'Aula.	NQ	UF	7	1	2	9254
<b>Art. 46</b> Uffici speciali per le opere strategiche di PromoTurismo FVG.	NS	CORR	P	FAC	111.000	175.000	175.000	7	1	1	10143	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo degli emendamenti d'Aula è specificato che la tiene conto delle stimate spese per il funzionamento dell'ufficio speciale, dal suo insediamento, sia del compenso a favore del soggetto individuato per le funzioni di commissario. Gli oneri sono stati quantificati, in competenza 2021, con riferimento alla possibile attivazione dell'ufficio di che trattasi a decorrere dal mese di giugno, mentre per gli anni successivi gli importi sono stati stimati per le intere annualità. All'interno delle spese di funzionamento sono stati inclusi gli oneri relativi alla possibilità di attivazione di contratti di lavoro flessibile a supporto del commissario per funzioni tecniche ed amministrativo-contabili le cui esigenze saranno di volta in volta valutate in base alla tipologia di attività da svolgere, in aggiunta alla disponibilità di risorse umane già	461.000	FS	20	3	1	970091

LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
												<p>dipendenti di PromoTurismoFVG ovvero di dipendenti della Regione messi a disposizione, per la specifica finalità, in regime di convenzione ai sensi dell'art. 28 comma 3 della L.R. 18/2016. Si è tenuto, altresì, conto della possibilità di attivazione di collaborazioni e di consulenze, di acquisti di materiali e supporti anche informatici e di altre spese di funzionamento che dovessero rendersi necessarie nel corso delle attività commissariali.</p> <p><b>Copertura:</b> art. 46 c. 12.</p>						
<p><b>Art. 62</b> Ammissibilità domande di contributo in materia di corregionali all'estero.</p>	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	5	2	1	5573	<p><b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Nella RTF a corredo del DDL risulta evidenziato che "La norma presentata è dotata di clausola di neutralità finanziaria limitandosi ad effettuare delle modifiche meramente programmatiche in relazione alla normativa concernente i corregionali all'estero, ai sensi dell'art.5, c.2, lett. a), L.R. n.7/2002. In particolare, trattasi della individuazione del nuovo termine di ammissibilità della domanda di contributo (capitolo 5573/S)". Clausola di neutralità finanziaria.</p> <p><b>Copertura:</b> art. 62, c.2</p>	NQ	UF	5	2	1	5573
<p><b>Art. 63</b> Disposizioni per i contributi in materia di corregionali all'estero.</p>	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	5	2	1	5573	<p><b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Nella RTF a corredo del DDL è evidenziato quanto segue: "L'emendamento presentato è dotato di clausola di neutralità finanziaria limitandosi ad effettuare delle modifiche meramente programmatiche in relazione alla normativa concernente i corregionali all'estero, ai sensi dell'art.5, c.2,</p>	NQ	UF	5	2	1	5573

LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
												lett. a), L.R. n.7/2002. In particolare, trattasi di una deroga ai limiti di spesa per la rendicontazione, che fa carico al capitolo 5573/S". Clausola di neutralità finanziaria.  <b>Copertura:</b> art. 63, c. 2.						
<b>Art. 64</b> Contributi una tantum a copertura di spese sostenute da soggetti promotori di sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid 19.	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	7	1	1	7524 7525	<b>Quantificazione onere:</b> Onere non quantificato. Per le finalità della disposizione in esame si provvede sulle risorse di bilancio già stanziato alla Missione 7, Programma 1, Titoli 1 e 2 del bilancio 2021-2023. Il comma 2 dell'art. 64 dispone tra l'altro che "con deliberazione della giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 30 giugno 2021". Clausola di neutralità finanziaria.	NQ	UF	7	1	1	7524 7525
		NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	7	1	2	7522 7523	Il comma 2 dell'art. 64 dispone tra l'altro che "con deliberazione della giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 30 giugno 2021". Clausola di neutralità finanziaria.  <b>Copertura:</b> art. 64, c. 3.	NQ	UF	7	1	2	7522 7523
<b>Art. 69</b> Ampliamento destinatari progetti di diffusione cultura della sicurezza e della regolarità lavorativa organizzati dalle Casse Edili di mutualità e assistenza, con particolare riferimento al settore edile.	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	15	3	1	14329	<b>Quantificazione onere:</b> Onere non quantificato Nella RTF a corredo del progetto di legge è evidenziato che "per l'intervento in questione si provvede su risorse già esistenti capitolo 14329 che alloca 100.000 euro per l'anno 2021 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, e la presente modifica non comporta la necessità di aumentare tale dotazione finanziaria". Clausola di neutralità finanziaria.  <b>Copertura:</b> art. 69, c. 2.	NQ	UF	15	3	1	14329

LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 70</b> Interventi regionali di politica attiva del lavoro: incentivi di politica attiva del lavoro di cui alla l.r. n. 18/2005 - domande presentate nel 2020 ammissibili a contributo e non ancora definite alla data della legge.	NS	CORR	T	FAC	2.000.000	0	0	15	3	1	18008	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere finanziario è determinato dal numero delle domande ammissibili n. 360 con una media di 5.500,00 EUR per ciascuna domanda calcolata sugli importi previsti dal regolamento regionale di attuazione degli interventi (RTF al DDL).  <b>Copertura:</b> art. 70, c. 3.	2.000.000	MAGE	-	-	-	E Tit. 3, Tip. 500, cap. 2285
<b>Art. 71</b> Finanziamento previsto a favore delle componenti del FVG delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'UE ai sensi dell'art. 57 bis, comma 2, l.r. n. 18/2005 (politiche attive del lavoro).	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	15	3	1	NI	<b>Quantificazione onere:</b> Onere non quantificato. Nella RTF a corredo del DDL precisa che "La disposizione ora introdotta è finalizzata a consentire che il finanziamento previsto dal regolamento di cui all'articolo 57 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005 decorra fin dal 1° gennaio 2021, in modo da assicurare la continuità del sostegno ai beneficiari. Senza oneri aggiuntivi. Si provvede, per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Capitolo 9219 con stanziamento di 80.000 EUR". Clausola di neutralità finanziaria.  <b>Copertura:</b> art. 71, c. 2.	NQ	UF	15	3	1	9219

LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 72</b> Indennità mensile di carica Consigliera o Consigliere di parità di area vasta.	NS	CORR	P	FAC	12.240	16.320	16.320	15	1	1	14495	<p><b>Quantificazione onere:</b> La quantificazione risulta effettuata come segue (RTF): L'importo dell'indennità viene definito dalla Giunta e può essere un massimo di 340 euro (68x5) al mese, secondo quanto prevede la Conferenza unificata.</p> <p>Stima fabbisogno massimo per 9 mesi 2021 = 68x5x9x4 = 12.240 EUR</p> <p>Stima fabbisogno massimo per 12 mesi (2022 e 2023) = 68x5x12x4 = 16.320 EUR per anno".</p> <p><b>Copertura:</b> art. 72, c. 3.</p>	44.880	STO	15	3	1	4708
<b>Art. 75</b> Intervento straordinario a favore delle istituzioni scolastiche paritarie per il sostegno al servizio di educazione scolastica.	NS	CORR	T	FAC	40.000	0	0	4	1	1	10346	<p><b>Quantificazione onere:</b> L'onere risulta quantificato nella misura dei finanziamenti concessi alle medesime istituzioni scolastiche nel 2020.</p> <p><b>Copertura:</b> art. 75, c. 6</p>	40.000	STO	4	4	1	4391
<b>Art. 76</b> Contributo al Distretto dell'innovazione - Polo tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 26/2020 in materia di ricerca.	NS	CAP	P	FAC	50.000	160.000	160.000	14	3	2	6061	<p><b>Quantificazione onere:</b> Secondo quanto indicato nella RTF, e risorse sono state quantificate sulla base dei dati storici dei riparti precedenti.</p> <p><b>Copertura:</b> art. 76, c. 3.</p>	370.000	STO	14	3	1	8132
<b>Art. 88</b> Delega a Promoturismo FVG funzioni relative ad autorizzazioni/concessioni di beni del demanio marittimo regionale.	MINE	CORR	-	-	35.548,50	71.096,99	71.096,99	-	-	-	E Tit. 3 Tip. 100 cap. 721	<p><b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL risulta indicato che "Il dato di quantificazione dell'onere finanziario corrisponde al canone annuale di concessione, in riferimento all'accertamento sul cap. 721 nell'anno 2020 dell'importo di Euro 71.096,99".</p> <p><b>Copertura:</b> art. 88, c. 2.</p>	177.742,48	STO	1	3	1	1451

LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 94</b> Conferimento di funzioni in materia di demanio idrico alle Comunità di montagna.	MNE	CORR	-	-	0	45.000	45.000	-	-	-	Tit. 3 Tip. 100 cap. 714	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL è evidenziato quanto segue: "Il dato di quantificazione dell'onere finanziario è dato in riferimento alla riduzione delle concessioni dal 01.01.2022 stimato approssimativamente intorno al 12-15% con una incidenza sulle entrate comportante una riduzione di circa il 5% sul capitolo 714".  <b>Copertura:</b> art. 94, c. 2.	90.000	STO	1	3	1	1451
<b>Art. 99</b> Contributi ai piccoli Comuni finalizzati alla copertura delle spese sostenute per la realizzazione di servizi di scuolabus.	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	10	2	1	5381	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Nella RTF a corredo del DDL risulta specificato quanto segue: "non comporta nuovi oneri finanziari in quanto, pur ampliando la platea dei possibili beneficiari, resta sempre correlata alle risorse finanziarie già disponibili a bilancio (capitolo di spesa S/5381 [...])". Clausola di neutralità finanziaria.  <b>Copertura:</b> art. 99, c. 2.	NQ	UF	10	2	1	5381
<b>Art. 100</b> Stipula convenzioni volte a consentire l'emissione di carte prepagate da intestare a favore dei beneficiari del contributo "Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid 19".	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	10	2	1	10965	<b>Quantificazione onere:</b> La RTF a corredo del DDL evidenzia che "L'onere derivante dalla norma in termini di incremento di spesa trova copertura all'interno del bilancio regionale (le risorse sono già disponibili a legislazione vigente) in quanto già stanziato in fase di previsione sul capitolo 10965 destinato al contributo denominato Bonus Trasporto in Sicurezza. Per la quota parte di € 10.200,00 è già stato richiesto lo storno e l'istituzione di un apposito capitolo di spesa sempre a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), utilizzabili per la finalità indicata	NQ	UF	10	2	1	10965

LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
												dalla disposizione attraverso la loro riprogrammazione".  <b>Copertura:</b> art. 100, c. 2.						
<b>Art. 156</b> Attività propedeutiche alle indagini sulle matrici ambientali ai fini della bonifica di siti contaminati.	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	9	2	1	4292	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Nella RTF a corredo del DDL risulta specificato quanto segue: "a norma è dotata di clausola di neutralità finanziaria in quanto modifica una norma che autorizza la Regione a eseguire le attività propedeutiche alle indagini preliminari ambientali e la copertura della relativa spesa fa carico al capitolo 4292".  <b>Copertura:</b> art. 156, c. 2.	NQ	UF	9	2	1	4292
<b>Art. 158</b> Spese di funzionamento soggetto attuatore delle attività e degli interventi da realizzare nell'ambito della Capitale Europea della cultura 2025 Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO.	NS	CORR	T	FAC	200.000	0	0	5	2	1	10144	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL risulta evidenziato che la quantificazione è stata realizzata "sulla base della richiesta del Comune di Gorizia al fine di consentire per il 2021 l'allocatione di analogo importo da parte della Slovenia, come da impegni presi con la Commissione UE, nell'ambito della Capitale europea della Cultura 2025".  <b>Copertura:</b> art. 158, c. 3.	200.000	FS	20	3	1	970091
<b>Art. 160, c. 1</b> Contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive.	NS	CORR	T	FAC	841.626,60	0	0	6	1	1	6804	<b>Quantificazione onere:</b> La quantificazione dell'onere si basa sulle effettive necessità derivanti dalle istanze pervenute per la linea contributiva in oggetto (RTF agli em. di Commissione).  <b>Copertura:</b> art. 160, c. 2.	841.626,60	STO	5	2	1	10091



LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 160, c. 3</b> Quote associative della Regione ad Enti e Associazioni e partecipazione a spese per convegni, congressi, ecc. degli enti medesimi.	NS	CORR	T	FAC	800,00	0	0	1	11	1	9853	<b>Quantificazione onere:</b> La quantificazione dell'onere si basa sulla previsione delle spese da sostenere per le quote associative dovute (RTF em. Comm.)  <b>Copertura:</b> art. 160, c. 4.	800,00	STO	5	2	1	10091
<b>Art. 161</b> Opere di messa in sicurezza complesso industriale ex Weissenfels di Tarvisio - compartecipazione da parte della Protezione civile della Regione.	NS	NI	NI	NI	2.000.000	1.000.000	0	NI	NI	NI	Fondo reg.le Prot. civile cap. 4161 (corr) o 4150 (cap.)	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL risulta indicato quanto segue: "La norma non comporta ulteriori oneri, in quanto la spesa trova copertura nelle risorse già allocate con legge di stabilità 2021 a favore del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986". Clausola di neutralità finanziaria.  <b>Copertura:</b> art. 161, C. 2.	3.000.000	UF	NI	NI	NI	Fondo reg.le Prot. civile cap. 4161 (corr) o 4150 (cap.)
<b>Art. 163</b> Finanziamento alle Università di Trieste e Udine e all'ARPA a sostegno dei corsi attivati nell'ambito dei protocolli di intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea, anche magistrali, delle professioni sanitarie.	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	13	1	1	7050	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere risulta quantificato solo nella RTF a corredo degli em. d'Aula. In particolare, per il finanziamento delle lauree triennali risultano previsti sul cap. 7050: € 1.511.500 nel 2021, € 1.608.750 nel 2022, € 1.643.750 nel 2023. Nella stessa RTF risulta specificato che le risorse stanziare sul cap. 7050 risultano sufficienti e utilizzabili per coprire detti oneri. Clausola di neutralità finanziaria.  <b>Copertura:</b> art. 163, c. 2.	NQ	UF	13	1	1	7050
	NS	CORR	CONT	FAC	0	17.500	43.750	13	1	1	7050	<b>Quantificazione onere:</b> La previsione della maggiore spesa è riferita all'attivazione di un corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie della durata di due anni accademici. Tale spesa è stata determinata sulla base del finanziamento regionale previsto pari a 35 mila euro per anno di corso attivato, tenuto	61.250	RIM	13	1	1	7051

LR N. 6/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 6/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN., PG	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
												conto delle risorse già stanziata a bilancio e disponibili. <b>Copertura:</b> art. 163, c. 4						
	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	13	1	1	7052	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Nella RTF a corredo dell'emendamento d'Aula di riferimento risulta meramente specificato che "per il capitolo di spesa 7052, inerente al finanziamento ARPA per i corsi di laurea delle professioni sanitarie della prevenzione, non sono previste maggiori spese". Clausola di neutralità finanziaria. <b>Copertura:</b> art. 163, c. 5	NQ	UF	13	1	1	7052
<b>Art. 170</b> Convenzioni con Università per sviluppare progetti di ricerca in materia di Terzo settore e promozione sostegno alle realtà associative del Terzo settore.	NS	CORR	T	FAC	25.000	0	0	12	8	1	10923	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF non risultano indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, né risultano riportati elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione. <b>Copertura:</b> art. 170, c. 5.	25.000	RIM	12	8	1	4046
	NS	CORR	T		85.000	0	0	12	8	1	10924	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF non risultano indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, né risultano riportati elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione. <b>Copertura:</b> art. 170, c. 6.	85.000	RIM	12	8	1	4046

**Legenda:** TIP tipologia spesa; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; PG Partite di giro; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; CAP capitolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); PRE prelievo; NQ non quantificato; NI non indicato.

**Legge regionale 28 maggio 2021, n. 7. Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell'onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale.**

Il provvedimento in esame è finalizzato alla restituzione dell'onore ai soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane che, nel corso della Prima guerra mondiale, vennero fucilati con sentenze emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari. Vengono pertanto promosse iniziative volte al recupero della memoria di tali caduti, anche attraverso la ricerca storica.

La legge è entrata in vigore il 18 giugno 2021 ed è stata successivamente modificata dalla l.r. n. 24/2021.

Il progetto di legge, presentato il 7.5.2021 da alcuni Consiglieri regionali, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la norma di cui all'art. 5 specifica che gli oneri conseguenti all'istituzione della Giornata regionale della restituzione dell'onore ai caduti fucilati per l'esempio<sup>9</sup>, alla commemorazione dei medesimi caduti da parte del Consiglio regionale nonché all'istituzione, presso lo stesso Consiglio regionale, della Consulta sulle fucilazioni e decimazioni per l'esempio, fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

A tale proposito, come già segnalato in analoghi referti precedenti dalla Sezione<sup>10</sup>, posto che l'Amministrazione regionale iscrive nel proprio bilancio lo stanziamento necessario al fabbisogno annuale di spesa per il funzionamento del Consiglio regionale e dei relativi uffici<sup>11</sup>,

<sup>9</sup> L'art. 6, comma 45, lettera d), della l.r. 29 dicembre 2021, n. 24 (legge di stabilità 2022), a decorrere dal 31 dicembre 2021, ha espunto dalle norme comportanti oneri quella inerente all'istituzione della Giornata regionale della restituzione dell'onore ai caduti fucilati per l'esempio.

<sup>10</sup> Si veda in proposito, a titolo esemplificativo, la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, con particolare riferimento alle considerazioni esposte nei confronti della l.r. n. 21/2017.

<sup>11</sup> A norma dell'articolo 5, della legge regionale statutaria 18 giugno 2007, n. 17, e del Regolamento interno, il Consiglio regionale dispone di piena autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa. Secondo quanto previsto al comma 3, del citato articolo 5, il bilancio della Regione assicura al Consiglio le dotazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Come previsto dall'articolo 10, comma 3, del Regolamento di contabilità, l'Ufficio di Presidenza determina, entro il 31 ottobre di ogni anno, le somme necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del Regolamento interno, richiede alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione gli stanziamenti conseguenti.

gli oneri in argomento risulterebbero finanziati nei limiti delle disponibilità di risorse già previste per l'attività del Consiglio medesimo; la copertura operata con tale modalità va pertanto intesa come atto di indirizzo per la gestione finanziaria del bilancio consiliare e, in quanto tale, non necessiterebbe, in questa sede, della dimostrazione della capienza degli stanziamenti interessati.

Va tuttavia evidenziato che la RTF a corredo della proposta di legge contiene una quantificazione "sommatoria" degli oneri in argomento, stimati in "circa 10.000 euro annui", senza alcuna indicazione specifica inerente gli esercizi di riferimento e totalmente mancante dell'indicazione dei parametri e dei criteri utilizzati ai fini della definizione dell'importo dell'onere medesimo: trattasi di carenze che necessitano di attenzione da parte dell'Amministrazione regionale posto che l'Assemblea deliberante deve essere informata in modo analitico, attraverso la documentazione a corredo delle nuove previsioni legislative, degli oneri preventivati e dei correlati mezzi di copertura relativi ad ogni disposizione comportante spesa.

LR N. 7/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 7/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 5, c. 1</b> Oneri relativi all'istituzione della Giornata regionale della restituzione dell'onore ai caduti fucilati per l'esempio dato nonché per la commemorazione dei medesimi caduti e il rimborso spese ai componenti della Consulta sulle fucilazioni e decimazioni per l'esempio.	NS	CORR	P	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo della proposta di legge risulta quantificato un onere di "circa 10.000 euro annui": tuttavia, non risultano indicati né i criteri né i parametri utilizzati ai fini della quantificazione della spesa presunta, né tantomeno risultano specificati gli esercizi su cui insistono detti oneri.  <b>Copertura:</b> art. 5, c. 1.	NQ	BIL. CONS. REG.LE	NI	NI	NI	NI

**Legenda:** TIP tipologia spesa; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; CAP capitolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato; BIL. CONS. REG.LE bilancio Consiglio regionale.

## **Legge regionale 28 maggio 2021, n. 8. Legge regionale di semplificazione per l'anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000.**

Il provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), detta disposizioni attinenti alla semplificazione del quadro legislativo e amministrativo regionale apportando, in particolare, modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con l'obiettivo di semplificare, snellire e rendere celere l'azione amministrativa regionale.

Il disegno di legge, presentato dalla Giunta regionale il 23 aprile 2021, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge regionale è entrata in vigore il 18 giugno 2021.

Dal punto di vista finanziario si osserva che il provvedimento non comporta oneri finanziari in quanto le modifiche apportate alla citata legge regionale n. 7/2000 incidono meramente sulla disciplina generale dell'attività amministrativa.

## **Legge regionale 3 giugno 2021, n. 9. Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG.**

Il provvedimento all'esame è finalizzato a facilitare e incentivare il rientro e la permanenza sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate, a seguito della stipula di un contratto di lavoro, per soddisfare le richieste del sistema produttivo regionale.

In particolare, la legge introduce interventi coerenti e strutturali, in collaborazione con il sistema degli enti locali, il tessuto imprenditoriale e le parti sociali, volti a promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale<sup>12</sup>, sostenendo la permanenza, il rientro e l'attrazione di giovani con professionalità altamente specializzate, di età non superiore ai 35 anni e in possesso di diploma di laurea e/o master universitario/dottorato di ricerca, attraverso la partecipazione a iniziative e interventi<sup>13</sup>, quali fiere, career day, recruiting day, tanto all'interno quanto all'esterno del territorio regionale, anche per il tramite dei Servizi pubblici per l'impiego regionali di cui all'art. 21 della l.r. n. 18/2005, nonché prevedendo il ricorso alle misure offerte nell'ambito della rete EURES (*European Employment Services*), rete di cooperazione europea per i servizi all'impiego<sup>14</sup>.

Viene disposta, da ultimo, ai fini dell'accesso agli interventi e benefici regionali volti a conciliare impegni lavorativi e responsabilità di cura ai propri cari di cui all'art. 15 della l.r. n. 20/2005<sup>15</sup> - peraltro cumulabili con altri eventuali aiuti pubblici previsti per le medesima finalità - per le giovani professionalità altamente specializzate che risiedano o prestino la propria attività lavorativa da almeno 12 mesi continuativi in Regione, la possibilità di fruire di tali benefici nella misura massima di intensità prevista.

La legge è entrata in vigore il 10 giugno 2021.

Dal punto di vista finanziario va osservato che il provvedimento autorizza nuove spese di parte corrente per € 1.690.000 nel triennio 2021-2023. Tali oneri vengono coperti per € 1.160.000 attraverso storni/rimodulazioni di fondi e per € 530.000 grazie a maggiori entrate

<sup>12</sup> Si veda anche la l.r. 9 agosto 2005, n. 18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro".

<sup>13</sup> Riconoscendo un contributo una tantum pari a 2.000 euro, alle condizioni esplicitate dall'art. 3 della norma.

<sup>14</sup> Risultano altresì previste misure di incentivazione (di ammontare non superiore a 5.000 euro) alle condizioni esplicitate dall'art. 6 della norma.

<sup>15</sup> L.r. 18 agosto 2005, n. 20 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia".

extratributarie derivanti da recuperi di risorse dal fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia (cap. 2285). Ulteriori maggiori entrate pari a € 3.479.181,59, sempre derivanti dai citati recuperi di risorse, vengono destinati all'aumento dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente n. 999860 per atti in itinere su interventi in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

Va innanzitutto evidenziato, con riferimento alle citate maggiori entrate, che le relazioni tecnico finanziarie a corredo del disegno di legge non presentano elementi dettagliati che consentano di dimostrare l'attendibilità della suddetta previsione di entrata ma si limitano a indicare che detto stanziamento corrisponde agli accertamenti dell'esercizio finanziario 2021 del Servizio coordinamento politiche per la famiglia sul capitolo 2285/E per la copertura della spesa prevista dal provvedimento per l'esercizio finanziario 2021.

Un'ulteriore carenza rilevata a carico delle relazioni tecnico finanziarie a corredo del disegno di legge in esame riguarda la mancata indicazione dei metodi e delle tecniche utilizzate per la quantificazione dell'onere finanziario previsto dall'articolo 9 della legge; in tale caso, la relazione a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la norma in argomento definisce le finalità dell'intervento anziché fornire elementi utili al fine di consentire le opportune valutazioni sull'attendibilità e la congruità della quantificazione dell'onere di cento mila euro autorizzato per il finanziamento di tirocini extracurricolari in mobilità geografica.

Si registrano altresì due casi (riferiti agli artt. 3 e 6 della legge) in cui la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge espone una modalità di copertura realizzata attraverso lo storno di fondi, anziché specificare che trattasi di rimodulazioni, seppur il testo legislativo riporti la corretta definizione. Si ribadisce che nei precedenti analoghi referti era già stato precisato come la chiarezza delle fonti di copertura si ottenga anche per il tramite di un'univocità delle locuzioni e della terminologia utilizzate a livello legislativo e nell'ambito delle citate relazioni tecnico finanziarie.

Infine, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 7 della legge - concernente benefici normativi in materia di conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari a favore di giovani professionalità altamente specializzate - si registra un'apparente incongruenza tra quanto evidenziato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge in merito all'assenza di oneri finanziari (in quanto trattasi di una norma a carattere di regolazione) e quanto evidenziato nel testo legislativo laddove viene specificato che, per le



finalità di cui al citato articolo 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 12, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. In questo caso sarebbe risultata opportuna una più puntuale dimostrazione degli effetti finanziari della disposizione in argomento in quanto non risulta chiaro se tale norma sia effettivamente priva di riflessi finanziari, oppure costituisca meramente il presupposto giuridico e finanziario a giustificazione di un eventuale onere futuro, ovvero se l'asserita assenza di oneri risulti invece, di fatto, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli oneri indotti dalla nuova disposizione (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziare in bilancio che sono oggetto di riprogrammazione.

LR N. 9/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 9/2021	COPERTURA						
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI		CAP	IMP. TOT.	MOD	M/ TI	PR/ TIP	TI	CAP
<b>Art. 3</b> Benefici economici a favore di giovani professionalità altamente specializzate.	NS	CORR	P	FAC	500.000	-	-	15	3	1	10126	<b>Quantificazione onere:</b> Stima della platea dei potenziali interessati a presentare domanda (la maggior parte candidabile all'incentivazione nella misura base), sulla base del numero annuo di laureati STEM in regione.  <b>Copertura:</b> art. 10, comma 4, lett. a).	500.000	MAGE	Tit. 3	Tip. 500	-	2285 E
					-	500.000	500.000	15	3	1	10126	<b>Quantificazione onere:</b> come sopra.  <b>Copertura:</b> art.10, c. 5.	1.000.000	RIM	15	3	1	8008
<b>Art. 5, c. 1</b> Promozione della competitività e attrattività del territorio regionale nei confronti delle giovani professionalità altamente specializzate, anche per il tramite dei Servizi pubblici per l'impiego regionali e dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa in collaborazione con PromoTurismoFVG	NS	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	15	3	1	9380	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Nella RTF a corredo del DDL è indicato "Senza oneri aggiuntivi". Clausola di neutralità finanziaria.  <b>Copertura:</b> art. 10, c. 2.	NQ	UF	15	3	1	9380
<b>Art. 6</b> Incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale.	NS	CORR	P	FAC	30.000	-	-	15	3	1	10127	<b>Quantificazione onere:</b> Stima annua effettuata "Tenuto conto dei requisiti di accesso all'incentivazione (solo imprese private, che abbiamo già in corso iniziative di welfare aziendale), della novità della tipologia contributiva, del valore massimo concedibile e della tipologia degli interventi finanziabili" (RTF al DDL).  <b>Copertura:</b> art. 10, comma 4, lett. b).	30.000	MAGE	Tit. 3	Tip. 500	-	2285 E
					-	30.000	30.000	15	3	1	10127	<b>Quantificazione onere:</b> come sopra.  <b>Copertura:</b> art. 10, c. 5.	60.000	RIM	15	3	1	8008

LR N. 9/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 9/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M/ TI	PR/ TIP	TI	CAP
<b>Art. 10 c. 4</b> Fondo per la legislazione futura in materia di Lavoro formazione istruzione e famiglia.	NS	CORR	NI	NI	3.474.181,59	0	0	20	3	1	999860	<b>Quantificazione onere:</b> lo stanziamento corrisponde agli accertamenti dell'es. finanziario 2021 del Servizio coordinamento politiche per la famiglia sul capitolo 2285/E per la copertura della spesa prevista dal provvedimento per l'es. finanziario 2021 (RTF).  <b>Copertura:</b> art.10, c. 4, lett. c).	3.474.181,59	MAGE	Tit. 3	Tip. 500	-	2285 E
<b>Art. 7</b> Benefici volti a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari di cui all'art. 15 della l.r. n. 20/2005 a favore di giovani professionalità altamente specializzate.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	12	1	1	NI	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Nella RTF a corredo del DDL risulta evidenziato che trattasi di una norma che non comporta oneri finanziari in quanto trattasi di norma a carattere di regolazione (benefici normativi in materia di conciliazione).  <b>Copertura:</b> art.10, c. 6.	NQ	UF	12	1	1	NI
<b>Art. 9</b> Finanziamento tirocini extracurricolari in mobilità geografica attraverso la rete EURES.	NS	CORR	T	FAC	100.000	0	0	15	2	1	10157	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo degli em. D'Aula è indicato quanto segue: "Attraverso questo emendamento si intende sostenere lo sviluppo di percorsi di tirocinio extracurricolare in modalità geografica, con il fine di supportare la mobilità professionale in Europa."  <b>Copertura:</b> art.10, c. 8.	100.000	STO	15	3	1	4491

**Legenda:** TIP tipologia spesa/entrata; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; CAP capitolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato.

## **Legge regionale 9 luglio 2021, n. 10. Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.**

Il provvedimento normativo all'esame detta disposizioni in materia di primo soccorso, con particolare riferimento a quelle tecniche che, se conosciute e pratiche per tempo, possono risultare decisive ai fini di salvare vite umane, soprattutto quelle di soggetti di minore età e/o in età pediatrica.

Nello specifico, l'articolo 2 della legge descrive tutte le azioni attivabili per il conseguimento degli obiettivi previsti, attraverso la diffusione delle conoscenze delle tecniche salvavita, quali la prevenzione primaria, la disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, nonché, il corretto utilizzo del DAE<sup>16</sup>, mediante la programmazione e lo svolgimento di percorsi formativi e informativi volti a preparare il maggior numero di persone nella pratica delle manovre citate, precisando, poi, che le norme riguardano i soggetti che hanno in custodia minori o che operano negli ambienti frequentati dai minori stessi<sup>17</sup>.

L'articolo 3 introduce alcune modifiche alla l.r. 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), in particolare per quel che riguarda le finalità e la necessità che venga promossa la conoscenza, in tali ambiti, delle tecniche salvavita e di primo soccorso già menzionate.

Infine, l'articolo 4, intervenendo a modifica delle norme previste in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale, riconosce un criterio di premialità nell'erogazione dei contributi alle scuole d'infanzia non statali che realizzino i percorsi formativi sui temi in argomento<sup>18</sup>, rivolti a personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.

La legge è entrata in vigore il 29 luglio 2021.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che per le finalità della legge, e in particolare per l'attivazione di percorsi formativi specifici sulle tematiche del primo soccorso, della

<sup>16</sup> Anche, per il tramite di protocolli o intese con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca o con l'Ufficio scolastico regionale e con singole istituzioni scolastiche e formative.

<sup>17</sup> Vedi anche art. 2, comma 1: "(...) con particolare riferimento al mantenimento delle funzioni vitali e alle modalità di attivazione del sistema regionale di emergenza territoriale, nelle strutture e nell'ambito dei servizi disciplinati dalla l.r. 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia e dalla l.r. 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale))".

<sup>18</sup> L.r. n. 13/2018 citata.

rianimazione cardiopolmonare e dell'utilizzo del defibrillatore esterno (DAE) rivolti al personale docente, non docente, alle famiglie e agli studenti del sistema scolastico regionale nonché al personale docente e non docente e alle famiglie dei minori che frequentano strutture o accedono ai servizi educativi integrati per la prima infanzia, viene autorizzata una spesa una tantum di 50 mila euro per l'anno 2021. L'onere, quantificato sulla base di una stima che tiene in considerazione il rapporto esistente tra la popolazione residente in Regione, gli utenti dei servizi e il numero delle strutture interessate (come evidenziato nella relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti di Commissione), trova copertura a mezzo prelievo dal fondo speciale di parte corrente n. 970091 per nuovi interventi legislativi, iscritto alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio 2021-2023.

Il provvedimento prevede altresì, nello specifico, azioni volte a sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative, tramite campagne di comunicazione coordinate dalla Regione, in merito ai già menzionati percorsi formativi. Secondo quanto evidenziato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge, la citata disposizione risulterebbe priva di oneri a carico dell'Amministrazione regionale; tuttavia, ai fini della copertura, la mera dichiarazione resa in tal senso non può dirsi sufficiente a suffragare l'ipotesi di invarianza sui saldi di bilancio.

Va inoltre evidenziato che l'articolo 2, comma 3, della legge in esame prevede che le azioni e gli interventi previsti dalla legge sono realizzati "con cadenza annuale". Si osserva in proposito che la previsione di un onere facoltativo una tantum per il solo esercizio 2021, come sopra esplicitato, sembrerebbe mal conciliarsi con la citata affermazione di interventi che vedono, quale caratteristica espressa dal legislatore, la periodicità annuale.

LR N. 10/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 10/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 6, c. 1</b> Attivazione di percorsi formativi specifici sulle tematiche del primo soccorso, della rianimazione cardiopolmonare e dell'utilizzo del defibrillatore esterno (DAE) rivolti al personale docente, non docente, alle famiglie e agli studenti del sistema scolastico regionale nonché al personale docente e non docente e alle famiglie dei minori che frequentano strutture o accedono ai servizi educativi integrati per la prima infanzia.	NS	CORR	T	FAC	50.000	0	0	13	7	1	12016	<b>Quantificazione onere:</b> stima che tiene in considerazione il rapporto esistente tra la popolazione residente in Regione, gli utenti dei servizi e il numero delle strutture (RTF).  <b>Copertura:</b> art. 6, c. 2.	50.000	FS	20	3	1	970091

**Legenda:** TIP tipologia spesa; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; CAP capitolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato.

## **Legge regionale 6 agosto 2021, n. 11. Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020.**

La legge regionale in argomento, di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, è composta da 8 articoli contenenti, tra l'altro, i dati della gestione di competenza e dei residui dell'esercizio finanziario 2020 (art. 2 e 3), i dati inerenti al fondo pluriennale vincolato (art. 4), la situazione di cassa (art. 5) e il dato dell'avanzo accertato derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 2020 (art. 6).

Viene altresì approvato il risultato economico e le situazioni patrimoniali attive e passive al 31.12.2020 (art. 7).

Il rendiconto dell'esercizio 2020 è stato positivamente esaminato da questa Sezione in sede di giudizio di parificazione (deliberazione FVG/ 34/2021/PARI del 22.7.2021 depositata il 28.7.2021).

La legge è entrata in vigore l'11 agosto 2021.

## **Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12. Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori.**

Il provvedimento normativo ha lo scopo di tutelare le donne vittime di violenza e le altre vittime di atti violenti nonché di prevenire i medesimi atti violenti e discriminatori.

Nel dettaglio, il provvedimento normativo, al fine di assicurare la necessaria tutela e il recupero di una condizione di vita libera, promuove e favorisce le strutture antiviolenza di cui all'art. 14 nonché le attività realizzate dalle stesse. La legge prevede altresì interventi a sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli, sia durante il periodo immediatamente successivo all'evento violento o alla minaccia di quest'ultimo che, nel lungo periodo, promuovendo percorsi volti alla piena riaffermazione della dignità, libertà e indipendenza della vittima e dei propri figli e al loro pieno e sicuro reinserimento nel contesto lavorativo e sociale, anche integrando interventi nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'educazione, del lavoro, dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative. Inoltre, al fine di diffondere una cultura del rispetto dell'altro e della pari dignità unitamente a modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna, sostiene azioni volte a prevenire il fenomeno della violenza contro le donne nel settore educativo/formativo, nonché nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

L'articolo 24 del provvedimento introduce una clausola valutativa; il consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della legge in argomento, valutando i risultati da essa ottenuti in termini di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza e di tutela delle vittime di atti violenti e discriminatori, attraverso una relazione triennale presentata dalla giunta regionale.

Il progetto di legge n. 127, presentato in data 8 marzo 2021, è stato approvato a maggioranza con modifiche in data 26 luglio 2021. La proposta risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente regolamento interno del Consiglio regionale. La legge è entrata in vigore 11 agosto 2021 ed è stata successivamente modificata dalla l.r. n.16 del 2 novembre 2021.

Sotto il profilo finanziario si evidenzia che la quantificazione dell'onere per l'istituzione del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni (art. 21 della legge) autorizzato per il biennio 2022-2023, pari a complessivi euro 2.290.000 - onere che trova copertura attraverso



la rimodulazione di fondi all'interno della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2021-2023 - è tratta *“dalla somma delle risorse già previste nel bilancio regionale per gli interventi di cui alla LR 17/2000, che viene contestualmente abrogata”*. Si evidenzia che il Fondo di cui trattasi, le cui quote da destinare alle finalità della legge verranno determinate annualmente con la legge di bilancio, è alimentato da risorse regionali nonché da risorse destinate dallo Stato e dall'Unione europea e da eventuali altre entrate derivanti da contributi, lasciti, legati e donazioni.

In proposito va osservato che, porre quale tetto massimo di spesa per gli interventi previsti dalla legge un importo quantificato, di fatto, per le esigenze della legge regionale che regolava precedentemente la materia (ora abrogata) senza evidenziare ulteriori elementi informativi nella relazione tecnico finanziaria, pone dei dubbi sulla portata innovativa della nuova legislazione introdotta ovvero sull'effettiva rivalutazione della quantificazione a seguito del nuovo provvedimento approvato.

LR N. 12/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 12/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 26, c. 1</b> Istituzione organismo tecnico consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.	NS	CORR	CONT	FAC	1.200	3.000	3.000	12	7	1	14721	Quantificazione onere: Importi determinati sulla base degli stanziamenti previsti per organismi collegiali di analoga natura in funzione presso l'Amm.ne regionale. Si prevede l'erogazione di un gettone di presenza di euro 100 per ogni seduta dell'Organismo tecnico consultivo a favore dei 6 componenti dello stesso non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, ipotizzando 2 sedute nel 2021 e 5 sedute negli anni successivi.  Copertura: art. 26, c. 2.	7.200,00	STO	13	7	1	4721
<b>Art. 26, c. 3</b> Istituzione Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni per finanziamento interventi regionali.	NS	CORR	CONT	FAC	0,00	1.145.000	1.145.000	12	4	1	14720	Quantificazione onere: L'entità complessiva delle risorse regionali stanziata per il finanziamento degli interventi verrà stabilita ogni anno con legge di bilancio. Il sistema di finanziamento degli interventi previsto prenderà avvio a seguito dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 23 che disciplinerà nel dettaglio i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse dedicate ai diversi interventi. L'importo complessivo che viene stanziato sul Fondo unico di cui all'articolo 21, comma 1, è determinato dalla somma delle risorse già previste nel bilancio regionale per gli interventi di cui alla LR 17/2000, che viene contestualmente abrogata.  Copertura: art. 26, c. 4.	2.290.000	RIM	12	4	1	4711, 4776 e 4778

**Legenda:** TIP tipologia spesa; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; CAP capitolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato.

## **Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13. Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.**

Gli aspetti finanziari della legge regionale in esame costituiscono oggetto del controllo propedeutico alla parifica del rendiconto regionale.

L'articolo 13 della legge è una disposizione di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio per complessivi € 70.265,28 per il 2021.

La legge è entrata in vigore il 12 agosto 2021 ed è successivamente stata modificata dalle leggi regionali n. 16, 19, 21, 23 e 24 del 2021.

Attraverso il ricorso n. 65 del 8.10.2021 la legge è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri innanzi alla Corte costituzionale, in riferimento all'articolo 4, commi da 16 a 23: tali disposizioni attengono al rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a uso idroelettrico nelle more dell'approvazione della disciplina regionale relativa all'assegnazione in regime di libera concorrenza. Nello specifico, le norme impugnite eccederebbero dalle competenze attribuite alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dallo statuto speciale di autonomia (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1) e violerebbero l'articolo 117 della Costituzione con riferimento al primo comma (che impone alle Regioni di esercitare la potestà legislativa anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario), al secondo comma, lettera e) (nella parte in cui riserva la promozione e la tutela della concorrenza alla competenza legislativa esclusiva dello Stato) nonché al terzo comma (per contrasto con la potestà legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia). La questione risulta ancora pendente (udienza pubblica fissata il 18.10.2022).

## **Legge regionale 12 agosto 2021, n. 14. Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale.**

La legge in questione si propone di allocare le funzioni in materia di viabilità, che la Regione aveva acquisito a seguito della soppressione delle Province, in capo agli Enti di decentramento regionale (EDR) istituiti con la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21. Nello specifico, il provvedimento disciplina il riordino delle funzioni in materia di viabilità, di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli-Venezia Giulia Strade SpA, ovvero quelle inerenti alla progettazione, realizzazione, espropriazione, manutenzione, gestione, vigilanza e all'esercizio delle correlate attività, ponendole a carico dei citati Enti di Decentramento Regionale a decorrere dal 1° gennaio 2022.

La legge si occupa inoltre di migliorare il coordinamento della gestione degli itinerari ciclabili da parte dei neocostituiti Enti di Decentramento Regionale, con nuovi piani di mobilità ciclistica sovracomunale.

Il progetto di legge n. 142, presentato in data 5 luglio 2021, è stato approvato a maggioranza con modifiche in data 30 luglio 2021. La proposta risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 2 settembre 2021.

Sotto il profilo finanziario si evidenzia che la legge autorizza (art. 8, c. 3, lett. a) e b), tra l'altro, oneri di parte corrente - pari a € 1.132.000 per il biennio 2022-2023 - e di parte capitale - pari a € 500.000 per il 2022 - per la realizzazione, da parte degli enti di decentramento regionale, della Rete sovracomunale (RSC) nonché per la gestione e la manutenzione dei tratti di itinerario di proprietà regionale.

Il provvedimento autorizza altresì (art. 8, c. 4, lett. a) e b) oneri di parte corrente - pari a 30 milioni di euro per il biennio 2022-2023 - e di parte capitale - pari a 49,5 milioni di euro per il 2022 - per il trasferimento, ai citati enti di decentramento regionale, delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite dalla legge in materia di viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade Spa (trattasi in particolare di quelle relative a progettazione, realizzazione, espropriazione, manutenzione, gestione e vigilanza).

Nelle relazioni tecnico finanziarie a corredo del progetto di legge, i suddetti oneri risultano qualificati quali pluriennali; tuttavia, non si comprende l'avvenuta quantificazione e

autorizzazione degli oneri di parte capitale per il solo esercizio 2022 laddove, per contro, gli oneri di parte corrente vengono previsti per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

A seguito del subentro, da parte della Regione, nei contratti di lavoro flessibile in essere presso la società Friuli Venezia Giulia Strade Spa alla data del 31.12.2021, stipulati dalla medesima società, per lo svolgimento delle attività attribuite agli Enti di decentramento regionale, la legge autorizza altresì una spesa complessiva pari a € 4.200.000 per il biennio 2022-2023. Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge risulta che il citato onere finanziario è stato definito in relazione al personale attualmente occupato nelle funzioni che saranno trasferite agli EDR e alle ulteriori esigenze derivanti da una ripartizione di dette funzioni per ciascun ambito territoriale. La stessa relazione tecnico finanziaria evidenzia altresì che *“in via amministrativa si dovrà provvedere ad iscrivere lo stanziamento di bilancio necessario alla contabilizzazione delle ritenute ed al loro riversamento per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 1 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023”*. Pur dato atto che trattasi di oneri afferenti alle partite per conto terzi e le partite di giro, detti stanziamenti, non risultano, tuttavia, in questa sede, quantificati.

LR N. 14/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO						LR N. 14/2021	COPERTURA						
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI		CAP	IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<p><b>Art. 8, c. 1</b> Esenzione pagamento diritti di motorizzazione, imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico a seguito trasferimento dei veicoli di proprietà della società Friuli Venezia Giulia Strade Spa agli EDR.</p>	MINE	CORR	T	-	0	3.000	0	-	-	-	E Tit. 1, Tip. 10L, cap. 1631	Quantificazione onere: Ai fini della quantificazione dell'onere finanziario si è preso in considerazione il numero complessivo degli automezzi di proprietà di Friuli Venezia Giulia Strade Spa che è risultato sostanzialmente invariato rispetto a quello trasferito in proprietà dalla Regione alla società in house nel 2018 (RTF).  Copertura: art. 8, c. 7.	3.000,00	STO	10	5	1	1359
<p><b>Art. 8, c. 2</b> Subentro, da parte della Regione, nei contratti di lavoro flessibile in essere presso la società Friuli Venezia Giulia Strade Spa alla data del 31.12.2021 stipulati dalla medesima società, per lo svolgimento delle attività attribuite agli EDR.</p>	NS	CORR	P	FAC	0	1.981.877	1.981.877	1	10	1	3400, 3567, 3569, 3571, 3578, 3604, 9670, 9699	<p>Quantificazione onere: L'onere finanziario è stato definito in relazione al personale attualmente occupato nelle funzioni che saranno trasferite agli EDR e alle ulteriori esigenze derivanti da una ripartizione di dette funzioni per ciascun ambito territoriale (RTF). Nelle note alla RTF allegata al progetto di legge è evidenziato quanto segue "[...] in via amministrativa si dovrà provvedere ad iscrivere lo stanziamento di bilancio necessario alla contabilizzazione delle ritenute ed al loro riversamento per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 1 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023".</p> <p>Copertura: art. 8, c. 8.</p>	4.200.000	STO	10	5	1	8238
	NS	CORR	P	FAC	0	118.123	118.123	1	4	1	9650							

LR N. 14/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 14/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 8, c. 3</b> Realizzazione Rete sovracomunale (RSC) da parte degli EDR e gestione e manutenzione tratti di itinerario di proprietà regionale.	NS	CORR	P	FAC	0	566.000	566.000	10	5	1	12071	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del progetto di legge è evidenziato che si è tenuto conto dello sviluppo complessivo della rete ciclabile ex RECIU, ora RSC, sul quale gli EDR dovranno provvedere alla gestione, alla manutenz. ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione della stessa rete. La quantificazione ha tenuto anche conto, in misura forfettaria, della facoltà prevista in capo agli EDR di poter farsi carico degli oneri sui tratti di proprietà comunale previa stipula di apposite convenzioni con i Comuni interessati.  <b>Copertura:</b> art. 8, c. 9.	1.132.000	RIM	10	5	1	1359
	NS	CAP	P	FAC	0	500.000	0	10	5	2	12072	<b>Quantificazione onere:</b> Vedi sopra.  <b>Copertura:</b> art. 8, c. 10.	500.000	FS	20	3	2	970130
<b>Art. 8, c. 4</b> Trasferimento agli EDR risorse necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite dalla legge in materia di viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade Spa (in particolare progettazione, realizzazione, espropriazione, manutenzione, gestione e vigilanza).	NS	CORR	P	FAC	0	15.000.000	15.000.000	10	5	1	12073	<b>Quantificazione onere:</b> Dalla RTF emerge che per la quantificazione si è tenuto conto dell'attuale indice di spesa al chilometro relativo alla viabilità statale-regionale (970 km) e lo si è utilizzato per la determinazione della spesa chilometrica della viabilità locale, ex provinciale, oggetto di trasferimento agli EDR (complessivamente 2220 km) al fine di poter avere una maggior omogeneità delle prestazioni sulle due viabilità in parola.  <b>Copertura:</b> art. 8, c. 9.	30.000.000	RIM	10	5	1	1359

LR N. 14/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 14/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR. CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
	NS	CAP	P	FAC	0	49.500.000	0	10	5	2	12074	<p><b>Quantificazione onere:</b> Dalla RTF emerge che per la quantificazione si sono utilizzati i dati di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. alla data del 31.12.2020 relativi ai quadri economici delle opere non ancora ultimate delle ex province di cui alla DGR.2687 del 28/12/2017. L'ammontare così ottenuto è stato integrato di una quota forfettaria per le manutenzioni straordinarie non programmabili e non rientranti nell'ambito delle opere citate al fine di poter garantire agli EDR una dotazione finanziaria al bisogno.</p> <p><b>Copertura:</b> art. 8, c. 10.</p>	49.500.000	FS	20	3	2	970130
<p><b>Art. 6, c. 1, lett. i)</b> Finanziamento, da parte della Regione, agli EDR per realizzazione interventi infrastrutturali per la risoluzione dei punti critici della viabilità che vedono il coinvolgimento in incidenti di ciclisti nonché per il collegamento delle direttrici ciclabili principali con le aree scolastiche, i poli industriali, artigianali e commerciali, i poli d'interesse culturale, naturalistico, paesaggistico e turistico e le sedi di enti pubblici.</p>	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	10	5	2	2866	<p><b>Quantificazione onere:</b> Le disposizioni in argomento hanno l'intento di aggiornare l'assetto istituzionale (da UTI ad EDR) e la nomenclatura (da Rete ciclabile dell'Unione territoriale intercomunale - RECIU a Rete sovracomunale- RSC, da Piano della mobilità ciclistica dell'Unione territoriale intercomunale - Biciplan UTI a Piano della mobilità ciclistica sovracomunale - Biciplan SC) senza per questo modificare le finalità di cui all'art. 14, rispettivamente commi 2 e 2bis della L.R.8/2018 le cui spese fanno carico alla Missione 10, Programma 5, Titoli 1 e 2, capitoli di spesa 2866 e 2862.</p> <p>Clausola di neutralità finanziaria.</p> <p><b>Copertura:</b> art. 8, c. 5.</p>	NQ	UF	10	5	2	2866



LR N. 14/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 14/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
Art. 6, c. 1, lett. j) Finanziamento, da parte della Regione, agli EDR per le iniziative volte alla promozione dell'uso della bicicletta rivolte principalmente ai bambini e ai ragazzi in età scolare, nonché alla realizzazione di conferenze e attività culturali atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante e salustico nonché per la promozione di accordi, progetti pilota, intese con enti locali e aziende per favorire il trasferimento su bicicletta degli spostamenti pendolari casa - scuola e casa - lavoro, anche dei dipendenti pubblici.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	10	5	1	2862	Quantificazione onere: Vedi sopra. Clausola di neutralità finanziaria.  Copertura: art. 8, c. 6	NQ	UF	10	5	1	2862

**Legenda:** TIP tipologia spesa; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; CAP capitolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato.

**Legge regionale 22 ottobre 2021, n. 15. Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.**

A seguito dell'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19, che ha inciso negativamente su tutti i settori dell'economia, compreso il comparto turistico, la presente legge regionale interviene con misure mirate e strategiche allo scopo di sostenere la piena ripresa del settore turistico.

A tal fine viene modificata la legge regionale n. 21/2016, introducendo in primis un nuovo comma all'articolo 1 ove si autorizza la PromoTurismoFVG a stipulare convenzioni con agenzie di viaggio.

L'articolo 2 inserisce, poi, una nuova lettera al comma 1 dell'art. 15 della citata legge regionale 21/2016, che prevede l'obbligo, in capo al titolare dell'agenzia di viaggi e turismo, di iscrizione a un fondo di garanzia a tutela del turista contro i rischi di insolvenza (ai sensi dell'art. 47, c. 3, e dell'art. 49 del d.lgs. n. 79/2011 - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).

Viene inoltre modificato e sostituito l'articolo 18 fissando un limite per la fruizione dei servizi sociali, esclusivamente nei confronti degli associati ad associazioni senza scopo di lucro che svolgono anche attività di agenzia di viaggio e turismo che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all'associazione da almeno un anno, nonché dei loro familiari.

Da ultimo, attraverso la sostituzione dell'articolo 64 della già citata legge regionale, vengono tra l'altro concessi:

1. finanziamenti alle agenzie di viaggio e tour operator, con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia, per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici finalizzati ad incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica;
2. contributi, alle medesime agenzie e tour operator, pari:

- a) al 20% dell'importo annuo del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso commerciale;
- b) a 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari con la finalità di stimolarne il traffico aereo in partenza e in arrivo.

Le medesime agenzie viaggio e i tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia sono infine autorizzate a concedere i "voucher TURESTA in FVG" al fine di agevolare l'operatività dello strumento e supportare le loro attività economiche.

La legge è entrata in vigore il 27 ottobre 2021.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che il provvedimento prevede un onere una tantum per l'anno 2021, pari a € 450.000, finalizzato alla concessione di finanziamenti e contributi per la salvaguardia del comparto turistico regionale a favore delle agenzie viaggio e dei tour operator, come previsti dal nuovo art. 64 della l.r. n. 21/2016 introdotto dal provvedimento. Detto onere, peraltro quantificato sulla base di "dati disponibili" non esplicitati, trova copertura a mezzo prelievo dal fondo speciale n. 970090 per nuovi provvedimenti legislativi iscritto alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Si osserva in proposito che la relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti d'Aula ha specificato, con riferimento alla quantificazione della spesa prevista dalla legge, che detto importo deve intendersi quale "*autorizzazione al limite massimo di spesa entro la cifra indicata*".

Come già rilevato nei precedenti analoghi referti, si osserva che porre un tetto massimo di spesa - costituito dalla spesa autorizzata, seppur non obbligatoria - a fronte della concessione di finanziamenti e contributi quali quelli in argomento, peraltro concessi con procedimento "a sportello"<sup>19</sup>, potrebbe risultare pregiudizievole per i soggetti richiedenti che, pur avendo i requisiti per accedere all'intervento, potrebbero non vedere soddisfatta nell'immediato la propria domanda in caso di avvenuto raggiungimento del citato tetto massimo di spesa regionale.

---

<sup>19</sup> Ai sensi del comma 4 dell'art. 36 della l.r. n. 7/2000 "Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime [...]".

Infine, si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 7, comma 3 della legge, nel quale viene specificato che, per le finalità di cui all'articolo 38 della l.r. n. 3/2021 relativo al voucher "TUrReSTA in FVG", come modificato dall'art. 5 della legge che ne autorizza la concessione da parte delle agenzie di viaggio e dei tour operator con sede in Regione, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Si osserva in merito che sarebbe risultata opportuna una puntuale dimostrazione degli effetti finanziari della disposizione in argomento, attraverso lo strumento della relazione tecnico finanziaria, in quanto dal testo legislativo non risulta chiaro se tale norma sia effettivamente priva di riflessi finanziari, oppure costituisca meramente il presupposto giuridico e finanziario a giustificazione di un eventuale onere futuro, ovvero se l'asserita assenza di oneri risulti invece, di fatto, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli oneri indotti dalla nuova disposizione (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziare in bilancio che sono oggetto di riprogrammazione.

Si osserva infine che, al 31.12.2021, sul cap. 11280 sul quale sono stati stanziati i fondi relativi ai nuovi oneri introdotti dalla legge risulta, con riferimento all'esercizio 2021, uno stanziamento consolidato pari a zero; ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa, tra l'altro classificata come "obbligatoria", nonché sulla qualità della programmazione, quantomeno per quanto concerne l'individuazione dell'esercizio sul quale è stata prevista la spesa in argomento.

LR N. 15/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 15/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 7, c. 1</b> Concessione finanziamenti e contributi regionali alle agenzie di viaggio e ai tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.	NS	CORR	T	FAC	450.000	0	0	7	1	1	11280	<p><b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo degli emendamenti d'Aula è evidenziato quanto segue: "Quantificazione effettuata sulla base dei dati disponibili. Autorizzazione al limite massimo di spesa entro la cifra indicata. La giunta regionale, con delibera successiva all'approvazione della norma, definirà le risorse da dedicare ad ogni intervento previsto dal comma 1. In particolare, la stima di spesa è la seguente: intervento di cui alla lettera a): 100.000 €; lettera b) 245.000 €; lettera c) 5.000 €; lettera d) 100.000 €".</p> <p><b>Copertura:</b> art. 7, c. 2.</p>	450.000	FS	20	3	1	970090
<b>Art. 7, c. 3</b> Voucher TURESTA in FVG.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	7	1	1	NI	<p><b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato.</p> <p><b>Copertura:</b> art. 7, c. 3.</p>	NQ	UF	7	1	1	NI

**Legenda:** TIP tipologia spesa; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; CAP capitolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato.

## **Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16. Misure finanziarie intersettoriali.**

La legge non è commentata perché è essa stessa che dà copertura alle spese previste dalla medesima.

Si evidenzia tuttavia che l'articolo 12 è una disposizione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 34.396,43 per il 2021.

La legge è entrata in vigore il 6 novembre 2021.

Attraverso il ricorso n. 2 dell'11.1.2022 la legge è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri innanzi alla Corte costituzionale, con riferimento all'articolo 4, commi 17 e 18.

Tali disposizioni, attribuendo di fatto ai Comuni la possibilità di apporre limitazioni all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, altererebbero il quadro delle competenze amministrative definito dai principi statali. Il ricorso evidenzia inoltre, tra l'altro, la presunta violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, come specificati dall'art. 15, paragrafo 1, della direttiva UE 2018/2001, nonché la violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia e la violazione del principio di buon andamento. Le norme impugnite si porrebbero infine in contrasto con la libertà di impresa ed eccederebbero dalle competenze statutarie.

La questione risulta ancora pendente (udienza pubblica fissata il 13.9.2022).

## **Legge regionale 8 novembre 2021, n. 17. Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale.**

Con il provvedimento all'esame si è inteso intervenire sulla disciplina vigente prevista dalla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) estendo, anche al contesto agricolo, la possibilità di svolgere i servizi educativi per la prima infanzia, così, come previsti all'art. 4, comma 2, della citata legge regionale<sup>20</sup>.

Inoltre, si è ritenuto di integrare quelle che erano le finalità della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2<sup>21</sup>, in materia di agricoltura sociale, prevedendo l'accompagnamento dei minori nel loro processo di scoperta e crescita nell'ambiente e nel territorio in cui vivono attraverso attività ludiche e formative, quali i servizi per la prima infanzia di cui all'art. 4, comma 2 sopra citati, nonché fornendo ad adulti e anziani esperienze e forme di benessere personale e relazionale (art. 8, lett. b bis).

Con l'introduzione dell'art. 9 bis<sup>22</sup> nel corpo normativo della legge regionale n. 2/2018, infine, si è voluto disciplinare il rapporto di connessione che deve sussistere tra l'attività principale agricola e quella relativa ai servizi svolti, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. c), l. r. n. 20/2005, nonché definire il rapporto di natura contrattuale cui fare ricorso, specificando, altresì, che nell'esercizio dell'attività rivolta ai soggetti della prima infanzia gli operatori dell'agricoltura sociale dovranno attenersi a quanto disposto dalla legge regionale n. 20/2005.

La legge è entrata in vigore il 10 novembre 2021.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che il provvedimento non reca disposizioni di carattere finanziario.

<sup>20</sup> Art. 4, c.2, lett. c): servizi educativi domiciliari presso il domicilio degli educatori.

<sup>21</sup> Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 "Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche", disposizioni in materia di agricoltura sociale".

<sup>22</sup> Rapporto di connessione con l'attività principale agricola.

## **Legge regionale 8 novembre 2021, n. 18. Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia.**

La legge intende favorire e valorizzare la produzione del gelato artigianale di qualità, stabilendo un sistema di regole che vadano a valorizzare la produzione del gelato e a togliere ogni ambiguità di tipo commerciale tra la produzione artigianale e quella prettamente industriale favorendo la riconoscibilità da parte dei consumatori delle produzioni fedeli ai metodi e alle procedure tradizionali.

La legge in questione è volta quindi sia alla tutela degli operatori che operano nel settore, sia ai consumatori, attraverso la definizione dei criteri di accesso alla produzione del gelato artigianale di qualità, all'individuazione dei principi da considerare alla base del disciplinare di produzione, volto a garantire una selezione di ingredienti qualificati, alla conoscenza dei metodi di miscelazione delle materie prime di alta qualità secondo regole precise, alla capacità di utilizzare tradizionali sistemi di produzione, alla valorizzazione delle imprese produttrici di gelato artigianale di qualità mediante apposito contrassegno regionale e, infine, a porre le basi affinché si possa cominciare a ragionare in termini di filiera.

Il progetto di legge n. 43, presentato in data 13 marzo 2019, è stato approvato a maggioranza con modifiche in data 20 ottobre 2021. La proposta risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 25 novembre 2021.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che l'articolo 7 della legge in argomento è una norma attestante l'assenza di oneri finanziari in quanto dispone che dall'attuazione del provvedimento *“non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica”*. Nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge risulta infatti attestato che *“trattasi di disposizioni esclusivamente programmatiche, senza alcun apporto di carattere finanziario da parte della Regione”*.

Con riferimento ai controlli a campione posti in capo all'ERSA dall'articolo 6, finalizzati ad accertare che l'attività di produzione di gelato artigianale sia svolta in conformità alle prescrizioni della legge, la già richiamata relazione tecnico finanziaria specifica che tale attività *“è già ricompresa nella più ampia gamma di interventi che ERSA [...] è istituzionalmente chiamata a svolgere per la Regione. Per questa ragione non risulta necessaria una copertura finanziaria ad hoc”*.



## **Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19. Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.**

Il provvedimento di legge contiene una serie di disposizioni volte a supportare il Comune di Gorizia e gli operatori culturali del Friuli-Venezia Giulia, nella realizzazione di attività, progetti, eventi che siano funzionali all'avvicinamento e alla realizzazione dell'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025. A tal fine, l'Amministrazione regionale definisce ogni anno, con la legge regionale di stabilità, gli interventi da realizzare e la misura del supporto.

La presente legge contiene disposizioni di modifiche della legislazione vigente in materia di attività e beni culturali (l.r. n. 16/2014 e n. 23/2015), di funzionamento dell'ERPAC (l.r. n. 2/2016) e una serie di disposizioni di coordinamento. Inoltre, presenta alcune nuove disposizioni volte a dare risposta a varie esigenze o superare situazioni di criticità emerse nel confronto con gli operatori culturali, anche alla luce della mutevole realtà in cui ci si trova ad operare.

Il progetto di legge n. 145, presentato in data 23 settembre 2021, è stato approvato a maggioranza con modifiche in data 21 ottobre 2021. La proposta risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore l'11 novembre 2021.

Le disposizioni finanziarie sono contenute nell'articolo 35 della legge. In merito, si evidenzia quanto di seguito esposto.

Con riferimento all'articolo 7 della legge, che introduce modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16/2014 in materia di beneficiari dei finanziamenti relativi agli interventi regionali in materia di attività culturali, si osserva che la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge qualifica detta disposizione quale *"norma programmatica di carattere generale finalizzata a fornire una più puntuale definizione delle possibili categorie di soggetti ammissibili a divenire beneficiari degli incentivi previsti dalla LR 16/2014"*, senza oneri a carico della finanza regionale. Va in proposito rilevato che la norma in argomento introduce specificatamente *ex novo*, tra le citate categorie di soggetti potenzialmente destinatari dei contributi in parola, gli

enti religiosi civilmente riconosciuti. Tale specificazione, più che una più puntuale definizione parrebbe, di fatto, un'estensione dei beneficiari di cui trattasi. Andrebbe pertanto approfondito se l'asserita assenza di oneri vada intesa, più precisamente, come una clausola di neutralità finanziaria, nel senso che le risorse già esistenti nel bilancio sembrerebbero sufficienti per coprire anche l'onere (che andrebbe, nel caso, quantificato) derivante dalla concessione di finanziamenti alla nuova categoria di beneficiari introdotta.

Quanto al disposto dell'articolo 11 del provvedimento, che introduce modifiche all'articolo 22 della l.r. n. 16/2014 e inserisce, tra l'altro, nuove tipologie di interventi di manutenzione e miglioramento delle sale cinematografiche, accanto al già previsto adeguamento tecnologico, finanziabili attraverso incentivi regionali, si evidenzia che le norme transitorie della legge (art. 34, c. 5) prevedono che detta disposizione trova applicazione *"a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa"*. L'attuazione della disposizione in argomento risulta pertanto finanziariamente condizionata dalla disponibilità finanziaria dei capitoli utilizzati per la copertura dell'onere, peraltro non quantificato. Tale disponibilità non risulta analiticamente esplicitata nella documentazione a corredo del progetto di legge e dei relativi emendamenti - che, anzi, qualificano la disposizione in argomento quale *"norma programmatica che troverà attuazione con l'approvazione degli avvisi pubblici previsti dalla normativa per gli incentivi destinati all'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche"* priva di riflessi finanziari - e ciò non consente di trarre conclusioni in merito all'effettiva misura in cui la norma verrà attuata.

Anche con riferimento alla modifica introdotta all'articolo 26 della legge regionale n. 16/2014 (articolo 12 della legge in esame) che vede, tra l'altro, l'implementazione delle iniziative e attività sostenute dall'Amministrazione regionale ai fini della divulgazione della cultura umanistica e scientifica, le norme transitorie del provvedimento (art. 34, c. 6) stabiliscono che l'applicazione è subordinata allo stanziamento di risorse disponibili a decorrere dall'esercizio 2022. Si sottolinea che, neanche in questo caso, l'onere risulta quantificato. Inoltre, dalla relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge e dalle norme finanziarie (art. 35, c. 9), risulta che per le finalità di cui trattasi si provvede a valere su risorse già allocate nel bilancio regionale con riferimento alla Missione n. 5, Programma n. 2, Titolo n. 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 (cap. 6548). Ciò parrebbe in contrasto con quanto specificato dalle norme transitorie in merito all'applicazione della norma con

riferimento alle risorse disponibili a decorrere dal 2022<sup>23</sup>. Analogamente, desta perplessità l'ampliamento delle tipologie di iniziative finanziabili dalla Regione per la divulgazione della cultura umanistica e scientifica senza una conseguente ridotazione delle risorse già stanziata in bilancio, ovvero facendo ricorso, ai fini della copertura, a una clausola di neutralità finanziaria, senza che la relativa RTF chiarisca l'impatto finanziario di detto intervento e dirimi le perplessità in merito alla possibile sottostima di oneri ovvero al rinvio dell'attuazione della disposizione al 2022 previo stanziamento delle risorse necessarie, che attualmente non risultano definite nel *quantum*.

La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge evidenzia altresì l'assenza di oneri finanziari anche con riferimento alla norma di cui all'articolo 15 del provvedimento in esame, che reca modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 16/2014 in materia di distretti culturali. Va tuttavia evidenziato che, tra le citate modifiche, viene introdotto il nuovo comma 3-bis che dispone che la Regione sostiene l'attività dei distretti culturali mediante finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale, stipulata con gli organismi culturali operanti sul territorio. Desta perplessità l'asserita assenza di oneri in presenza della previsione dei citati finanziamenti a sostegno dei distretti culturali.

Quanto alla disposizione dell'articolo 10 della legge, che modifica l'articolo 19 della l.r. n. 16/2014 in materia di enti di cultura cinematografica e mediateche, si osserva che la relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la norma in argomento specifica che la stessa non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale. Dalle norme finanziarie, tuttavia, si evince che (art. 35, c. 8) per le finalità della disposizione di cui al citato art. 19 della l.r. n. 16/2014, come modificata dall'art. 10 in argomento, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) – Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Si osserva in merito che sarebbe risultata opportuna una più puntuale dimostrazione degli effetti finanziari della disposizione in argomento, attraverso lo strumento della relazione tecnico finanziaria, in quanto dal testo legislativo non risulta chiaro se tale

---

<sup>23</sup> Nella RTF a corredo del progetto di legge è evidenziato quanto segue in merito alla disposizione di cui trattasi "La disposizione demanda l'applicazione della norma di cui all'articolo 12 al 2022 con lo stanziamento delle risorse nella prossima LR di stabilità".

norma sia effettivamente priva di riflessi finanziari ovvero se l'asserita assenza di oneri risulti, invece, di fatto, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli eventuali oneri indotti dalla nuova disposizione (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziati in bilancio.

Si osserva infine che, al 31.12.2021, sul cap. 12091 sul quale sono stati stanziati, tra l'altro, i fondi relativi ai nuovi oneri introdotti dalla legge per il finanziamento delle spese di investimento al Comune di Gorizia legato alle iniziative di avvicinamento e di realizzazione dell'evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025 (come previsto dall'art. 34, comma 1, della legge) risulta, con riferimento all'esercizio 2021, uno stanziamento consolidato pari a zero; ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa, tra l'altro classificata come "obbligatoria" e sulla qualità della programmazione, quantomeno per quanto concerne l'individuazione dell'esercizio sul quale è stata prevista la spesa in argomento.

LR N. 19/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO								LR N. 19/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	2024- 2025	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 35, c. 1</b> Finanziamento spese del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO quale soggetto attuatore degli interventi connessi all'evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025.	NS	CORR	T	FAC	200.000	0	0	-	5	2	1	12092	<b>Quantificazione onere:</b> Sulla base della quantificazione delle risorse segnalate dal Comune di Gorizia in relazione agli impegni assunti a seguito dell'assegnazione del titolo Gorizia capitale europea della cultura 2025 assieme a Nova Gorica (RTF).  <b>Copertura:</b> art. 35, c. 2.	200.000	FS	20	3	1	970091
<b>Art. 35, c. 3</b> Finanziamenti alle fondazioni che gestiscono beni culturali privati nella città di Gorizia.	NS	CORR	T	FAC	50.000	0	0	-	5	2	1	12093	<b>Quantificazione onere:</b> Stima sulla base della quantificazione delle risorse necessarie per finalità analoghe (RTF).  <b>Copertura:</b> art. 35, c. 4.	50.000	FS	20	3	1	970091
<b>Art. 35, c. 5</b> Contributo straordinario al Comune di Gorizia in relazione all'ingresso nella compagnia dell'Associazione Palazzo del Cinema - Hisa Filma di Gorizia per promuovere lo sviluppo degli enti di cultura cinematografica e delle mediateche.	NS	CAP	T	FAC	1.150.000	0	0	-	5	2	2	12094	<b>Quantificazione onere:</b> quantificazione delle risorse stimate dal Comune di Gorizia per entrare nella compagine nell'Associazione Palazzo del Cinema - Hisa Filma.  <b>Copertura:</b> art. 35, c. 6.	1.150.000	FS	20	3	2	970044
<b>Art. 35, c. 7</b> Finanziamenti regionali a sostegno delle attività culturali, anche a beneficio degli enti religiosi civilmente riconosciuti (modifiche all'art. 7 della l.r. n. 16/2014).	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	-	5	2	1	8208	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Clausola di neutralità finanziaria.  <b>Copertura:</b> art. 35, c. 7.	NQ	UF	5	2	1	8208

LR N. 19/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO								LR N. 19/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	2024-2025	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 35, c. 8</b> Enti di cultura cinematografica, mediateche (modifiche all'art. 19 della l.r. n. 16/2014).	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	-	5	2	1	NI	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Dalla RTF a corredo degli emendamenti d'Aula risulta che la disposizione di cui all'art. 10 della legge non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.  <b>Copertura:</b> art.35, c. 8.	NQ	UF	5	2	1	NI
<b>Art. 35, c. 9</b> Sostegno alle iniziative e attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare (modifiche all'art. 26 della l.r. n. 16/2014).	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	-	5	2	1	6548	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Clausola di neutralità finanziaria.  <b>Copertura:</b> art.35, c. 9.	NQ	UF	5	2	1	6548
<b>Art. 35, c. 10</b> Promozione della cultura storica ed etnografica (modifiche all'art. 27 quater della l.r. n. 16/2014).	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	-	5	2	1	8201	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Clausola di neutralità finanziaria.  <b>Copertura:</b> art.35, c. 10.	NQ	UF	5	2	1	8201
<b>Art. 35, c. 11</b> Valorizzazione culturale del patrimonio etnografico storico e sociale del FVG e dei parchi e giardini storici da parte dell'ERPAC.	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	-	5	1	1	5453	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Clausola di neutralità finanziaria.  <b>Copertura:</b> art.35, c. 11.	NQ	UF	5	1	1	5453
<b>Art. 35, c. 12</b> Scuola Merletti di Gorizia.	NS	CORR	T	FAC	0	200.000	200.000	-	5	1	1	12008	<b>Quantificazione onere:</b> Sulla base della quantificazione delle risorse già allocate per l'anno 2021 per la medesima finalità.  <b>Copertura:</b> art.35, c. 13.	400.000	STO	15	2	1	5821
<b>Art. 35, c. 14</b> Inserimento dei progetti dell'Avviso pubblico Ripartenza Cultura e Sport nell'Elenco dei progetti candidabili a finanziamento sull'Art bonus FVG.	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	-	5	2	1	8463, 9393, 10145	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Clausola di neutralità finanziaria.  <b>Copertura:</b> art.35, c. 14.	NQ	UF	5	2	1	8463, 9393, 10145

LR N. 19/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO								LR N. 19/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	2024-2025	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 35, c. 15</b> Retrocessione all'Amministrazione regionale di terreni e immobili attribuiti all'ERPAC in sede di prima applicazione.	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	-	5	1	1	5453	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Clausola di neutralità finanziaria. <b>Copertura:</b> art.35, c. 15.	NQ	UF	5	1	1	5453
<b>Art. 35, c. 16</b> Assegnazione finanziamento per spese di investimento al Comune di Gorizia, nell'ambito degli interventi per Gorizia Capitale della Cultura 2025, nelle more dell'approvazione della legge regionale di stabilità 2022.	NS	CAP	T	FAC	100.000	0	0	-	5	2	2	12091	<b>Quantificazione onere:</b> Sulla base della quantificazione prospettata dal Comune di Gorizia. <b>Copertura:</b> art. 35, c. 17.	100.000	FS	20	3	2	970044
<b>Art. 35, c. 18</b> Regolamenti incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.	NI	CORR	NI	NI	-	NQ	NQ	-	5	2	1	6499, 6505, 6511	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Clausola di neutralità finanziaria. <b>Copertura:</b> art.35, c. 18.	NQ	UF	5	2	1	6499, 6505, 6511
<b>Art. 35, c. 19</b> Regolamenti incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.	NS	CORR	T	FAC	0	0	0	4.710.000	5	2	1	6499, 6505, 6511	<b>Quantificazione onere:</b> Stima sulla base degli stanziamenti previsti a bilancio con riferimento alle annualità precedenti. <b>Copertura:</b> art.35, c. 20.  *Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 2024 e 2025 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni medesimi.	4.710.000	UF*	5	2	1	6499, 6505, 6511

LR N. 19/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO								LR N. 19/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	2024- 2025	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 35, c. 21</b> Individuazione dotazione organica nelle more della rideterminazione del piano dei fabbisogni della Regione con riferimento all'ERPAC e della riorganizzazione organizzativa dell'ente.	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	-	1	10	1	3557, 9699, 9670	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Clausola di neutralità finanziaria. <b>Copertura:</b> art. 35, c. 21.	NQ	UF	1	10	1	3557, 9699, 9670

**Legenda:** TIP tipologia spesa; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; CAP capitolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato.



**Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20. Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.**

La revisione normativa proposta è finalizzata al consolidamento dell'obiettivo di salvaguardia delle aree naturali protette presenti sul territorio regionale e alla tutela della biodiversità degli ambienti naturali con un quadro normativo coerente e organico, favorendo altresì un sano turismo eco-sostenibile.

Con la legge regionale 30 settembre 1996 n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) la Regione si è dotata di uno strumento normativo per l'istituzione dei parchi naturali regionali, delle riserve naturali regionali, dei parchi comunali, dei biotopi e delle aree di reperimento, avendo come riferimento la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). L'assetto della realtà regionale, a più di vent'anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva, registra la presenza di due parchi regionali naturali, coincidenti con il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e il Parco Naturale delle Prealpi Giulie, tredici riserve naturali regionali e trentasette biotopi. Esigenze emerse nella prassi applicativa e l'inevitabile evoluzione normativa rendono conseguentemente indispensabile un intervento di revisione legislativa della legge regionale 42/1996 già, peraltro, oggetto di successive modificazioni anche alla luce della naturale trasversalità della materia in questione.

Tra i tratti salienti dell'attuale modifica normativa vi è l'inserimento, all'interno delle disposizioni della legge 42/1996, della rete ecologica europea denominata Natura 2000, un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della biodiversità in attuazione della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli che costituisce una "rete ecologica", formata da "nodi" - ovvero le zone speciali di conservazione (ZSC) e le zone di protezione speciale (ZPS).

Il progetto di legge n. 144, presentato in data 21 settembre 2021, è stato approvato a maggioranza con modifiche in data 11 novembre 2021. La proposta risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 2 dicembre 2021.

Le disposizioni finanziarie della legge sono contenute nell'articolo 60.

Va da subito evidenziato che alcune norme relative ai trasferimenti di risorse a copertura delle spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali agli rispettivi organi gestori, qualificate nelle relative relazioni tecnico finanziarie come prive di oneri, adducendo il fatto che trattasi di "mera riscrittura della norma sostanziale" (trattasi dell'art. 40 ter, c. 1, lettere da a) a h) della l.r. n. 42/1996, introdotto dall'articolo 38 della legge in esame), vedono per contro evidenziate, nelle citate norme finanziarie, specifiche autorizzazioni di spesa che trovano copertura attraverso la rimodulazione di fondi.

Sussistono inoltre alcuni casi in cui, dalle relazioni tecnico finanziarie a corredo del disegno di legge, emerge che la spesa quantificata per il biennio 2022-2023 per il rimborso agli organi gestori di parchi e riserve a copertura delle spese sostenute per l'erogazione di indennizzi ai privati (art. 60, comma 2), nonché per i contributi ai soggetti cui è attribuita la gestione delle aree della Rete Natura 2000 (art. 60, c. 17) e agli enti parchi e agli organi gestori delle riserve naturali per interventi strutturali e acquisto di immobili (art. 60, c. 19), potrà essere oggetto di rifinanziamento con i successivi bilanci. Nell'evidenziare che trattasi di oneri - in un caso pluriennali e negli altri due casi una tantum - di natura facoltativa, afferenti sia il titolo 1 sia il titolo 2 della spesa, si osserva che, in questo contesto, assume peculiare rilevanza la problematica afferente alla chiara e dettagliata enunciazione e applicazione dei criteri in base ai quali viene operata la quantificazione degli oneri posto che la medesima quantificazione è suscettibile di dispiegare effetti anche negli esercizi oltre il triennio 2021-2023 considerato.

Quanto alla disposizione di cui all'articolo 60, comma 1, della legge, che dispone che a fronte dell'inserimento di un nuovo membro (rappresentante delle aree protette) nel Comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'articolo 8, comma 8, della l.r. n. 42/1996, si provvede a valere sullo stanziamento già previsto alla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2021-2023, invocando una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli oneri indotti dalla nuova disposizione trovano copertura sulle risorse già stanziato in bilancio (oggetto di riprogrammazione), si osserva che l'onere in parola non risulta quantificato.

Infine, con riferimento alla cui modalità di copertura esplicitata all'articolo 60, comma 25 della legge, a mezzo storno di fondi dalla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente) - Programma 1 (Difesa del suolo) - Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2021-2023, a fronte degli oneri previsti dall'art. 60, comma 24 (euro 30 mila per l'anno 2022 ed euro 30 mila per l'anno 2023), per il finanziamento delle attività di promozione e gestione delle Riserve della Biosfera, site sul territorio regionale, nell'ambito del programma UNESCO "Man at the Biosphere", va evidenziato che la medesima, pur allineata alle informazioni evidenziate nelle relazioni tecnico finanziarie a corredo del disegno di legge e degli emendamenti di Commissione, risulta tuttavia parzialmente incongruente con le variazioni contabili disposte nel bilancio 2021-2023 a fronte dell'approvazione della legge in esame. Tali variazioni evidenziano infatti una copertura realizzata in parte (30 mila euro nel 2022) attraverso lo storno di risorse a valere sulla già citata Missione 9, Programma 1, Titolo 1 (30 mila euro stornati dal cap. 2962) e in parte attraverso lo storno dalla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2021-2023 (complessivi 30 mila euro nel 2023 stornati dai cap. 7827 e 5730).

LR N. 20/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 20/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR. CAP. ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 60, c. 1</b> Inserimento nuovo membro (rappresentante delle aree protette) nel Comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'art. 8, c. 8, l.r. n. 42/1996.	NI	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	16	1	1	9806	<b>Quantificazione onere:</b> L'onere non risulta quantificato. Clausola di neutralità finanziaria. <b>Copertura:</b> art. 60, c. 1.	NQ	UF	16	1	1	9806
<b>Art. 60, c. 2</b> Rimborso all'Organo gestore di parchi e riserve a copertura delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi previsti dall'art. 33, comma 1, della l.r. n. 42/1996 (danni alla proprietà privata in conseguenza di attività gestionali o limitazioni conseguenti all'imposizione di vincoli previsti dal regolamento del parco o della riserva).	NS	CORR	P	FAC	0	0	40.000	9	5	1	10240	<b>Quantificazione onere:</b> La quantificazione è stata determinata sulla base degli importi erogati in attività di natura affine da parte degli Enti parco. Nella RTF a corredo del DDL è indicato che la spesa di cui trattasi sarà rifinanziabile con i successivi bilanci. <b>Copertura:</b> art. 60, c. 3.	40.000	STO	9	1	1	2962
<b>Art. 60, c. 4</b> Trasferimento risorse all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali (art. 40 bis, c. 1, lett. a), l.r. n. 42/1996).	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	9	5	1	3146	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL risulta specificato che " Non sono previsti nuovi oneri, poiché si è proceduto alla mera riscrittura della norma sostanziale". La stessa RTF evidenzia dettagliatamente la disponibilità di risorse sul capitolo interessato. Clausola di neutralità finanziaria. <b>Copertura:</b> art. 60, c. 4.	NQ	UF	9	5	1	3146
<b>Art. 60, c. 5</b> Trasferimento risorse all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali (art. 40 bis, c. 1, lett. b), l.r. n. 42/1996).	NS	NI	NI	NI	NQ	NQ	NQ	9	5	1	3144	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL risulta specificato che " Non sono previsti nuovi oneri, poiché si è proceduto alla mera riscrittura della norma sostanziale". La stessa RTF evidenzia dettagliatamente la disponibilità di risorse sul capitolo interessato. Clausola di neutralità finanziaria. <b>Copertura:</b> art. 60, c. 5.	NQ	UF	9	5	1	3144

LR N. 20/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 20/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR. CAP. ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 60, c. 6</b> Trasferimento risorse aggiuntive agli enti parco, a fronte di maggiori entrate proprie degli enti medesimi, per spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali (art. 40 bis, c. 3, l.r. n. 42/1996).	NS	CAP	P	FAC	0	30.000	30.000	9	5	2	10241	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL è specificato che “si tratta di mera implementazione dei fondi da trasferire agli enti parco con valenza premiale sulla base della capacità di aumento delle entrate proprie. La natura della spesa è di investimento al fine di favorire l’attitudine all’autonomia patrimoniale dell’ente parco”.  <b>Copertura:</b> art. 60, c. 7.	60.000	STO	16	1	2	7291
<b>Art. 60, c. 8</b> Trasferimento risorse a copertura spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali all’Associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis per la Riserva del Lago di Cornino (art. 40 ter, c. 1, lett. a), l.r. 42/1996).	NS	CORR	NI	NI	0	0	100.000	9	5	1	10242	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL la norma viene qualificata quale priva di oneri in quanto “si è proceduto alla mera riscrittura della norma sostanziale”. Tuttavia, viene altresì specificato che alla copertura si provvede mediante rimodulazione delle risorse già stanziata sulla missione 9, Programma 5, Titolo 1, capitolo n. 3135, per l’importo complessivo di Euro 100.000,00 per l’esercizio 2023.  <b>Copertura:</b> art. 60, c. 16.	100.000	RIM	9	5	1	3135
<b>Art. 60, c. 9</b> Trasferimento risorse a copertura spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali all’Ente Parco Prealpi Giulie per la Riserva della Val Alba (art. 40 ter, c. 1, lett. b), l.r. 42/1996).	NS	CORR			0	0	48.000	9	5	1	10243	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL la norma viene qualificata quale priva di oneri in quanto “si è proceduto alla mera riscrittura della norma sostanziale”. Tuttavia, viene altresì specificato che alla copertura si provvede mediante rimodulazione delle risorse già stanziata sulla missione 9, Programma 5, Titolo 1, capitolo n. 3135, per l’importo complessivo di Euro 48.000,00 per l’esercizio 2023.  <b>Copertura:</b> art. 60, c. 16.	48.000	RIM	9	5	1	3135

LR N. 20/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 20/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR. CAP. ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 60, c. 10</b> Trasferimento risorse a copertura spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali al Comune di Marano Lagunare per le Riserve Valle Canal Novo, Foci dello Stella, Valli Grotari e Vulcan (art. 40 ter, c. 1, lett. c), l.r. 42/1996).	NS	CORR			0	0	150.000	9	5	1	10244	Quantificazione onere: Nella RTF a corredo del DDL la norma viene qualificata quale priva di oneri in quanto "si è proceduto alla mera riscrittura della norma sostanziale". Tuttavia, viene altresì specificato che alla copertura si provvede mediante rimodulazione delle risorse già stanziato sulla missione 9, Programma 5, Titolo 1, capitolo n. 3135, per l'importo complessivo di Euro 150.000,00 per l'esercizio 2023.  Copertura: art. 60, c. 16.	150.000	RIM	9	5	1	3135
<b>Art. 60, c. 11</b> Trasferimento risorse a copertura spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali all'Associazione dei Comuni di Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Fiumicello Villa Vicentina e Grado per la Riserva Foci dell'Isonzo (art. 40 ter, c. 1, lett. d), l.r. 42/1996).	NS	CORR			0	0	130.000	9	5	1	10245	Quantificazione onere: Nella RTF a corredo del DDL la norma viene qualificata quale priva di oneri in quanto "si è proceduto alla mera riscrittura della norma sostanziale". Tuttavia, viene altresì specificato che alla copertura si provvede mediante rimodulazione delle risorse già stanziato sulla missione 9, Programma 5, Titolo 1, capitolo n. 3135, per l'importo complessivo di Euro 130.000,00 per l'esercizio 2023.  Copertura: art. 60, c. 16.	130.000	RIM	9	5	1	3135
<b>Art. 60, c. 12</b> Trasferimento risorse a copertura spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali all'Ente Parco Dolomiti friulane per la Riserva Forra del Cellina (art. 40 ter, c. 1, lett. e), l.r. 42/1996).	NS	CORR			0	0	69.000	9	5	1	10247	Quantificazione onere: Nella RTF a corredo del DDL la norma viene qualificata quale priva di oneri in quanto "si è proceduto alla mera riscrittura della norma sostanziale". Tuttavia, viene altresì specificato che alla copertura si provvede mediante rimodulazione delle risorse già stanziato sulla missione 9, Programma 5, Titolo 1, capitolo n. 3135, per l'importo complessivo di Euro 69.000,00 per l'esercizio 2023.  Copertura: art. 60, c. 16.	69.000	RIM	9	5	1	3135

LR N. 20/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 20/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR. CAP. ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 60, c. 13</b> Trasferimento risorse a copertura spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali al Comune di Duino-Aurisina per la Riserva Falesie di Duino (art. 40 ter, c. 1, lett. f), l.r. 42/1996).	NS	CORR			0	0	49.000	9	5	1	10248	Quantificazione onere: Nella RTF a corredo del DDL la norma viene qualificata quale priva di oneri in quanto "si è proceduto alla mera riscrittura della norma sostanziale". Tuttavia, viene altresì specificato che alla copertura si provvede mediante rimodulazione delle risorse già stanziato sulla missione 9, Programma 5, Titolo 1, capitolo n. 3135, per l'importo complessivo di Euro 49.000,00 per l'esercizio 2023.  Copertura: art. 60, c. 16.	49.000	RIM	9	5	1	3135
<b>Art. 60, c. 14</b> Trasferimento risorse a copertura spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali al Comune di Doberdò del Lago per le funzioni delegate per la riserva dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa (art. 40 ter, c. 1, lett. g), l.r. 42/1996).	NS	CORR			0	0	58.000	9	5	1	10249	Quantificazione onere: Nella RTF a corredo del DDL la norma viene qualificata quale priva di oneri in quanto "si è proceduto alla mera riscrittura della norma sostanziale". Tuttavia, viene altresì specificato che alla copertura si provvede mediante rimodulazione delle risorse già stanziato sulla missione 9, Programma 5, Titolo 1, capitolo n. 3135, per l'importo complessivo di Euro 58.000,00 per l'esercizio 2023.  Copertura: art. 60, c. 16.	58.000	RIM	9	5	1	3135
<b>Art. 60, c. 15</b> Trasferimento risorse a copertura spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali al Comune di San Dorligo della Valle per la Riserva della Val Rosandra (art. 40 ter, c. 1, lett. h), l.r. 42/1996).	NS	CORR			0	0	76.000	9	5	1	10250	Quantificazione onere: Nella RTF a corredo del DDL la norma viene qualificata quale priva di oneri in quanto "si è proceduto alla mera riscrittura della norma sostanziale". Tuttavia, viene altresì specificato che alla copertura si provvede mediante rimodulazione delle risorse già stanziato sulla missione 9, Programma 5, Titolo 1, capitolo n. 3135, per l'importo complessivo di Euro 76.000,00 per l'esercizio 2023.  Copertura: art. 60, c. 16.	76.000	RIM	9	5	1	3135

LR N. 20/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 20/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR. CAP. ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 60, c. 17</b> Contributi ai soggetti cui è attribuita la gestione delle aree della Rete Natura 2000 (art. 40 quater l.r. 42/1996).	NS	CORR	T	FAC	0	0	200.000	9	5	1	10256	Quantificazione onere: La quantificazione è stata operata considerando le attività condotte e valutate come necessarie atteso che a legislazione vigente le aree natura 2000 sono attribuite alla Regione. La dotazione indicata tiene conto della circostanza che, in fase di prima attuazione, i soli gestori già indicati dalla legge di modifica saranno gli enti parco limitatamente alle aree natura 2000 di competenza (RTF). La RTF al DDL evidenzia altresì che la spesa è rifinanziabile con successivi bilanci.  Copertura: art. 60, c. 18.	200.000	STO	9	1	1	2962
<b>Art. 60, c. 19</b> Contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve naturali per interventi strutturali e acquisto di immobili (art. 40 quinquies l.r. 42/1996).	NS	CAP	T	FAC	0	500.000	0	9	5	2	3127	Quantificazione onere: Ai fini della quantificazione si è valutata l'esperienza maturata dal Servizio nell'ambito di pregressi bandi per spese di investimento finanziati a valere sul capitolo 3127 (RTF). La RTF al DDL evidenzia altresì che la spesa è rifinanziabile con successivi bilanci.  Copertura: art. 60, c. 20.	500.000	STO	16	1	2	7291
<b>Art. 60, c. 21</b> Contributi ai Comuni a copertura delle spese di gestione dei parchi comunali o intercomunali (art. 40 sexies, c. 1, l.r. 42/1996).	NS	CORR	P	NI	NQ	NQ	NQ	9	5	1	NI	Quantificazione onere: Nella RTF a corredo del DDL la norma viene qualificata quale priva di oneri in quanto "si è proceduto alla mera riscrittura della norma sostanziale". Tuttavia, viene altresì specificato che alla copertura si provvede mediante rimodulazione delle risorse già stanziare sulla missione 9, Programma 5, Titolo 1, capitolo n. 3171, per l'importo complessivo di Euro 900.000,00 di cui Euro 450.000,00 per l'esercizio 2022, ed Euro 450.000,00 per l'esercizio 2023.  Copertura: art. 60, c. 21.	NQ	UF	9	5	1	3171



LR N. 20/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 20/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR. CAP. ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 60, c. 22</b> Contributi ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali, per la conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale (art. 40 septies l.r. 42/1996).	NS	CORR	P	FAC	0	60.000	60.000	9	5	1	10254 10255	<b>Quantificazione onere:</b> Ai fini della quantificazione si è fatto riferimento alla dotazione ordinaria della linea incentivante di cui all'articolo 4, comma 2 bis, lettera b) della legge regionale 42/1996 e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 0316/Pres. emanato con DPGR 316/1999. La presente misura sostituirà la predetta linea incentivante riguardando però un maggior numero di interventi e beneficiari. Per tale motivo la quantificazione è stata conseguentemente raddoppiata (RTF).  <b>Copertura:</b> art. 60, c. 23.	30.000	RIM	9	5	1	3172, 3174
												90.000	STO	9	1	1	2962	
<b>Art. 60, c. 24</b> Finanziamento attività di promozione e gestione delle Riserve della Biosfera, site sul territorio regionale, nell'ambito del programma UNESCO "Man at the Biosphere" MaB.	NS	CORR	T	FAC	0	30.000	30.000	9	5	1	10257 10258	<b>Quantificazione onere:</b> Esperienza pregressa in attività analoghe e dimensioni finanziarie del progetto programma UNESCO "Man and the Biosphere" (RTF).  <b>Copertura:</b> art. 60, c. 25 e RTF.	30.000	STO	9	1	1	2962
												30.000	STO	16	1	1	7827 5730	

**Legenda:** TIP tipologia spesa; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; CAP capitolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato.

**Legge regionale 7 dicembre 2021, n. 21. Misure finanziarie multisettoriali urgenti.**

La legge, recante misure finanziarie multisettoriali urgenti, non è commentata perché è essa stessa che dà copertura alle spese previste dalla medesima. Il progetto di legge n. 152, presentato in data 18 novembre 2021, è stato approvato a maggioranza con modifiche in data 29 novembre 2021.

La legge è entrata in vigore il 10 dicembre 2021.

## **Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22. Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.**

La legge ha l'obiettivo di valorizzare il ruolo della famiglia, fornendo un quadro di riferimento legislativo unitario di azioni strutturali sul tema della natalità e della genitorialità, più in generale della famiglia, superando - nell'ottica di una semplificazione e armonizzazione normativa delle politiche per la famiglia, per i giovani, per le pari opportunità e per l'assistenza - le attuali leggi regionali di settore.

La legge si propone in particolare di rafforzare le politiche per promuovere la famiglia quale nucleo generativo, introducendo interventi capaci di soddisfare i fabbisogni delle famiglie a 360° e per tutto l'arco della vita: dalla casa, al diritto allo studio, dal lavoro, ai servizi per l'infanzia, dal tempo libero al sociale.

L'articolo 42 del provvedimento è una clausola valutativa e prevede che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale relazioni biennali che forniscano informazioni dettagliate sull'attuazione della legge, sugli effetti riscontrati e sulle eventuali criticità emerse.

Il progetto di legge n. 148, presentato in data 1° ottobre 2021, è stato approvato a maggioranza con modifiche in data 24 novembre 2021. La proposta risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 16 dicembre 2021.

Le numerose disposizioni finanziarie della legge sono recate dall'articolo 45 della stessa.

In primis si osserva, con riferimento alla relazione tecnico finanziaria riferita all'articolo 2, comma 3, della legge, inerente la realizzazione del sistema integrato delle politiche familiari e la costituzione della "rete famiglia", che la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge non evidenzia compiutamente i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari occupandosi piuttosto, nella parte della scheda finanziaria dedicata all'esplicitazione di tali elementi, di sintetizzare il contenuto e gli obiettivi della disposizione in argomento. La medesima problematica relativa alla mancata esplicitazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri si riscontra frequentemente e in particolare con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 13 della legge, relativo al sostegno di progetti in materia di solidarietà familiare e di sostegno alla genitorialità promossi e gestiti dagli enti

del Terzo settore che abbiano tra i propri scopi statuari la valorizzazione delle risorse di solidarietà per iniziative rivolte alle famiglie, nonché con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 19 della legge, relativo a progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani, all'articolo 23 della stessa legge, relativa all'inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. n. 13/2004 - interventi a favore dei giovani, all'articolo 26, relativo alla creazione degli Informagiovani nel territorio regionale, all'articolo 28, riferito alla creazione del Portale regionale giovani, all'articolo 30 finalizzato alla realizzazione di iniziative dirette a diffondere la cultura per la parità di genere, all'articolo 35 che disciplina gli interventi a favore delle adozioni e dell'affido familiare, all'articolo 36 che prevede il sostegno del genitore affidatario del figlio minore nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore medesimo, infine all'articolo 40, commi 1 e 2, relativo alle attività intraprese direttamente dalla Regione e connesse all'attuazione della legge, anche in collaborazione con l'ASUGI.

Con riferimento, poi, alla disposizione di cui all'articolo 7 della legge, concernente la cosiddetta "dote famiglia" si evidenzia che dalla RTF al DDL risulta tra l'altro evidenziato che *"la norma prevede una modulazione dell'intensità del beneficio a seconda della composizione del nucleo familiare e verrà programmata nell'intensità e nella gestione della presentazione delle domande, concessione e liquidazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio pluriennale. In considerazione di dare priorità alle misure previste in materia di politiche per la famiglia è stata proposta una copertura tecnica dei capitoli a valere sul 2022 e 2023, nell'ottica che gli interventi depotenziati siano compatibili con un rifinanziamento nella prossima manovra di bilancio"*. Da tali enunciazioni, sembrerebbe che l'attuazione dell'intervento risulti finanziariamente condizionato dalla disponibilità finanziaria dei capitoli del bilancio pluriennale utilizzati per la copertura dell'onere: si rileva, come per altre leggi regionali esaminate nella presente relazione, che tale disponibilità non risulta analiticamente evidenziata nella documentazione a corredo del progetto di legge e dei relativi emendamenti; pertanto, non si possono trarre conclusioni in merito all'effettiva misura in cui la norma verrà attuata. Pur preso atto della volontà esplicitata nella citata relazione tecnico finanziaria in merito a un eventuale futuro rifinanziamento degli interventi di cui trattasi nel caso gli stessi risultino, in prima battuta, depotenziati, si ribadisce che porre quale tetto massimo per la spesa legata a un intervento regionale (nel caso di specie la misura finanziaria denominata "dote famiglia") la dotazione di uno o più capitoli di bilancio

potrebbe non essere sufficiente a preservare dal rischio che si concretizzino ulteriori oneri. Inoltre, considerato che le spese di cui trattasi non rivestono carattere di obbligatorietà, dovrebbe essere la quantificazione della spesa a determinare le risorse necessarie per la sua copertura e non viceversa.

Quanto agli interventi per promuovere il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni di cui all'articolo 8 della legge, si osserva che nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge è specificato che per detti interventi non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto, nell'ambito delle politiche di settore, la Regione favorisce l'accesso al sistema integrato di cui trattasi attraverso misure di sostegno dedicate alle famiglie e al sistema dei servizi previsti dalla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e dalla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale). Le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 45, comma 7, tuttavia, evidenziano che agli oneri previsti dal citato articolo 8 si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione 4, Programmi 1 e 2 del Titolo 1, nonché su quelli della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio 2021-2023. Dal testo legislativo non risulta chiaro se la norma sia effettivamente priva di riflessi finanziari ovvero se l'assenza di oneri asserita nella relazione tecnico finanziaria sottenda, invece, di fatto, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli eventuali oneri indotti dalla nuova disposizione (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziati in bilancio.

Le medesime perplessità anzi evidenziate emergono con riferimento all'art. 45, comma 14 della legge che prevede la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 28 bis, comma 3, della l.r. n. 16/2014, come introdotto dall'articolo 19, a valere sullo stanziamento della Missione 4, Programma 2, Titolo 1 del bilancio 2021-2023. Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, tuttavia, emerge che "per gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 28 bis, a favore delle istituzioni scolastiche non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto disciplinati dagli articoli 33, 34 e 40 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)". Anche in questo caso non risulta chiaro se l'assenza di oneri asserita nella relazione tecnico finanziaria sottenda, invece, di fatto, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della

quale gli eventuali oneri indotti dalla nuova disposizione (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziata in bilancio.

Si rileva altresì un'incoerenza nel testo legislativo per quanto concerne l'articolo 45, comma 8, della legge, che autorizza una spesa complessiva di € 2.360.000, suddivisa in ragione di 1.360.000 per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023: la spesa complessivamente autorizzata risulterebbe, pertanto, di fatto, pari ad € 3.360.000.

Con riferimento alla disposizione finanziaria di cui all'articolo 45, comma 15, della legge, che autorizza una spesa complessiva di 80 mila euro per il biennio 2022-2023 finalizzata all'erogazione di contributi a soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni giovanili, soggetti gestori di centri di aggregazione giovanili ed enti del Terzo settore per interventi in ambito educativo e di promozione della salute, si osserva che nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, la modalità di copertura evidenziata risulta uno storno dalla Missione 12, Programma 5, Titolo 1 (cap. 10060) laddove nel testo legislativo (art. 45, c. 16) - ma già nel disegno di legge - viene prevista una rimodulazione di fondi dalla Missione 6, Programma 2, Titolo 1 del bilancio 2021-2023.

Parimenti, con riferimento alla disposizione finanziaria di cui all'articolo 45, comma 18, della legge, che autorizza una spesa complessiva di 40 mila euro per il biennio 2022-2023 per gli interventi in ambito educativo e di promozione della salute realizzati direttamente dalla Regione oppure con la collaborazione di soggetti pubblici ed enti del Terzo settore, si rileva una discordanza tra la modalità di copertura evidenziata nella relazione tecnico finanziaria al disegno di legge (storno di fondi dalla Missione 12, Programma 5, Titolo 1 - cap. 10060) e quella prevista nel testo legislativo (art. 45, c. 19) - e nel disegno di legge - attraverso la rimodulazione di fondi dalla Missione 6, Programma 2, Titolo 1 del bilancio 2021-2023.

La medesima problematica legata alla discrepanza tra la modalità di copertura evidenziata nella relazione tecnico finanziaria e il testo legislativo si riscontra anche con riferimento alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 45, comma 27, della legge che, a fronte degli oneri autorizzati per la promozione e la creazione degli Informagiovani nel territorio regionale, prevede una copertura a mezzo rimodulazione dalla Missione 6, Programma 2, Titolo 1 laddove la relazione tecnico finanziaria espone una modalità a mezzo storno dalla Missione 15, Programma 2, Titolo 1 del bilancio 2021-2023.

L'articolo 25 della legge specifica che la Regione favorisce la diffusione di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile destinate allo svolgimento di attività integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani. Nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, che nei confronti della disposizione in argomento evidenzia una clausola di neutralità finanziaria, viene specificato che attraverso un regolamento verranno individuati i requisiti, i criteri e le modalità di concessione dei contributi per l'acquisto di edifici, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle citate attività di centri di aggregazione giovanile. Va tuttavia osservato che l'articolo 45, comma 25, dispone che agli oneri in parola si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 6, Programma 2, Titolo 2 del bilancio 2021-2023. Come già evidenziato per altre casistiche, anche in questo caso non risulta chiaro se la norma sia effettivamente priva di riflessi finanziari ovvero se l'assenza di oneri asserita nella relazione tecnico finanziaria sottenda, invece, di fatto, una clausola di neutralità finanziaria per effetto della quale gli eventuali oneri indotti dalla nuova disposizione (che in tal caso andrebbero debitamente quantificati) trovano copertura a valere sulle risorse già stanziato in bilancio. Il medesimo dubbio emerge con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 45, comma 32, che prevede che agli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi socioassistenziali e sociosanitari integrati finalizzati a sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e, in particolare, nelle situazioni di fragilità, venga fatto fronte a valere sullo stanziamento della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio 2021-2023. Anche in questo caso, la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge evidenzia una clausola di neutralità finanziaria e specifica che, per gli interventi di cui trattasi, non sono previsti oneri aggiuntivi "in quanto disciplinati dall'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)". Anche nei confronti della disposizione di cui all'art. 45, comma 33, in materia di oneri finalizzati ad assicurare percorsi prenatali e di sostegno alle donne nel post partum, si rileva la medesima fattispecie di cui sopra. Ancora una volta la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, oltre a evidenziare una clausola di neutralità finanziaria, precisa che "per gli interventi non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto trovano copertura nel finanziamento destinato alla gestione di parte corrente del Servizio Sanitario



Regionale, soggetto agli atti di programmazione annuale". Lo stesso vale per gli oneri di cui all'articolo 45, comma 34, previsti per il sostegno alla genitorialità fragile che, a fronte dell'invocazione di una clausola di neutralità finanziaria, vedono specificato nella relazione tecnico finanziaria che "per gli interventi non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto disciplinati dall'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Inoltre, per quanto riguarda gli interventi dei Consultori familiari, non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto trovano copertura nel finanziamento destinato alla gestione di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale, soggetto agli atti di programmazione annuale". La medesima problematica che investe la definizione degli effettivi riflessi finanziari delle nuove disposizioni recate dalla legge coinvolge la norma di cui all'articolo 45, comma 35, con riferimento agli interventi previsti a favore dei nuclei monoparentali. Anche in questo caso, seppur venga invocata una clausola di neutralità finanziaria, la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge evidenzia che "per gli interventi a carico dei Servizi Sociali dei Comuni non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto disciplinati dall'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Per gli interventi a carico dei Consultori familiari non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto trovano copertura nel finanziamento destinato alla gestione di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale, soggetto agli atti di programmazione annuale". Anche la norma di cui all'articolo 45, comma 40, con riferimento alle assegnazioni statali volte a promuovere la domiciliarità delle persone anziane con disabilità in situazione di non autosufficienza grazie alle attività di cura svolte dal caregiver familiare, vede specificato nella relativa relazione tecnico finanziaria, a corredo della clausola di neutralità finanziaria, che "Per gli interventi non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto disciplinati dalle leggi di settore (legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) con riferimento alle assegnazioni di risorse statali per l'attuazione del comma 250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del comma 483 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145".



LR N. 22/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 22/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 45, c. 1</b> Costituzione "rete famiglia" per la valorizzazione delle politiche familiari.	NS	CORR	P	FAC	0	30.000	30.000	12	5	1	16893	Quantificazione onere: La RTF al DDL non evidenzia dati e metodi per la quantificazione degli oneri finanziari bensì sintetizza il contenuto e gli obiettivi della disposizione in argomento (realizzazione del sistema integrato delle politiche familiari e costituzione della "rete famiglia").  Copertura: art. 45, c. 2.	60.000	RIM	12	5	1	6893
<b>Art. 45, c. 3</b> Carta Famiglia.	NS	CORR	P	FAC	0	1.000.000	2.000.000	12	5	1	16894	Quantificazione onere: Lo stanziamento previsto è una riprogrammazione dei fondi già stanziati a copertura dell'intervento collegato a Carta Famiglia per l'anno 2021. Con la nuova disciplina verrà approvata una nuova regolazione che permetterà alla Giunta regionale di individuare, tra quelle presenti nel regolamento di attuazione, la tipologia di agevolazione da attuare al fine di sostenere le famiglie con figli (RTF al DDL).  Copertura: art. 45, c. 4.	3.000.000	FS	20	3	1	970030
<b>Art. 45, c. 5</b> Misura finanziaria denominata "dote famiglia".	NS	CORR	P	FAC	0	13.640.000	13.500.000	12	5	1	16895	Quantificazione onere: stima sulla base dei dati tratti dalla banca dati ISEE avuto riguardo del numero dei nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore ai 30.000,00 euro (beneficiari dell'intervento) e della composizione del nucleo. Nella RTF al DDL risulta altresì evidenziato che "la norma prevede una modulazione dell'intensità del beneficio a seconda della composizione del nucleo familiare e verrà programmata nell'intensità e nella gestione della presentazione delle domande,	1.000.000	STO	4	1	1	7342
													1.000.000	STO	4	7	1	9543
													1.500.000	STO	12	1	1	8461, 8479
													4.000.000	RIM	12	5	1	10061
													640.000	STO	15	2	1	5235

LR N. 22/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 22/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
												concessione e liquidazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio pluriennale. In considerazione di dare priorità alle misure previste in materia di politiche per la famiglia è stata proposta una copertura tecnica dei capitoli a valere sul 2022 e 2023, nell'ottica che gli interventi depotenziati siano compatibili con un rifinanziamento nella prossima manovra di bilancio".	19.000.000	STO	15	3	1	4491, 8002, 8008, 9933
												<b>Copertura:</b> art. 45, c. 6.						
<b>Art. 45, c. 7</b> Misure di sostegno per favorire l'accesso al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	4	1	1	4443 7342 10141 10142	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL è indicato quanto segue: " Per gli interventi non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto, nell'ambito delle politiche di settore, la Regione favorisce l'accesso al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni attraverso misure di sostegno dedicate alle famiglie e al sistema dei servizi previsti dalla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e dalla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)".	NQ	UF	4	1	1	4443, 7342, 10141, 10142
	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	4	2	1	5916	Clausola di neutralità finanziaria.	NQ	UF	4	2	1	5916
	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	12	1	1	7687 8461 8479 8481 8509 8489	<b>Copertura:</b> art. 45, c. 7.	NQ	UF	12	1	1	7687, 8461, 8479, 8481, 8509, 8489

LR N. 22/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 22/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 45, c. 8</b> Contributi a sostegno dei versamenti effettuati dalle famiglie in un fondo di previdenza complementare intestato ai minori, presso un soggetto convenzionato.	NS	CORR	P	FAC	0	1.360.000	2.000.000	12	5	1	16896	<p><b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF allegata al DDL è specificato che ai fini della quantificazione dell'onere finanziario è stato effettuato un calcolo partendo dai dati forniti dalla banca dati ISEE INPS. Inoltre, la medesima RTF specifica che " L'intervento verrà programmato nell'intensità e nella gestione della presentazione delle domande, concessione e liquidazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio pluriennale. In considerazione di dare priorità alle misure previste in materia di politiche per la famiglia è stata proposta una copertura tecnica dei capitoli a valere sul 2022 e 2023, nell'ottica che gli interventi depotenziati siano compatibili con un rifinanziamento nella prossima manovra di bilancio."</p> <p><b>Copertura:</b> art. 45, c. 9.</p>	3.360.000	STO	15	2	1	5235
<b>Art. 45, c. 10</b> Sostegno progetti in materia di solidarietà familiare e di sostegno alla genitorialità promossi e gestiti dagli enti del Terzo settore.	NS	CORR	P	FAC	0	1.000.000	0	12	5	1	16897	<p><b>Quantificazione onere :</b> La RTF al DDL non evidenzia dati e metodi per la quantificazione degli oneri finanziari bensì sintetizza il contenuto e gli obiettivi della disposizione in argomento (sostegno regionale per progetti promossi e gestiti dagli enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 che abbiano tra i loro scopi statutari primari la valorizzazione delle risorse di solidarietà per iniziative rivolte alle famiglie).</p> <p><b>Copertura:</b> art. 45, c.11.</p>	1.000.000	RIM	12	5	1	8472

LR N. 22/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 22/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 45, c. 12</b> Promozione progetti e interventi realizzati da associazioni giovanili e da soggetti pubblici (escluse le istituzioni scolastiche) a favore dei giovani.	NS	CORR	P	FAC	0	0	200.000	5	2	1	16898	Quantificazione onere: La RTF al DDL non evidenzia dati e metodi per la quantificazione degli oneri finanziari bensì sintetizza il contenuto e gli obiettivi della disposizione in argomento (progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani). Nella RTF a corredo del DDL è evidenziato che "Con regolamento regionale, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento e fissati i termini del procedimento".  Copertura: art. 45, c.13.	200.000	RIM	5	2	1	6331
<b>Art. 45, c. 14</b> Promozione progetti e interventi realizzati da istituzioni scolastiche a favore dei giovani.	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	4	2	1	5948	Quantificazione onere: Nella RTF a corredo del DDL risulta specificato che "Per gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 28 bis, a favore delle istituzioni scolastiche non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto disciplinati dagli articoli 33, 34 e 40 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e	NQ	UF	4	2	1	5948

LR N. 22/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 22/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
												potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)". Clausola di neutralità finanziaria.  <b>Copertura:</b> art. 45, c.14.						
<b>Art. 45, c. 15</b> Contributi a soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni giovanili, soggetti gestori di centri di aggregazione giovanili ed enti del Terzo settore per interventi in ambito educativo e di promozione della salute.	NS	CORR	P	FAC	0	40.000	40.000	6	2	1	16899	<b>Quantificazione onere:</b> La RTF al DDL non evidenzia dati e metodi per la quantificazione degli oneri finanziari bensì sintetizza il contenuto e gli obiettivi della disposizione in argomento (interventi, promossi da soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni giovanili ed enti del Terzo settore a favore della promozione della salute e dell'educazione dei giovani).  <b>Copertura:</b> art. 45, c.16.	80.000	RIM	6	2	1	10060
<b>Art. 45, c. 17</b> Contributi a istituzioni scolastiche per interventi in ambito educativo e di promozione della salute.	NS	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	4	2	1	5948	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL è specificato che "Per gli interventi a favore delle istituzioni scolastiche non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto disciplinati dagli articoli 33, 34 e 40 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)".  Clausola di neutralità finanziaria.  <b>Copertura:</b> art. 45, c.17.	NQ	UF	4	2	1	5948
<b>Art. 45, c. 18</b> Iniziativa realizzate direttamente dalla Regione o con la collaborazione di soggetti pubblici ed enti del Terzo settore per interventi in ambito educativo e di promozione della salute.	NS	CORR	P	FAC	0	20.000	20.000	6	2	1	16892	<b>Quantificazione onere:</b> La RTF al DDL non evidenzia dati e metodi per la quantificazione degli oneri finanziari bensì sintetizza il contenuto e gli obiettivi della disposizione in argomento (sostegno economico per iniziative da realizzare direttamente o con la collaborazione di soggetti	40.000	RIM	6	2	1	10060

LR N. 22/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 22/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
												pubblici ed enti del Terzo settore).						
												<b>Copertura:</b> art. 45, c.19.						
<b>Art. 45, c. 20</b> Interventi formativi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani.	NS	CORR	P	FAC	0	500.000	0	6	2	1	16890	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL risulta evidenziato che "La disposizione abroga la norma precedente che dava attuazione all'intervento a valere sui Fondi Sociali Europei della programmazione 14- 20. Per l'anno 2022 è stato previsto un primo stanziamento di risorse regionali che accompagneranno la misura in attesa dell'approvazione del programma e del trasferimento delle risorse FSE. In fase di presentazione della nuova programmazione FSE 21-27 la misura è già stata inserita all'interno dell'obiettivo specifico "migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale".	500.000	STO	12	1	1	8461
												<b>Copertura:</b> art. 45, c.21.						
<b>Art. 45, c. 22</b> Interventi a favore dei giovani al fine di rafforzare e aggiornare le competenze e le abilità dei giovani professionisti.	NS	CORR	P	FAC	0	80.000	80.000	15	2	1	16891	<b>Quantificazione onere:</b> La RTF al DDL non evidenzia dati e metodi per la quantificazione degli oneri finanziari bensì sintetizza il contenuto e gli obiettivi della disposizione in argomento (inserimento articolo 11 bis nella l.r. n. 13/2004 - interventi a favore dei giovani).	160.000	RIM	15	2	1	5837
												<b>Copertura:</b> art. 45, c.23.						

LR N. 22/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 22/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 45, c. 24</b> Azioni a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani lavoratori e dei giovani studenti.	NI	CAP	NI	NI	NQ	NQ	NQ	8	2	2	3300	<p><b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL risulta specificato che "Gli interventi del presente articolo trovano copertura nei finanziamenti a valere sulla L.R. 1/2016, laddove viene identificato il target giovani quale beneficiario di una riserva di risorse".</p> <p>Clausola di neutralità finanziaria.</p>	NQ	UF	8	2	2	3300
	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	12	6	1	3230		NQ	UF	12	6	1	3230
<b>Art. 45, c. 25</b> Interventi per la diffusione di spazi e strutture destinati a centri di aggregazione giovanile.	NI	CAP	NI	NI	NQ	NQ	NQ	6	2	2	8081 8115	<p><b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF risulta specificato che "Con regolamento verranno individuati i requisiti, i criteri e le modalità di concessione dei contributi per l'acquisto di edifici, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile".</p> <p>Clausola di neutralità finanziaria.</p> <p><b>Copertura:</b> art. 45, c.25.</p>	NQ	UF	6	2	2	8081 8115
<b>Art. 45, c. 26</b> Promozione Informagiovani nel territorio regionale.	NS	CORR	P	FAC	0	0	40.000	6	2	1	16889	<p><b>Quantificazione onere:</b> La RTF al DDL non evidenzia dati e metodi per la quantificazione degli oneri finanziari bensì sintetizza il contenuto e gli obiettivi della disposizione in argomento (creazione e qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale).</p> <p><b>Copertura:</b> art. 45, c.27.</p>	40.000	RIM	6	2	1	5068

LR N. 22/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 22/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 45, c. 28</b> Portale regionale giovani.	NS	CORR	P	FAC	0	25.000	25.000	6	2	1	16888	Quantificazione onere: La RTF al DDL non evidenzia dati e metodi per la quantificazione degli oneri finanziari bensì sintetizza il contenuto e gli obiettivi della disposizione in argomento (creazione Portale regionale giovani).  Copertura: art. 45, c.29.	50.000	RIM	6	2	1	6198
<b>Art. 45, c. 30</b> Iniziative dirette a diffondere la cultura per la parità di genere.	NS	CORR	P	FAC	0	200.000	200.000	15	3	1	16887	Quantificazione onere: La RTF al DDL non evidenzia dati e metodi per la quantificazione degli oneri finanziari bensì sintetizza il contenuto e gli obiettivi della disposizione in argomento (realizzazione iniziative dirette a diffondere la cultura per la parità di genere).  Copertura: art. 45, c.31.	400.000	RIM	15	3	1	4714 4718 4720
<b>Art. 45, c. 32</b> Interventi socioassistenziali e sociosanitari integrati finalizzati a sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita.	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	12	7	1	4703	Quantificazione onere: Nella RTF al DDL è evidenziato che "Per gli interventi non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto disciplinati dall'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)". Clausola di neutralità finanziaria.  Copertura: art. 45, c.32.	NQ	UF	12	7	1	4364
<b>Art. 45, c. 33</b> Percorsi prenatali, informativi, consulenza e accertamenti sanitari a favore delle donne in gravidanza.	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	13	1	1	4364	Quantificazione onere: Nella RTF al DDL risulta specificato che "per gli interventi non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto trovano copertura nel finanziamento destinato alla gestione di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale, soggetto agli atti di programmazione annuale". Clausola di neutralità finanziaria.  Copertura: art. 45, c.33.	NQ	UF	13	1	1	4364



LR N. 22/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 22/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 45, c. 34</b> Contrasto alla povertà infantile e sostegno alla genitorialità fragile.	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	12	7	1	4703	<p><b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL è stato precisato che "Per gli interventi non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto disciplinati dall'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Inoltre, per quanto riguarda gli interventi dei Consulitori familiari, non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto trovano copertura nel finanziamento destinato alla gestione di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale, soggetto agli atti di programmazione annuale".</p> <p>Clausola di neutralità finanziaria</p> <p><b>Copertura:</b> art. 45, c.34.</p>	NQ	UF	12	7	1	4703
<b>Art. 45, c. 35</b> Interventi di sostegno alle famiglie monoparentali.	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	12	7	1	4703	<p><b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL risulta specificato che "per gli interventi a carico dei Servizi Sociali dei Comuni non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto disciplinati dall'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) Per gli interventi a carico dei Consulitori familiari non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto trovano copertura nel finanziamento destinato alla gestione di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale, soggetto agli atti di programmazione annuale".</p> <p>Clausola di neutralità finanziaria.</p> <p><b>Copertura:</b> art. 45, c.35.</p>	NQ	UF	12	7	1	4703
	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	13	1	1	4364	<p><b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo del DDL risulta specificato che "per gli interventi a carico dei Servizi Sociali dei Comuni non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto disciplinati dall'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) Per gli interventi a carico dei Consulitori familiari non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto trovano copertura nel finanziamento destinato alla gestione di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale, soggetto agli atti di programmazione annuale".</p> <p>Clausola di neutralità finanziaria.</p> <p><b>Copertura:</b> art. 45, c.35.</p>	NQ	UF	13	1	1	4364

LR N. 22/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 22/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 45, c. 36</b> Interventi a favore delle adozioni e dell'affido familiare e per l'avvio all'autonomia dei neomaggiorenni fragili.	NS	CORR	P	FAC	0	600.000	600.000	12	1	1	16885	<b>Quantificazione onere:</b> La RTF al DDL non evidenzia dati e metodi per la quantificazione degli oneri finanziari bensì sintetizza il contenuto e gli obiettivi della disposizione in argomento (interventi a favore delle adozioni e dell'affido familiare).  <b>Copertura:</b> art. 45, c.37.	1.200.000	RIM	12	1	1	4538
<b>Art. 45, c. 38</b> Sostegno del genitore affidatario del figlio minore al mantenimento del minore.	NS	CORR	P	FAC	0	400.000	400.000	12	1	1	16884	<b>Quantificazione onere:</b> La RTF al DDL non evidenzia dati e metodi per la quantificazione degli oneri finanziari bensì sintetizza il contenuto e gli obiettivi della disposizione in argomento (sostegno del genitore affidatario del figlio minore nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento).  <b>Copertura:</b> art. 45, c.39.	800.000	RIM	12	1	1	4530
<b>Art. 45, c.40</b> Assegnazioni statali per valorizzazione del caregiver familiare e dei servizi a supporto della domiciliarità delle persone anziane o con disabilità in situazione di non autosufficienza.	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	12	1	1	4331	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF al DDL risulta specificato che "per gli interventi non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto disciplinati dalle leggi di settore (legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) con riferimento alle assegnazioni di risorse statali per l'attuazione del comma 250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del comma 483 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145". Clausola di neutralità finanziaria.  <b>Copertura:</b> art. 45, c.40.	NQ	UF	12	1	1	4331

LR N. 22/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 22/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 45, c. 41</b> Spese dirette sostenute dall'Amministrazione regionale connesse all'attuazione della legge, anche con riferimento al monitoraggio delle politiche e dell'istituzione del contrassegno promozionale Famiglia FVG.	NS	CORR	P	FAC	0	30.000	0	12	5	1	16886	Quantificazione onere: La RTF al DDL non evidenzia dati e metodi per la quantificazione degli oneri finanziari bensì sintetizza il contenuto e gli obiettivi della disposizione in argomento (spese dirette per convenzioni, collaborazioni ecc. connesse all'attuazione e al monitoraggio dell'attuazione della legge e per l'istituzione del contrassegno Famiglia FVG)  Copertura: art. 45, c.42.	30.000	STO	12	1	1	4331
<b>Art. 45, c. 43</b> Spese connesse al supporto offerto dall'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina (Asugi) Area Welfare di Comunità per la programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale.	NS	CORR	P	FAC	0	100.000	100.000	12	5	1	16883	Quantificazione onere: La RTF al DDL non evidenzia dati e metodi per la quantificazione degli oneri finanziari bensì sintetizza il contenuto e gli obiettivi della disposizione in argomento (supporto ASUGI per programmazione e gestione interventi di competenza regionale di cui alla legge).  Copertura: art. 45, c.44.	200.000	STO	12	7	1	4477
<b>Art. 45, c. 45</b> Disciplina transitoria interventi di promozione attività culturali realizzate e fruite dai giovani.	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	5	2	1	6331- 6731- 7063- 16898	Quantificazione onere: Nella RTF a corredo degli emendamenti d'Aula risulta specificato che trattasi di "Disposizione di coordinamento tecnico -finanziario: emendamento tecnico che dispone il finanziamento della norma [...] a valere sullo stanziamento della Missione n. 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa sul bilancio regionale per gli anni 2021-2023". Clausola di neutralità finanziaria.  Copertura: art. 45, c.45.	NQ	UF	5	2	1	6331- 6731- 7063- 16898

LR N. 22/2021	ONERE				IMPATTO FINANZIARIO							LR N. 22/2021	COPERTURA					
	TIP	CORR, CAP, ATT. FIN.	T/P/ CONT	IND/ FAC	2021	2022	2023	M	PR	TI	CAP		IMP. TOT.	MOD	M	PR	TI	CAP
<b>Art. 45, c. 46</b> Fondo di garanzia per accesso al microcredito da parte dei nuclei familiari in possesso della Carta Famiglia.	NS	CORR	T	FAC	0	1.000.000	0	12	5	1	16900	<b>Quantificazione onere:</b> Si tratta di una nuova misura per cui non è presente uno storico, ma ai fini della quantificazione dell'onere finanziario la stima considera un avvio della misura con un fondo che possa garantire 125 operazioni di microcredito, ovvero al massimo l'80% della quota capitale del finanziamento erogato (RTF a corredo degli emendamenti d'Aula).  <b>Copertura:</b> art. 45, c.47.	1.000.000	STO	15	3	1	8008
<b>Art. 45, c. 48</b> Tirocini e attività lavorativa estiva rivolta a studenti.	NI	CORR	NI	NI	NQ	NQ	NQ	15	2	1	NI	<b>Quantificazione onere:</b> Nella RTF a corredo degli emendamenti d'Aula risulta precisato che "Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale".  <b>Copertura:</b> art. 45, c.48.	NQ	UF	15	2	1	NI

**Legenda:** TIP tipologia spesa; CORR spesa corrente; CAP spesa in c/capitale; ATT. FIN. spesa per incremento attività finanziarie; T spesa una tantum; P spesa pluriennale; CONT spesa continuativa; IND onere inderogabile; FAC spesa facoltativa; M missione; PR programma; TI titolo; CAP capitolo; IMP. TOT. importo totale; MOD modalità; NS nuova o maggiore spesa; MINE minore entrata; FS prelievo da fondo speciale; MAGE maggiore entrata; STO storno; RIM rimodulazione; UF utilizzo fondi già stanziati in bilancio (riprogrammazione); NQ non quantificato; NI non indicato.

**Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23. Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024.**

La legge non è commentata perché è, per definizione, priva di disposizioni aventi rilevanza finanziaria.

## **Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24. Legge di stabilità 2022.**

La legge non è commentata perché è essa stessa che dà copertura alle spese da essa previste per gli esercizi 2022-2024.

L'articolo 13 della legge è una disposizione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 22.170,30 per il 2022.

La legge è entrata in vigore il 31 dicembre 2021 e ha effetto dal 1° gennaio 2022.

**Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25. Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024.**

La legge non è commentata perché è essa stessa che quantifica le risorse disponibili per gli esercizi 2022-2024.

### 3. RIEPILOGO DEI FONDI SPECIALI AUTORIZZATI NEL BILANCIO 2021-2023.

Di seguito si espone il riepilogo dei fondi autorizzati con il bilancio 2021-2023 (come risultanti dal bilancio finanziario gestionale 2021 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020), nonché iscritti ai sensi dell'art. 42, commi 8 e 10, e dell'art. 49 del d.lgs. n. 118/2011 (deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 19 gennaio 2021) ovvero stanziati con leggi regionali promulgate nel 2021 (e relative variazioni di bilancio), unitamente all'evidenza dei prelievi disposti nel corso del 2021 con le leggi prese in considerazione. Si evidenzia che la tabella riporta anche le variazioni aumentative/diminutive disposte con leggi non esaminate, in questa sede, sotto il profilo della copertura (l.r. n. 13, n. 16 e n. 21).

Tabella 2 - Riepilogo fondi speciali bilancio 2021-2023

Tipo intervento		Riferim.	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Totale triennio
Fondo di parte corrente n. 970090  Nuovi provvedimenti legislativi.	Fondi autorizzati	BFG 2021	340.000,00	405.000,00	455.000,00	1.200.000,00
	Prelievi	LR 2/2021	-120.000,00	0	0	-120.000,00
		LR 3/2021	-200.000,00	0	0	-200.000,00
		LR 6/2021	-18.648,66	0	0	-18.648,66
		LR 13/2021	0	-113.911,59	-160.000,00	-273.911,59
		LR 15/2021	-450.000,00	0	0	-450.000,00
	Variazioni aumentative	LR 13/2021	515.729,00	0	0	515.729,00
		LR 16/2021	500.000,00	0	0	500.000,00
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>567.080,34</b>	<b>291.088,41</b>	<b>295.000,00</b>	<b>1.153.168,75</b>
	Fondo di parte corrente n. 970091  Nuovi provvedimenti legislativi.	Fondi autorizzati	BFG 2021	671.160,18	7.351.560,18	4.390.000,00
Prelievi		LR 2/2021	-200.000,00	0	0	-200.000,00
		LR 5/2021	-50.000,00	0	0	-50.000,00
		LR 6/2021	-311.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-661.000,00
		LR 10/2021	-50.000,00	0	0	-50.000,00
		LR 13/2021	0	-6.165.000,00	-3.765.000,00	-9.930.000,00



Tipo intervento		Riferim.	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Totale triennio
		LR 19/2021	-250.000,00	0	0	-250.000,00
		LR 21/2021	-4.500.163,56	0	0	-4.500.163,56
	Variazioni aumentative	LR 13/2021	1.314.899,85	0	0	1.314.899,85
		LR 16/2021	3.824.337,67	0	0	3.824.337,67
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>449.234,14</b>	<b>1.011.560,18</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.910.794,32</b>
Fondo di parte corrente n. 970092	Fondi autorizzati	BFG 2021	5.500.000,00	0	0	5.500.000,00
	Prelievi	LR 13/2021	-5.500.000,00	0	0	-5.500.000,00
	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provvedimenti legislativi in corso in materia di cooperazione.	Fondi autorizzati	BFG 2021	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	Prelievi	-	0	0	0	0
	Variazioni aumentative	-	0	0	0	0
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Fondo di parte corrente n. 970100	Fondi autorizzati	BFG 2021	500.000,00	0	0	500.000,00
	Prelievi	LR 16/2021	-500.000,00	0	0	-500.000,00
	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interventi per il contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo.	Fondi autorizzati	BFG 2021	4.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	10.250.000,00
	Prelievi	LR 3/2021	-5.318.800,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-10.818.800,00
	Variazioni aumentative	DGR N. 52 DEL 19.1.2021	568.800,00	0	0	568.800,00
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo di parte corrente n. 970035	Fondi autorizzati	BFG 2021	12.050.000,00	13.050.000,00	12.750.000,00	37.850.000,00
	Prelievi	LR 3/2021	-14.683.008,29	-13.050.000,00	-12.750.000,00	-40.483.008,29
	Variazioni aumentative	DGR N. 52 DEL 19.1.2021	2.633.008,29	0	0	2.633.008,29
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo globale per disservizi subiti dagli enti locali in esecuzione del contratto TPS.	Fondi autorizzati	BFG 2021	12.050.000,00	13.050.000,00	12.750.000,00	37.850.000,00
	Prelievi	LR 3/2021	-14.683.008,29	-13.050.000,00	-12.750.000,00	-40.483.008,29
	Variazioni aumentative	DGR N. 52 DEL 19.1.2021	2.633.008,29	0	0	2.633.008,29
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo di parte corrente n. 970088	Fondi autorizzati	BFG 2021	12.050.000,00	13.050.000,00	12.750.000,00	37.850.000,00
	Prelievi	LR 3/2021	-14.683.008,29	-13.050.000,00	-12.750.000,00	-40.483.008,29
	Variazioni aumentative	DGR N. 52 DEL 19.1.2021	2.633.008,29	0	0	2.633.008,29
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Futuri interventi legislativi in materia di attività produttive.	Fondi autorizzati	BFG 2021	12.050.000,00	13.050.000,00	12.750.000,00	37.850.000,00
	Prelievi	LR 3/2021	-14.683.008,29	-13.050.000,00	-12.750.000,00	-40.483.008,29
	Variazioni aumentative	DGR N. 52 DEL 19.1.2021	2.633.008,29	0	0	2.633.008,29
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo di parte capitale n. 970087	Fondi autorizzati	BFG 2021	12.050.000,00	13.050.000,00	12.750.000,00	37.850.000,00
	Prelievi	LR 3/2021	-14.683.008,29	-13.050.000,00	-12.750.000,00	-40.483.008,29
	Variazioni aumentative	DGR N. 52 DEL 19.1.2021	2.633.008,29	0	0	2.633.008,29
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Futuri interventi legislativi in materia di	Fondi autorizzati	BFG 2021	12.050.000,00	13.050.000,00	12.750.000,00	37.850.000,00
	Prelievi	LR 3/2021	-14.683.008,29	-13.050.000,00	-12.750.000,00	-40.483.008,29
	Variazioni aumentative	DGR N. 52 DEL 19.1.2021	2.633.008,29	0	0	2.633.008,29
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tipo intervento		Riferim.	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Totale triennio
attività produttive - parte investimento.	Residuo fondi post utilizzati	-	0	0	0	0
Fondo di parte corrente n. 999860	Fondi autorizzati	BFG 2021	5.000,00	0	0	5.000,00
	Prelievi	-	-	-	-	-
Fondo globale per atti in itinere su interventi in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia.	Variazioni aumentative	LR 9/21	3.474.181,59	0	0	3.474.181,59
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>3.479.181,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.479.181,59</b>
Fondo di parte capitale n. 970094	Fondi autorizzati	BFG 2021	11.552.460,28	51.200.000,00	31.000.000,00	93.752.460,28
	Prelievi	LR 6/2021	-3.200.000,00	-7.000.000,00	0	-10.200.000,00
		LR 13/2021	-100.000,00	-4.500.000,00	-2.600.000,00	-7.200.000,00
		LR 16/2021	-5.700.000,00	0	0	-5.700.000,00
Nuovi provvedimenti legislativi - parte investimenti - 2020-2022.	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>2.552.460,28</b>	<b>39.700.000,00</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>70.652.460,28</b>
Fondo di parte capitale n. 970044	Fondi autorizzati	LR 13/2021	1.500.000,00	0	0	1.500.000,00
	Prelievi	LR 16/2021	-250.000,00	0	0	-250.000,00
		LR 19/2021	-1.250.000,00	0	0	-1.250.000,00
Fondo globale GO!25.	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo di parte capitale n. 970093	Fondi autorizzati	LR 13/2021	2.334.000,00	0	0	2.334.000,00
	Prelievi	-	-	-	-	-
Nuovi provvedimenti legislativi - parte investimenti.	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>2.334.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.334.000,00</b>

Tipo intervento		Riferim.	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Totale triennio
Fondo di parte capitale n. 970097  Accantonamento o somme derivanti dal rimborso nel 2021 di somme anticipate nel 2020 ai sensi della l.r. 10 del 2020 art. 8/2.	Fondi autorizzati	BFG 2021	3.747.126,00	0	0	3.747.126,00
	Prelievi	-	0	0	0	0
	Variazioni aumentative	-	0	0	0	0
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>3.747.126,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.747.126,00</b>
Fondo di parte capitale n. 970043  Nuovi provvedimenti legislativi - investimento.	Fondi autorizzati	BFG 2021	0	12.000.000,00	0	12.000.000,00
	Prelievi	-	-	-	-	-
	Variazioni aumentative	LR 2/2021	200.000,00	0	0	200.000,00
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>200.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>12.200.000,00</b>
Fondo di parte corrente n. 970030  Famiglia - interventi integrativi l.r. n. 26/2020 art. 7, c. 61.	Fondi autorizzati	BFG 2021	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
	Prelievi	LR 13/2021	0	-1.000.000,00	0	-1.000.000,00
		LR 16/2021	-2.000.000,00	0	0	-2.000.000,00
		LR 22/2021	0	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00
	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
Residuo fondi post utilizzati	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fondo di parte corrente n. 970021  Interventi relativi ad attività culturali e sportive a seguito dell'emergenza Covid.	Fondi autorizzati	DGR N. 52 DEL 19.1.2021	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00
	Prelievi	LR 2/2021	-3.000.000,00	0	0	-3.000.000,00
	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzati	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo di parte corrente n. 970020  Ristoro soggetti conseguente a emergenza Covid l.r. n. 23 del 2020.	Fondi autorizzati	DGR N. 52 DEL 19.1.2021	24.646.432,78	0	0	24.646.432,78
	Prelievi	LR 1/2021	-21.646.432,78	0	0	-21.646.432,78
		LR 2/2021	-3.000.000,00	0	0	-3.000.000,00
	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-

Tipo intervento		Riferim.	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Totale triennio
	Residuo fondi post utilizzi	-	0	0	0	0
Fondo di parte corrente n. 970521	Fondi autorizzati	LR 13/2021	60.000,00	140.000,00	140.000,00	340.000,00
	Prelievi	LR 16/2021	-60.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-340.000,00
Nuovi provvedimenti legislativi - Dragaggi.	Variazioni aumentative	-	-	-	-	0
	Residuo fondi post utilizzi	-	0	0	0	0
Fondo di parte capitale n. 970523	Fondi autorizzati	LR 13/2021	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
	Prelievi	-	-	-	-	-
Fondo riforma partecipazioni regionali.	Variazioni aumentative	LR 16/2021	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00
	Residuo fondi post utilizzi	-	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00
Fondo di parte capitale n. 970201 Investimenti pubblici - mutui 2021.	Fondi autorizzati	BFG 2021	0	23.700.000	27.200.000	50.900.000,00
	Prelievi	LR 6/2021	0	0	-8.000.000,00	-8.000.000,00
		LR 13/2021	-4.500.000,00	-26.538.064,76	-17.716.589,56	-48.754.654,32
		LR 16/2021	0	-2.161.935,24	-1.483.410,44	-3.645.345,68
	Variazioni aumentative	LR 6/2021	4.500.000,00	5.000.000,00	0	9.500.000,00
Residuo fondi post utilizzi	-	0	0	0	0	
Fondo di parte capitale n. 970131	Fondi autorizzati	LR 13/2021	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00
	Prelievi	-	0	0	0	0
Nuovi provvedimenti legislativi programma integrativo regionale della programmazione europea.	Variazioni aumentative	LR 16/2021	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00
	Residuo fondi post utilizzi	-	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00
Fondo di parte capitale n. 970130	Fondi autorizzati	LR 13/2021	50.000.000,00	0	0	50.000.000,00
	Prelievi	LR 14/2021	-50.000.000,00	0	0	-50.000.000,00
Nuovi provvedimenti legislativi in materia di viabilità.	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzi	-	0	0	0	0
Fondo di parte capitale n. 80080	Fondi autorizzati	BFG 2021	125.000.000,00	0	0	125.000.000,00
	Prelievi	-	0	0	0	0

Tipo intervento		Riferim.	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Totale triennio
Accantonamento relativo alla proroga del versamento della seconda rata di acconto IRAP.	Variazioni aumentative	-	0	0	0	0
	Residuo fondi post utilizzati	-	125.000.000,00	0	0	125.000.000,00

Origine dei dati: dati elaborati dalla Sezione sulla base della documentazione trasmessa con nota della Direz. Centr. Finanze prot. 4572 del 26.4.2022, del bilancio finanziario gestionale 2021 approvato con deliberazione G.R. n. 2026 del 30.12.2020 e della delibera G.R. n. 52 del 2021 (iscrizione di quote accantonate del risultato di amministrazione su fondi speciali a seguito della deliberazione di approvazione di preconsuntivo 2020).

L'analisi ha rilevato che persistono alcune situazioni di prelievi effettuati dai fondi speciali iscritti nel bilancio regionale 2021-2023 che sono stati disposti (in parte) per impinguare stanziamenti di spese non coerenti con la destinazione del fondo medesimo a spesa corrente o in conto capitale. A titolo esemplificativo si evidenzia il fondo di parte corrente 970090 per il quale risultano, tra l'altro, con la l.r. n. 2/2021 prelevati € 120.000 nel 2021 per esigenze di parte capitale (cap. 10088) e il fondo di parte corrente 970091 per il quale risultano, tra l'altro, con la l.r. n. 13/2021 prelevati € 700.000 nel 2022 sempre per esigenze di parte capitale (cap. 12080). Sussistono altresì alcune fattispecie in cui l'impinguamento di fondi speciali di parte capitale autorizzati con il bilancio 2021-2023, è stato effettuato attraverso lo storno di fondi o maggiori entrate di parte corrente. Ciò, pur non rappresentando una irregolarità, costituisce un elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria. Anche in questo caso si evidenzia, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, il fondo di parte capitale 970093 impinguato di € 1.230.000 per il 2021 (l.r. n. 13/2021) per effetto di maggiori entrate extratributarie (cap. 24) iscritte al titolo 3 dell'entrata e il fondo di parte capitale 970131 impinguato di € 5.000.000 per il 2021 (l.r. n. 16/2021) per effetto di maggiori entrate tributarie (cap. 7330 e 7332) nonché il fondo di parte capitale 970523 impinguato di € 2.000.000 (l.r. n. 16/2021) attraverso lo storno di fondi da un capitolo di parte corrente (cap. 9602).



# INDICE

1. ESITI DEL CONTROLLO.....	4
1.1 Osservazioni della Sezione sulle specifiche risultanze. ....	4
2. LE LEGGI DI SPESA APPROVATE NEL 2021.....	20
2.1 illustrazione dei principali contenuti delle leggi di spesa. ....	20
Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1. Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi.....	21
Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2. Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali. ....	25
Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3. Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa). .....	29
Legge regionale 30 marzo 2021, n. 4. Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo ‘Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione’ 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale” e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea.....	54
Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5. Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale. ....	60
Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6. Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021). ....	68
Legge regionale 28 maggio 2021, n. 7. Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell’onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell’attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale.....	100
Legge regionale 28 maggio 2021, n. 8. Legge regionale di semplificazione per l’anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000.....	103
Legge regionale 3 giugno 2021, n. 9. Disposizioni regionali in materia di sostegno alla	

permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG.....	104
Legge regionale 9 luglio 2021, n. 10. Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare. ....	109
Legge regionale 6 agosto 2021, n. 11. Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020. ....	112
Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12. Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori. ....	113
Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13. Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26. ....	116
Legge regionale 12 agosto 2021, n. 14. Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale. ....	117
Legge regionale 22 ottobre 2021, n. 15. Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.....	123
Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16. Misure finanziarie intersettoriali.....	127
Legge regionale 8 novembre 2021, n. 17. Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale. ....	128
Legge regionale 8 novembre 2021, n. 18. Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia. ....	129
Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19. Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.....	130
Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20. Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006. ....	138
Legge regionale 7 dicembre 2021, n. 21. Misure finanziarie multisettoriali urgenti.....	147
Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22. Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità. ....	148
Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23. Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024.	



.....	166
Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24. Legge di stabilità 2022.....	167
Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25. Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024. .....	168
3. RIEPILOGO DEI FONDI SPECIALI AUTORIZZATI NEL BILANCIO 2021-2023.....	169

## **INDICE DELLE TABELLE**

Tabella 1 – Sintesi criticità e problematiche emerse a seguito del controllo .....	4
Tabella 2 – Riepilogo fondi speciali bilancio 2021-2023 .....	169

L'istruttoria è stata curata dalla dott.ssa Barbara RIZZI. Hanno collaborato, per la parte relativa alla sintesi del contenuto delle disposizioni normative, la dott.ssa Mirella Cannata e la dott.ssa Paola Luchetti.



CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE FVG

